

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS

Anno IX – n. 186

Care lettrici e cari lettori,

.in relazione al complesso processo di riforma dello Stato, avviato già con la legge 59/97, con la legge 127/97, con il d.lgs.112/98, con la legge 133/99 e il d.lgs. 56/00, e concluso con le leggi costituzionali n. 1/99, n. 2/99 e n. 3/01 e, a seguire, la legge 138/03, l'ISTISSS si è impegnato fin dal 2007 a seguire con tempestività la legislazione statale e regionale, e i conseguenti atti amministrativi, nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione.

Infatti, nel corso di oltre quaranta anni le Regioni in particolare hanno sviluppato una lunga attività legislativa, programmatica e di alta amministrazione (con specifici atti di indirizzo) che le ha portato ad esprimere una propria "cultura" di governo che senz'altro costituisce un patrimonio storicamente acquisito, da tenere nella dovuta considerazione, anche nella prospettiva del federalismo e del rafforzamento delle autonomie locali, secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito dall'Unione Europea.

Tenendo conto delle crescenti funzioni che le Regioni vanno più assumendo nel quadro delle politiche sociali e di welfare, gli atti delle Regioni, espressi, come è noto negli atti di legislazione, di programmazione, di controllo e di indirizzo, rappresentano il risultato di notevoli elaborazioni concettuali e dottrinali, che portano a definire un quadro che si caratterizza come un processo in continua evoluzione, e che sottolinea la diversità e la peculiarità delle singole Regioni, pur nell'osservanza di una unità di fondo che è riferibile alla garanzia data dalla Costituzione della Repubblica con i suoi principi e le sue idealità.

Pertanto PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS sono illustrati e commentati (per gli atti più importanti e significativi) la legislazione e gli atti amministrativi statali e della legislazione e degli atti amministrativi delle Regioni, articolati per aree tematiche riferite sia alla articolazione funzionale che si collega alle materie indicate nel dlgs.112/98, sia a più specifici approfondimenti di campi più "mirati" in rapporto alle realizzazioni delle politiche sociali e di welfare.

La fonte primaria per la redazione del "Panorama legislativo di politiche sociali" è data sia dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per lo Stato, sia dai Bollettini Ufficiali Regionali delle Regioni per ciò che concerne le leggi regionali, gli atti di programmazione, gli atti di indirizzo e di amministrazione.

La cadenza di PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS ha una frequenza quindicinale e viene edito di norma il PRIMO e il SEDICI di ogni mese.

Tale strumento di conoscenza, oltremodo faticoso ed impegnativo per chi lo redige, è pubblicato in modo assolutamente gratuito sul sito ISTISSS: www.istiss.it .

Al fine di sostenere lo sforzo e l'impegno che sta dietro alla redazione di PANORAMA LEGISLATIVO, si richiede pertanto la sottoscrizione dell'abbonamento alla RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE, che rappresenta l'unica fonte di riferimento per dare continuità al tema delle problematiche connesse allo svolgimento dell'attività professionale degli operatori sociali, con puntuali aggiornamenti e approfondimenti specifici.

La Rivista è disponibile a pubblicare testimonianze ed articoli degli operatori sociali (“buone pratiche”) in base alla valutazione del Comitato scientifico

L'abbonamento annuale è:

- di 40 euro per gli Enti (Comuni, Province, Regioni Consorzi, Enti Assistenza sociale, IPAB, ASP, ASL, INAIL, INPS e relative sedi decentrate, Università, Istituti Professionali di servizio sociale, ecc.
- di 38 euro per operatori singoli;
- di 25 euro per studenti di Istituti Professionali di servizio sociale, iscritti al corso di Laurea di Servizio Sociale, Sociologia, Educatori Professionali, Psicologia, Laurea Specialistica in MASSIFE, ecc. (NB: Occorre indicare nella causale il Corso di Laurea e il numero di matricola)

l'Abbonamento decorre da qualsiasi mese e dà diritto alla ricezione dei quattro volumi della Rivista.

NB

Per coloro che procurano 10 abbonamenti viene rilasciato un abbonamento gratuito!

Il conto corrente è il seguente: 41135005 Intestato a: LA RIVISTA DI SERVIZIO SOCIALE

PANORAMA LEGISLATIVO ISTISSS E' IMPAGINATO, REDATTO, ILLUSTRATO E COMMENTATO DA LUIGI COLOMBINI*

***Già docente di legislazione ed organizzazione dei servizi sociali – Università statale Romatre**

NB

L'illustrazione dei provvedimenti, pur redatti e commentati, ha solo valore informativo, e in ogni caso si rinvia alla lettura ufficiale ed integrale dei documenti nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali Regionali

Per comunicazioni, chiarimenti, osservazioni, suggerimenti: l.colombini@istiss.it

Care lettrici e cari lettori,

IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA
DENUNCIA DEI VOSTRI REDDITI 2015, VI
INVITIAMO A DESTINARE IL 5 PER MILLE
ALL' ISTISSS IN QUANTO ONLUS PER LO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
ISTITUZIONALI.

PERTANTO, POTETE SOSTENERE
L'ISTISSS CON QUESTA SEMPLICE
OPERAZIONE:

INDICARE NELL'APPOSITA CASELLA IL
CODICE FISCALE DELL'ISTISSS:

00898470588

ED APPORRE LA FIRMA

TALE SEMPLICISSIMA OPERAZIONE A
VOI NON COSTA ASSOLUTAMENTE
NULLA, SENZA ALCUN AGGRAVIO DI
TASSE O DI SPESA, DA PARTE VOSTRA, MA
PER NOI E' UN PICCOLO RISTORO CHE CI
CONSENTE DI SOSTENERE I COSTI DELLE

N OSTRE ATTIVITA'

TANTISSIME GRAZIE!

INDICE N. 186

PANORAMA STATALE

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 17 giugno 2015 - Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. (Determina n. 8/2015). (GU n. 152 del 3.7.15)

DELIBERA 9 dicembre 2014 - Autofinanziamento per l'anno 2015. (GU n. 159 dell'11.7.15)

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del modello di istanza per la concessione, nell'anno 2015, di una anticipazione di liquidità agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs 267/2000. (GU n. 150 del 1.7.15)

ISTRUZIONE

LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107 .

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU n.162 del 15.7.15)

MINORI

LEGGE 18 giugno 2015 , n. 101 .

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. (GU n.159 del 9.7.15)

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2015 -Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Gluck onlus in liquidazione», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 150 del 1.7.15)

DECRETO 3 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Calasanzio società cooperativa sociale onlus», in Sanluri e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 150 del 1.7.15)

DECRETO 3 giugno 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre il muro - Cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 150 del 1.7.15)

DECRETO 12 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Pendragon Società cooperativa sociale a r.l.» in Lanciano e nomina del commissario liquidatore.

DECRETO 9 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ippocampo società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 158 del 10.7.15)

DECRETO 12 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Le Scafe coop. sociale a responsabilità limitata», in Scafa e nomina del commissario liquidatore.

DECRETO 12 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Family Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 159 dell'11.7.15)

REGIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2015 - Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio, previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190. (GU n. 162 del 15.7.15)

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 giugno 2015- Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425. (GU n.150 del 1.7.15)

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 4 giugno 2015 - Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2015/INPR). (GU n. 160 del 13.7.15)

PANORAMA REGIONALE

AGRICOLTURA SOCIALE

LOMBARDIA

L.R. 1.7.15 - n. 18 - Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi (BUR n. 27 del 3.7.15)

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

L.R. 6.7.15, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (statuto della Regione Calabria) (BUR n. 44 del 6.7.15)

LOMBARDIA

L.R. 8.7.15 - n. 20 - Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico (BUR n. 28 del 10.7.15)

DD 22,6,15 - n. 5173 - Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali in attuazione della l.r. 7/2004: modifica composizione. (BUR n. 27 del 1.7.15)

TOSCANA

CONSIGLIO REGIONALE - RISOLUZIONE 30 giugno 2015, n. 1 - Approvazione del Programma di Governo 2015 -2020. (BUR n. 34 del 3.7.15)

LEGGE STATUTARIA REGIONALE - 16 giugno 2015, n. 55 - Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia. Modifiche all'articolo 57 dello Statuto.

ASSISTENZA PENITENZIARIA
PIEMONTE

DGR 8.6.15, n. 20-1542 - Recepimento dell'Accordo "Linee guida in materia di modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali". (BUR n. 27 del .9.7.15)

BARRIERE ARCHITETTONICHE
UMBRIA

DGR 28.5.15, n. 728 - Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Determinazione, ai sensi dell'art. 11 del fabbisogno regionale di euro 12.759.603,52,effettuata sulla base delle richieste di contributo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2015.

BILANCIO
VENETO

DGR 2.6.15, n. 829 - Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017. (BUR n.68 del 10.7.15)

DIFESA DELLO STATO
LOMBARDIA

DCR 16.6.15 - n. X/724 - Ordine del giorno concernente l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia

DCR 16.6.15 - n. X/725 Ordine del giorno concernente l'introduzione nelle scuole dell'ora di legalita' (BUR n. 33 del 1.7.15)

DCR 16.6.15 - n. X/725 - Ordine del giorno concernente l'insegnamento della legalità nelle scuole lombarde (BUR n. 33 del 1.7.15)

DCR 16.6.15 - n. X/727 - Ordine del giorno concernente l'assistenza psicologica alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata (BR n. 26 del 26.6.15)

L.R. 24.6.15 - n. 17 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità. (BUR n. 26 del 26.6.15)

EDILIZIA

BASILICATA

DGR 16.6.15, n. 814 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - D.M. 12.02.2014 e D.M. 04.09.2014 -L.R. 18 dicembre 2007 n. 24, art. 29 - Ripartizione tra i Comuni del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativo all'anno 2014.).(BUR n. 23 del 1.7.15)

LOMBARDIA

DGR 3.7.15 - n. X/3789 - Emergenza abitativa: iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 . (BUR n. 28 del 10.7.15)

PUGLIA

DGR 27.5.15, n. 1194 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 gennaio 2015. Disposizioni per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Criteri e ripartizione risorse ai Comuni. (BUR n. 93 del 30.6.15)

ENTI LOCALI

LOMBARDIA

L.R. 8.7.15 - n. 19 - Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) (BUR n. 28 del 10.7.15)

SICILIA

L.R. 26.6.15, n. 11 - Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.

FAMIGLIA

SICILIA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 22 giugno 2015, di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi a contributo e dei progetti valutati e non finanziati, relativa all'avviso pubblico "per le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli, nonché delle popolazioni immigrate".

GIOVANI

EMILIA-ROMAGNA

DGR 22.6.15, n. 756 Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2015 (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni artt. 14 e 47) (BUR n. 150 del 29.6.15)

DAL 9.6.15, n. 18 - Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni e le famiglie. Anno 2015. (Proposta della Giunta regionale in data 23 aprile 2015, n. 438). (BUR n. 154 del 1.7.15)

MINORI**EMILIA ROMAGNA**

DAL 9.6.15, n. 18 - Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni e le famiglie. Anno 2015. (Proposta della Giunta regionale in data 23 aprile 2015, n. 438). (BUR n. 154 del 1.7.15)

FRIULI V.G.

DGR 12.6.15, n. 1115 - Linee guida per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva. (BUR n. 26 del 1.7.15)

LOMBARDIA

Reg.Rle 7 luglio 2015 - n. 5 - Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (BUR n. 28 del 10.7.15)

NON AUTOSUFFICIENTI**PUGLIA**

DGR 26.5.15, n. 1159 - Costituzione di un Tavolo regionale di concertazione per il riordino dell'offerta integrata di servizi sociosanitari e sanitari territoriali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti. (BUR n. 92 del 29.6.15)

PERSONE CON DISABILITA'**LOMBARDIA**

DCR 30.6.15 - n. X/735- Ordine del giorno concernente il sostegno alla disabilità sensoriale Consiglio regionale della Lombardia. (BUR n. 28 del 10.7.15)

PUGLIA

DGR 26.5.15, n. 1156 - Attuazione dell'art. 23 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita "casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali a media intensità (art. 70bis)". Approvazione. (BUR n. 92 del 29.6.15)

DGR 26.5.15, n. 1157 - L.R. n. 19/2006 e s.m.i., art. 17 co. 1 lett. E) - fbis). L.R. n. 4/2010 art. 47 e art. 49 co. 2. Indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di assistenza specialistica e trasporto per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole medie superiori e le prestazioni a supporto del diritto allo studio per audiolesi e videolesi per l'a.s. 2015-2016. (BUR n. 92 del 29.6.15)

BOLZANO

DGP 30.6.15, n. 796 - Modifiche alle modalità di pagamento delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi di cui alla Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46, nel testo vigente. Revoca della deliberazione della Giunta Provinciale n. 4070 del 17.11.2003

POLITICHE SOCIALI

PIEMONTE

DGR 3.6.15, n. 18-1506 - IPAB "Ospizio Furno" con sede in Piverone (TO) - Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 26 del 2.7.15)

TRENTINO-ALTO ADIGE

DGR 30.6.15, n. 146 - Modifica dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "S. Spirito – Fondazione Montel" di Pergine Valsugana e riadozione dello Statuto coordinato Comune di Pergine Valsugana -

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA

DPGR 29.5.15, n. 141 - Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 - artt. 7 e 8 - Istituzione dell'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale. (BUR n. 22 del 16.6.15)

DGR 19.5.15, n. 660 - Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 - art. 8 - Designazione componenti dell'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale. (BUR n. 22 del 16.6.15)

LAZIO

Determinazione 26 giugno 2015, n. G07994 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "DE.MO. società cooperativa sociale" codice fiscale 02767110592, con sede legale nel Comune di Sabaudia via dei Mille, 11 c.a.p. 04016. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 54 del 7.7.15)

Determinazione 26 giugno 2015, n. G07995 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Campagna Sabina società cooperativa sociale" codice fiscale 01112880578, con sede legale nel Comune di Rieti via Nuova, 55 c.a.p. 02100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 54 del 7.7.15)

PIEMONTE

DD. 23.4.15, n. 272 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Comune di Vercelli, con sede in Vercelli, Piazza Municipio 1, accreditato alla 2^a classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ00600. (BUR n. 26 del 2.7.15)

PUGLIA

DGR 26.5.15, n. 1158 - Del. G.R. n. 1356 del 27.06.2014 “FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012). APQ “Benessere e Salute” - Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati e del privato sociale. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali. (BUR n. 92 del 29.6.15)

SICILIA

DD 29 giugno 2015 - Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell’art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - esercizio finanziario 2015.

BOLZANO

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO

Delibera del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato del 24 giugno 2015, n. 1 (BUR n. 27 del 7.7.15)

Delibera del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato del 24 giugno 2015, n. 2
Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato

SANITÀ

ABRUZZO

L.R. 26-6-15 n. 16 - Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche. (8UR n. 24 dell’8.7.15)

BASILICATA

DGR 29.5.15, n. 710. - Integrazione alla D.G.R. n. 91/2015. Approvazione del documento dal titolo “Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 (analisi di contesto e programmazione strategica)”.

DGR 9.6.15, n. 773 - DD.G.R. n. 713 del 5/6/2012 e n. 577 del 24/05/2013. Approvazione schema di convenzione attuativa tra la Regione Basilicata e l’INAIL. (BUR n. 23 del 1.7.15)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 8.6.15, n. 673 - Accordo triennale per la gestione della mobilità sanitaria tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Approvazione schema rinnovo. (BUR n. 154 del 1.7.15)

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 19 giugno 2015, n. U00255 - Proroga Decreto del Commissario ad acta n. 50 del 06/02/2015 per prestazioni ospedaliere, prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non; prestazioni neuropsichiatriche, prestazioni RSA - Assistenza residenziale/semiresidenziale di mantenimento di nuovo accreditamento e Finanziamento a funzioni: aprile-giugno 2015. Policlinici Universitari non Statali erogatori di prestazioni con onere SSR: Budget provvisori gennaio- giugno 2015 prestazioni "Altra specialistica" e "APA". (BUR n. 52 del 30.7.15)

Determinazione 12 giugno 2015, n. G07264 - D.G.R. n. 980/2009: proroga di 3 mesi dei progetti relativi al "Piano triennale di intervento a sostegno della rete dei servizi per la salute mentale". Impegno di spesa della somma di euro 1.644.786,50 sull'annualità 2015 sul Capitolo H13900 - missione 13 programma 07 macroaggregato 1.03.02.18.010. (BUR n. 52 del 30.7.15)

MOLISE

DGR 15.6.15, n. 279 - Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131 tra il governo le regioni e le province di trento e bolzano sul documento recante "telemedicina-linee di indirizzo nazionali". recepimento.(BUR n. 21 del 1.7.15)

PIEMONTE

DGR 3.6.15, n. 25-1513 - Piano regionale della prevenzione 2014-2018: approvazione dei programmi di prevenzione per il periodo 2015-2018, in attuazione della DGR n. 40-854 del 29/12/2014.

DGR 3.6.15, n. 30-1517 - Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria. (BUR n. 26 del 2.7.15)

DGR 29.6.15, n. 26-1653 - Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i. (BUR n. 26 del 2.7.15)

PUGLIA

DGR 26.5.15, n. 1173 - D.G.R. 21/07/2012 n. 1591 "D.M. 18 maggio 2001, n. 279 - Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, diagnosi, la terapia delle malattie rare - Ricognizione dei Centri interregionali di riferimento (CIR) e dei presidi della Rete Nazionale (PRN) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2238 del 23/12/2003 e s.m.i." - Rettifiche ed integrazioni. (BUR n. 92 del 29.6.15)

SICILIA

DASS 29.5.15 - Integrazioni della procedura operativa rete dei servizi di trasporto assistito materno (STAM). Protocolli operativi per la gestione della comunicazione STAM e STEN. Sistema di verifica del monitoraggio semestrale attività Sues 118 STAM e STEN. (GURS n. 27 del 3.7.15)

DD 16 giugno 2015 - Adozione delle linee guida della gestione sanitaria accentrata. (GURS n. 27 del 3.7.15)

DASS 16 giugno 2015 - Nuova nomina dei componenti del CPNr e dei CPNa istituiti ai sensi del decreto 2 dicembre 2011, recante "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita". (GURS n.28 del 10.7.15)

DASS 25 giugno 2015 - Rettifica del decreto 15 aprile 2015, concernente determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78.

UMBRIA

DGR 28.5.15, n. 746 - Piano regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte 2 - I progetti: approvazione. (BUR n. 33 del 1.7.15)

DGR 28.5.15, n. 698 - Protocollo d'intesa tra Regione Umbria e Regione Sardegna per collaborazione rispetto all'assistenza sanitaria per i pazienti con disturbi alimentari: approvazione. (BUR n, 33 del 1.7.15)

DGR 7.5.15, n. 588 - Accordo quadro interregionale triennale 2015-2017 tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la gestione della mobilità sanitaria. (BUR n. 34 dell'8.7.15)

VENETO

DGR 28.4.15, n. 646 - Dotazione di mezzi medicalizzati e di ambulanze di supporto avanzato delle funzioni vitali, con infermiere (ALS). DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 184/CR del 23 dicembre 2014. (BUR n.68 del 10.7.15)

BOLZANO

DD 3.7.15, n. 9479 - Modalità di distribuzione dei farmaci del PHT

TUTELA DEI DIRITTI

BASILICATA

DGR 9.6.15, n. 756 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014. Recepimento ed approvazione requisiti integrativi.).(BUR n. 23 del 1.7.15)

LOMBARDIA

DD. 26.6.15 - n. 5383 - Modifica della composizione del tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5 comma 3 l.r. 11/2012), di cui al decreto 10741 del 21 novembre 2013

PANORAMA STATALE

Gazzette Ufficiali pervenute al 15 LUGLIO 2015 arretrati compresi

DIFESA DELLO STATO

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DETERMINA 17 giugno 2015 - Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. (Determina n. 8/2015). (GU n. 152 del 3.7.15)

NB

Si rinvia alla lettura integrale del testo

DELIBERA 9 dicembre 2014 - Autofinanziamento per l'anno 2015. (GU n. 159 dell'11.7.15)

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Visto l'art. 1, comma 65, della predetta legge, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il quale l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con il quale viene disposto che: per gli anni 2014, 2015 e 2016 dovrà essere attribuita all'Autorità garante per la protezione dei dati personali una quota pari ad 2 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

per gli anni 2014 e 2015 dovrà essere attribuita alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali una quota pari a 0,17 milioni di euro delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010 - 2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di € 7,7 milioni di euro per l'anno 2014 e le restanti somme, pari a 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;

Visto l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.), di seguito Autorità;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che "Le somme versate a titolo di pagamento

delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b) , restano nella disponibilità dell’Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.”;

Visto l’art. 19, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto che “Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell’ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Visto il disegno di legge di bilancio 2015 - 2017, in corso di approvazione, ed, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) da assegnare all’Autorità la somma di € 5.175.207 per l’anno 2015, di € 5.087.255 per l’anno 2016 e di € 5.082.548 per l’anno 2017;

Ritenuta la necessità di coprire, per l’anno 2015, i costi di funzionamento dell’Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Considerato che l’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell’Autorità, nell’entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

- a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all’estero;
- b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a) ;
- c) le società organismo di attestazione di cui all’art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all’art. 1, lettere a) e b) , sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

Importo posto a base di gara

Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000 Esente Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 € 30,00 Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 € 225,00 € 20,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 € 35,00

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 € 375,00 € 70,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 € 80,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000 € 600,00 € 140,00

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 € 800,00 € 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000 € 500,00

2. I soggetti di cui all’art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *a*) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei "Pagamenti mediante avviso" (MAV), emessi dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *b*) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera *c*) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2015.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere *a*) e *c*), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Roma, 9 dicembre 2014

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 12 gennaio 2015

p. Il segretario: Greco

ENTI LOCALI

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del modello di istanza per la concessione, nell'anno 2015, di una anticipazione di liquidità agli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs 267/2000. (GU n. 150 del 1.7.15)

In data 24 giugno 2015 il Ministero dell'interno ha emanato il decreto approvativo del modello di istanza che gli enti locali che alla data del 20 giugno 2015 risultano commissariati ai sensi

dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di un anno, possono presentare per chiedere, nell'anno 2015, l'anticipazione di liquidità di cui all'articolo 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Il testo integrale del decreto e il relativo modello di istanza allegato sono pubblicati interamente sul sito del Ministero dell'interno – Dipartimento Affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale: <http://finanzalocale.interno.it/index.html> nella sezione “Le circolari e i decreti” selezionando la voce “Decreto del 24 giugno 2015 - Istanza per la concessione, nell'anno 2015, di una anticipazione di liquidità agli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 267/2000”.

ISTRUZIONE

LEGGE 13 luglio 2015 , n. 107 .

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU n.162 del 15.7.15)

Art. 1

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

3. La piena realizzazione del curriculum della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari;

b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

9. All'articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un'adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un'adeguata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni

scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

13. L'ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell'offerta formativa rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli esiti della verifica.

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto.

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».

15. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dal comma 14 del presente articolo, si provvede nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente di cui al comma 201 del presente articolo.

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013.

17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.

19. Le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse disponibili, realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa, anche utilizzando le risorse di cui ai commi 62 e 63.

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

21. Per il potenziamento degli obiettivi formativi riguardanti le materie di cui al comma 7, lettere e) e f), nonché al fine di promuovere l'eccellenza italiana nelle arti, è riconosciuta, secondo le modalità e i criteri stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'equipollenza, rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione, dei titoli rilasciati da scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale operanti nei settori di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alle quali si accede con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

22. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate e con le realtà associative del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell'apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263. Decorso un triennio dal completo avvio del nuovo sistema di istruzione degli adulti e sulla base degli esiti del monitoraggio, possono essere apportate modifiche al predetto regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità e' assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

25. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021.

26. I fondi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono incrementati di euro 7 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2022.

27. Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalita' di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalita' di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalita' per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28.

32. Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77,

sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,».

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

37. All'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle associazioni studentesche di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

38. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

39. Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro e' istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico, e consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonche' i periodi dell'anno in cui e' possibile svolgere l'attivita' di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza.

42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

44. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita' dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli allievi iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

45. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilita' a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialita', da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti.

46. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compresi nel Repertorio nazionale di cui agli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 27 luglio 2011, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 269 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2011, e del 19 gennaio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore ai sensi dell'articolo 9 delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

47. Per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) semplificare e snellire le procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli istituti tecnici superiori, prevedendo modifiche alla composizione delle commissioni di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali;

b) prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

c) prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualita' di soci fondatori delle fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori e le loro attivita' possa avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci;

d) prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalita' giuridica da parte del prefetto, le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme per tutto il territorio nazionale, non inferiore a 50.000 euro e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi;

e) prevedere per le fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli istituti tecnici superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme in tutto il territorio nazionale;

f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro.

48. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le linee guida relativamente ai percorsi degli istituti tecnici superiori relativi all'area della Mobilita' sostenibile, ambiti «Mobilita' delle persone e delle merci - conduzione del mezzo navale» e «Mobilita' delle persone e delle merci - gestione degli apparati e impianti di bordo», per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione allo svolgimento della professione di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina, integrando la composizione della commissione di esame, mediante modifica delle norme vigenti in materia.

49. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011»;

b) al comma 5, dopo le parole: «ordini e collegi professionali,» sono inserite le seguenti: «istituti tecnici superiori dell'area efficienza energetica,».

50. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e' inserita la seguente:

«a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011».

51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non puo' essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri.

52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: «della durata di quattro semestri» sono inserite le seguenti: «, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008».

53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualita' attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attivita' istituzionale e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015.

54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementata di 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l'anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 204.

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, azioni coerenti con le finalita', i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attivita' volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con universita', associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratori ali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonche' lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettivita' nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalita' per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attivita' di cui al comma 57. Ai docenti puo' essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilita' attraverso la partecipazione, anche in qualita' di soggetti cofinanziatori, di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, universita', associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilita' di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilita' di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attivita' didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attivita' previste nei commi da 56 a 61, nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse gia'

destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11.

63. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalita' di cui ai commi da 1 a 4 e l'attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.

64. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del presente articolo, e' determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.

65. Il riparto della dotazione organica tra le regioni e' effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei posti di sostegno e' effettuato in base al numero degli alunni disabili. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo migratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia e' tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

66. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 30 giugno 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, inferiore alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:

a) la popolazione scolastica;
 b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
 c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori situazioni o esperienze territoriali gia' in atto.

67. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 66 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

68. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia e' ripartito tra gli ambiti territoriali. L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al quarto periodo del comma 65. A quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo di cui al comma 201.

69. All'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessita' previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e' costituito

annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia ne' disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilita' o assunzioni in ruolo. A tali necessita' si provvede secondo le modalita', i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

70. Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attivita' amministrative, nonche' alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti «accordi di rete».

71. Gli accordi di rete individuano:

a) i criteri e le modalita' per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonche' di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilita', anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di piu' istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b) i piani di formazione del personale scolastico;

c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalita';

d) le forme e le modalita' per la trasparenza e la pubblicita' delle decisioni e dei rendiconti delle attivita' svolte.

72. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonche' sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, puo' essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

73. Il personale docente gia' assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarita' della cattedra presso la scuola di appartenenza. Al personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' assegnato agli ambiti territoriali.

Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilita' territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.

74. Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

75. L'organico dei posti di sostegno e' determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e

dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilita' di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

76. Nella ripartizione dell'organico dell'autonomia si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa e' determinato a livello regionale.

77. Restano salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

78. Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonche' gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della valorizzazione delle risorse umane.

79. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché possedano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.

80. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

81. Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita' derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi.

82. L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

83. Il dirigente scolastico puo' individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attivita' di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

84. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualita' didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilita'.

85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo' effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

86. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti e' incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo e' altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

87. Al fine di tutelare le esigenze di economicita' dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88 nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attivita' di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88. Il decreto di cui al comma 87 riguarda:

a) i soggetti gia' vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

89. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 87 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87.

90. Per le finalita' di cui al comma 87, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali gia' positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 88, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del

servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

91. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 87 a 90 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

92. Per garantire la tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 88, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.

93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

- a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
- b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;
- e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.

94. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato con una diversa composizione in relazione al procedimento e agli oggetti di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, e' rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018, in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno. Gli incarichi per le funzioni ispettive di cui ai periodi precedenti sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonche' i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa.

95. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono sopresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' altresì autorizzato a coprire gli ulteriori posti di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, ripartiti tra i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria e le tipologie di posto come indicato nella medesima Tabella, nonche' tra le regioni in proporzione, per ciascun grado, alla popolazione scolastica delle scuole statali, tenuto altresì conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densita' demografica o a forte processo migratorio, nonche' di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. I posti di cui alla Tabella 1 sono destinati alla finalita' di cui ai commi 7 e 85. Alla ripartizione dei posti di cui alla Tabella 1 tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime, ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, i posti di cui alla Tabella 1 confluiscono nell'organico dell'autonomia, costituendone i posti per il potenziamento. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, i posti per il potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria. Per il solo anno scolastico 2015/2016, detti posti non possono essere destinati alle supplenze di cui all'articolo 40, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e non sono disponibili per le operazioni di mobilita', utilizzazione o assegnazione provvisoria.

96. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95:

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decretodirettoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017.

97. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalita' e nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie essere trattati.

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalita' e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1° settembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1° luglio 2016 ovvero al termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede assegnata.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni.

Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata.

102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c), accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 98.

103. Per le finalità di cui ai commi da 95 a 105 è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il medesimo avviso disciplina i termini e le modalità previste per le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 96, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia. L'avviso stabilisce quali comunicazioni vengono effettuate a mezzo di posta elettronica certificata ovvero attraverso l'uso, anche esclusivo, del sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, in eroga agli articoli 45, comma 2, e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

104. E' escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale gia' assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 96, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi e' iscritto o in cui e' assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

105. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui, al comma 96, lettera b), se esaurite, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.

106. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti gia' iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95 del presente articolo.

107. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto puo' avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.

108. Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.

Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

109. Fermo restando quanto previsto nei commi da 95 a 105, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale avviene con le seguenti modalita':

a) mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. La rinuncia all'assunzione nonche' la mancata accettazione in

assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito;

b) i concorsi di cui alla lettera a) sono banditi anche per i posti di sostegno; a tal fine, in conformita' con quanto previsto dall'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli da' luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione. Conseguentemente, per i concorsi di cui alla lettera a) non possono essere predisposti elenchi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di sostegno;

c) per l'assunzione del personale docente ed educativo, continua ad applicarsi l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, fino a totale esaurimento delle relative graduatorie ad esaurimento; i soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, ai sensi delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti. Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento, l'articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno didattico agli alunni con disabilita'. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo' comunque partecipare il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

111. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, e' dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare e' stabilito nei relativi bandi.

112. Le somme riscosse ai sensi del comma 111 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

113. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 01 e' sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;

b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;

c) al primo periodo del comma 02, le parole: «All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «All'indizione dei concorsi di cui al comma 01» e, al

secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;

d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» e' sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;

e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia' posseduto» sono soppresse;

f) al comma 14, la parola: «e'» e' sostituita dalle seguenti: «puo'm essere»;

g) al comma 15 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La predetta graduatoria e' composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento»;

h) il comma 17 e' abrogato;

i) al comma 19, dopo le parole: «i candidati» sono inserite le seguenti: «dichiarati vincitori» e le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;

l) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

114. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° dicembre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, per la copertura, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonche' per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:

a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;

b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

115. Il personale docente ed educativo e' sottoposto al periodo di formazione e di prova, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

116. Il superamento del periodo di formazione e di prova e' subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attivita' didattiche.

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova e' sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor.

118. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attivita' formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova.

119. In caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo e' sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.

120. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con i commi da 115 a 119 del presente articolo, gli articoli da 437 a 440 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di

hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.

124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

125. Per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui ai commi da 121 a 124 è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

126. Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

127. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 126 sulla base di motivata valutazione.

128. La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione accessoria.

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). - 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

130. Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 del presente articolo. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Tali linee guida sono riviste periodicamente, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base delle evidenze che emergono dalle relazioni degli uffici scolastici regionali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

131. A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

132. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni.

133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito

di una procedura comparativa, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

134. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 331, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano nell'anno scolastico 2015/2016. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 12 milioni nell'anno 2015 e ad euro 25,1 milioni nell'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 204.

135. Il contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo.

136. È istituito il Portale unico dei dati della scuola.

137. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli studenti, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa, compresi quelli delle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, i dati dell'Osservatorio tecnologico, i materiali didattici e le opere autoprodotti dagli istituti scolastici e rilasciati in formato aperto secondo le modalità di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Pubblica altresì i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico.

138. Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello studente di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80.

139. Il Portale di cui al comma 136 pubblica, inoltre, la normativa, gli atti e le circolari in conformità alle disposizioni del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

140. I dati presenti nel Portale di cui al comma 136 o comunque nella disponibilità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non possono più essere oggetto di richiesta alle istituzioni scolastiche.

141. Per l'anno 2015 è autorizzata la spesa di euro 1 milione per la predisposizione del Portale di cui al comma 136 e, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 100.000 annui per le spese di gestione e di mantenimento del medesimo Portale.

142. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle istituzioni scolastiche ed educative nella risoluzione di problemi connessi alla gestione amministrativa e contabile, attraverso la creazione di un canale permanente di comunicazione con gli uffici competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e valorizzando la condivisione di buone pratiche tra le istituzioni scolastiche medesime, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è avviato un progetto sperimentale per la realizzazione di un servizio di assistenza. Il servizio di assistenza è realizzato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

143. Ai fini di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, provvedendo anche all'armonizzazione dei sistemi contabili e alla disciplina degli organi e dell'attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandi.

144. Al fine di potenziare il sistema di valutazione delle scuole, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, è autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 a favore dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). La spesa è destinata prioritariamente:

- a) alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti;
- b) alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali;
- c) all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole.

145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è riconosciuto alle persone fisiche nonché agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

148. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalità definite con il decreto di cui al primo periodo.

149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2016, in euro 15 milioni per l'anno 2017, in euro 20,8 milioni per l'anno 2018, in euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.

151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:

«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle universita' statali»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:

«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera»;

c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c), e),» e' inserita la seguente: «e-bis),».

152. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parita' scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarita' contabile, del principio della pubblicita' dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attivita' di verifica, il piano straordinario e' diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attivita' di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

153. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, d'intesa con la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 158 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.

154. Le regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 153, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

155. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle

regioni ai sensi del comma 154, nel limite delle risorse assegnate dal comma 158 e comunque nel numero di almeno uno per regione.

156. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, cui partecipano anche la Struttura di missione di cui al comma 153 e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

157. Gli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 155 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

158. Per la realizzazione delle scuole di cui al comma 153 è utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a euro 300 milioni nel triennio 2015-2017, rispetto alle quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 6 milioni per l'anno 2017 e di euro 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

159. All'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, al quale partecipa la Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono attribuiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche compiti di indirizzo, di programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nonché di diffusione della cultura della sicurezza. Alle sedute dell'Osservatorio è consentita, su specifiche tematiche, la partecipazione delle organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. È istituita una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

160. Al fine di consentire lo svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017, è aggiornata annualmente e, per il triennio di riferimento, sostituisce i piani di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche tenendo conto dei dati inseriti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, ed è utile per l'assegnazione di finanziamenti statali comunque destinati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprese le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a beneficio degli enti locali con la possibilità che i canoni di investimento siano posti a carico delle regioni. La programmazione nazionale è altresì utile per l'assegnazione di tutte le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, comprese quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, nonché quelle di cui al Fondo previsto dall'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo incrementato dall'articolo 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in riferimento al quale i termini e le modalità di individuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini i poteri derogatori per

interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, sono estesi per tutta la durata della programmazione nazionale triennale 2015-2017.

161. Le risorse non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, nonché ai finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, fatte salve quelle relative a interventi in corso di realizzazione o le cui procedure di appalto sono aperte, come previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono destinate all'attuazione di ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali beneficiari dei predetti finanziamenti trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alla società Cassa depositi e prestiti Spa il monitoraggio degli interventi realizzati, pena la revoca delle citate risorse ancora da erogare. Le conseguenti economie accertate, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, sono destinate, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a ulteriori interventi urgenti di edilizia scolastica individuati nell'ambito della programmazione nazionale di cui al comma 160, fermi restando i piani di ammortamento in corso e le correlate autorizzazioni di spesa, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

162. Le regioni sono tenute a fornire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il monitoraggio completo dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009, finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pena la mancata successiva assegnazione di ulteriori risorse statali. Le relative economie accertate all'esito del monitoraggio restano nella disponibilità delle regioni per essere destinate a interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base di progetti esecutivi presenti nella rispettiva programmazione regionale predisposta ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Gli interventi devono essere comunicati dalla regione competente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che definisce tempi e modalità di attuazione degli stessi.

163. A valere sui rimborsi delle quote dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale della programmazione PON FESR 2007/2013, le risorse relative ai progetti retrospettivi per interventi di edilizia scolastica, al netto delle eventuali somme ancora dovute ai beneficiari finali degli stessi progetti, confluiscono nel Fondo unico per l'edilizia scolastica per essere impiegate, sulla base della programmazione regionale di cui al comma 160, nello stesso territorio ai quali erano destinate e per progetti con analoghe finalità di edilizia scolastica. Le risorse sono altresì destinate agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Alle eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi di cui al presente comma e alle conseguenti restituzioni delle risorse dell'Unione europea e di cofinanziamento nazionale si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

164. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2014, e' ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno. A tale fine, gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2014 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le spese sostenute nell'anno 2014 per l'edilizia scolastica.

165. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato. Le modalita' della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata rendicontazione nel termine indicato preclude l'utilizzo delle eventuali risorse residue ancora nella disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma. Le somme relative a interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la societa' Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017 di cui al comma 160, secondo modalita' individuate dallo stesso Comitato, nonché degli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 e di quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Al fine di garantire la sollecita attuazione dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera del CIPE n. 32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi di intervento finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati per le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quelli presentati precedentemente. Gli entibeneficiari trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca dei finanziamenti. Le risorse oggetto di revoca sono destinate dal CIPE alle medesime finalita' di edilizia scolastica in favore di interventi compresi nella programmazione nazionale triennale 2015-2017, secondo modalita' individuate dal medesimo Comitato.

166. Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualita' per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, e' differito al 31 dicembre 2018.

167. All'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «inseriti nel piano straordinario di messa in sicurezza degli

edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «di edilizia scolastica e può essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni».

168. All'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-octies. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di cui al comma 1 sono resi dalle amministrazioni competenti entro quarantacinque giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

169. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015».

170. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, destinate alla realizzazione del piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare n. 8-00143 del 2 agosto 2011 delle Commissioni riunite V e VII della Camera dei deputati, in relazione alle quali non siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con, modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come da ultimo modificato dai commi 173 e 176 del presente articolo, nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179 del presente articolo a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

171. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 159 a 176 e' effettuato secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

172. Le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

173. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicita' e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30

milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

174. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: «2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «2015/2016»;
- b) dopo le parole: «ove non e' ancora attiva» sono inserite le seguenti: «, ovvero sia stata sospesa,»;
- c) le parole: «e comunque fino e non oltre il 31 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di effettiva attivazione della citata convenzione e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016».

175. Agli oneri derivanti dal comma 174 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

176. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, al comma 1, terzo periodo, le parole: «40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016» e, al comma 2, dopo le parole: «effettuati dalle Regioni,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso la delegazione di pagamento,».

177. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti e' autorizzata la spesa di euro 40 milioni per l'anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a valere sul Fondo di cui al comma 202.

178. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti agli enti locali di cui al comma 177, tenendo conto anche della vetusta' degli edifici valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

179. Gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche possono essere finanziati anche a valere sulle risorse di cui ai commi 160, 161, 162, 163, 166 e 170.

180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge.

181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' dei seguenti:

a) riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:

1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di istruzione gia' contenute nel testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche' nelle altre fonti normative;

2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni di legge incluse nella codificazione per materie omogenee, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge incluse nella codificazione, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;

4) l'adeguamento della normativa inclusa nella codificazione all'angiusprudenza costituzionale e dell'Unione europea;

5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge abrogate;

b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante:

1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione, affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle università o alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione strutturata;

2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale.

L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:

2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antro-po- psico- pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;

2.2) la disciplina relativa al trattamento economico durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della graduale assunzione della funzione di docente;

3) il completamento della formazione iniziale dei docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:

3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche o loro reti, dalle università o dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della didattica delle discipline afferenti alla classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica;

3.2) la determinazione degli standard nazionali per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma di specializzazione, nonché del periodo di apprendistato;

3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione della funzione docente, anche in sostituzione di docenti assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;

3.4) la possibilità, per coloro che non hanno partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);

4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;

5) la previsione che il percorso di cui al numero 2) divenga gradualmente l'unico per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonché in merito alla valutazione della competenza e della professionalità per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui alla presente lettera;

6) il riordino delle classi disciplinari di afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2), nonché delle norme di attribuzione degli insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di afferenza secondo principi di semplificazione e di flessibilità, fermo restando l'accertamento della competenza nelle discipline insegnate;

7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione in servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo, secondo principi di flessibilità e di valorizzazione, l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini;

8) la previsione che il conseguimento del diploma di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;

c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;

2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;

3) l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

4) la previsione di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione scolastica;

5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;

6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione;

7) la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;

8) la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

9) la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale;

2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco,

superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie, attraverso:

1) la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, prevedendo:

1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;

1.2) la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia;

1.3) gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia, all'età dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale dei servizi educativi per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia, nonché il coordinamento pedagogico territoriale e il riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;

2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la ricettività dei servizi educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di cui alla presente lettera;

3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;

4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio;

5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato di cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni;

6) la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente legge;

7) la promozione della costituzione di poli per l'infanzia per bambini di età fino a sei anni, anche aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;

8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con compiti consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della Carta dello studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico;

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;

4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi europei;

5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;

6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;

7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione di giovani talenti;

8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;

h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e della promozione della lingua italiana all'estero attraverso:

1) la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo;

2) la revisione del trattamento economico del personale docente e amministrativo;

3) la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;

4) la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;

i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso:

1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

2) la revisione delle modalita' di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.

182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 180, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.

183. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono raccolte per materie omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui alla presente legge, con le modificazioni necessarie al fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina legislativa conseguente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.

184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180 e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilita', che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

186. Alla provincia autonoma di Bolzano spetta la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari concernenti il personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole a carattere statale.

187. Al fine di rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche della scuola dei diversi gruppi linguistici, la provincia autonoma di Bolzano adotta linee guida, sulla base di ricerche di settore, per la personalizzazione dei percorsi didattici e formativi, nell'ambito della flessibilita' ordinamentale e ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, per rispondere alle esigenze socio-culturali e linguistiche dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nel quadro dell'unitarieta' dell'ordinamento scolastico provinciale definito dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

188. La provincia autonoma di Bolzano si adegua alla normativa statale sugli esami di Stato con legge provinciale, al fine di integrare i percorsi nazionali con aspetti culturali e linguistici legati alla realta' locale. Le norme per l'attuazione delle predette disposizioni sono adottate dalla provincia autonoma, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La provincia autonoma nomina i presidenti e i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado. In relazione al particolare ordinamento scolastico di cui all'articolo 9 del testo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni, la terza prova dell'esame di Stato conclusivo della scuola

secondaria di secondo grado e' determinata in aderenza alle linee guida definite dalla provincia autonoma sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

189. In attuazione dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'universita' ed il conservatorio di musica che hanno sede nella provincia stessa, disciplina la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole funzionanti nella provincia autonoma di Bolzano di ogni ordine e grado dei tre gruppi linguistici, anche nelle materie artistiche, nonche' le modalita' e i contenuti delle relative prove di accesso nel rispetto di quelli minimi previsti a livello nazionale, con possibilita' di discostarsi dalla tempistica nazionale, svolgendole anche in lingua tedesca e ladina, ove necessario, e basandosi sui programmi di insegnamento sviluppati ed in vigore nella provincia autonoma stessa. Tale formazione puo' comprendere fino a quarantotto crediti formativi universitari del percorso quinquennale per attivita' di insegnamento che riguardano il relativo contesto culturale. La provincia autonoma di Bolzano, d'intesa con l'universita' ed il conservatorio di cui al primo periodo, definisce altresì il punteggio con il quale integrare la votazione della prova di accesso, in caso di possesso di certificazioni di competenze linguistiche almeno di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento. Al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle localita' ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonche' le relative modalita' di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla provincia autonoma di Bolzano. Per lo specifico contesto linguistico e culturale della provincia autonoma di Bolzano e per l'impegno istituzionale della Libera Universita' di Bolzano a garantire nei percorsi di formazione i presupposti per l'acquisizione delle competenze indispensabili al fine di poter partecipare alla vita culturale ed economico-sociale e di accedere al mondo del lavoro nella provincia stessa, la Libera Universita' di Bolzano, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha facolta' di ampliare, in tutti i corsi di laurea e di laurea magistrale da essa attivati, i settori scientifici e disciplinari afferenti alle discipline letterarie e linguistiche, previsti dai rispettivi decreti ministeriali tra le attivita' formative di base e caratterizzanti.

190. La provincia autonoma di Bolzano e' delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia autonoma di Bolzano o ai posti di insegnamento nelle scuole delle localita' ladine della provincia autonoma di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca. Resta fermo che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 427 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' soppresso.

191. Sono fatte salve le potesta' attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonche' ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all'adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge.

192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non e' richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola.

193. Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica per la procedura del piano straordinario di assunzioni.

194. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, per la determinazione dell'organico dell'autonomia non e' richiesto il parere di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

195. Fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero in quanto compatibili e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

196. Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.

197. Al fine di adeguare l'applicazione delle disposizioni della presente legge alle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, un decreto stabilendo, per le medesime scuole, le norme speciali riguardanti in particolare:

a) la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente;

b) le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici;

c) il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

198. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nonché del decreto di cui al comma 197, per quanto riguarda le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale dell'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena.

199. L'articolo 50 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e i commi 8 e 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2015/2016.

200. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «docente,» è soppressa.

201. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

202. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto di cui al presente comma può destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del Fondo ai servizi istituzionali e generali dell'amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

203. Per l'anno 2015 il Fondo relativo alle spese di funzionamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, iscritto nel bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in aggiunta allo stanziamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e' incrementato di 1 milione di euro per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica.

204. Agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 86, 94, 123, 125, 126, 132, 134, 135, 141, 144, 158, 176, 177, 201, 202 e 203, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, nonche' agli oneri derivanti dai commi 150 e 151, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 12 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

205. Alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinnea del comma 204, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

206. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica spettanti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' costituito, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano straordinario di assunzioni, la progressione economica dei docenti nonche' l'utilizzo del fondo per il risarcimento, di cui al comma 132. Gli eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, accertati nell'esercizio finanziario 2015 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nel medesimo anno all'incremento del Fondo di cui al comma 202.

207. Qualora, a seguito della procedura di monitoraggio di cui al comma 206, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

208. Ai componenti del comitato di cui al comma 206 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

209. Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l'esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comunica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

210. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

211. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

212. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:

In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 30 luglio 2015 si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

MINORI

LEGGE 18 giugno 2015 , n. 101 .

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. (GU n.159 del 9.7.15)

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: «Convenzione».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a) , della medesima.

Art. 3.

Autorità centrale italiana

1. Ai fini della presente legge si intende per «autorità centrale italiana» la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: ORLANDO

CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L'ESECUZIONE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI
(conclusa il 19 ottobre 1996)

Gli Stati firmatari della presente convenzione,

Considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,

Desiderando evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,
 Ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori.
 Confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale,
 Constatando la necessità di rivedere la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
 Desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,
 Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

CAPITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1

1. La presente convenzione ha come fine:

- a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
- b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
- c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
- d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
- e) di stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.

2. Ai fini della convenzione, l'espressione "responsabilità genitoriale" comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o l'altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.

Articolo 2

La convenzione si applica ai minori dal momento della loro nascita fino al raggiungimento dell'età di 18 anni.

Articolo 3

Le misure previste dall'art. 1 possono vertere in particolare su:

- a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega;
- b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza;
- c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;
- d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo;
- e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo;
- f) la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore;
- g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.

Articolo 4

Sono esclusi dall'ambito della convenzione:

- a) l'accertamento e la contestazione della filiazione;
- b) la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonché l'annullamento e la revoca dell'adozione;
- c) il cognome e nome del minore;
- d) l'emancipazione;
- e) gli obblighi agli alimenti;

- f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
- g) la previdenza sociale;
- h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità;
- i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori;
- j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.

CAPITOLO II COMPETENZA

Articolo 5

1. Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni.

2. Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato della nuova residenza

Articolo 6

1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'art. 5.

2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.

Articolo 7

In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fin al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:

a) ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o

b) il minore abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l'istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.

Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito:

a) se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un'istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e

b) se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

3. Finché le autorità citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all'art. 11.

Articolo 8

1. In via eccezionale, l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, può:

— o richiedere a quell'autorità, direttamente o tramite l'Autorità centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie,

- o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato.
2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:
- uno Stato di cui il minore sia cittadino,
 - uno Stato in cui si trovino i beni del minore,
 - uno Stato una cui autorità sia stata chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio,
 - uno Stato coi quale il minore presenti uno stretto legame.
3. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
4. L'autorità richiesta o adita alle condizioni previste al primo paragrafo potrà accettare la competenza, in nome e per conto dell'autorità competente in applicazione degli articoli 5 o 6, ove ritenga che ciò corrisponda all'interesse superiore del minore.

Articolo 9

1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all'art. 8, paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, possono:
- o richiedere all'autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l'Autorità centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie,
- o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore.
2. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
3. L'autorità all'origine della domanda può esercitare la competenza in nome e per conto dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorità avrà accettato la domanda.

Articolo 10

1. Senza pregiudizio degli articoli da 5 a 9, le autorità di uno Stato contraente, nell'esercizio della loro competenza a conoscere di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori di un minore che risieda abitualmente in un altro Stato contraente, o di annullamento del matrimonio, possono adottare, se la legge del loro Stato lo consente, misure di protezione della persona o dei beni del minore,
- qualora, all'inizio della procedura, uno dei genitori risieda abitualmente in quello Stato e uno di loro abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e
 - qualora la competenza di queste autorità ad adottare tali misure sia stata accettata dai genitori, nonché da ogni altra persona che abbia la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, e tale competenza sia conforme all'interesse superiore del minore.
2. La competenza di cui al paragrafo primo ad adottare misure di protezione del minore cessa non appena la decisione che accoglie o rigetta l'istanza di divorzio, separazione legale o annullamento del matrimonio sia divenuta irrevocabile o non appena la procedura sia terminata per un altro motivo.

Articolo 11

1. In tutti i casi di urgenza, sono competenti ad adottare le misure di protezione necessarie le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti.
2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 hanno adottato le misure imposte dalla situazione.
3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto in ogni Stato contraente non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

Articolo 12

1. Fatto salvo l'art. 7, le autorità di uno Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o dei beni ad esso appartenenti sono competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore aventi un carattere provvisorio e un'efficacia territoriale ristretta a quello Stato, sempre che tali misure non siano incompatibili con quelle già adottate dalle autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo precedente nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato contraente cessano di avere effetto non appena le autorità competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 si sono pronunciate sulle misure imposte dalla situazione.

3. Le misure adottate in applicazione del paragrafo primo nei confronti di un minore che abbia la sua residenza abituale in uno Stato non contraente cessano di avere effetto nello Stato contraente in cui sono state adottate non appena vi sono riconosciute le misure imposte dalla situazione, adottate dalle autorità di un altro Stato.

Articolo 13

1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame.

2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.

Articolo 14

Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantoché le autorità competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.

CAPITOLO III

LEGGE APPLICABILE

Articolo 15

1. Nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applicano la propria legge.

2. Tuttavia, nella misura in cui la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse possono eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato col quale la situazione presenti uno stretto legame.

3. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore in un altro Stato contraente, a partire dal momento in cui è sopravvenuto il cambio è la legge di quest'altro Stato che regola le condizioni di applicazione delle misure adottate nello Stato di precedente abituale residenza.

Articolo 16

1. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

2. L'attribuzione o l'estinzione di una responsabilità genitoriale tramite accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è regolata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale entra in vigore.

3. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato.

4. In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, l'attribuzione di pieno diritto della responsabilità genitoriale ad una persona cui tale responsabilità non fosse già stata attribuita è regolata dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Articolo 17

L'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.

In caso di trasferimento della residenza abituale del minore, è regolato dalla legge dello Stato di nuova residenza abituale.

Articolo 18

La responsabilità genitoriale prevista all'art. 16 potrà essere revocata o le sue condizioni di esercizio modificate da misure adottate in applicazione della convenzione.

Articolo 19

1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso né può essere invocata la responsabilità del terzo per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilità genitoriale era regolata da tale legge.

2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.

Articolo 20

Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili anche se la legge che esse designano è quella di uno Stato non contraente.

Articolo 21

1. Ai sensi del presente capitolo, il termine "legge" designa la legislazione in vigore in uno Stato, ad esclusione delle norme sul conflitto di leggi.

2. Tuttavia, se la legge applicabile ai sensi dell'art. 16 è quella di uno Stato non contraente e se le norme sul conflitto di leggi di questo Stato designano la legge di un altro Stato non contraente che applicherebbe la propria legge, è applicabile la legge di quest'altro Stato. Se la legge di quest'altro Stato non contraente non è riconosciuta applicabile, la legge applicabile è quella designata dall'art. 16.

Articolo 22

La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.

CAPITOLO IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 23

1. Le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti.

2. Tuttavia, il riconoscimento può essere negato:

a) qualora la misura sia stata adottata da un'autorità la cui competenza non era fondata ai sensi delle disposizioni del capitolo II;

b) qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato al minore la possibilità di essere sentito, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato richiesto;

c) su richiesta di ogni persona che sostenga che quella determinata misura lederebbe la sua responsabilità genitoriale, qualora la misura sia stata adottata, tranne il caso d'urgenza, senza aver dato alla suddetta persona la possibilità di essere sentita;

d) qualora il riconoscimento sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto, tenuto conto dell'interesse superiore del minore;

e) qualora la misura sia incompatibile con una misura adottata successivamente nello Stato non contraente di residenza abituale del minore, quando per quest'ultima misura ricorrano le condizioni necessarie al suo riconoscimento nello Stato richiesto;

f) qualora la procedura di cui all'art. 33 non sia stata rispettata.

Articolo 24

Senza pregiudizio dell'art. 23, paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 25

L'autorità dello Stato richiesto è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali l'autorità dello Stato che ha adottato la misura ha fondato la propria competenza.

Articolo 26

1. Se le misure adottate in uno Stato contraente e in esso esecutive comportano atti esecutivi in un altro Stato contraente, esse sono dichiarate esecutive o registrate ai fini dell'esecuzione in quest'altro Stato, su richiesta di ogni parte interessata, secondo la procedura stabilita dalla legge di tale Stato.

2. Ogni Stato contraente si serve di una procedura semplice e rapida per la dichiarazione di *exequatur* o la registrazione.

3. La dichiarazione di *exequatur* o la registrazione non possono essere negate se non per uno dei motivi di cui all'art. 23, paragrafo 2.

Articolo 27

Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.

Articolo 28

Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità.

L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dallo Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

CAPITOLO V

COOPERAZIONE

Articolo 29

1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione.

2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'Autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'Autorità centrale competente all'interno dello Stato.

Articolo 30

1. Le Autorità centrali devono cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione.

2. Esse adottano, nell'ambito dell'applicazione della convenzione, le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.

Articolo 31

L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

a) agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza di cui agli articoli 8 e 9 e al presente capitolo;

b) agevolare, con la mediazione, la conciliazione o ogni altra modalità analoga, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore, nelle situazioni in cui si applica la convenzione;

c) aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Articolo 32

Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti,

a) fornire un rapporto sulla situazione del minore;

b) chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

Articolo 33

1. Quando l'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo, e quando tale collocamento o assistenza deve avvenire in un altro Stato contraente, essa consulta preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato.

A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.

2. La decisione sul collocamento o l'assistenza può essere presa nello Stato richiedente solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.

Articolo 34

1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele.

2. Ogni Stato contraente può dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.

Articolo 35

1. Le autorità competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.

2. Le autorità di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale possono, su richiesta di un genitore risiedente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull'idoneità di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali informazioni, prove o conclusioni.

3. Un'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 può sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorità dello Stato della precedente residenza abituale.

4. Questo articolo non impedisce ad un'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fin al termine della procedura prevista al paragrafo 2.

Articolo 36

Nel caso in cui il minore sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti dello Stato contraente in cui siano state o stiano per essere adottate misure di protezione di questo minore, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza del minore in un altro Stato contraente,

avvisano le autorità di quello Stato del suddetto pericolo e delle misure adottate o in via di adozione.

Articolo 37

Un'autorità non può chiedere o trasmettere informazioni in applicazione di questo capitolo se ritiene che detta richiesta o trasmissione potrebbe mettere in pericolo la persona o i beni del minore o costituire una grave minaccia per la libertà o la vita di un membro della sua famiglia.

Articolo 38

1. Ferma restando la possibilità di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo.

2. Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.

Articolo 39

Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 40

1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione possono rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.

2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, *fi no a prova contraria*.

3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.

Articolo 41

I dati personali raccolti o trasmessi conformemente alla convenzione non possono essere usati ad altro fine se non quello per cui sono stati raccolti o trasmessi.

Articolo 42

Le autorità cui vengano trasmesse delle informazioni ne assicurano la riservatezza conformemente alla legge del loro Stato.

Articolo 43

I documenti trasmessi o rilasciati in applicazione della convenzione sono esentati dall'obbligo di legalizzazione o di ogni analogia formalità.

Articolo 44

Ogni Stato contraente può designare le autorità alle quali devono essere inviate le domande previste agli articoli 8, 9 e 33.

Articolo 45

1. Le designazioni di cui agli articoli 29 e 44 sono comunicate all'Ufficio Permanente della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato.

2. La dichiarazione di cui all'art. 34, paragrafo 2, è fatta al depositario della convenzione.

Articolo 46

Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative differenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente questi diversi ordinamenti o normative.

Articolo 47

Nei confronti di uno Stato nelle cui diverse unità territoriali vengano applicati due o più ordinamenti giuridici o normative riferentisi alle questioni regolamentate dalla presente convenzione:

1) ogni riferimento alla residenza abituale in quello Stato riguarda la residenza abituale in un'unità territoriale;

- 2) ogni riferimento alla presenza del minore in quello Stato riguarda la presenza del minore in un'unità territoriale;
- 3) ogni riferimento alla situazione dei beni del minore in quello Stato riguarda la situazione dei beni del minore in un'unità territoriale;
- 4) ogni riferimento allo Stato di cui il minore possedeva la nazionalità riguarda l'unità territoriale designata dalla legge di quello Stato o, in mancanza di norme pertinenti, l'unità territoriale con la quale il minore presenti il legame più stretto;
- 5) ogni riferimento allo Stato le cui autorità siano investite di un'istanza di divorzio o separazione legale dei genitori del minore o di annullamento del matrimonio riguarda l'unità territoriale le cui autorità siano investite di tale istanza;
- 6) ogni riferimento allo Stato col quale il minore presenti uno stretto legame riguarda l'unità territoriale con la quale il minore presenti tale legame;
- 7) ogni riferimento allo Stato in cui sia stato trasferito o trattenuto il minore riguarda l'unità territoriale nella quale il minore sia stato trasferito o trattenuto;
- 8) ogni riferimento agli enti o alle autorità di tale Stato diversi dalle Autorità centrali riguarda gli enti o le autorità abilitati ad agire nell'unità territoriale interessata;
- 9) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato in cui sia stata adottata una misura riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui tale misura sia stata adottata;
- 10) ogni riferimento alla legge, alla procedura o all'autorità dello Stato richiesto riguarda la legge, la procedura o l'autorità dell'unità territoriale in cui si invochi il riconoscimento o l'esecuzione.

Articolo 48

Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più unità territoriali di cui ciascuna abbia il proprio ordinamento giuridico o una normativa in relazione alle questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino l'unità territoriale la cui legge è applicabile, si applica la legge di quell'unità;
- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'unità territoriale definita conformemente alle disposizioni dell'art. 47.

Articolo 49

Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme:

- a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata;
- b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.

Articolo 50

La presente convenzione non interferisce con la convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, nelle relazioni fra le Parti di entrambe le Convenzioni. Niente impedisce, tuttavia, che siano invocate disposizioni della presente convenzione per ottenere il rientro di un minore che sia stato trasferito o trattenuto illecitamente o per organizzare un diritto di visita.

Articolo 51

Nei rapporti fra gli Stati contraenti, la presente convenzione sostituisce la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori e la convenzione per regolare la tutela dei minorenni, firmata a L'Aja il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la convenzione del 5 ottobre 1961 prima citata.

Articolo 52

1. La presente convenzione non deroga agli strumenti internazionali dei quali siano Parti gli Stati contraenti e che contengano disposizioni sulle materie regolate dalla presente convenzione, a meno che non venga fatta una dichiarazione contraria da parte degli Stati vincolati da tali strumenti.
2. La presente convenzione non interferisce sulla possibilità per uno o più Stati contraenti di concludere accordi che contengano, per quanto riguarda i minori abitualmente residenti in uno degli Stati Parti di tali accordi, disposizioni sulle materie regolamentate dalla presente convenzione.
3. Gli accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell'ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti.
4. I paragrafi precedenti si applicano anche alle leggi uniformi che poggiano sull'esistenza fra gli Stati interessati di vincoli speciali, in particolare di tipo regionale.

Articolo 53

1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l'entrata in vigore della convenzione in quello Stato.
2. La convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.

Articolo 54

1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo la riserva di cui all'art. 60, opporsi all'uso o del francese o dell'inglese.

Articolo 55

1. Uno Stato contraente può, conformemente all'art. 60:
 - a) riservarsi la competenza delle sue autorità ad adottare misure volte alla protezione dei beni di un minore che si trovino sul suo territorio;
 - b) riservarsi di non riconoscere una responsabilità genitoriale o una misura che potrebbe essere incompatibile con una misura adottata dalle sue autorità riguardo a tali beni.
2. La riserva può essere ristretta ad alcune categorie di beni.

Articolo 56

Il Segretario generale della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato convoca periodicamente una Commissione speciale al fine di esaminare il funzionamento della convenzione.

CAPITOLO VII

CLAUSOLE FINALI

Articolo 57

1. La convenzione è aperta alla firma degli Stati che erano Membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato al momento della sua Diciottesima sessione.
2. La convenzione è ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Ministero degli Affari Esteri del Regno dei Paesi Bassi, depositario della convenzione.

Articolo 58

1. Ogni altro Stato può aderire alla convenzione dopo la sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 61, paragrafo 1.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il depositario.
3. L'adesione ha effetto solo nei rapporti fra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che non abbiano sollevato obiezioni nei suoi confronti nei sei mesi successivi al ricevimento della notifica prevista all'art. 63, lettera b) . Una tale obiezione può essere sollevata da ogni Stato anche al momento di

una ratifica, accettazione o approvazione della convenzione successiva all'adesione. Tali obiezioni sono notificate al depositario.

Articolo 59

1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente convenzione può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e può modificare in ogni momento questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.

3. Se uno Stato non fa dichiarazioni ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di quello Stato.

Articolo 60

1. Ogni Stato può, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell'art. 59, esprimere una o entrambe le riserve previste agli articoli 54, paragrafo 2, e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva.

2. Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro è notificato al depositario.

3. L'effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.

Articolo 61

1. La convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione previsto dall'art. 57.

2. Successivamente, la convenzione entra in vigore:

a) per ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi successivamente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

b) per ogni Stato aderente, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del termine di sei mesi di cui all'art. 58, paragrafo 3;

c) per le unità territoriali alle quali sia stata estesa la convenzione conformemente all'art. 59, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi data della notifica di cui a tale articolo.

Articolo 62

1. Ogni Stato Parte della convenzione può denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la convenzione.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Ove nella notifica sia specificato un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo in questione.

Articolo 63

Il depositario notifica agli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato nonché agli Stati che abbiano aderito conformemente alle disposizioni dell'art. 58:

a) le firme, ratifiche, accettazioni e approvazioni di cui all'art. 57;

b) le adesioni e le obiezioni alle adesioni di cui all'art. 58;

c) la data in cui la convenzione entrerà in vigore in conformità delle disposizioni dell'art. 61;

d) le dichiarazioni di cui agli articoli 34, paragrafo 2, e 59;

e) gli accordi di cui all'art. 39;

f) le riserve di cui agli articoli 54, paragrafo 2, e 55 e il ritiro delle riserve di cui all'art. 60, paragrafo 2;

g) le denunce di cui all'art. 62.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a L'Aja, il diciannove ottobre millenovecentonovantasei, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in una sola copia, che sarà depositata negli archivi del Governo del Regno dei Paesi Bassi e di cui una copia autenticata sarà consegnata, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati membri della Conferenza de L'Aja di diritto internazionale privato in occasione della Diciottesima sessione.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1589):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO), dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI), dal Ministro per l'integrazione (KYENGE), in data 17 settembre 2013.

Assegnato alle Commissioni riunite II (giustizia) e III (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 4 ottobre 2013, con pareri delle Commissioni I (affari costituzionali), V (bilancio), XII (affari sociali), XIV (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite II (giustizia) e III (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 9 ottobre 2013; il 6 febbraio 2014; il 10, 12 e 25 giugno 2014.

Esaminato in Aula il 19 giugno 2014, approvato il 25 giugno 2014.

Senato della Repubblica (atto n. 1552):

Assegnato alle Commissioni riunite 2^a (giustizia) e 3^a (affari esteri, emigrazione), in sede referente, l'8 luglio 2014, con pareri delle Commissioni 1^a (affari costituzionali), 5^a (bilancio), 11^a (lavoro), 12^a (sanità), 14^a (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite 2^a (giustizia) e 3^a (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 luglio 2014; il 23 ottobre 2014; il 13 gennaio 2015; il 10 e 17 febbraio 2015.

Esaminato in Aula il 25 febbraio 2015; il 5 marzo 2015 ed approvato con modificazioni il 10 marzo 2015.

Camera dei deputati (atto n. 1589-B):

Assegnato alle Commissioni riunite II (giustizia) e III (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 13 marzo 2015, con pareri delle Commissioni

I (affari costituzionali), V (bilancio), XII (affari sociali), XIV (politiche dell'Unione europea) e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni riunite II (giustizia) e III (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 aprile 2015; il 4 e 10 giugno 2015.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente l'11 giugno 2015.

PRIVATO SOCIALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2015 -Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Gluck onlus in liquidazione», in Lecce e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 150 del 1.7.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLUCK ONLUS IN LIQUIDAZIONE";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo

patrimoniale di € 3.964,00, si riscontra una massa debitoria di € 22.040,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 53.576,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della cooperativa ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GLUCK ONLUS IN LIQUIDAZIONE", con sede in Lecce (codice fi scale 03213880754) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina il 13 luglio 1961, (CF: PTRNTN61L13B506X), e domiciliato in Galatone (LE) via Chiesa, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2015

D'Ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

COZZOLI

DECRETO 3 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Calasanzio società cooperativa sociale onlus», in Sanluri e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 150 del 1.7.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "CALASANZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 agosto 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 255.278,00, si riscontra una massa debitoria di € 544.941,00 ed un patrimonio netto negativo di - € 343.420,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale

rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CALASANZIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", con sede in Sanluri (CA) (C.F. 01864350929) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Corrado Caddeo, nato a Oristano il 29/01/1962 (C.F. CDDCRD62A29G113F), e domiciliato in Cagliari, via Figari, n. 7/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2015

D'Ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

COZZOLI

DECRETO 3 giugno 2015 .- Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre il muro - Cooperativa sociale in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 150 del 1.7.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società "OLTRE IL MURO - COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 315.048,00, si riscontra una massa debitoria di € 541.363,00 - comprensiva di TFR - ed un patrimonio netto negativo di € -234.123,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "OLTRE IL MURO – COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE", con sede in Torino (codice fi scale 06676340018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 –*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Federico Ghiano (C.F. GHNFR58T09L219V), nato a Torino il 9 dicembre 1958, ivi domiciliato c/o Genie srl, via Cibrario, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2015

D'Ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

DECRETO 12 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Pendragon Società cooperativa sociale a r.l.» in Lanciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la UECOOP ha chiesto che la società "Pendragon Società cooperativa sociale a r.l." sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 653.298,00, si riscontra una massa debitoria di € 730.030,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 76.746,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 –*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “Pendragon Società cooperativa sociale a r.l.”, con sede in Lanciano (CH) (codice fi scale 02407640693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 - *terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Luciano Quadrini, (codice fiscale: QDRLCN60L13I838S) nato a Sora (FR) il 13/07/1960, e domiciliato in Roma, via Liberiana n. 17 scala C int. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D’Ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

COZZOLI

DECRETO 9 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «L’Ippocampo società cooperativa sociale», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (BUR n. 158 del 10.7.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della società cooperativa «L’Ippocampo Società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l’ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all’esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 7.219,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 92.279,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € 88.281,00;

Considerato che è stato assolto l’obbligo di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell’avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l’art. 2545 -*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L’Ippocampo Società cooperativa sociale», con sede in Roma (codice fiscale 07560051000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae* , è nominato commissario liquidatore il dott. Lorenzo Frattarolo, nato il 31 luglio 1976 (codice fi scale FRTLNZ76L31D643D) e domiciliato in Foggia, via Zara n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

DECRETO 12 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Le Scafe coop. sociale a responsabilità limitata», in Scafa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Le Scafe coop. sociale a responsabilità limitata»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 28 settembre 2013, da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 10.761,76, si riscontra una massa debitoria di € 41.740,34 ed un patrimonio netto negativo di € -18.315,68;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990; n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa le scafe coop. Sociale a responsabilità limitata», con sede in Scafa (PE) (codice fi scale 01721650685) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott.ssa Maria Laura Di Pierri, (C.F.: DPRMLR72P63G482W) nata a Pescara il 23 settembre 1972 e ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto

COZZOLI

DECRETO 12 giugno 2015 - Liquidazione coatta amministrativa della «Family Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Pescara e nomina del commissario liquidatore. (GU n. 159 dell'11.7.15)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione di rappresentanza lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Family Service società cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze ispettive della revisione effettuata dall'Associazione di rappresentanza, dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della suddetta cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2014, da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 5.291,00, si riscontra una massa debitoria di € 61.571,00 ed un patrimonio netto negativo pari a € -58.970,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990; n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *-terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Family service società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Pescara (codice fi scale 01983910686) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *-terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Maria Laura Di Pierri (codice fiscale: DPRMLR72P63G482W) nata a Pescara il 23 settembre 1972 e ivi domiciliata in viale G. Bovio n. 263.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 giugno 2015

D'ordine del Ministro

Il Capo di Gabinetto o

COZZOLI

REGIONI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2015 - Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio, previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.(GU n. 162 del 15.7.15)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 465, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, il quale ha individuato le risorse che rilevano per gli equilibri di cui al comma 463, nel limite di 1.720 milioni, ed ha previsto che, per ciascuna regione, l'importo complessivo delle voci rilevanti ai fini degli equilibri è determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e recepito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista l'intesa sancita tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il 26 febbraio 2015 con cui, alla tabella n. 2, è stata determinata la ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, del limite previsto dal comma 465 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014;

Considerata la necessità di predisporre un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che, ai fini degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2015 di cui all'articolo

1, comma 463 della legge n. 190 del 2014, recepisca la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo delle voci rilevanti previste dall'articolo 1, comma 465, della legge n. 190 del 2014, definita dall'Intesa sancita il 26 febbraio 2015;

Decreta:

Articolo unico

Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo delle voci rilevanti per gli equilibri di bilancio

1. Per l'anno 2015, l'importo complessivo delle voci rilevanti previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario sulla base degli importi di cui alla tabella 1, facente parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2015

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Tabella 1

Ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo delle voci rilevanti previste dall'articolo 1, comma 465, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (dati in euro)

**REGIONI A STATUTO ORDINARIO
2015**

PIEMONTE	150.156.000,00
LOMBARDIA	271.783.254,58
VENETO	113.692.000,00
LIGURIA	53.320.000,00
EMILIA R.	142.760.000,00
TOSCANA	128.484.000,00
UMBRIA	37.152.000,00
MARCHE	53.664.000,00
LAZIO	153.470.509,15
ABRUZZO	50.224.000,00
MOLISE	17.544.000,00
CAMPANIA	192.984.000,00
PUGLIA	221.133.863,56
BASILICATA	33.712.000,00
CALABRIA	99.920.372,71

☒TOTALE 1.720.000.000
15A05438

SANITÀ

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 giugno 2015- Individuazione dei criteri per la certificazione della esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 425. (GU n.150 del 1.7.15)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge del 15 marzo 2010 n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”;

Visto l’articolo 5 della richiamata legge n. 38 del 2010 che reca disposizioni in materia di reti nazionali per le cure palliative e per la terapia del dolore ed, in particolare, il comma 2 che prevede che con Accordo stipulato da questa

Conferenza, su proposta del Ministro della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche esperienze nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali;

Vista l’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) con la quale vengono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;

Visto la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità) ed in particolare l’articolo

1, comma 425, che prevede che i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013, recante “Modifica ed integrazione delle Tabelle A e B di cui al decreto 30 gennaio 1998, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 94 del 22 aprile 2013;

Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014 (rep. Atti. n. 87/CSR) che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, nonché delle strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure palliative e della terapia del dolore ed, in particolare, l’articolo 4 che recepisce quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 425, della citata legge n. 147/2013;

Ritenuto di dover individuare criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per la certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate anche se non in possesso di una specializzazione ovvero in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al citato decreto del Ministro della salute 28 marzo 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 gennaio 2015 (Atto Rep.n. 1/CSR così come rettificato dall'Atto Rep.n. 38/CSR del 19 marzo 2015).

Decreta:

Art. 1.

Criteri soggettivi

1) Fermo restando quanto sancito dall'Accordo del 10 luglio 2014 sulle figure professionali che garantiscono le cure palliative, ai fini del rilascio della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative, possono presentare istanza i medici privi di specializzazione o in possesso di una specializzazione diversa da quella di cui al decreto del Ministero della salute 28 marzo 2013, i quali alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147 erano in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate che erogano attività assistenziali di cure palliative nell'ambito territoriale di riferimento in sede ospedaliera, domiciliare e residenziale, così come individuate nell'Intesa sancita il 25 luglio 2012, Rep. n. 151/CSR.

2) Il medico deve aver svolto, alla data di entrata in vigore della L. 147/2013, attività nel campo delle cure palliative per almeno tre anni, anche non continuativi, presso le strutture delle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Art. 2.

Presentazione istanza

1) Il medico inoltra l'istanza per il rilascio della certificazione dell'esperienza professionale alla regione/provincia autonoma di riferimento territoriale della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale presta servizio.

2) L'istanza deve essere presentata entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3) La regione/provincia autonoma emana, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, il decreto con il quale certifica l'esperienza professionale, necessario per operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Art. 3.

Documentazione

1) Le regioni e le province autonome adottano gli atti e la documentazione necessari per la presentazione delle istanze.

2) L'istanza deve essere corredata dallo stato di servizio rilasciato dal rappresentante legale delle strutture in cui il medico era in servizio alla data di entrata in vigore della L. 147/2013 ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

3) L'esperienza professionale di cui al comma 2 dell'art. 1 è attestata dal direttore sanitario di ogni struttura pubblica o privata accreditata della rete stessa nella quale il medico ha svolto la propria attività.

4) In fase di prima applicazione possono chiedere la certificazione di cui all'art. 1 anche i medici in servizio presso enti o strutture che erogano attività assistenziali di cure palliative che abbiano presentato istanza per l'accreditamento istituzionale, quest'ultima documentata attraverso una attestazione del rappresentante legale della struttura o dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2015

Il Ministro: LORENZIN

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 4 giugno 2015 - Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 20/SEZAUT/2015/INPR). (GU n. 160 del 13.7.15)

LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 4 giugno 2015;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2528 del 26 maggio 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Consigliere Alfredo Grasselli;

Delibera

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante lo schema di relazione- questionario sul bilancio di esercizio 2014 e le relative linee guida cui devono attenersi i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 giugno 2015.

Il Presidente: SQUITIERI

Il Relatore: GRASSELLI

Depositata in Segreteria il 22 giugno 2015

Il Dirigente

PROZZO

PANORAMA REGIONALE

Bollettini Ufficiali regionali pervenuti al 12 LUGLIO 2015, arretrati compresi

AGRICOLTURA SOCIALE

LOMBARDIA

L.R. 1.7.15 - n. 18 - Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi (**BUR n. 27 del 3.7.15**)

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. La Regione promuove la realizzazione di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.

2. La Regione riconosce negli orti di cui al comma 1 uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) «orti didattici»: aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
- b) «orti sociali periurbani»: appezzamenti di terreni agricoli nelle aree periferiche delle città, individuati quale possibile strumento di aggregazione sociale per gli anziani e di sostegno alle categorie sociali più deboli;
- c) «orti urbani»: tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo; anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale;
- d) «orti collettivi»: appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo.

Art. 3

(Modalità operative)

1. Gli «Orti di Lombardia» possono essere realizzati dai comuni, dagli istituti scolastici e dagli enti gestori di aree protette, aventi sede in Lombardia che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione della Direzione generale Agricoltura della Giunta regionale, si avvalgono delle misure di sostegno di cui all'articolo 6.

2. I progetti riguardano la realizzazione di:

- a) orti didattici;
- b) orti sociali periurbani;
- c) orti urbani;
- d) orti collettivi.

3. I progetti possono riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti, purchè l'area di ampliamento non sia di dimensioni inferiori a quelle minime previste dalla presente legge.

4. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:

- a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
- b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
- c) salvaguardia della fertilità dei suoli, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, così come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica.

5. I progetti prevedono inoltre iniziative formative e informative sui seguenti temi:

- a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
- b) educazione ambientale;
- c) educazione alimentare.

6. I progetti sono inoltre corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente.

7. Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede:

- a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
- b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
- c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
- d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.

8. Gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.

9. Le iniziative educative e di formazione sono realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.

Art. 4

(Orti didattici)

1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di durata almeno triennale rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.

2. L'orto didattico ha una dimensione minima di venticinque metri quadrati e include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.

3. I progetti di cui al comma 1 si attengono ai requisiti di cui all'articolo 3 e prevedono momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.

Art. 5

(Orti sociali periurbani, urbani e collettivi)

1. I comuni e gli enti gestori delle aree protette, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono l'impiego di tali terreni per la creazione di orti sociali periurbani, urbani e collettivi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi della legislazione regionale vigente, che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli «Orti di Lombardia», conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.

3. Ciascun progetto per la realizzazione di orti sociali periurbani e urbani prevede la suddivisione in almeno dieci particelle delle dimensioni minime di venticinque metri quadrati ciascuna, al netto delle strade interpoderali e della realizzazione di uno spazio comune.

4. I progetti per la realizzazione di orti urbani possono prevedere dimensioni inferiori e composizioni differenti da quelle

di cui al comma 3, nel caso in cui dimostrino un significativo contributo alla riqualificazione ed al miglioramento estetico del paesaggio urbano e possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.

5. I progetti per la realizzazione di orti collettivi possono prevedere dimensioni complessive inferiori a quelle di cui al comma 3 e possono essere assegnati in gestione dai comuni ad associazioni senza scopo di lucro.

6. Gli orti sociali periurbani e urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle persone fisiche richiedenti.

7. Gli enti di cui al comma 1 assegnano a ciascun nucleo familiare o associazione una sola particella corrispondente ad un orto.

Art. 6

(Misure di sostegno)

1. La Giunta regionale per la realizzazione degli «Orti di Lombardia» concede contributi ai comuni, agli istituti scolastici e agli enti gestori di aree protette aventi sede in Lombardia per i seguenti interventi:

- a) spese di progettazione;
- b) realizzazione recinzioni, acquisto strutture, attrezzature e fattori di produzione;
- c) iniziative formative e informative.

2. Per accedere ai contributi regionali gli enti di cui al comma 1 predispongono e inviano alla Direzione generale Agricoltura, entro il 30 novembre di ciascun anno, il progetto da realizzare entro il mese di maggio del successivo anno solare, corredato da preventivo dettagliato delle spese da sostenere e dalla mappa con l'identificazione delle relative particelle laddove previste.

3. I finanziamenti sono riservati esclusivamente ai progetti che rispettino i criteri di cui alla presente legge e le cui spese siano rendicontate entro il mese di luglio dell'anno solare successivo alla presentazione del progetto, termine entro il quale la documentazione trasmessa per la richiesta di contributo deve essere completata con il consuntivo delle spese sostenute.

4. Il contributo regionale può coprire fino al cinquanta per cento delle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, per un importo massimo di:

- a) euro 300,00 per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti sociali periurbani e urbani;
- b) euro 600,00 per ogni orto, nel caso di orti didattici e collettivi.

5. Regione Lombardia può inoltre prevedere contributi fino al venticinque per cento delle spese sostenute e per gli importi complessivi massimi di cui al comma 4, ridotti del cinquanta per cento in relazione ai seguenti casi:

- a) istituti scolastici che abbiano già realizzato un orto didattico, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e contribuire al loro miglioramento con un progetto in linea con gli obiettivi ed i requisiti previsti dalla presente legge;
- b) comuni ed enti gestori di aree protette che abbiano già realizzato nel corso del 2015 o abbiano, in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando, un progetto in linea con gli obiettivi ed i requisiti previsti dalla presente legge.

6. Non possono beneficiare delle misure di sostegno, di cui al presente articolo, gli enti e gli istituti che per il medesimo progetto abbiano già usufruito di altre misure di sostegno.

7. Regione Lombardia, attraverso l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), previa valutazione tecnica dei progetti pervenuti, e in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, può fornire, se richiesta dai proponenti del progetto, una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale lombardo.

8. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati nonché il numero di progetti finanziati.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Gli «Orti di Lombardia» sono dotati da Regione Lombardia di apposito contrassegno da esporre all'ingresso.
2. Regione Lombardia organizza e promuove in collaborazione con ERSAF e le associazioni di categoria il concorso «Gli Orti di Lombardia» al fine di valorizzare e premiare le esperienze più significative.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per le misure di sostegno previste all'articolo 6, alla missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare», sono assegnati per il 2016:
 - a) al Titolo 1 euro 50.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c);
 - b) al Titolo 2 euro 100.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2016, con la riduzione degli stanziamenti alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 01 «Fondi di riserva» di euro 50.000,00 al Titolo 1 ed euro 100.000,00 al Titolo 2.
3. A partire dagli anni successivi al 2016 le spese di cui al comma 1 sono rifinanziate con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

CALABRIA

L.R. 6.7.15, n. 15 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (statuto della Regione Calabria) (BUR n. 44 del 6.7.15)

Art. 1

(Integrazione all'articolo 33)

1. All'articolo 33 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è aggiunto il seguente comma: “8 bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.”.

Art. 2

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 35)

1. All'articolo 35 della l.r. n. 25/2004 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiore a sette, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.”;
 - b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3bis. La rappresentanza di genere all'interno della Giunta regionale deve essere assicurata nella misura di almeno il trenta per cento.”;
 - c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli Assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale. Agli stessi si applicano anche le norme sulla incompatibilità valide per i Consiglieri regionali.”;
 - d) il comma 4 ter è abrogato;
 - e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: “9 bis. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Consiglieri delegati ai sensi dell'art. 33, comma 8 bis.”.

LOMBARDIA

L.R. 8.7.15 - n. 20 - Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico (BUR n. 28 del 10.7.15)

:

TITOLO I

AMBITO ISTITUZIONALE

Art. 1

(Modifiche all'art. 6 della l.r. 2/2003)

1. All'articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

«a bis) indica, nel rispetto della normativa vigente, l'autorità procedente e l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica.»;

b) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:

«c bis) reca, in allegato, l'area oggetto dell'intervento nel caso in cui l'accordo di programma comporti variante urbanistico/territoriale.»;

c) al comma 9 dopo le parole «ed esercita i poteri sostitutivi» sono inserite le seguenti: *«avvalendosi del commissario ad acta di cui al comma 9 ter.»;*

d) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9 bis. Il collegio di vigilanza delibera a maggioranza dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E' richiesta l'unanimità per approvare modifiche all'accordo di programma.»

9 ter. Il collegio di vigilanza, in caso di accertata inattività o inadempienza da parte degli enti locali nel compimento di atti, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il collegio di vigilanza, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta, individuato tra i dipendenti pubblici degli enti sottoscrittori, con oneri a carico dell'ente inadempiente.»;

e) al comma 10 il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«Qualora l'accordo di programma comporti modifiche ai piani territoriali regionali, il Consiglio regionale approva tali modifiche se riguardano piani di sua competenza.»;

f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10 bis. Qualora l'accordo comporti variante urbanistico/territoriale deve essere pubblicato in forma digitale, nel rispetto dei requisiti definiti dal SIT regionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio).»;

g) il comma 11.1 è sostituito dal seguente:

«11.1. Qualora l'accordo di programma comporti variante, oltre che al PGT, ad altri piani territoriali o di settore dei soggetti sottoscrittori, il progetto di variante è depositato contestualmente nella segreteria comunale e pubblicato sui siti istituzionali degli enti coinvolti per sessanta giorni consecutivi. Chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni entro lo stesso termine. Il progetto di variante è sottoposto, nei casi previsti dalla legge, ad un'unica procedura di valutazione ambientale strategica.»;

h) dopo il comma 11.1 è inserito il seguente:

«11.1.1. Se l'accordo di programma, per esigenze sopravvenute in fase attuativa, non è eseguito nella sua interezza, può essere dichiarato concluso con voto unanime del collegio di vigilanza nei casi in cui siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni sottoscrittrici. Qualora non siano stati raggiunti gli obiettivi perseguiti dalle pubbliche amministrazioni previsti nell'accordo di programma, la variante urbanistico/territoriale derivante dall'accordo di programma decade.».

Art. 2

(Modifiche alla l.r. 10/2003)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 34 è aggiunto il seguente:

«8 bis. Ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 446/1997 e dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante «Legge di semplificazione 2015 - Ambiti istituzionale e economico» i provvedimenti per la licenza d'esercizio venatorio, di cui al titolo II «caccia e pesca», numero d'ordine 17 della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, non sono soggetti al pagamento della tassa in occasione del rilascio della licenza agli interessati.»;

b) i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:

«5 bis. L'importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell'agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell'aliquota d'imposta unitaria.

5 ter. In sede di prima applicazione e fino alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 bis, la tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o adibiti ad uso noleggio senza conducente. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell'agevolazione.»;

c) il comma 5 quater dell'articolo 48 è abrogato;

d) dopo il comma 2 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. Non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.

2 ter. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice identificativo della transazione di pagamento sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.

2 quater. In considerazione dell'avvio del sistema di riscossione coattiva, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2014, n. 2562, mediante ordinanza ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari), per favorire l'allineamento degli archivi regionali della tassa automobilistica con le risultanze dell'archivio nazionale della tassa automobilistica (SGATA) previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze 418/1998, e del Pubblico Registro Automobilistico, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per ritardati pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014, purché il versamento risulti effettuato entro il 31 marzo 2016.

2 quinquies. La regolarizzazione agevolata di cui al comma 2 quater è estesa anche alle posizioni irregolari iscritte a ruolo coattivo e per le quali non siano state adottate misure esecutive mobiliari o immobiliari.

2 sexies. Con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante «Legge di semplificazione

2015 – Ambiti istituzionale ed economico», vengono definite le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2 quater e 2 quinquies del presente articolo.

2 septies. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data di entrata in vigore della legge recante «Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico», a titolo di regolarizzazione di violazioni per ritardato pagamento della tassa automobilistica.

2 octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2 bis a 2 septies sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 212/2000.»;

e) i commi 1 bis e 2 bis dell'articolo 95 sono abrogati.

2. Ai minori introiti quantificati complessivamente in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2015/2017, conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 48 della l.r. 10/2003, come sostituiti dal comma 1, lett. b), si fa fronte con l'aumento di gettito, stimato in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio, derivante dall'ampliamento della base imponibile dovuto all'incremento atteso del numero delle immatricolazioni.

3. Le minori entrate, dovute alla mancata applicazione dei rimborsi di cui all'articolo 49 della l.r.10/2003, sono compensate dai maggiori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dello stesso articolo, stimate in ugual misura.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui agli articoli 48 e 49 della l.r. 10/2003 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

Art. 3

(Disciplina dello svolgimento del referendum consultivo comunale e ulteriori modalità della procedura di fusione di comuni mediante incorporazione. Modifiche alla l.r. 29/2006)

1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: «e dell'articolo 65, secondo comma, dello Statuto regionale» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'articolo 53 dello Statuto d'autonomia della Lombardia»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

«a).incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo;»;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3.»;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«4 bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9 bis.»;

e) dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9 bis

(Referendum consultivo per l'incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo)

1. A seguito della presentazione del progetto di legge conseguente alla verifica di cui all'articolo 7, comma 4 bis, il Consiglio regionale delibera, su proposta della commissione consiliare competente, in merito alla possibilità di assumere, in luogo dell'effettuazione del referendum consultivo di cui

all'articolo 9 anche con le modalità di cui all'articolo 26 bis della l.r. 34/1983, i referendum già effettuati dai comuni interessati, anche al fine del contenimento della spesa pubblica. In caso di assunzione dei referendum effettuati dai comuni interessati, il Consiglio regionale delibera la non effettuazione del referendum di cui all'articolo 9, fatta salva l'applicazione, ai fini della valutazione dei risultati dei referendum assunti, dei commi 4 e 4 bis del medesimo articolo.

2. Le spese dei referendum consultivi comunali di cui all'articolo 7, comma 4 bis, sono rimborsate dalla Regione, qualora il Consiglio regionale deliberi di assumerli in luogo del referendum di cui all'articolo 9, nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Il referendum di cui all'articolo 7, comma 4 bis, si svolge con le modalità previste dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:

a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali interessati;

b) gli uffici preposti sovrintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;

c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali.

4. La delibera del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali è pubblicata, unitamente ai verbali di proclamazione dei risultati della consultazione, nel Bollettino ufficiale della Regione.»;

f) al comma 1 dell'articolo 10 dopo le parole: «comunica i risultati del referendum regionale consultivo» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 9»;

g) dopo il comma 2 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

«2 bis. La tempistica di cui all'articolo 7, commi 3 bis e 4, e all'articolo 9, commi 2 e 7, non si applica alle domande di incorporazione di uno o più comuni in un comune contiguo di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5.».

2. E' abrogato l'articolo 25, comma 3 bis, della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia. Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni). Le disposizioni dell'articolo 25, comma 3 bis, della l.r. 34/1983 continuano ad applicarsi ai procedimenti di incorporazione di comuni pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Si considerano pendenti le richieste di incorporazione presentate:

a) prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) dopo la data di cui alla lettera a), purché i relativi referendum consultivi comunali risultino effettuati entro la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 29/2006 si applica anche ai procedimenti di incorporazione di comuni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4

(Modifiche all'art. 18 della l.r. 19/2008)

1. All'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il rispetto della disciplina statale relativa alla gestione associata obbligatoria tra comuni, i comuni che aderiscono ad un'unione di comuni lombar da esercitano in gestione associata almeno cinque delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;

- b) al comma 5 dell'articolo 18 dopo le parole «garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune» sono aggiunte le seguenti: *«Le sedute del Consiglio dell'unione sono pubbliche.»*.

Art. 5

(Modifica alla l.r. 1/2012)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è inserito il seguente:

«Art. 14 bis

(Iscrizione ad albi, registri, elenchi)

1. *Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ad albi, registri ed elenchi comunque denominati, non istituiti o disciplinati da norme statali, diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività), il cui esito dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a contenuto generale, sono sostituiti da una comunicazione del legale rappresentante dell'impresa, dell'associazione o dell'ente ovvero dell'interessato, all'autorità competente presso cui è istituito l'albo. L'iscrizione agli albi, registri ed elenchi decorre dalla data di invio della comunicazione. Le autorità competenti alla loro tenuta dispongono, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, gli accertamenti e i controlli a campione sul possesso dei requisiti e adottano gli eventuali provvedimenti di cancellazione.*

2. *Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge recante «Legge di semplificazione 2015 – Ambiti istituzionale ed economico» la Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, individua, in base alle segnalazioni delle direzioni interessate, i procedimenti di iscrizione ad albi, registri ed elenchi ai quali non si applica la disciplina di cui al comma 1.*

3. *Le disposizioni di cui al comma 1 sono efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2.»*.

Art. 6

(Modifiche alla l.r. 7/2012)

1. Alla legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo 51, dopo le parole «delle comunicazioni» sono inserite le seguenti: *«e dell'interscambio applicativo»*;
- b) al comma 1 dell'articolo 51 le parole «favorendo l'utilizzo di modulistiche compilabili on-line e sistemi di interscambio in cooperazione applicativa» sono sostituite dalle seguenti: *«favorendo l'utilizzo di modulistiche condivise e compilabili on-line e servizi informativi interoperabili anche in cooperazione applicativa»*;
- c) alla rubrica dell'articolo 52 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *«anche in chiave di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni»*;
- d) al comma 1 dell'articolo 52 le parole «agli artt. 50 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: *«agli artt. 50, 52 e 68 comma 3»* e le parole «adotta determinazioni in ordine alla definizione delle basi di dati regionali da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto» sono sostituite dalle seguenti: *«adotta determinazioni in ordine alla individuazione delle basi di dati regionali e del SIREG da rendere disponibili a cittadini ed imprese in formato aperto attraverso il portale regionale open data dedicato»*;
- e) dopo il comma 1 dell'art. 52 è inserito il seguente:
«1 bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina i dati consiliari da pubblicare sul portale regionale open data dedicato.»;
- f) il comma 2 dell'articolo 52 è abrogato;
- g) dopo il comma 2 dell'articolo 52 sono aggiunti i seguenti:

«2 bis. I criteri per l'individuazione degli insiemi di dati da pubblicare in open data devono tenere conto degli obblighi posti dalle norme vigenti e consentire una valutazione dell'utilità delle informazioni per un possibile riutilizzo da parte di cittadini, imprese e associazioni, sia per la semplice consultazione sia per una loro rielaborazione anche per fini commerciali.

2 ter. Al fine di attivare una collaborazione con tutti gli enti lombardi interessati alla diffusione e al riuso di dati aperti, la Giunta regionale mette a disposizione di tutte le amministrazioni il portale regionale open data dedicato, il supporto tecnico e le conoscenze necessarie, allo scopo di realizzare un unico punto di riferimento regionale ove reperire i dati aperti della Lombardia.

2 quater. La Giunta promuove anche lo sviluppo di servizi di interscambio dati tra le amministrazioni pubbliche lombarde e con lo Stato, allo scopo di favorire la circolazione di dati e informazioni utili per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici erogati e il monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio.»;

h) dopo l'articolo 52 sono inseriti i seguenti:

«Art. 52 bis

(Riuso dei programmi informatici)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 82/2005, al fine di favorire la sostenibilità dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e operativa delle pubbliche amministrazioni, promuove il riuso dei programmi informatici di cui le stesse abbiano la disponibilità.

2. A tale scopo la Giunta regionale istituisce il catalogo regionale dei programmi informatici e delle applicazioni tecnologiche realizzati dalle amministrazioni pubbliche disponibili al riuso, contenente la descrizione dei singoli prodotti in termini di funzionalità dichiarate, architettura documentata, tecnologie utilizzate, indipendenza da piattaforme proprietarie, loro livello di riusabilità e possibilità di ulteriore sviluppo.

3. Il catalogo è pubblico.

4. La Giunta regionale consente l'inserimento all'interno del catalogo anche ai programmi informatici e alle applicazioni tecnologiche realizzate e sviluppate da parte di soggetti privati che ne facciano richiesta.

Art. 52 ter

(Interventi per la crescita digitale)

1. La Regione fornisce agli enti locali supporto tecnico-specialistico per la progettazione e lo sviluppo di interventi di digitalizzazione e per l'attuazione del codice dell'amministrazione digitale, in particolare per la predisposizione di bandi di gara per l'acquisizione di servizi e forniture ICT, per la razionalizzazione dei data center, per la gestione del sistema informativo integrato di contabilità e per la gestione del patrimonio informativo.

2. Per realizzare il consolidamento e la razionalizzazione dei data center pubblici lombardi, il data center della Regione è a disposizione degli enti locali e di altri soggetti pubblici sulla base di specifici accordi.

Art. 52 quater

(Ecosistemi digitali della Lombardia)

1. La Giunta regionale, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di ecosistemi digitali, definisce linee guida per operatori pubblici e privati.»;

i) il comma 2 dell'articolo 53 è abrogato;

j) la lettera c) del comma 10 dell'articolo 55 è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle modifiche apportate alla l.r. 7/2012 dal comma 1, previsti in 950.000,00 euro per l'anno 2015, si fa fronte con le risorse stanziare alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 08 «Statistica e sistemi informativi» – Titolo II «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

3. A decorrere dagli esercizi successivi al 2015 alle spese di cui al comma 2 si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 25 della legge

regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

Art. 7

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 18/2012)

1. All'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8 bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 ter per le sole variazioni di bilancio.»;
- b) il comma 8 ter è sostituito dal seguente:

«8 ter. I pareri relativi alle proposte di legge recanti variazioni di bilancio sono resi entro tre giorni lavorativi dalla trasmissione ai revisori da parte della Giunta regionale e comunque, se inerenti a proposte di iniziativa consiliare, entro il termine indicato dalle commissioni consiliari alla stessa Giunta regionale per la trasmissione della relazione tecnica. Decorso inutilmente il termine, il parere s'intende espresso in senso positivo.».

Art. 8

(Modifica all'art. 16 della l.r. 19/2014)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 8 luglio 2014, n. 19 (Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale) sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Al fine di valorizzare e potenziare l'attrattività dei territori lombardi nel semestre dell'evento Expo Milano 2015 la Regione promuove strumenti di programmazione negoziata per sostenere progetti territoriali espressione del partenariato locale promosso di norma da camere di commercio, province, città metropolitana e comuni capoluogo.

3 ter. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3 bis quantificati in 3.100.000,00, euro si fa fronte per l'anno 2015 con l'incremento di risorse di pari importo della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», programma 01 «Industria PMI e Artigianato» - Titolo I «Spese correnti» e corrispondente riduzione della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 07 «Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile» - Titolo I «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2015-2017.».

Art. 9

(Spese di gestione dei fondi conferiti a società regionali)

1. Per la semplificazione dei processi contabili connessi all'attuazione dell'articolo 17 ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regionali che prevedono l'imputazione delle spese di gestione a carico dei fondi conferiti a società del sistema regionale di cui all'Allegato A1, Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" – collegato 2007).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni di dettaglio e ad attuare le variazioni di bilancio necessarie al riordino dei relativi procedimenti amministrativi, anche in deroga agli atti convenzionali in essere.

Art. 10

(Cessione di crediti)

1. La Giunta regionale, in relazione ai propri fabbisogni finanziari, al fine di anticipare flussi di entrate, è autorizzata a cedere propri crediti, certi, liquidi ed esigibili, alle società di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.

2. La Giunta regionale definisce, con apposita deliberazione, criteri e modalità operative dell'operazione di cessione.

Art. 11**(Modifiche alla l.r. 50/1986)**

1. Alla legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 (Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il patronato, il patrocinio, la partecipazione della Regione a comitati d'onore o altre forme di onorificenza che non comportano impegni di spesa per la Regione stessa sono richiesti dai promotori delle iniziative e delle manifestazioni di rilievo regionale di cui all'articolo 5, siano essi soggetti profit o non profit, con istanza motivata da presentare al Presidente della Giunta regionale, agli assessori o ai sottosegretari competenti per materia e possono essere concessi dallo stesso Presidente, dagli assessori o dai sottosegretari competenti per materia.

2. La Giunta regionale può inoltre disporre il conferimento di diplomi d'onore, targhe, coppe o altri premi non in denaro.»;

b) il comma 3 dell'articolo 7 è abrogato;

c) il comma 1 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni degli articoli 7 e 8 sono estese a favore di iniziative, manifestazioni, esposizioni e mostre di rilievo regionale, nazionale e internazionale, che non godano di altri contributi regionali e che rientrino nelle finalità di cui alla presente legge.».

Art. 12**(Modifiche all'art. 26 bis della l.r. 34/1983)**

1. All'articolo 26 bis della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34 (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia – Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto periodo del comma 5, le parole «in ogni comune» sono soppresse e dopo le parole: «sono sorteggiate» sono aggiunte le seguenti: «*ai sensi del regolamento di cui al comma 7,»;*

b) al quinto periodo del comma 5, le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «*5 per cento»;*

c) al comma 7, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b bis) la procedura e le modalità di effettuazione del sorteggio di cui al comma 5;»;

d) al comma 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 8, le modalità di trasmissione dei risultati delle votazioni;»;

e) al comma 8, al secondo periodo, la parola «e» è sostituita dalla seguente: «*o*».

Art. 13**(Modifiche all'art. 2 della l.r. 20/2013)**

1. All'articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 20 (Legge di stabilità 2014) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «dal 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «*dal 30 giugno 2018»;*

b) al comma 4 le parole «2014» e «2014/2016» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*2018» e «2018/2020».*

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 della l.r. 20/2013, come modificato dal comma 1, si fa fronte, per gli esercizi dal 2015 al 2017, tramite riduzione rispettivamente dell'importo di 3 milioni di euro della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato».

Art. 14**(Abrogazione delle leggi regionali 64/1989 e 77/1989)**

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 27 novembre 1989, n. 64 (Contributo annuale della Regione Lombardia al Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale);
 b) legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (Azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle «etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi»).

TITOLO II

AMBITO ECONOMICO

Art. 15

(Modifiche alla l.r. 24/2006)

1. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:
«c) estendere l'obbligo di installare, entro il 31 dicembre 2016, sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore a tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti, definendo i criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui l'installazione non sia tecnicamente possibile o efficiente in termini di costi e proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE);»;
- b) dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 è aggiunta la seguente:
«b bis) le prescrizioni da rispettare in caso di sostituzione del generatore di calore e di ristrutturazione o di nuova installazione dell'impianto termico.».

Art. 16

(Modifiche alla l.r. 31/2008 e alla l.r. 10/2003 – relative disposizioni transitorie)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 144 è sostituito dal seguente:
*«Art. 144
 (Licenze di pesca)
 1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di una delle seguenti licenze:
 a) licenza di tipo A, di durata decennale, per la pesca professionale;
 b) licenza di tipo B, di durata annuale, per la pesca dilettantistica.
 2. Per le licenze di cui al comma 1 è dovuta una tassa annuale di concessione nella misura indicata nel Titolo II della Tabella A della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali).
 3. La licenza di pesca di tipo A è costituita da un tesserino rilasciato dalla Città metropolitana di Milano e dalla Provincia di Sondrio per i territori di rispettiva competenza e dalla Regione per la restante parte del territorio, secondo un modello predisposto dalla competente struttura regionale. Possono ottenere la licenza soltanto coloro i quali abbiano superato l'esame di idoneità all'esercizio della pesca professionale al termine di un corso di formazione organizzato dalle province secondo apposito programma anch'esso predisposto dalla competente struttura regionale. La validità della licenza è condizionata al versamento annuale della tassa di concessione.
 4. La licenza di pesca di tipo B è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale su cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore e la causale del versamento.
 5. E' fatta salva la validità delle licenze di pesca rilasciate da altre Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano.
 6. Sono esonerati dal possesso della licenza di pesca di tipo B i residenti nel territorio italiano di età inferiore a diciotto anni o superiore a sessantacinque e i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle*

persone handicappate) che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.»;

b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 147 è sostituita dalla seguente:

«a). sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 150,00 per chi esercita la pesca professionale senza licenza in corso di validità;»;

c) le lettere f) ed f bis) del comma 2 dell'articolo 149 sono soppresse.

2. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 dell'articolo 34 è abrogato;

b) al Titolo II della Tabella A, in corrispondenza del numero d'ordine 18:

1. le parole riportate nella colonna «Indicazione degli atti soggetti a tassa» da «Licenza per la pesca nelle acque interne» a «secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti del Consiglio Regionale. Omissis...» sono sostituite dalle seguenti:

«Licenze per la pesca nelle acque interne:

tipo A: licenza per la pesca professionale:

tipo B: licenza per la pesca dilettantistica:»;

2. l'importo riportato nelle colonne «Tassa di rilascio» e «Tassa annuale» è sostituito dal seguente: «45,00» per la licenza di tipo A e dal seguente: «23,00» per la licenza di tipo B.

3. Le licenze di pesca di tipo A rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza, purché, a decorrere dal primo rinnovo del versamento della relativa tassa annuale di concessione, si corrisponda l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.

4. Le licenze di pesca di tipo B rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza della relativa tassa annuale di concessione. Dopo tale data, le suddette licenze sono costituite dalla ricevuta di versamento della relativa tassa di concessione secondo l'importo indicato nel Titolo II della Tabella A della l.r. 10/2003.

5. Le licenze di pesca di tipo D rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla scadenza.

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 6/2010)

1. Alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'articolo 22 le parole «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: *«comma 6 bis»;*

b) al comma 6 dell'articolo 27, dopo le parole «in forma itinerante» sono aggiunte le seguenti: *«di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 22»* e le parole «e con la confisca delle attrezzature e della merce» sono soppresse;

c) dopo il comma 6 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Chiunque viola le limitazioni o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 22, commi 4 e 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce.»;

d) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 85 le parole «il rilascio delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: *«l'adozione dei provvedimenti relativi»;*

e) il comma 1 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso con le modalità individuate dalla Giunta regionale per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabili di ulteriori dodici mesi solo per documentati motivi, che devono essere comunicati al comune prima del termine dell'originaria scadenza.»;

f) il comma 2 dell'articolo 95 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle more dell'approvazione del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, l'esercizio degli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere sospeso per un periodo non superiore a dodici mesi, previa autorizzazione del comune rilasciata su motivata richiesta del titolare.».

g) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 100 le parole «non autorizzata» sono soppresse e dopo le parole «dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «con modalità non conformi a quanto previsto dal provvedimento di cui all'articolo 95, comma 1».

DD 22,6,15 - n. 5173 - Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali in attuazione della l.r. 7/2004: modifica composizione (BUR n. 27 del 1.7.15)

Vista la l.r. 14 aprile 2004 n. 7 «Consulta regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali» con la quale Regione Lombardia riconosce la funzione sociale e il ruolo propositivo svolto dagli Ordini, Collegi e Associazioni professionali nello sviluppo socio economico regionale, da realizzarsi attraverso:

- a) la promozione di iniziative volte a qualificare le libere professioni nell'esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
- b) l'attuazione di una politica di informazione adottando le misure necessarie all'aggiornamento delle professioni, finalizzato anche all'inserimento nel contesto europeo;
- c) la promozione di un'adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche;

Richiamato, in particolare, l'art. 3 della l.r. 7/2004 che attribuisce alla Consulta regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali i seguenti compiti:

- a) studiare i problemi relativi all'esercizio delle attività professionali intellettuali e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
- b) proporre iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo;
- c) promuovere studi per la tutela dei professionisti e iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dagli statuti dei rispettivi Ordini e Collegi o dagli atti costitutivi delle Associazioni, ferme restando le competenze esclusive degli Ordini professionali;
- d) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge attinenti all'esercizio delle attività professionali intellettuali ed alla tutela del rapporto tra professionisti ed utenti;
- e) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di libere professioni, al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
- f) esprimere pareri su questioni in materia di difesa degli utenti;
- g) fornire annualmente indicazioni relative alle esigenze della formazione professionale;
- h) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale;»

Visto, altresì, il Regolamento regionale 24 febbraio 2006 n. 1 «Consulta Regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di cui alla legge regionale del 14 aprile 2004 n. 7» che ha definito:

- a) le modalità di funzionamento, organizzazione ed attivazione della Consulta regionale degli ordini, collegi ed associazioni professionali;
- b) i requisiti e le modalità di ammissione e partecipazione alla Consulta da parte degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali;»

Dato atto che il citato Regolamento regionale n. 1/2006:

all'art. 8 comma 1 stabilisce che la Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale;

all'art. 8 commi 2 e 3 definisce la seguente composizione della Consulta:

- «a).l'Assessore regionale competente in materia;
 b) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
 c) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato dai rispettivi Ordini e Collegi, per ciascuna delle professioni ordinistiche, ovvero iscritte al CUP;
 d) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle Associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL, ovvero iscritte al COLAP.....»;

Richiamato il d.p.c.r. n. X/105 del 30 luglio 2013 «Designazione di cinque rappresentanti nella Consulta regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali»;

Dato atto che l'elenco degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali componenti la Consulta è stato approvato con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro del 5 agosto 2014 n. 7597;

Preso atto che gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali ammessi alla Consulta hanno provveduto alla nomina dei rispettivi rappresentanti su base territoriale, in relazione alla rappresentatività, all'autonomia e all'organizzazione propria;

Preso atto che, in seguito all'attività istruttoria svolta dalla UO Accreditamento Controlli e Comunicazione della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro, con d.p.g.r 28 ottobre 2014 n. 9979 è stata costituita la Consulta Regionale degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali;

Preso atto che, dopo la riunione di insediamento della Consulta regionale tenutasi in data 29 gennaio 2015, sono pervenute via mail - attraverso la casella dedicata consultaprofessionisti@regione.lombardia.it - comunicazioni da parte di alcuni Ordini, Collegi e Associazioni in merito a nuove nomine dei rispettivi rappresentanti in seno alla Consulta stessa, agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, pertanto, di dover apportare modifiche nella composizione della Consulta regionale così come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concernente la composizione aggiornata della Consulta degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali;

Preso atto, infine, che con il d.p.g.r 28 ottobre 2014 n. 9979 sopra citato è stato stabilito di demandare a successivi atti della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro l'eventuale modifica o integrazione dei componenti della Consulta;

Atteso che non risultano ancora decorsi i termini per la conclusione del procedimento;

VISTI:

la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

la d.g.r. del 20 marzo 2013, n. 3, «Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura»;

la d.g.r. del 29 aprile 2013, n. 87 « II Provvedimento organizzativo 2013»;

il decreto del Segretario generale del 25 luglio 2013, n. 7110 «Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni della Giunta Regionale – X Legislatura»;

la d.g.r. del 13 giugno 2014 n. 1949, «IX Provvedimento Organizzativo 2014»;

la d.g.r. del 25 luglio 2014 n. 2183, «XI Provvedimento Organizzativo 2014»;

la d.g.r. del 17 aprile 2015 n. 3411, «IX Provvedimento Organizzativo 2015»;

DECRETA

1. di modificare la composizione della Consulta degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali di cui al d.p.g.r. 28 ottobre 2014 n. 9979 secondo quanto indicato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, in attuazione dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale n. 1/2006, la Consulta può essere integrata di ulteriori Ordini, Collegi e Associazioni professionali, previa deliberazione di almeno i 4/5 della Consulta stessa;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.lavoro.regione.lombardia.it della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il direttore generale
Giovanni Bocchieri

•

COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7/2004

Assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro

Valentina Aprea

Rappresentanti del Consiglio Regionale

Beverina Fabio

Moretti Augusto

Nava Ilaria

Panzeri Paola

Specchio Laura

Rappresentanti degli Ordini

N.	DENOMINAZIONE	RAPPRESENTANTE EFFETTIVO	SUPPLENTE
1	CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO	CONDO' GIOVANNELLA	FERRARIO NICOLETTA
2	ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI BRESCIA	MANCINI MARCO	BARA GIANPIETRO
3	ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI MILANO	FABBRI MARCO	SANGALLI PIETRO
4	ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MILANO	SOLIDORO ALESSANDRO	GUADALUPI MARCELLO
5	ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MILANO	ZOCCHI TERESA	MARIA PAGLIANI CLAUDIO GIOVANNI
6	ORDINE DEI MEDICI VETERINARI	BERTOLETTI IRENE	PEZZONI PAOLO

7	DELLA PROVINCIA DI SONDRIO ORDINE DEI MEDICI VETERINARI	BERNASCONI CARLA	CHIODI LUCIANO	CARLO
8	DELLA PROVINCIA DI MI- LANO ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI	GIANETTI LAURA	SPERONI GIUSEPPE	
9	DELLA PROVINCIA DI VARESE ORDINE DEI FARMACISTI	QUARTAROLI UGO GIOVANNI	CAVAGNINI GIUSEPPE	
10	PROVINCIA DI CREMONA ORDINE DEGLI INGEGNERI	FACIOCCHI ADRIANO	FERRARI IVANO	
11	DELLA PROVINCIA DI CREMONA ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI	BROGLIA STEFANO	DEL FABIO	GIUDICE
12	PAVIA ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI MILANO	REMO DANОВI	MOSCOLONI ENRICO	
13	ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DI PAVIA	COMINI ANDREA	NEBBIA DANIELE	
14	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA	ALLEGRI AUGUSTO	GOBBI LAURA	
15	ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	FINESSO SARA	BELOMETTI ENRICO	

- | | | | |
|----|---|---------------------------|-------------------|
| 16 | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | BELLU'GIOVANNI MARIA ELIA | IGNAZIO CUSMANO |
| 17 | ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA | PELLIZZARI ALBERTO | ZANONI GIANFAUSTO |
| 18 | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO | MARIANI ENRICO PIO | RAINERO LUIGI |
| 19 | ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI VARESE | CHIESA VITTORIO | GIORGETTI MARCO |
| 20 | ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO | SCARAMELLINI MARCO | GADOLA LUCA |
| 21 | ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA | MARIANI UMBERTO | CURTO MARISA |
| 22 | ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA | CARAMASCHI ANGELO | COSTA ALESSANDRO |
| 23 | ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MILANO | DI POTITO NUNZIO | PAONE LUCA |
| 24 | ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LECCO | CORNO GIULIO | FOCIANI FABRIZIO |
| 25 | ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI | SATURNO MAURIZIO | BAGGINI EMILIA |

E DEGLI ESPERTI
 CONTABILI DI
 VOGHERA
 26 ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DELLA PROVINCIA DI
 VARESE

BESOZZI
 ROBERTA

GERVASINI
 PIETRO

TOSCANA

CONSIGLIO REGIONALE - RISOLUZIONE 30 giugno 2015, n. 1 - Approvazione del Programma di Governo 2015 -2020. (BUR n. 34 del 3.7.15)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il Programma di Governo 2015 – 2020, presentato dal Presidente della Giunta Regionale Enrico Rossi, nella seduta del Consiglio regionale del 25 giugno 2015;

Visto l'articolo 32, comma 2, dello Statuto della Regione Toscana;

Sentito il dibattito svoltosi nella seduta del Consiglio regionale del 30 giugno 2015;

APPROVA

il Programma di Governo 2015 – 2020.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007.

SEGUE ALLEGATO (a cui si rinvia)

LEGGE STATUTARIA REGIONALE - 16 giugno 2015, n. 55 - Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia. Modifiche all'articolo 57 dello Statuto.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Considerato quanto segue:

1. Nel quadro di riforma dello Statuto regionale e del regolamento d'Aula in vista del prossimo rinnovo del Consiglio, che porterà a quaranta i componenti dell'Assemblea consiliare, è opportuno modificare il sistema di elezione dei componenti il Collegio di garanzia introducendo il voto limitato e abbreviando la durata in carica dei componenti;

Art. 1

Modifiche all'articolo 57 dello Statuto

1. Il comma 5 dell'articolo 57 dello Statuto è sostituito dal seguente:

“5. Il collegio di garanzia è costituito con deliberazione del consiglio regionale approvata a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale, a quattro componenti; è composto da sette membri di alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico; dura in carica cinque anni e i suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili.”.

ASSISTENZA PENITENZIARIA

PIEMONTE

DGR 8.6.15, n. 20-1542 - Recepimento dell'Accordo "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali". (BUR n. 27 del .9.7.15)

Note**PREMESSA**

Il DPCM. 01.04.2008, disposto su indicazione della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008), trasferisce le competenze delle funzioni sanitarie in ambito penitenziario dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale. Attraverso tale provvedimento viene attribuito alle Aziende Sanitarie Locali sedi di carcere il compito di garantire alla popolazione ristretta il soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso l'erogazione delle prestazioni sanitarie di cui necessitano. Viene disposto inoltre che dette prestazioni vanno erogate, tenendo conto di taluni criteri quali la tipologia dei soggetti e le particolari esigenze di sicurezza, all'interno degli Istituti Penitenziari, presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri.

Al fine di garantire l'uniformità delle azioni nel territorio nazionale e la giusta connessione tra le misure volte a garantire la sicurezza e le misure di tutela della salute della popolazione carceraria, il DPCM 01.04.2008 prevede la costituzione del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Il documento "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" è stato elaborato all'interno del sopradetto Tavolo e fa seguito ad un precedente Accordo, approvato in Conferenza Unificata il 26 novembre 2009, sulle strutture sanitarie in ambito penitenziario; inoltre il Patto della Salute per gli anni 2014-2016, all'articolo 7, dispone l'impegno delle Regioni e delle Province Autonome ad approvare il suddetto documento in sede di Conferenza Unificata.

In data 22 gennaio 2015 la Conferenza Unificata ha sancito l'Accordo sul documento e dato mandato alle Regioni di recepirne i contenuti entro 6 mesi dalla data di approvazione.

L'Accordo stabilisce che le Regioni debbano garantire l'impegno a dare attuazione alle disposizioni ivi indicate, adeguandoli ai modelli sanitari preesistenti. Viene previsto il monitoraggio da parte del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria, attraverso relazioni, che le Regioni dovranno fornire, sullo stato di realizzazione e di funzionamento della rete di servizi per l'assistenza sanitaria in ambito penitenziario, in modo da risultare armonizzata ed omogenea ai livelli essenziali di assistenza già presenti.

IL RECEPIMENTO

Si procede al recepimento dell'Accordo, approvato in Conferenza Unificata, sul documento "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti Penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali", che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, al fine di tradurre sul territorio regionale le disposizioni o indicazioni ivi contenuti.(a cui si rinvia).

GLI IMPEGNI DELLA REGIONE

La Regione Piemonte procederà, pertanto, sulla base delle indicazioni del sopradetto Accordo alla definizione del proprio modello di rete dei servizi sanitari penitenziari. La stesura del documento viene affidata ad un Gruppo di lavoro individuato all'interno del Tavolo dei referenti aziendali della Sanità Penitenziaria, di cui alla D.G.R. n. 4-7657 del 03.12.2007 e s.m.i., e condiviso dal Gruppo Interistituzionale della Sanità Penitenziaria (GTISP), costituito con la D.G.R. n. 45-1373 del 27.04.2015.

Si prevede la conclusione del documento entro la data del 15 settembre 2015, per essere successivamente posto all'attenzione del Gruppo Interregionale Sanità Penitenziaria (GISP) presso la Commissione della Salute ed approvato con atto deliberativo della Giunta Regionale.

Il modello di rete individuato sarà portato a conoscenza dell'Amministrazione Penitenziaria regionale del Piemonte e dell'Autorità giudiziaria per le determinazioni di rispettiva competenza.

BARRIERE ARCHITETTONICHE**UMBRIA**

DGR 28.5.15, n. 728 - Legge 9 gennaio 1989, n. 13. Determinazione, ai sensi dell'art. 11 del fabbisogno regionale di euro 12.759.603,52,effettuata sulla base delle richieste di contributo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Anno 2015.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con la legge n. 13 del 9 gennaio 1989 avente per oggetto: "Disposizioni per favorire il superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", modificata con legge 27 febbraio 1989, n. 62, ed in particolare l'art. 9, si stabilisce la concessione dei contributi, per la realizzazione di tali opere in edifici già esistenti, ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, a coloro i quali li abbiano a carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè ai condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari.

Con il successivo D.M. 14 giugno 1989, n.236, è stato emanato il regolamento di attuazione dell'art. 1 della L. 13/89 relativo alle "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata".

In attuazione alla legge 13/1989 il "Servizio Opere pubbliche: programmazione, monitoraggio e sicurezza – Progettazione e attuazione", sulla base delle richieste pervenute ha calcolato il fabbisogno complessivo di €. 12.759.603,52, comprensivi dei finanziamenti regionali ad oggi individuati, con legge regionale n. 19 del 23 ottobre 2002. Di tale suddetto importo la cifra di €. 708.562,17 riguarda i contributi richiesti dai cittadini nell'anno in corso 2015.

BILANCIO

VENETO

DGR 2.6.15, n. 829 - Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017. (BUR n.68 del 10.7.15)

Le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015 - 2017, alle quali gli uffici regionali devono attenersi, sono volte ad indirizzare le Strutture a specifici comportamenti amministrativi coerenti con vincoli normativi cogenti, nonché con le procedure della gestione finanziaria regolate dall'ordinamento contabile regionale (art. 29 della legge regionale 39/2001 e art.2 della legge regionale 54/2012).

ALLEGATO A

DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E PLURIENNALE 2015-2017

Indice

Premessa

1. D.Lgs 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi.
2. Quota vincolata del risultato di amministrazione
3. Dal "Patto di stabilità" al "Pareggio di bilancio"
4. Direttive per il conseguimento del "Pareggio di bilancio"
 - 4.1. *Perimetro Sanitario (Art.20 c.1 del D.Lgs. 118/2011)*
 - 4.2. *Voci di entrata e di spesa non soggette ai vincoli del pareggio*
 - 4.3. *Pareggio in termini di cassa – capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario*
 - 4.4. *Pareggio in termini di competenza – capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario*
5. Variazioni di bilancio
 - 5.1. *Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e7o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa*

5.2. *Variazioni compensative dello stanziamento di cassa dei capitoli di spesa soggetti ai vincoli del pareggio di bilancio*

6. Variazioni al bilancio per nuove assegnazioni con vincolo di destinazione

7. Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base (UPB)

8. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture

9. Contenimento di determinate tipologie di spesa

10. Operazioni di gestione

10.1. *Accertamento e riscossione dell'entrata*

10.2. *Impegno di spesa*

10.3. *Debiti fuori bilancio*

10.4. *Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti*

10.5. *Variazioni di bilancio con prelievo dal fondo di riserva di cassa*

10.6. *Disciplina della modalità di gestione dei fondi residui radiati*

10.7. *Ordini di accreditamento*

11. Operazioni di chiusura contabile

12. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli

12.1. *Capitoli cogestiti*

12.2. *Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato*

12.3. *Capitoli "fondo"*

12.4. *Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali*

Premessa

La gestione del bilancio 2015 - 2017 deve attenersi ad un quadro articolato e complesso, in particolar modo dettato dall' applicazione del nuovo ordinamento in materia di armonizzazione e sistemi contabili (D.Lgs 118/2011 e s.m.i) e dalla normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica per Regioni -anno 2015 e successivi - contenuta nella Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) che sancisce il passaggio dal Patto di stabilità interno al Pareggio di bilancio.

Di seguito sono formulati specifici comportamenti cui le Strutture regionali devono attenersi al fine di procedere alla corretta gestione contabile, nel perseguimento sia degli equilibri di bilancio, che del rispetto dei vincoli normativi vigenti.

1. D.Lgs. 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro organismi.

L'emanazione del D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42", ha fissato per il 1° gennaio 2015 l'avvio della riforma del sistema contabile, secondo le modalità e le tempistiche appositamente definite.

La portata dei cambiamenti introdotti richiede una profonda revisione del modello amministrativo-contabile dovuto all'applicazione delle norme indicate in termini di:

- principi contabili di riferimento;
- schemi di bilancio preventivi e consuntivi;
- processi/procedure amministrativo contabili;
- informativa di bilancio;
- programmazione delle risorse da spendere;
- organizzazione della funzione amministrativa;
- sistemi informativi a supporto.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 12 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, per la redazione della legge regionale n.7 del 27 aprile 2015 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017*", sono stati adottati gli schemi di bilancio vigenti nel 2014 (legge di contabilità regionale, L.R. 39/2001) che conservano valore a tutti gli effetti giuridici e autorizzatori.

Il bilancio pluriennale 2015 – 2017, adottato secondo gli schemi vigenti nel 2014, svolge anch'esso funzione autorizzatoria.

Al bilancio di previsione 2015, adottato secondo gli schemi vigenti nel 2014, sono affiancati gli

schemi di bilancio previsti all'articolo 11 comma 1 (Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011), cui è attribuita una funzione meramente conoscitiva.

Il comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs 118/2011, dispone che per garantire un'omogenea rappresentazione dei documenti contabili e di finanza pubblica, sui capitoli ed articoli, ove previsti, venga utilizzato quale livello minimo di articolazione del Piano dei conti finanziario il quarto livello.

Per permettere un progressivo adeguamento della contabilità regionale ai nuovi principi dettati dalla riforma, il comma 2-bis dell'art. 9 della L.R. n. 39/2001 prevede che i capitoli di spesa del bilancio regionale (coincidenti con il secondo livello del Piano dei Conti finanziario) siano ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all'Allegato n.6/1 del D.Lgs.118/2001.

Inoltre il comma 3-bis dell'art. 9 della L.R. 39/2001 dispone che il Responsabile finanziario della Regione, successivamente all'assegnazione dei capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità, provveda alla ripartizione dei capitoli di spesa in articoli.

Al fine di consentire l'amministrazione e la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015 (L.R. n.44/2014), con delibera di Giunta regionale n.61 del 20 dicembre 2015, si è provveduto ad assegnare i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (art. 9 comma 3 della L.R. 39/2001) e con successivo Decreto del Direttore dell'Area Bilancio Affari Generali Demanio Patrimonio e Sedi n.1 del 30 gennaio 2015 (art. 9 comma 2-bis e 3-bis della L.R. 39/2001) si è provveduto a ripartire le evidenze contabili relative ai capitoli di spesa (cassa 2015, competenza 2015 – 2016 – 2017) definite con Disegno di legge n. 33/DDL del 9 dicembre 2014, in articoli.

Approvata la legge di bilancio 2015 e pluriennale 2015 – 2017 (L.R. n. 7/2015), si è provveduto con delibera di Giunta regionale n.809 del 14 maggio 2015 ad assegnare i capitoli ed attribuire le risorse del bilancio approvato ai sensi degli artt. 9 e 30 della L.R.39/2001.

Le richieste di ripartizione in articoli degli stanziamenti di competenza e/o di cassa attribuiti, vanno effettuate tramite la procedura "Nu.S.I.Co" accessibile dalla voce del menu "Armonizzazione" – "Articolazione capitoli", già utilizzata per far fronte agli adempimenti di cui alla nota prot. n. 24363 del 20/01/2015 dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ad oggetto "Ripartizione di capitoli di spesa in articoli. Progetto di legge n. 485 "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" (art. 9, comma 2-bis L.r. 39/2001)", seguendo la procedura descritta nel successivo paragrafo 5.1 "Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa".

2. Quota vincolata del risultato di amministrazione

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 118/2011, il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa esistente al 31 dicembre dell'anno, maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, come definito dal rendiconto, che recepisce gli esiti della ricognizione e dell'eventuale riaccertamento di cui al punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, al netto del fondo pluriennale vincolato risultante alla medesima data.

La riforma definisce la composizione del risultato di amministrazione articolandolo in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) **nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati** della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per le regioni i vincoli sono previsti **solo dalla legge statale**. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
- b) **derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;**
- c) **derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;**

d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente **solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.**

Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione con propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione" e non "vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili".

E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa, dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria. Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non si applica alle cd. risorse destinate.

La disciplina armonizzata dell'utilizzo delle risorse vincolate è stata definita dedicando la massima attenzione ai principi del pareggio e dell'equilibrio tendenziali fissati nell'art.81, quarto comma della Costituzione, che richiedono il rispetto dell'obbligo di copertura "con puntualità rigorosa nei confronti delle spese incidenti sull'esercizio in corso" e l'esatta individuazione delle ragioni normative dei fondi vincolati, garantendo la chiarezza e la verificabilità dell'informazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel corso dell'esercizio 2015 non è ammesso l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014.

3. Dal "Patto di stabilità" al "Pareggio di bilancio"

La normativa relativa agli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni per l'anno 2015 è contenuta nella legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

La legge di stabilità 2015 quantifica l'ammontare complessivo del concorso alla tutela degli equilibri di finanza pubblica del comparto regioni a statuto ordinario pari a circa 5,2 miliardi di euro di minori trasferimenti nel 2015 rispetto all'anno precedente.

Per quanto riguarda le modalità applicative utili al raggiungimento degli obiettivi di indebitamento netto in capo alle Regioni, assistiamo al superamento della modalità dei tetti massimi di spesa con l'introduzione del "pareggio di bilancio" ossia ad obiettivi in termini di saldo, di competenza e di cassa, tra entrate e spese.

Più precisamente le Regioni sono chiamate a conseguire:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati.

Nell'anno 2015 il pareggio di bilancio deve essere conseguito solo in sede di rendiconto.

Ai fini dei saldi sopra citati non rilevano:

- le riscossioni e le concessioni di crediti;
- le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea.

Il dettato normativo, inoltre contiene disposizioni di dettaglio che definiscono puntualmente le modalità applicative dell'equilibrio e il sistema di monitoraggio.

Ai sensi della Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) il mancato raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica comporta pesanti sanzioni:

- versamento all'entrata del bilancio statale dell'importo corrispondente al maggiore degli scostamenti tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- impossibilità di impegnare spese correnti, al netto per le spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dell'ultimo triennio;
- impossibilità di ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

- impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
- rideterminazione in diminuzione delle indennità di funzione ed dei gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della Giunta.

4. Direttive per il conseguimento del “Pareggio di bilancio”

L'equilibrio complessivo di bilancio della Regione e il rispetto della normativa del “Pareggio” non possono che essere conseguiti attraverso il puntuale e stretto controllo dell'evoluzione dell'entrata e dei livelli di spesa totali oltre che distintamente per le singole gestioni ordinaria e sanitaria.

Al fine di garantire l'obiettivo del “Pareggio”, distintamente in termini di cassa e di competenza, si individuano le seguenti modalità operative.

4.1. Perimetro Sanitario (Art.20 c.1 del D.Lgs. 118/2011)

La DGR n. 480 del 7 aprile 2015 ha individuato i capitoli di entrata e di spesa da perimetrare ai sensi dell'art.20 c.1 del D.Lgs. 118/2011 prevedendone anche le modalità di aggiornamento o revisione in corso d'anno.

Nell'ambito del bilancio regionale **gli equilibri come previsti dall'articolo 1 commi 461 e seguenti, con l'esclusione del comma 465, della L. 190/2014** (legge di stabilità 2015) riguardanti i capitoli di entrata e spesa del perimetro sanitario (art. 20 c.1 del D.Lgs.118/2011), di cui alla citata DGR n. 480/2015 e s.m.i., **vengono garantiti dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale.**

4.2. Voci di entrata e di spesa non soggette ai vincoli del pareggio

I capitoli di entrata e di spesa afferenti le esclusioni previste dalla legislazione nazionale (le riscossioni e le concessioni di crediti; le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale) non soggiacciono a limitazioni relative al raggiungimento dell'obiettivo del “Pareggio”.

All'eventuale necessaria implementazione degli stanziamenti di cassa dei capitoli non soggetti ai vincoli del pareggio di bilancio di cui sopra e dei capitoli afferenti le partite di giro, previa richiesta delle Strutture interessate, si fa fronte con opportuni prelievi dal fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 19 della L.R. 39/2001.

4.3 Pareggio in termini di cassa - capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario.

Le modalità operative che si vanno a dettagliare sono riferibili ai capitoli di spesa assoggettati al vincolo del pareggio e **non facenti parte del perimetro sanità come individuato al precedente paragrafo 4.1.**

Si precisa infatti, che non sono ammesse variazioni compensative degli stanziamenti di cassa tra capitoli appartenenti e non al perimetro sanità.

Non sono inoltre ammesse variazioni compensative degli stanziamenti di cassa tra capitoli non assoggettati al vincolo del pareggio (le riscossioni e le concessioni di crediti; le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e le relative spese di parte corrente e in conto capitale) e quelli assoggettati.

Stante la piena autonomia gestionale riservata ai dirigenti regionali dalla L.R. n. 54/2012, si richiama la necessità che questi ultimi valutino con attenzione le priorità con le quali procedere ai pagamenti soprattutto in considerazione dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.Lgs. 192/2012 di recepimento della Direttiva comunitaria 2011/7/UE che impongono il rispetto di specifici termini per i pagamenti delle transazioni commerciali e dell'articolo 56, comma 6 del D.Lgs 118/2011.

A tal fine è indispensabile che le Strutture regionali provvedano ad operare una puntuale ed attenta programmazione degli impegni e dei pagamenti sui capitoli ad esse attribuiti in funzione degli stanziamenti di competenza e di cassa assegnati e disponibili (ovvero la quota parte di stanziamento libera dal blocco) prestando particolare attenzione alla ripartizione delle risorse tra impegni già assunti e nuovi impegni da assumere.

Con precedente DGR n. 192 del 24 febbraio 2015 sono stati posti dei limiti alla disponibilità degli stanziamenti di cassa previsti nel Disegno di legge 33/DDL del 9 dicembre 2014, oggi legge regionale 27 aprile 2015, n. 7, che vengono confermati nelle medesime modalità di individuazione

già esplicitate con la citata DGR n. 192/2015 tenendo conto delle successive modifiche, sia in termini di variazioni di bilancio che di richieste di blocco/sblocco, intervenute in sede di gestione del bilancio provvisorio 2015, fino ad oggi.

Unica eccezione l'estensione della disponibilità dal 50% al 100% con riferimento agli stanziamenti di cassa di alcune tipologie di spesa, a carattere obbligatorio o ritenute strategiche per la politica regionale, di seguito elencate:

- Spese relative al funzionamento del Consiglio regionale;
- Trasferimenti a Enti Locali per lo svolgimento delle elezioni regionali;
- Utilizzo del Fondo nazionale per il Trasporto Pubblico Locale, nel limite dell'effettiva erogazione da parte dello Stato;
- Interventi in materia forestale di cui alla L.R. n.52/78;
- Trasferimenti per attività di formazione professionale ed attività formative;
- Funzionamento di Enti e Società regionali;
- Interventi per l'acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario di cui all'art.86 della L.R.1/2008;
- Interventi a sostegno di iniziative a tutela dei minori;
- Erogazione di borse di studio e prestiti d'onore a studenti universitari.

Le limitazioni di disponibilità degli stanziamenti di cassa che permangono (blocco del 90%) sono attuate mediante un **blocco di utilizzo** a livello di capitolo, già inserito in procedura contabile Nu.Si.Co..

In considerazione della **piena autonomia e responsabilità gestionale riservata ai dirigenti regionali dalla L.R. n. 54/2012** e nei limiti degli stanziamenti di cassa effettivamente disponibili, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7/2015 sono ammesse variazioni di tipo compensativo tra capitoli di spesa appartenenti a differenti unità previsionali di base, anche non della medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Le modalità di richiesta vengono dettagliate al successivo paragrafo 5.2.

Si conferma l'impossibilità di variazioni compensative degli stanziamenti di cassa tra capitoli appartenenti e non al perimetro sanità e tra capitoli assoggettati e non ai vincoli del pareggio. Al fine di garantire alle Strutture regionali la necessaria flessibilità sarà inoltre possibile effettuare compensazioni di pari importo (blocco/sblocco) in termini di stanziamenti di cassa disponibile tra capitoli.

Le richieste relative al blocco/sblocco degli stanziamenti di cassa disponibile sui capitoli di spesa dovranno essere indirizzate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, con allegato il "*Modulo richieste blocco/sblocco capitoli assoggettati alle limitazioni di cassa*" debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio: <https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione "Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste".

Laddove non fosse possibile effettuare una compensazione tra stanziamenti di cassa disponibile a livello di Struttura, è opportuno attuare le verifiche necessarie al fine di individuare una soluzione nell'ambito dell'Area/Dipartimento regionale competente per materia.

4.4. Pareggio in termini di competenza - capitoli di spesa assoggettati ai vincoli del pareggio e non ricompresi nel Perimetro Sanitario.

Ai fini del raggiungimento del pareggio in termini di competenza (**esclusa la quota di reiscrizioni vincolate**) l'equilibrio tra entrate e spese è presidiato sui capitoli finanziati da assegnazioni statali, comunitarie o di altri soggetti, in quanto la gestione è subordinata alle specifiche condizioni che richiedono l'accertamento della corrispondente entrata.

La mancata previsione nel conteggio dei saldi tra entrate e spese come previsto dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in parte entrata, **impone la previsione di un blocco di impegnabilità delle quote di reiscrizioni**

vincolate presunte apposte in parte spesa.

Al fine di garantire alle Strutture regionali la necessaria flessibilità sarà però possibile effettuare compensazioni di pari importo (blocco/sblocco) in termini di stanziamenti di competenza disponibile tra capitoli.

Le richieste relative al blocco/sblocco degli stanziamenti di competenza disponibile sui capitoli di spesa dovranno essere indirizzate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, con allegato il “*Modulo richieste blocco/sblocco capitoli assoggettati alle limitazioni di competenza*” debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio: <https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione “Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste”.

Laddove non fosse possibile effettuare una compensazione tra stanziamenti di competenza disponibile a livello di Struttura, è opportuno attuare le verifiche necessarie al fine di individuare una soluzione nell’ambito dell’Area/Dipartimento regionale competente per materia.

In conseguenza degli esiti contabili derivanti dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 del D. Lgs n. 118/2011 s.m.i., potrà rendersi necessaria una tempestiva integrazione alle presenti disposizioni per il raggiungimento del pareggio di bilancio, da emanarsi a cura del Responsabile Finanziario della Regione.

Monitoraggio andamento “Pareggio” di bilancio

Il Direttore dell’Area Bilancio Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi curerà il monitoraggio periodico sull’andamento dei flussi di competenza e di cassa utili al rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio.

Nel corso dell’esercizio, sulla scorta dell’attività di monitoraggio e controllo nella realizzazione dei flussi di entrata e dei programmi di spesa, nonché di eventuali modifiche che dovessero intervenire, oltre a quanto illustrato ai paragrafi precedenti e successivi, potranno essere emanate ulteriori Direttive. Questo sempre nella logica di assicurare il pieno rispetto del “Pareggio” e di supportare, compatibilmente con i limiti posti, la necessità di privilegiare al massimo l’utilizzo dei margini di spesa consentiti e le necessità operative che vengono a maturazione da parte delle Strutture.

5. Variazioni di bilancio

5.1. Ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa

Ai sensi del comma 4-bis, dell’art. 9 della L.R. n. 39/2001, è possibile effettuare la ripartizione compensativa dello stanziamento di competenza e/o di cassa fra articoli appartenenti al medesimo capitolo di spesa, al fine di adeguare lo stanziamento al IV livello del Piano dei Conti Finanziario di cui all’Allegato n. 6/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Le richieste di ripartizione di competenza e/o di cassa, vanno effettuate tramite la procedura “Nu.S.I.Co” accessibile dalla voce del menu “Armonizzazione” – “Articolazione capitoli”, già utilizzata per far fronte agli adempimenti di cui alla nota prot. n. 24363 del 20/01/2015 dell’Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi ad oggetto “*Ripartizione di capitoli di spesa in articoli. Progetto di legge n. 485 “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017” (art. 9, comma 2-bis L.r. 39/2001)*”; una volta rese definitive, le stesse dovranno essere firmate dal dirigente responsabile ed inviate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria con nota di accompagnamento.

Le richieste di cui sopra saranno successivamente formalizzate con Decreto del Responsabile Finanziario della Regione o di un suo delegato.

5.2. Variazioni compensative dello stanziamento di cassa dei capitoli di spesa soggetti ai vincoli del pareggio di bilancio

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 7 “*Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017*”, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, nel corso del 2015, le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del pareggio di bilancio, così come prescritto dalla normativa statale vigente in materia finanziaria, e pertanto ad effettuare variazioni di tipo compensativo tra capitoli di spesa appartenenti a differenti unità previsionali di base, anche

non della medesima classificazione economica o funzione obiettivo, relativamente agli stanziamenti di cassa, in deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39”.

Le richieste di variazioni compensative di cassa, formulate dal Responsabile della Struttura assegnataria di budget, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte esclusivamente utilizzando il modulo “*Richiesta variazione di cassa 2015*” debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione “**Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste**” - **Modulo 5**.

Ad avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di recepimento delle variazioni richieste, ogni Struttura dovrà procedere, al fine della piena utilizzabilità dello stanziamento, alla ripartizione in articoli degli stanziamenti di cassa utilizzando la procedura di cui al punto 5.1.

6. Variazioni al bilancio per nuove assegnazioni con vincolo di destinazione.

La richiesta di variazione al bilancio relativa a nuove assegnazioni statali, comunitarie e/o da altri soggetti, prevista dal comma 2, lettera a), dell'articolo 22 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, deve essere inviata dalla Struttura proponente alla Sezione Bilancio unitamente a:

- “**Modulo richiesta iscrizione nuove assegnazioni**” debitamente compilato in ogni sua parte scaricabile dal sito intranet:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx>

- **documenti giustificativi debitamente datati e firmati (decreto di riparto, convenzioni, ecc);** in modo da consentire alla Sezione Bilancio di effettuare le necessarie verifiche e di svolgere l'istruttoria per attribuire la corretta classificazione delle assegnazioni e delle relative spese nelle poste del bilancio.

Si rammenta che tutte le richieste citate devono essere inviate alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria.

In applicazione del nuovo ordinamento contabile (D.Lgs. 118/2011), l'equilibrio di competenza tra entrate e spese sui capitoli finanziati da assegnazioni statali, comunitarie o di altri soggetti, viene presidiato in quanto le operazioni di impegno sono subordinate all'accertamento della corrispondente entrata; pertanto su tali poste di bilancio non vengono posti blocchi di impegnabilità di alcun tipo.

Per quanto concerne la disponibilità di cassa sui capitoli sopra citati, essa verrà garantita per l'intero importo solo se la richiesta di variazione sarà accompagnata da attestazione dell'avvenuta regolare riscossione; in mancanza di adeguata attestazione dell'avvenuta riscossione la cassa sarà resa disponibile sul capitolo ma contestualmente si procederà ad effettuare un blocco di utilizzo che verrà rimosso solo al ricevimento dell'attestazione di cui sopra.

7. Ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base (UPB)

Ai sensi del comma 4, lett. a), dell'art. 9 della L.R. n. 39/2001, è possibile modificare la ripartizione delle unità previsionale di base in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della unità previsionale di base, anche per garantire, nell'ambito della stessa linea di spesa, la congruenza della tipologia di spesa del capitolo considerato con la riclassificazione prevista dal II livello del Piano dei Conti Finanziario di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Le richieste di ripartizione delle unità previsionale di base in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della medesima unità previsionale di base, formulate dal Responsabile della struttura assegnataria di budget, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte esclusivamente utilizzando il modulo “*Richieste di ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa UPB – 2015-2017*” debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione “**Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste**” - **Modulo 7**.

Ad avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di recepimento delle variazioni richieste, ogni struttura dovrà procedere, al fine della piena utilizzabilità dello stanziamento, alla ripartizione in articoli degli stanziamenti di competenza utilizzando la procedura di cui al punto 5.1.

7.1 Variazioni compensative di competenza

Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (L.R. 29 novembre 2001, n. 39) è possibile effettuare variazioni di tipo compensativo tra capitoli di spesa appartenenti a differenti unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Le richieste di variazioni compensative di competenza, formulate dal Responsabile della struttura assegnataria di budget, da indirizzare alla Sezione Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria, devono essere predisposte esclusivamente utilizzando il modulo “*Richiesta variazione compensativa di competenza – 2015-2017*” debitamente compilato in ogni sua parte, scaricabile dal sito intranet della Sezione Bilancio:

<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.bilancio/bilancio/ABilancio/default.aspx> nella sezione “**Variazioni di bilancio in corso e moduli richieste**” – **Modulo 7.1**

Ad avvenuta approvazione del provvedimento amministrativo di recepimento delle variazioni richieste, ogni struttura dovrà procedere, al fine della piena utilizzabilità dello stanziamento, alla ripartizione in articoli degli stanziamenti di competenza utilizzando la procedura di cui al punto 5.1

8. Responsabilità di budget ed assegnazione di risorse alle Strutture

Secondo quanto disposto dalla L.R. n. 39/2001, la Giunta regionale attribuisce ai Dirigenti la responsabilità gestionale e di risultato sui rispettivi capitoli di entrata e spesa.

In corso d'anno, nel caso di modifiche organizzative o di ridefinizioni di responsabilità, eventuali variazioni nella titolarità della gestione dei capitoli di entrata e di spesa, verranno disposte dal Direttore della Sezione Bilancio con proprio Decreto previa acquisizione di specifica e motivata comunicazione da parte del/dei Direttori di Dipartimento competenti. Nel caso in cui il/i Dipartimenti siano incardinati in struttura d'Area, la comunicazione dovrà essere vistata anche dal/dai Direttori d'Area competenti.

Qualora con atto di variazione al bilancio, si proceda alla creazione di nuovi capitoli o vengano attivati capitoli non presenti nella deliberazione di attribuzione delle risorse del bilancio 2015 - 2017 ai centri di responsabilità, lo stesso atto di variazione conterrà l'indicazione della Struttura titolare ai fini del budget.

Fermo restando che l'assegnazione di un capitolo ad un centro di responsabilità vale anche per le specifiche autorizzazioni informatiche per la gestione delle entrate e delle spese, è comunque facoltà del responsabile di budget autorizzare altre Strutture alla esecuzione delle varie fasi di spesa. In tal caso se ne dovrà dare espressa comunicazione alla Sezione Ragioneria, che provvederà alle relative abilitazioni.

9. Contenimento di determinate tipologie di spesa

Con riferimento alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa, si rinvia a specifiche direttive che verranno impartite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

10. Operazioni di gestione

Di seguito, vengono fornite le indicazioni funzionali nel rinnovato sistema di norme disposte dal D.lgs.118/2011 e s.m.i.¹ che costituiscono il necessario riferimento per la gestione finanziaria e amministrativo-contabile, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1 co. 1 del D.lgs. 118/2011.² I soggetti responsabili della gestione dell'entrata e della spesa nei termini di seguito indicati sono i dirigenti titolari dei centri di responsabilità individuati dalla Giunta regionale con DGR 809 del 14/05/2015 e s.m.i.. Inoltre sono competenti negli stessi termini, anche i dirigenti a cui è attribuita l'autorizzazione/delega alla gestione di specifiche entrate e/o spese da parte della Giunta regionale o del dirigente titolare di budget.

¹ In particolare per quanto riguarda la gestione si veda il Titolo III del D.lgs.118/2011

<p>² Art. 1, comma 1, D.lgs. 118/2011: “ (...) A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.”</p>
--

Conseguentemente, ciascuna struttura regionale, è abilitata alla completa operatività contabile sui capitoli di entrata e spesa, assegnati dalla Giunta Regionale ai dirigenti titolari di ciascun centro di responsabilità.

Gli atti che realizzano le fasi di gestione dell'entrata e della spesa devono contenere tutti gli elementi richiesti dalla nuova disciplina contabile per la registrazione delle operazioni gestionali in contabilità. In base alla disposizione dell'articolo 5 del D.lgs. 118/2011, l'operatività nel sistema informativo-contabile regionale è stata organizzata in maniera tale da non consentire la registrazione delle operazioni, in assenza della codifica che traccia le operazioni contabili connesse agli atti di gestione movimentando il piano dei conti integrato³, con le modalità previste dall'articolo 7 del D.lgs. 118/2011. Conseguentemente tutte le operazioni di gestione registrate nel sistema contabile dall'esercizio 2015, devono essere munite dei codici previsti dall'allegato n. 7 al D.Lgs. 118/2011 e tra questi – in particolare – la codifica in base al V° livello del piano dei conti. Per i capitoli di entrata e di spesa che rientrano nel perimetro della gestione sanitaria, valgono le specifiche indicazioni fornite dal GSA. Si prescinde dall'acquisizione del visto di monitoraggio del Responsabile GSA per le operazioni di accertamento e impegno e di regolazione contabile di entrata e di spesa, riguardanti le anticipazioni concesse dallo Stato per il finanziamento della spesa sanitaria, nonché per gli accertamenti delle entrate che riguardano il medesimo finanziamento, in misura indistinta, definito in sede di Intesa e/o di Deliberazioni CIPE e quelle che riguardano il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3 del D.lgs. 56/2000 e/o restituzioni dei maggiori gettiti irap ed addizionale regionale all'irpef.

I dirigenti responsabili programmano la gestione annuale e l'adozione dei relativi atti evitando la concentrazione a fine esercizio, assicurando comunque il rispetto dei termini.

Per garantire la completa, tempestiva e corretta registrazione delle operazioni, gli atti e i documenti che realizzano le fasi di gestione dell'entrata e della spesa, prima di essere inviati in ragioneria sono registrati nell'applicativo contabile con le modalità e i termini di seguito indicati.

10.1. Accertamento e riscossione delle entrate

Il soggetto responsabile della Struttura assegnataria di budget gestisce la fase dell'entrata osservando le disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in particolare quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 del principio.

³ Vedi allegato 4/2, paragrafo 6.1.

In base al principio della competenza finanziaria potenziata tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive da cui derivano entrate per la Regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza ovvero il momento in cui la stessa diventa esigibile⁴ 5.

Il dirigente responsabile accerta le entrate di propria competenza osservando le modalità ed i criteri previsti per ciascuna tipologia di entrata nei principi contabili, ai quali deve conformarsi con i propri atti.

Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario, gli impegni imputati ai capitoli/articoli finanziati da entrate vincolate⁶, richiedono il corrispondente accertamento nei correlati capitoli di entrata.

In base alle disposizioni dell'articolo 7 del D.lgs. 118/2011, al fine di consentire la completa codificazione e la conseguente contabilizzazione nel sistema informativo contabile anche attraverso l'applicazione di controlli automatici, i valori e gli altri dati rilevanti contenuti negli atti che realizzano le fasi di gestione dell'entrata, devono essere inseriti nell'applicativo informatico di contabilità (Nu.Si.Co.) in modalità decentrata. Il decentramento operativo delle registrazioni nell'applicativo contabile, sarà attuato in maniera graduale e progressiva nel corso dell'esercizio compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative delle strutture interessate. I dirigenti responsabili devono adottare le necessarie disposizioni organizzative allo scopo di assicurare l'efficiente e corretta gestione decentrata delle registrazioni contabili di cui sopra, riferite alla gestione finanziaria di loro competenza⁷.

Particolare attenzione deve essere prestata nella gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione,

per le quali il principio contabile applicato, al paragrafo 3.3, contiene specifiche disposizioni. Ciascun dirigente provvede all'identificazione di tali tipologie di entrata tra quelle di propria competenza tenendo conto delle esclusioni previste dalla norma, dandone evidenza nel sistema informativo contabile, al fine di correlare la gestione di tali entrate con il Fondo crediti di dubbia

4 La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito quindi pretendere l'adempimento; non si dubita quindi della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto del credito.
5 Vedasi punto 3.6 dell'allegato 4/2.
6 Le tipologie di vincoli previsti dal d.lgs. 118 sono indicati all'articolo 42 co.5. Si veda inoltre quanto specificato al paragrafo 9.11.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio in merito alle singole fattispecie.
7 Come già avviene per gli atti di impegno, anche gli atti di accertamento, sia formalizzati con lettera sia con decreti, devono essere inseriti nella procedura contabile, utilizzando l'apposita funzione di inserimento atti. Il percorso per l'inserimento è il seguente: Archivi Base – Atti – Archivio Atti.
8 Paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria: non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.
Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

esigibilità⁹. Il Direttore del Dipartimento Bilancio provvede ad impartire le necessarie indicazioni in ordine alle modalità di esecuzione nell'applicativo contabile.

Depositi cauzionali in titoli

Ai fini della costituzione e/o svincolo dei depositi cauzionali in titoli, le registrazioni devono essere effettuate utilizzando la consueta applicazione, presente anche in Nu.S.I.Co., "Depositi Cauzionali", in modo assolutamente identico agli esercizi passati.

Depositi cauzionali in numerario

Il nuovo ordinamento contabile, come già accennato nella Dgr n. 192/2015, dispone che le entrate riferite ai depositi cauzionali in numerario siano regolarizzate in un apposito capitolo di entrata in partite di giro a cui corrisponderà il relativo capitolo di spesa, sempre in partite di giro, del bilancio regionale.

Al fine della regolarizzazione di un deposito, la Struttura regionale dovrà predisporre apposito atto di accertamento e contestuale impegno, con le modalità già indicate per le altre tipologie di entrate/uscite.

In fase di svincolo, la Struttura competente dovrà predisporre un'apposita liquidazione di spesa da inviare alla Sezione Ragioneria con le medesime modalità delle consuete liquidazioni di spesa, pertanto non sarà più necessario inviare alcuna richiesta di svincolo.

Minori entrate

Le Strutture titolari della gestione dei capitoli di entrata, devono costantemente porre in essere una regolare attività di monitoraggio dei crediti procedendo alla tempestiva registrazione contabile della variazione dell'accertamento in relazione alla effettiva sussistenza delle ragioni del credito.

Se l'obbligazione risulta scaduta ed esigibile dovranno essere attivate le azioni necessarie per il recupero del credito.

9 Il paragrafo 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dispone che devono essere accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale. Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio viene effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota del risultato d'amministrazione a copertura delle eventuali minori riscossioni.
--

10.2. Impegno di spesa

I Dirigenti competenti assumono gli impegni di spesa sulla base di quanto disposto dall'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 assicurando le modalità e i criteri previsti per ciascuna tipologia di spesa nei principi contabili, ai quali deve conformarsi con i propri atti.

In base al principio della competenza finanziaria potenziata tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive da cui derivano spese per la Regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione

viene a scadenza ovvero il momento in cui la stessa diventa esigibile.

Il livello minimo di articolazione per la gestione della spesa è costituito dal codice al V^o livello del piano dei conti¹⁰.

L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale che contiene gli elementi specificatamente indicati al paragrafo 5 dell'allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Gli atti di impegno devono contenere tutti gli elementi richiesti per la registrazione nel sistema informativo-contabile con codificazione completa della transazione elementare (artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 118/2011).

Al fine di consentire la completa codificazione e la conseguente contabilizzazione nel sistema informativo contabile anche con l'applicazione di controlli automatici, i valori e gli altri dati rilevanti contenuti negli atti che realizzano le fasi di gestione della spesa, devono essere inseriti nell'applicativo informatico di contabilità (Nu.Si.Co.) in modalità decentrata. I dirigenti responsabili devono adottare le necessarie disposizioni organizzative allo scopo di assicurare l'efficiente e corretta gestione decentrata delle registrazioni contabili di cui sopra, riferite alla gestione finanziaria di loro competenza.

Particolare attenzione deve essere prestata nell'assunzione di impegni per spesa corrente che incidono su più esercizi. A questo proposito l'articolo 10 co.3 del D.lgs. 118/2011 e il paragrafo 5 del principio contabile applicato, stabiliscono le tipologie contrattuali ammesse.

In riferimento ai trasferimenti o contributi a rendicontazione a favore di Enti Pubblici armonizzati, impegno e accertamento devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili dei due enti¹¹.

¹⁰ Nella sezione intranet della ragioneria è disponibile il glossario del piano dei conti integrato predisposto dal Mef. Si segnala che trattasi di una versione provvisoria. La versione definitiva, ad oggi, non è ancora stata emanata.
¹¹
L'esigibilità del credito si ha a seguito della realizzazione della spesa, pertanto gli accertamenti sono imputati nei medesimi esercizi in cui sono imputati gli impegni, in base al cronoprogramma.

Ciascun dirigente responsabile assume gli atti che comportano impegni di spesa, sulla base della cassa disponibile sui relativi stanziamenti di bilancio, come previsto dal comma 6 dell'articolo 56 del decreto legislativo.

Conseguentemente, la registrazione di un impegno di spesa comporta la diminuzione della disponibilità a pagare con conseguente limitazione dello stanziamento di cassa disponibile (ovvero a quota parte di stanziamento libera da blocco) per il pagamento di eventuali impegni a residuo. Richiamato quanto già evidenziato al precedente paragrafo 3, il combinato effetto del rispetto del principio della competenza potenziata con il pareggio di bilancio, impone che ciascun dirigente competente fin dall'avvio della gestione, effettui un'attenta programmazione della gestione finanziaria in base allo stanziamento di cassa effettivamente disponibile nell'esercizio, per assicurare la compatibilità dei pagamenti necessari per estinguere debiti già assunti (residui), con quelli necessari per estinguere le nuove obbligazioni eventualmente da assumere in competenza. Si rammenta che nel caso di impegni di natura commerciale e nel caso di impegni a favore di pubbliche amministrazioni, il responsabile del procedimento di spesa deve comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno (co. 7 art. 56).

Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario, gli impegni imputati ai capitoli/articoli finanziati da entrate vincolate¹², richiedono il corrispondente accertamento nei correlati capitoli di entrata.

Occorre evidenziare, inoltre, che nel caso di spese finanziate da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese, i principi contabili dispongono che la copertura finanziaria sia disposta attraverso il fondo pluriennale vincolato (FPV), con le modalità e i criteri specificamente indicati al paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e in appendice tecnica dello stesso.

La gestione del FPV nell'applicativo di contabilità sarà oggetto di specifiche indicazioni del Direttore del Dipartimento Bilancio da assumere in relazione all'implementazione delle soluzioni tecnico-operative nel sistema informativo contabile.

Permangono le disposizioni¹³ relative all'imputazione di spese a carico di capitoli finanziati con

ricorso all'indebitamento, per le quali è richiesta apposita attestazione da parte del dirigente competente direttamente negli atti di spesa, nonché la qualificazione nelle registrazioni inserite in modalità decentrata nella procedura contabile.

12 Le tipologie di vincoli previsti dal d.lgs. 118 sono indicati all'articolo 42 co.5. Si veda inoltre quanto specificato al paragrafo 9.11.4 del Principio applicato concernente la programmazione di bilancio in merito alle singole fattispecie.

Rimangono inoltre valide le disposizioni impartite con la circolare della Segreteria Generale della Programmazione n.194449/40.00 del 24/03/2006 in ordine alla trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di spesa relativi a studi e incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (adempimenti attuativo dell'art. 1 comma 173 l. 266/2005).

Gestione Sanitaria

Stante la peculiarità della spesa sanitaria, richiamate e fatte salve le regole generali in quanto applicabili, per la registrazione contabile delle operazioni di gestione sulle entrate e spese che rientrano nel perimetro sanitario si rimanda alle norme previste dal titolo II del d.lgs. n. 118/2011 e alle eventuali specifiche direttive di settore.

Economie di spesa

Le registrazioni in contabilità dei debiti assunti deve riflettere l'effettiva situazione gestionale. A questo fine i dirigenti responsabili, già in sede di liquidazione della spesa¹⁴, adottano gli atti che dispongono le necessarie registrazioni contabili di variazione in relazione ad obbligazioni definitivamente estinte per un importo inferiore a quello dei corrispondenti impegni, anche in relazione ad impegni di spesa radiati.

10.3. Debiti fuori bilancio

L'articolo 73 del D.lgs. 118/2011 reca disposizioni in ordine alla fattispecie dei debiti fuori bilancio delle Regioni che sono entrate in vigore dal 1/1/2015. Conseguentemente cessano le disposizioni regionali precedentemente impartite in merito, laddove contrastanti con tale norma alla quale, pertanto, ciascun dirigente competente deve conformarsi.

Considerata la portata estremamente innovativa delle disposizioni, la relativa disciplina potrà essere oggetto di appositi successivi provvedimenti.

10.4. Liquidazioni di spesa e certificazioni dei crediti

I Dirigenti responsabili liquidano le spese di propria competenza osservando quanto previsto dall'articolo 57 del D.lgs. 118/2011 e dai principi contabili, in particolare dal paragrafo 6

13 L' art. 75 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha disposto la modifica dell'art. 3 della l. 350/2003, commi 17 e 18, lettere g) e h).

14 Si richiama quanto previsto al comma 5 art. 56 del d.lgs. 118/2011.

dell'allegato 4/2 al decreto legislativo, ai quali deve conformarsi con propri atti attestando la sussistenza dei requisiti ivi previsti.

In fase di liquidazione dovrà inoltre essere prestata particolare attenzione all'assenza di obblighi di custodia di somme a fronte di pignoramenti di terzi sulle somme dovute dalla Regione del Veneto a propri creditori.

Per quanto riguarda i debiti commerciali, occorre evidenziare che la fase della liquidazione è preliminare non solo alla richiesta di emissione del pagamento ma – in alternativa laddove richiesto – anche alla certificazione dei crediti nella piattaforma telematica PCC, in base a quanto previsto dall'articolo 9 co. 3bis del D.L. 185/2008.

Richiamate le disposizioni generali di cui all'articolo 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011, si ricorda che l'esecuzione dei pagamenti relativi a debiti commerciali, è soggetta ai termini previsti dal D.lgs 231/2002 e s.m.i.. Conseguentemente, richiamato il paragrafo 4.3 delle presenti direttive, e per il combinato effetto del rispetto del principio della competenza potenziata con il pareggio di bilancio, ciascun dirigente competente deve effettuare una attenta programmazione dell'utilizzo della disponibilità di cassa effettivamente disponibile sugli stanziamenti di bilancio, per assicurare il rispetto dei termini di pagamento principalmente per quanto riguarda i debiti commerciali. A questo fine ciascun dirigente competente assicura la necessaria disponibilità di cassa operando prioritariamente le variazioni prevista al precedente paragrafo 5.

Scissione dei pagamenti (split- payment)

L'articolo 1, comma 629, lettera b) ha istituito il nuovo articolo 17 ter del decreto Iva (Dpr 633/72),

prevedendo che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dai fornitori secondo modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'Economia del 23/01/2015.

L'Agenzia delle Entrate con proprie circolari ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito¹⁵.

L'adempimento si applica alle operazioni fatturate dal primo gennaio 2015. Per tali fatture il pagamento al fornitore avviene al netto dell'Iva con contestuale trattenuta dell'imposta che viene successivamente versata all'erario a cura della ragioneria entro i termini previsti. L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo.

¹⁵ Circolari 1/E del 9/02/2015 e 15/E del 13/04/2015. Si veda inoltre la circolare 23941 del 20/01/2015 emessa dal Direttore dell'Area Bilancio, pubblicata nel sito intranet della ragioneria, sezione split payment.

L'obbligo sussiste per tutte le fatture anche se riferite ad operazioni effettuate tramite economato o per fatture urgenti di modico valore, escluse quelle per compensi di prestazioni di servizi soggette a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito (lavoro professionale).

Tale norma non incide sulla copertura finanziaria della spesa che continuerà ad essere imputata a carico del medesimo capitolo di settore per il totale dell'importo comprensivo dell'Iva.

È demandato al direttore del Dipartimento Bilancio di emanare con propri atti, le disposizioni che si rendessero necessarie a seguito di una eventuale evoluzione della normativa.

10.5. Variazioni di bilancio con prelievo dal fondo di riserva di cassa

Le richieste di prelievo dal fondo di riserva di cassa ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 39/2001 saranno valutate dal Responsabile Finanziario e ammesse qualora compatibili con il rispetto del pareggio di bilancio.

10.6. Disciplina della modalità di gestione dei fondi residui radiati

L'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44, ha modificato la L.R. 39/2001 istituendo il nuovo articolo 51 bis¹⁶.

In base a tale norma, sono istituiti nel bilancio di previsione un fondo residui radiati - parte corrente e un fondo residui radiati - parte capitale, per la copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento ai sensi del comma 2 dell'articolo 51 della L.R. 39/2001.

L'utilizzo di tali fondi è complementare e subordinato alla modalità di copertura finanziaria principale prevista dal comma 3 del medesimo articolo 51, che prevede che ciascun dirigente regionale, in caso di debiti residui eliminati per decorrenza dei termini, non quiescenti di propria competenza, liquidi ed esigibili nell'esercizio, provvede alla copertura finanziaria dell'obbligazione tramite assunzione dell'impegno e liquidazione della spesa con imputazione sul capitolo originario di

provenienza, ovvero su capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati

¹⁶ Art. 51 bis - Copertura finanziaria dei residui passivi eliminati per decorrenza dei termini di mantenimento -
--

"1. Nel bilancio di previsione sono iscritti il "Fondo residui radiati - parte corrente" e il "Fondo residui radiati - parte conto capitale" per la copertura delle spese relative ai residui passivi eliminati ai sensi del comma 2 dell'articolo 51.
--

2. I fondi di cui comma 1 rientrano nell'elenco previsto dal comma 3, dell'articolo 17, e sugli stessi non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.
--

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, disciplina le modalità di gestione dei fondi di cui al comma 1, secondo quanto previsto dal comma 3, dell'articolo 51, subordinandone l'utilizzo ai soli casi di mancanza o insufficiente stanziamento negli specifici capitoli su cui è stato assunto l'impegno.
--

4. Il responsabile finanziario della Regione, o suo delegato, provvede a trasferire dai fondi di cui al comma 1 le somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati, con reiscrizione nei capitoli di provenienza ovvero nei capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi."

soppressi. A tal fine ciascun dirigente provvederà ad assicurare la necessaria disponibilità di competenza e di cassa sin dall'avvio dell'esercizio.

Qualora non sussista la necessaria disponibilità, il dirigente competente può richiedere al responsabile finanziario il trasferimento dai fondi residui radiati delle somme occorrenti al pagamento dei residui passivi eliminati al pertinente capitolo di bilancio. La richiesta deve essere

inviata al Dipartimento Bilancio e per conoscenza alla Sezione Ragioneria e deve indicare la ragione del debito, l'importo ed i relativi riferimenti contabili, attestando:

- la mancanza o l'insufficienza di stanziamento nell'apposito capitolo;
- l'impossibilità di procedere tramite variazione compensativa;
- l'indicazione della tipologia di fondo, se parte corrente o in conto capitale

Sulla base di tale richiesta il Responsabile finanziario – o suo delegato – provvede a dare esecuzione

con proprio atto.

10.7. Ordini di accreditamento

La Giunta regionale dispone l'assegnazione dei fondi economici ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 39/2001, dell'articolo 23 della legge regionale 6/1980 e in base alle disposizioni impartite dal Dipartimento Bilancio con nota prot. n. 548289 del 23/12/2014¹⁷.

Per le modalità di gestione delle spese attraverso i Budget operativi, i dirigenti competenti osservano le specifiche disposizioni impartite dalla Giunta regionale.

11. Operazioni di chiusura contabile

Le disposizioni in merito alle modalità e i termini delle operazioni di chiusura contabile dell'esercizio, saranno oggetto di successiva deliberazione da parte della Giunta regionale.

17 Per le informazioni di carattere tecnico si rimanda a quanto pubblicato nel sito intranet della ragioneria, alla voce "Nuove funzionalità GEAC" all'interno della cartella fondi economici

12. Peculiarità sulla gestione di alcuni capitoli

12.1. Capitoli cogestiti

I capitoli cogestiti per gli anni 2015 -2017 sono i seguenti:

003002 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI, COLLEGI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED I RIMBORSI SPESE (ART.187, L.R. 10/06/1991, N. 12 - ART.4, C.1, L.R. 07/11/1995, N. 43)

003030 SPESE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI

005240 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE DALLA REGIONE

007010 SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART. 184, L.R. 10/06/1991, N. 12)

080386 RESTITUZIONE ALLO STATO DI QUOTE DI FINANZIAMENTI NON INTERAMENTE UTILIZZATI

Si precisa che:

- in riferimento al capitolo 007010 "*Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art.184, L.R. 10/06/1991, n.12)*" trattandosi di spesa soggetta a contenimento ai sensi della vigente normativa, verranno impartite specifiche direttive con successivo provvedimento della Giunta regionale (vedi Paragrafo 9);
- in riferimento al capitolo 003030 "*Spese per adesione ad associazioni*" permane l'obbligo di acquisire il visto di monitoraggio della Segreteria Generale della Programmazione, prima dell'impegno di spesa sulla proposta di deliberazione e sui decreti predisposti. La Segreteria Generale della Programmazione procederà ad una prima determinazione del budget assegnabile ad ogni Struttura sulla base di quanto impegnato nell'esercizio 2014;
- per i restanti capitoli, 003002, 005240, 080386 sopra elencati, la Sezione Ragioneria assumerà gli impegni di spesa, disposti dalle Strutture regionali, nei limiti delle disponibilità delle risorse allocate a bilancio.

12.2. Utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato

In relazione all'utilizzo di contributi pluriennali finanziati dallo Stato, si ricorda che le Strutture devono procedere tempestivamente secondo le indicazioni riportate nella circolare della Segreteria Regionale al Bilancio e alla Finanza, protocollo 263198/42.00 del 19 maggio 2008, reperibile nella pagina intranet del Dipartimento Bilancio dell'Area Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi <<https://intranet.regione.veneto.it/sites/segr.primario/>> della Regione del Veneto. Alle Strutture di competenza spetta sempre la verifica della sussistenza e della disponibilità delle annualità dei contributi pluriennali. L'utilizzo dei contributi pluriennali può avvenire annualmente per cassa oppure mediante operazioni finanziarie di attualizzazione a valere sugli stessi. Qualora le

Strutture optino per la seconda modalità di utilizzo, in sede di stima dei valori di attualizzazione, le medesime Strutture dovranno chiedere la collaborazione della Sezione Risorse Finanziarie e Tributi.

12.3. Capitoli “fondo”

Di seguito sono elencati i capitoli “fondo”, sui quali non è possibile assumere direttamente impegni di spesa, ma occorre preventivamente, promuovere una variazione compensativa di bilancio, assegnando le risorse a specifiche destinazioni di spesa con l’obbligatoria definizione delle quote di composizione nel caso dei “*finanziamenti misti*”.

Sui capitoli di destinazione le competenti Strutture assumeranno gli impegni di spesa.

Capitoli “fondo”

CAPITOLO DESCRIZIONE

023701

SPESE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E COMPITI CONFERITI ALLA REGIONE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE (ART. 55, L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART. 22, COMMA 3, LETT. B) L.R. 05/04/2013, N. 3)

100344

FONDO PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3)

101021

FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (DEL. CIPE 21/12/2007, N. 166 - DEL. CIPE 06/03/2009, N. 1 - DEL. CIPE 11/01/2011, N. 1 - DEL. CIPE 20/01/2012, N. 9)

101197

FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101198

FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101199

FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101200

FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA IN C/CAPITALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101941

FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101942

FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101943

FONDO FESR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101944

FONDO FDR PER LA COOPERAZIONE TRASFRONTALIERA (2007-2013) - SPESA CORRENTE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)

101948

COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE CORRENTE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

101949

COFINANZIAMENTO REGIONALE DI PARTE INVESTIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI INIZIATIVE COMUNITARIE NEGLI ANNI 2014-2020 (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N.39 - ART. 4, L.R. 02/04/2014, N.11)

102220

FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE CORRENTE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

102221

FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE CORRENTE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)

102222

FONDO RESIDUI RADIATI - PARTE C/CAPITALE (ART. 51, L.R. 29/11/2001, N.39)

102223

FONDO RISCHI SPESE LEGALI - PARTE C/CAPITALE (ART. 46, C. 3, D.LGS. 23/06/2011, N.118)

12.4. Rendicontazione di contributi straordinari ad Enti locali

Si rammenta che l’articolo 158 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 dispone che gli Enti locali, assegnatari di contributi straordinari da parte di Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti a presentare alle medesime il rendiconto dei contributi predetti entro sessanta giorni dal termine dell’esercizio finanziario relativo.

Si richiama, pertanto, l’obbligo delle Strutture responsabili dei processi di spesa di esplicitare, al

momento della concessione, la natura straordinaria dei contributi, onde suscitare gli adempimenti previsti dalla normativa citata da parte degli Enti locali beneficiari.

Per “contributi straordinari” si intendono quei trasferimenti che:

- non hanno la caratteristica della continuità;
- non vengono assegnati per lo svolgimento di funzioni proprie dell’Ente locale o ad esso delegate o conferite;
- non costituiscono il controvalore per l’avvalimento di cui ai decreti “Bassanini”.

L’obbligo di rendicontazione riguarda i pagamenti in conto competenza e in conto residui, disposti dall’Ente destinatario, in corrispondenza dell’utilizzo dei contributi straordinari ricevuti.

Al fine di agevolare l’attuazione degli adempimenti sopra descritti è stata predisposta una apposita scheda tipo, di seguito riportata che, nella prima parte, dovrà essere compilata (una scheda per ciascun contributo) dalla Struttura responsabile del processo di spesa e, nella seconda parte, da ciascun ente destinatario del contributo stesso e restituita direttamente alla Struttura medesima entro il termine indicato nell’articolo del T.U. sopra richiamato.

Si rammenta l’importanza da parte delle Strutture regionali di trasmettere le schede sopracitate agli Enti destinatari dei contributi straordinari assegnati, contestualmente alla notifica del provvedimento di assegnazione del contributo straordinario, affinché questi ultimi possano essere messi nella condizione di adempiere a quanto previsto dall’articolo 158 del D.Lgs. 267/2000.

SCHEDA TIPO – PARTE I

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dalla Struttura Regionale competente

(*).....

RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI Art. 158 D.Lgs. 267/2000

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

OGGETTO DEL

CONTRIBUTO

TITOLO GIURIDICO

(**)

CONTRIBUTO

ASSEGNATO

CONTRIBUTO

EROGATO

Data **Il Dirigente Regionale**

(*) Compilazione a cura della Struttura Regionale competente

(**) Normativa di riferimento: Legge Statale, Legge Regionale, Regolamento Comunitario, Delibera di Giunta Regionale, Decreto in forza della quale viene erogato il contributo

ALLEGATO A alla Dgr n. 829 del 29 giugno 2015 pag. 30/30

SCHEDA TIPO – PARTE II

N.B.: Questa parte della scheda va compilata dall’Ente assegnatario del contributo ed inviata direttamente alla Struttura regionale competente

ENTE

SPESE IMPEGNATE

AL 31.12.2015

SPESE LIQUIDATE

(COMPETENZA + RESIDUI)

AL 31.12.2015

RELAZIONE SUI

RISULTATI

OTTENUTI

EVENTUALI NOTE

Timbro **Il Segretario Il responsabile dell’Ente del servizio finanziario**

DIFESA DELLO STATO**LOMBARDIA**

DCR 16.6.15 - n. X/724 - Ordine del giorno concernente l'istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia

DCR 16.6.15 - n. X/725 Ordine del giorno concernente l'introduzione nelle scuole dell'ora di legalità' (BUR n. 33 del 1.7.15)

“Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

il 24 aprile 2014 l'Osservatorio in materia di legalità stilò la relazione ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 2011, n.2 (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità);

rilevato che

l'Osservatorio stilò tre proposte, condivise all'unanimità, per quanto concerne le misure a sostegno delle scuole per l'educazione alla legalità, tra cui l'introduzione nelle scuole dell'ora di legalità (anche per la presenza di componenti laici all'interno di questo organo fatto di mondo scolastico-universitario e mondo lavorativo);

impegna il Presidente e la Giunta regionale

a favorire e promuovere, con il coinvolgimento del Governo nazionale, l'introduzione nelle scuole dell'ora di legalità con una progettualità in funzione dei vari livelli e un coinvolgimento diretto di chi combatte l'illegalità: forze dell'ordine, magistrati e ordini professionali.”.

:

DCR 16.6.15 - n. X/725 - Ordine del giorno concernente l'insegnamento della legalità nelle scuole lombarde (BUR n. 33 del 1.7.15)

“Il Consiglio regionale della Lombardia
ricordato

che la Regione Lombardia, all'interno delle competenze definite dalla Costituzione, concorre allo sviluppo di una civile convivenza e alla sensibilizzazione della società civile sui temi della legalità anche contribuendo all'educazione a comportamenti rispettosi della persona umana e delle leggi dello Stato;

ritenuto

che il raggiungimento di tali obiettivi può essere possibile se l'azione preventiva viene sviluppata già a partire dalle giovani generazioni, che devono essere in grado di crescere in un contesto dotato di buone leggi e di buoni costumi, come ci ricordava il filosofo Norberto Bobbio;

considerato

che i programmi scolastici non prevedono nello specifico la trattazione delle materie inerenti l'origine e il ruolo delle mafie e il fenomeno della corruzione in Italia;

valutate

le varie prese di posizione riguardo alla necessità di una educazione antimafiosa, come anche richiamato dal Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva nell'appello inviato al Presidente della Repubblica e ai Presidenti del Parlamento;

facendo proprie

le parole del magistrato Antonino Caponnetto secondo cui «la mafia teme più la scuola che la giustizia. L'istruzione toglie erba sotto i piedi della cultura mafiosa» e quindi sostenendo che l'apprendimento sia un antidoto fondamentale contro la cultura dell'illegalità e nella convinzione che la scuola sia il primo veicolo di trasmissione, insieme alle famiglie, di una cultura della legalità e della giustizia;

invita la giunta regionale

a intraprendere tutte le azioni necessarie con l'Ufficio scolastico regionale e con le altre istituzioni interessate per individuare dei percorsi scolastici mirati sulla legalità, che sia improntata sulla trasmissione del rispetto delle leggi e dei valori della convivenza civile, anche attraverso il confronto costante con le istituzioni e le associazioni che a livello regionale e nazionale si occupano di cultura e storia della legalità.”.

DCR 16.6.15 - n. X/727 - Ordine del giorno concernente l'assistenza psicologica alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata (BR n. 26 del 26.6.15)

“Il Consiglio regionale della Lombardia

premessò che

i progetti di legge abbinati n.180, n.235 e n.240 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la prevenzione della cultura della legalità), all'articolo 8, comma 1, prevedono che la Regione «promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale»;

inoltre all'articolo 20, comma 1, lettera c), è prevista l'assistenza psicologica alla vittime dei reati di stampo mafioso;

premessò, inoltre,

che già la legge regionale 3 maggio 2011, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione ed il contrasto della criminalità), all'articolo 4, comma 1, lettera c), prevedeva che la Regione fornisse «assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime» dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata; —al comma 2 dell'articolo 4 della medesima legge regionale si disponeva che la Regione erogasse contributi «a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso o che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1»;

verificato che

secondo una indagine della Direzione nazionale Antimafia del 2011, la Lombardia è la regione del nord con «il maggiore indice di penetrazione nel sistema economico legale dei sodalizi criminali della 'ndrangheta, secondo il modello della colonizzazione.»

(http://milano.corriere.it/milano/notizie/cronaca/11_marzo_9/ndrangheta-colonizza-lombardia-dia-antimafia-190186784120.shtml);

la maggioranza delle vittime della criminalità organizzata in Lombardia non denuncia la violenza subita, ma preferisce tacere (<http://www.ilgiorno.it/legnano/cronaca/2010/07/26/361669-ndrangheta.shtml>);

per combattere in modo efficace la criminalità organizzata, oltre alla prevenzione e alla repressione ad opera delle forze dell'ordine e allo sviluppo di una cultura della legalità fra i cittadini, è indispensabile tutelare nel migliore dei modi, dal punto di vista giuridico, economico, personale e psicologico, le vittime dei reati di stampo mafioso, affinché possa crescere in loro la fiducia verso le istituzioni, evitando la vittimizzazione di tipo secondario;

invita il Presidente e la Giunta regionale

a porre in essere tutti gli strumenti più idonei affinché siano previsti stanziamenti per il trattamento e l'assistenza psicologica delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata attraverso progetti di ricerca-intervento concernenti il sostegno psicologico diretto e indiretto (vittima, famiglia, altri significativi) in convenzione con università, associazioni, autorità regionali competenti, istituti di ricerca e formazione;

ad attribuire alle organizzazioni convenzionate una somma per la realizzazione di una ricerca-intervento che preveda: la formulazione dell'intervento (diagnosi, trattamento e valutazione dell'efficacia) e la formazione adeguata degli operatori (psicologi, psicoterapeuti, avvocati, poliziotti, forze dell'ordine implicate nella relazione con le vittime di mafia).”.

L.R. 24.6.15 - n. 17 - Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità. (BUR n. 26 del 26.6.15)

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, concorre allo sviluppo dell'ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche, contribuendo all'educazione alla legalità, alla crescita della coscienza democratica, all'impegno contro la criminalità organizzata e diffusa. La Regione promuove altresì interventi finalizzati al contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, associazioni, associazioni di consumatori, fondazioni, scuole e università, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato operanti nel campo sociale e regolarmente costituite, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla legislazione regionale sull'associazionismo e sul volontariato.

3. La Regione, inoltre, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura e dell'estorsione.

4. La Regione destina, altresì, risorse per la progettazione di interventi efficaci e qualificati di prevenzione dei comportamenti antisociali e criminosi, a partire dalla minore età e presso le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in relazione alla prevenzione della criminalità organizzata e mafiosa e alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, si intendono:

- a) per interventi di prevenzione primaria, quelli diretti a prevenire l'infiltrazione criminale nel territorio regionale sul piano economico, sociale, culturale e nelle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche;
- b) per interventi di prevenzione secondaria, quelli diretti a contrastare l'espansione o il radicamento territoriale delle organizzazioni criminali;
- c) per interventi di prevenzione terziaria, quelli diretti a ridurre i danni provocati dall'insediamento dei fenomeni criminosi.

Art. 3 (Tipologia degli interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, promuove e sostiene interventi volti:

- a) all'adozione di procedure amministrative atte a prevenire e contrastare l'infiltrazione della criminalità organizzata nelle attività svolte dall'amministrazione pubblica;
- b) al sostegno delle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata;
- c) al finanziamento delle attività per il recupero e il sostegno per il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati agli enti locali;

- d) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;
- e) alla diffusione della cultura della legalità e della convivenza civile.

TITOLO II

(INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA)

Art. 4

(Interventi per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e l'incentivazione di percorsi di legalità)

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, la Regione promuove:
 - a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;
 - b) la riqualificazione di spazi pubblici attraverso il sostegno di iniziative culturali volte a favorire l'integrazione sociale;
 - c) il monitoraggio e l'analisi dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di stampo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
 - d) la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con enti e associazioni afferenti al terzo settore, con particolare riferimento a quelli che erogano interventi destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1 della legge regionale 14 febbraio 2005, n.8 (Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Lombardia) ovvero a quelli iscritti nei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo di cui alla legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 (Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), con specifico riguardo alle associazioni di solidarietà familiare, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sulla dinamica e l'incidenza dei fenomeni criminosi a partire dall'età giovanile;
 - e) la formazione e l'informazione degli operatori dei settori interessati alle procedure amministrative relative ai contratti e agli appalti pubblici in collaborazione con le parti sociali.

Art. 5

(Interventi nei settori economici, nelle professioni e nelle pubbliche amministrazioni)

1. La Regione opera per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile nel mondo dell'impresa, della cooperazione, del lavoro e delle professioni. A tal fine, essa promuove iniziative di sensibilizzazione e di formazione, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle imprese, della cooperazione e dei lavoratori, nonché con le associazioni, gli ordini e i collegi professionali.
2. La Regione promuove altresì iniziative di formazione volte a diffondere la cultura dell'etica pubblica, a fornire al personale regionale e a quello degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 48 dello Statuto d'autonomia come individuati dall'articolo 1 e dagli allegati A1 ed A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n.30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), di seguito denominati «enti del sistema regionale», una specifica preparazione, anche ai fini della attività contrattuale e della predisposizione delle relative clausole nei bandi e nei capitolati, nonché per far maturare una spiccata sensibilità sui temi disciplinati dalla presente legge.

Art. 6

(Interventi per la prevenzione e il contrasto in materia di tutela della salute e dell'ambiente)

1. Nell'attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela della salute e dell'ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione propone la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore della tutela della salute o dell'ambiente, le

associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientaliste individuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale). A tal fine, con le medesime modalità, possono essere altresì promosse specifiche iniziative di formazione e di scambio di informazioni fra la Regione e i soggetti sopracitati.

Art. 7

(Azioni orientate verso l'educazione alla legalità)

1. La Regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata, del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale.

2. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale sia con le università lombarde:

- a) realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
- b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
- c) realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
- d) valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
- e) promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione;
- f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

3. La Regione promuove, anche attraverso l'Istituto Superiore per la Ricerca, la Statistica e la Formazione (Éupolis Lombardia), di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r.30/2006, iniziative formative e informative rivolte in particolare agli operatori degli enti locali, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale, nonché agli operatori economici.

Art. 8

(Interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione anziana)

1. La Regione promuove e sostiene iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode di cui al codice penale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa, direttamente dalla Regione o attraverso finanziamenti e contributi ai soggetti di cui al comma 3.

3. Possono beneficiare dei contributi regionali, per le iniziative di cui al comma 1, gli enti locali e le università, nonché le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le cooperative, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui alla l.r.1/2008 e alla legge regionale 3 giugno 2003, n.6 (Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti), con specifiche competenze nel campo della tutela degli anziani o della difesa dei cittadini dalla criminalità.

4. La Regione promuove la stipulazione di contratti di assicurazione da parte dei comuni a beneficio delle vittime dei reati di cui al comma 1.

Art. 9

(Iniziative dirette della Regione)

1. La Regione promuove uno specifico rapporto di collaborazione con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, e con le Commissioni permanenti o speciali istituite dal Parlamento nazionale afferenti al tema della legalità.

2. La Regione può aderire a iniziative associative promosse da altri livelli istituzionali ed enti territoriali.

3. La Regione promuove la stipula di apposite convenzioni con i livelli regionali dei Ministeri della Istruzione, della Università e della Ricerca, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia, per lo svolgimento di specifiche azioni di ricerca, formazione e informazione rivolte agli operatori da essi dipendenti. La Regione promuove, inoltre, intese con i livelli regionali di altri Ministeri per la realizzazione di iniziative a supporto delle politiche di educazione alla legalità, in base a contenuti specifici richiesti.

Art. 10

(Rapporti con il volontariato e l'associazionismo)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove e stipula convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.

2. La Regione istituisce all'interno dei registri regionali del volontariato e dell'associazionismo, di cui alla l.r.1/2008, un'apposita sezione riservata ai soggetti di cui al comma 1.

3. Possono usufruire dei contributi per le iniziative indicate dalla presente legge le associazioni iscritte alla sezione di cui al comma 2 e che prevedono nel loro statuto finalità di svolgimento di attività di educazione alla legalità, di affermazione dei diritti umani e civili, di contrasto alla cultura criminale e mafiosa e di promozione dell'antimafia sociale.

Art. 11

(Criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, determina ogni due anni i criteri e le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti alle varie tipologie di soggetti e di interventi, i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, gli importi minimi e massimi finanziabili, relativamente al presente titolo.

Art. 12

(Misure per la legalità e la trasparenza dei contratti e degli appalti pubblici)

1. La Regione, in conformità con l'ordinamento dell'Unione europea e le norme statali vigenti in materia, adotta le necessarie misure per garantire la legalità e la trasparenza anticrimine nelle procedure degli appalti e subappalti pubblici e della contabilità regionale, anche al fine del rispetto dell'indipendenza e della terzietà nella nomina delle commissioni giudicatrici, sia per ciò che concerne i soggetti che procedono alla nomina, sia per i soggetti candidati e nominati nelle commissioni, contro i rischi di infiltrazione mafiosa e della delinquenza organizzata, nell'ambito di una più globale strategia di contrasto all'illegalità in Lombardia.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto e in esecuzione della legge 13 agosto 2010, n.136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e dei successivi decreti legislativi di attuazione, adotta le procedure amministrative e organizzative utili a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti e degli appalti pubblici attraverso appositi e dedicati conti correnti bancari e postali ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

3. La Regione realizza un *software* per il monitoraggio della filiera dei contratti e dei subcontratti tra la stazione appaltante e i vincitori della gara d'appalto, presso la Regione stessa e gli enti del sistema regionale, per il perseguimento di fini di trasparenza, di legalità e per un miglior impiego delle risorse pubbliche. Regione Lombardia promuove l'utilizzo del software presso tutti gli enti

locali, al fine di inserire i dati della filiera degli appalti pubblici stipulati a livello locale all'interno dei sistemi informatici regionali. Il monitoraggio complessivo della filiera è diffuso sul sito internet della Regione e degli enti del sistema regionale. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità e i termini per la realizzazione del predetto sistema informativo.

4. Alle disposizioni di cui al comma 2 sono tenuti anche tutti gli enti del sistema regionale. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di vigilanza su tali enti previsto dall'articolo 28, comma 1, lettera i), dello Statuto d'autonomia, verifica il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

5. Fatte salve le altre disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile, il rispetto delle disposizioni del presente articolo rileva anche ai fini della valutazione di risultato dei dirigenti.

6. Per quanto previsto al comma 1 in materia di commissioni giudicatrici, la Regione provvede con apposito regolamento.

Art. 13

(Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici)

1. Ai fini di vigilare sulla trasparenza degli appalti e sulla fase esecutiva del contratto, anche per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, con particolare riferimento alle attività di competenza degli enti del sistema regionale, connesse a iniziative di carattere nazionale e internazionale quali EXPO 2015, compreso il dopo EXPO 2015, è istituito, presso la Giunta regionale, il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, di seguito denominato 'Comitato', con il compito di monitorare la trasparenza e il rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavori, servizi e forniture e degli investimenti pubblici.

2. Il Comitato è formato da sei componenti nominati secondo le seguenti modalità:

- a) tre componenti nominati dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2008, n.32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della l.r.32/2008, un componente è indicato dalle minoranze consiliari, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale del Consiglio regionale;
- b) due componenti nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n.25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale), scelti tra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore dei contratti pubblici che diano, altresì, garanzia di assoluta indipendenza, di cui uno espressione delle minoranze consiliari;
- c) un componente nominato dalla Giunta regionale, scelto tra i dipendenti regionali esperti nel settore dei contratti pubblici.

3. Il Comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura entro centottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Il Presidente della Regione, concluse le procedure di cui al comma 2, provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato.

4. Non possono rivestire il ruolo di componenti del Comitato e, se già nominati, decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

5. Il Comitato ha il compito specifico di:

- a) raccogliere tutte le informazioni e i dati utili alle finalità previste dal comma 1 e alla valutazione della trasparenza, della legalità, della prevenzione e del contrasto alla criminalità organizzata nell'intero iter procedimentale dei contratti pubblici della Regione e degli enti del sistema regionale, monitorando anche i dati relativi al contenzioso, e provvedendo alla relativa raccolta e alla elaborazione dei dati informativi;
- b) assicurare il necessario supporto informativo alla Regione e agli enti del sistema regionale segnalando eventuali problematiche e criticità, promuovendo, inoltre, forme di comunicazione diretta con la cittadinanza anche attraverso il sito internet della Regione;
- c) relazionare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, circa la propria attività, al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, anche attraverso la presentazione di un «Rapporto informativo sui contratti pubblici in Regione Lombardia»;

- d) collaborare con il Consiglio regionale e la Giunta regionale per l'individuazione e la diffusione di linee guida, buone pratiche e modalità finalizzate a semplificare, migliorare e rendere trasparenti le attività della stazione unica appaltante regionale e degli operatori del settore, con l'obiettivo ultimo di prevenire e contrastare il fenomeno dell'organizzazione criminale;
 - e) svolgere attività di studio, ricerca e indagine relativamente agli ambiti di attività di cui alla presente legge anche promuovendo l'istituzione presso gli uffici regionali di una piattaforma informatica dei contratti pubblici per la raccolta dei dati e accessibile da parte degli utenti preposti, tramite credenziali certificate;
 - f) comunicare all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalla Regione Lombardia, in qualità di amministrazione aggiudicatrice;
 - g) curare l'elaborazione di prospetti statistici relativi almeno ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria e ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori cd.speciali.
- 6.** La Regione promuove anche presso gli enti del sistema regionale le linee guida per la Trasparenza e Tracciabilità (T&T) della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- 7.** Il Comitato opera in stretto coordinamento con le competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale e può avvalersi delle eventuali banche dati informatizzate riguardanti la materia d'interesse, disponibili presso le strutture della Giunta regionale e degli enti del sistema regionale.
- 8.** Il Comitato può, altresì, elaborare documenti e segnalazioni da inoltrare al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché alla sezione specializzata dello stesso, istituita presso la Prefettura di Milano ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee) convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166.
- 9.** La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce le modalità attuative del presente articolo.

Art. 14

(Comitato tecnico-scientifico)

- 1.** E' istituito, presso il Consiglio regionale, un Comitato tecnico-scientifico costituito da sette componenti:
- a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale con le procedure di cui alla l.r.25/2009;
 - b) un componente designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche;
 - c) un componente designato dall'Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui all'articolo 10, comma 2.
- 2.** I componenti del Comitato tecnico-scientifico devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo, nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte del comitato e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.
- 3.** Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi consiliari.

5. Il Comitato tecnico-scientifico è rinnovato all'inizio di ogni legislatura ed elegge al suo interno un proprio coordinatore. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.

6. Il Comitato tecnico-scientifico redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. Il Comitato inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio Regionale.

Art. 15

(Codice di autoregolamentazione dei gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari approvano un codice di autoregolamentazione per i consiglieri regionali aderenti al gruppo, che faccia riferimento alle migliori pratiche in materia di legalità, trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione, nominando al proprio interno apposito responsabile. Il ruolo di consigliere responsabile non può essere ricoperto da coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

Art. 16

(Polizia locale – Modifiche alla l.r. 6/2015)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 1 aprile 2015, n.6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), valorizza il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche di prevenzione primaria e secondaria.

2. La Regione promuove la formazione degli operatori di polizia locale, anche in maniera congiunta con gli operatori degli enti locali, delle forze dell'ordine, nonché delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della presente legge, favorendo la conclusione di accordi o convenzioni con la Prefettura, gli enti locali e le forze dell'ordine.

3. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n.6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera f) del comma 1, dell'articolo 3 è soppressa;
- b) il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 è soppresso;
- c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
«a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;».

Art. 17

(Partecipazione all'associazione «Avviso pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie»)

1. La Regione aderisce ad «Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie», associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione ad «Avviso pubblico» e a esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

Art. 18

(Adesione al Forum europeo per la sicurezza urbana)

1. La Regione aderisce al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, associazione internazionale, con sede a Parigi, costituita tra comuni, province e regioni d'Europa; i diritti conseguenti all'adesione all'associazione sono esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato.

2. La Regione aderisce al Forum attraverso il pagamento di una quota annuale il cui importo viene determinato come da statuto dell'associazione e nell'ambito della disponibilità annualmente autorizzata dalla legge di bilancio regionale.

Art. 19

(Istituzione della «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime»)

1. E' istituita la «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime».

2. La «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime» si celebra il giorno 21 del mese di marzo di ogni anno, salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale.

3. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della «Giornata regionale dell'impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime» e promuove presso le scuole di ogni ordine della Regione, presso gli enti locali e le associazioni analoghe iniziative celebrative.

TITOLO III

INTERVENTI DI PREVENZIONE TERZIARIA

Art. 20

(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, mediante:

- a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
- b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all'accesso ai servizi sociali e territoriali;
- c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;
- d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;
- e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

2. La Regione eroga contributi a favore degli enti locali per la prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, sostenendo i progetti presentati anche in collaborazione con gli uffici giudiziari, le forze dell'ordine, le università, nonché le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni che si occupano dell'assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.

3. Per beneficiare degli interventi di cui al presente articolo le vittime devono essere residenti in Lombardia al momento del verificarsi del reato oppure aver subito il reato stesso nel territorio della Regione.

Art. 21

(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati della criminalità)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto ai familiari degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, nonché degli altri soggetti deceduti, vittime della criminalità, mediante:

- a) assistenza legale;
- b) contributi utili ad affrontare emergenze economiche causate dal decesso.

2. La Regione prevede il patrocinio a proprie spese nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa. Il presente comma si applica ai cittadini nei cui confronti l'azione penale è esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2015. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso al patrocinio con apposito regolamento che ne disciplina l'applicazione in ordine alle varie fattispecie.

Art. 22

(Interventi straordinari in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici)

1. La Regione può erogare contributi a titolo di intervento solidaristico a favore dei soggetti danneggiati da rilevanti atti vandalici compiuti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico, tenutesi a decorrere dall'anno 2015, per la parte di danno non assistita da forme assicurative o da altre misure di ristoro per incidenti o sinistri.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentiti i comuni sul cui territorio le manifestazioni si sono svolte, individua le categorie dei beneficiari, le tipologie di danno, gli importi massimi dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le condizioni per l'erogazione.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, è istituito alla missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza» – programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio regionale 2015-2017, il Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici.

Art. 23

(Finanziamento degli interventi per il recupero sociale dei beni confiscati)

1. Per incentivare il recupero e sostenere il riutilizzo da parte degli enti locali e della Regione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136), è istituito il Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità. La Regione, al fine di supportare l'ufficio competente per territorio dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attua interventi finalizzati al recupero dei beni confiscati attraverso:

- a) la concessione di contributi agli enti locali e ai soggetti concessionari dei beni stessi per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, limitatamente agli interventi necessari per gli scopi perseguiti, al fine di favorire il riutilizzo in funzione sociale, abitativa e istituzionale dei beni immobili confiscati;
- b) l'assistenza agli enti locali assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa;
- c) la realizzazione, in collaborazione con le università e l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di corsi di formazione per personale dirigente con competenze gestionali specifiche sui beni, soprattutto aziendali, confiscati alle mafie. Per i beni aziendali confiscati, i corsi di formazione sono volti a fornire una preparazione adeguata a soggetti in grado di supportare le aziende dalla fase del sequestro a quella della confisca.

2. Gli enti locali e la Regione disciplinano, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, le modalità di gestione dei beni a essi trasferiti ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere c) e d), del d.lgs.159/2011.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce criteri, modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

4. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa e convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera i), del d.lgs.159/2011, e con altri enti pubblici, enti locali, associazioni, fondazioni, cooperative operanti nel campo sociale.

5. La Regione, in via prioritaria, eroga gli incentivi alle iniziative di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r.6/2015.

Art. 24

(Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione istituisce il Fondo regionale di prevenzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione e di solidarietà alle vittime del reato di usura o di estorsione.

Art. 25

(Interventi finanziabili)

1. Il Fondo regionale di cui all'articolo 24 è ripartito in due quote.

2. La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

- a) elargizioni a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in conseguenza del reato;
- b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996, n.108 (Disposizioni in materia di usura).

3. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:

- a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione;
- b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati "confidi", di cui all'articolo 15, comma 2, lett.a), della legge 108/1996, delle associazioni e fondazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dal decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 2007, n.220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della l.23 febbraio 1999, n.44 e dall'articolo 15, comma 4, della l.7 marzo 1996, n.108, in apposito elenco presso le prefetture).

Art. 26

(Elargizione a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione)

1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera a), la Regione corrisponde una somma a titolo di indennizzo dei danni subiti dagli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale,

artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, nonché da altri soggetti che abbiano subito danni o lesioni personali. A tal fine, la Regione può avvalersi delle associazioni e fondazioni operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.15, comma 4, della legge 108/1996 ovvero delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.

2. Tutti i soggetti di cui al primo periodo del comma 1, ai fini della concessione dell'indennizzo devono dichiarare di essere vittime dei reati di usura o di estorsione e devono risultare parti offese nel relativo procedimento penale. L'indennizzo non può essere concesso prima del decreto che dispone il giudizio nel relativo procedimento penale.

Art. 27

(Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)

1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera b), la Regione finanzia i seguenti interventi:

- a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 108/1996, fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo stesso;
- b) anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, di una somma non superiore al cinquanta per cento dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;
- c) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a), e comma 6, della legge 108/1996.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “confidi”, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge 108/1996.

3. Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel comma 1.

Art. 28

(Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura e di estorsione)

1. In relazione all’articolo 25, comma 3, lettera a), la Regione finanzia l’assistenza legale alle vittime dei reati di usura o di estorsione e la consulenza professionale, anche psicologica, diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime dei reati di usura o di estorsione. La consulenza professionale comprende l’assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell’usura o dell’estorsione, sia nazionali sia regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto per agevolare l’accesso al credito ordinario.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati “confidi”, operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell’Interno 220/2007.

3. Gli enti destinatari hanno l’obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati nel comma 1.

Art. 29

(Contributi a favore degli enti impegnati nella lotta all’usura)

1. In relazione all’articolo 25, comma 3, lettera b), la Regione eroga contributi agli enti, operanti sul territorio regionale, impegnati nella prevenzione del sovraindebitamento, nelle attività di assistenza, tutela e informazione a favore di coloro che sono vittime del reato di usura o di estorsione, nonché dei soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime del reato di usura o di estorsione.

2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i soggetti di cui all’articolo 28, comma 2.

3. I contributi sono finalizzati al potenziamento dell’organizzazione dell’attività degli enti, alla formazione di personale specializzato e all’attività di assistenza, di tutela e di informazione.

Art. 30

(Monitoraggio degli interventi in materia di usura e di estorsione)

1. La Regione assicura, anche attraverso gli enti del sistema regionale, il monitoraggio delle attività realizzate per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura e dell’estorsione e, ogni due anni, la pubblicazione di un rapporto concernente le suddette attività.

Art. 31

(Costituzione in giudizio)

1. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata per fatti di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.

Art. 32

(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale determina i criteri, i tempi, le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente titolo e le misure di controllo della corretta utilizzazione dei finanziamenti, che sono assegnati, in via prioritaria, ai soggetti esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE**

Art 33**(Clausola valutativa)**

1. Il Consiglio regionale, promuovendo la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nel prevenire e contrastare il crimine organizzato e mafioso.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che fornisce informazioni sui seguenti aspetti:

- a) l'evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale;
- b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione Lombardia ai sensi della presente legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
- c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge, nonché le modalità di selezione dei soggetti pubblici e privati coinvolti;
- d) il programma e le proposte per i lavori del biennio seguente.

3. La valutazione degli effetti della presente legge deve essere promossa dalla Regione anche attraverso forme di partecipazione dei cittadini e dei soggetti che attuano gli interventi previsti.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Art. 34**(Abrogazioni)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2:

- a) legge regionale 14 febbraio 2011, n.2 (Azioni orientate verso l'educazione alla legalità);
- b) legge regionale 3 maggio 2011, n.9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità);
- c) l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2012, n.12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
- d) l'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2014, n.35 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" - Collegato 2015);
- e) l'articolo 10, comma 2, lett.a) della legge regionale 4 giugno 2014, n.17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia).

Art. 35**(Disposizioni transitorie)**

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.

2. Il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2011 e l'Osservatorio in materia di legalità, di cui all'articolo

8, commi da 2 a 4, della legge regionale 2/2011, rimangono in carica fino al 31 dicembre 2015. Dal giorno successivo a tale data decorre l'abrogazione delle relative e citate disposizioni.

3. Il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13 e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 1° gennaio 2016.

Art. 36

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità comune e organizzata e per il contrasto del fenomeno delle truffe ai danni della popolazione di cui agli artt.4 e 8, commi 1 e 4; 20, comma 2, quantificate in 200.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziato alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 2 «Sistema integrato di sicurezza Urbana» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

2. Alle spese per le iniziative per la diffusione della cultura della legalità di cui all'art.7, commi 2 e 3, quantificate in 300.000,00 euro annui si provvede con le risorse stanziato alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 2 «Sistema integrato di sicurezza Urbana» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

3. Alle spese per il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13, previste in 48.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede con le risorse stanziato alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo» - programma 1 «Organi istituzionali» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

4. Alle spese per i percorsi formativi della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 2, quantificate in 200.000,00 euro per il 2015 e 250.000,00 euro per il 2016 e 2017, si provvede con le risorse stanziato rispettivamente alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 1 «Polizia locale amministrativa» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

5. Alle spese per l'adesione annuale ad «Avviso pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie», di cui all'articolo 17, e alle spese per l'adesione annuale al Forum Europeo per la Sicurezza Urbana, di cui all'articolo 18, complessivamente quantificate in 10.000,00 euro per il 2015, si provvede con la riduzione della disponibilità di 10.000,00 euro della missione 20 «Fondi e accantonamenti» - programma 3 «Altri Fondi» e corrispondente aumento della missione 1 «Servizi istituzionali generali e di gestione» e programma 11 «Altri servizi generali» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

6. Alle spese per gli interventi di assistenza e aiuto ai familiari delle vittime della criminalità di cui all'articolo 21, comma 1, quantificate nel 2015 in 100.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziato alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 1 «Polizia locale amministrativa» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

7. Alle spese per il patrocinio nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa di cui all'articolo 21, comma 2, quantificate per il 2015 in 50.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziato alla missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 1 «Polizia locale amministrativa» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

8. Alla dotazione finanziaria del «Fondo in favore dei soggetti danneggiati da atti vandalici» di cui all'articolo 22 si provvede per l'anno 2015 tramite riduzione di 1.500.000,00 euro della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» - programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile» Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente aumento della missione 3 «Ordine pubblico e sicurezza» - programma 2 «Sistema integrato di sicurezza urbana» Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio per l'esercizio 2015. A partire dagli anni successivi al 2015 la dotazione finanziaria del Fondo è determinata con la legge annuale di approvazione del bilancio.

9. Per il finanziamento del Fondo beni confiscati alla mafia di cui all'articolo 23, previsto nel 2015 in 350.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziare alla missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

10. Alla dotazione finanziaria del Fondo a favore delle vittime del reato di usura o di estorsione per il finanziamento degli interventi in conto capitale di cui agli articoli 24-29 si fa fronte per l'anno 2015 con le risorse già allocate nei fondi istituiti presso Finlombarda ai sensi della l.r.9/2011, pari a 1.000.000,00 euro. Eventuali ulteriori risorse possono essere determinate con legge di approvazione del bilancio degli esercizi successivi nell'ambito della missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» Titolo 2 «Spese in conto capitale».

11. Alle spese per gli interventi di assistenza legale e consulenza professionale per le vittime del reato di usura o estorsione di cui all'articolo 28, comma 1, quantificate in 50.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede con le risorse stanziare sulla missione 14 «Sviluppo economico e competitività» - programma 1 «Industria, PMI e Artigianato» Titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2015-2017.

12. Le spese di cui ai commi precedenti potranno essere eventualmente integrate nel corso dell'esercizio 2015, compatibilmente con le disponibilità dei fondi di riserva.

13. A partire dall'esercizio successivo al 2015 le spese dei commi precedenti sono rifinanziate, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

EDILIZIA

BASILICATA

DGR 16.6.15, n. 814 - Legge 9 dicembre 1998, n. 431 - D.M. 12.02.2014 e D.M. 04.09.2014 -L.R. 18 dicembre 2007 n. 24, art. 29 - Ripartizione tra i Comuni del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativo all'anno 2014.

Per le motivazioni riportate in premessa:

Sono ripartite le risorse rivenienti dal Fondo r il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, attribuite alla Regione Basilicata per l'anno 2014, pari ad Euro 1.298.302,98, assegnati con D.M. 12.02.2014 e D.M. 04.09.2014, e dal Fondo integrativo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2014, di cui all'art. 29 della L.R. n. 24/07, pari ad Euro 300.000,00, per un totale di Euro 1.598.302,98 che rappresentano complessivamente il 91,30% del fabbisogno regionale di Euro 1.750.515,30, secondo quanto riportato nella tabella seguente (a cui si rinvia), nella quale è indicata, per ciascun Comune, la somma a ciascuno di essi assegnata:

LOMBARDIA

DGR 3.7.15 - n. X/3789 - Emergenza abitativa: iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione e a favore dei nuclei familiari interessati da provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di cui all'art. 1, comma 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 . (BUR n. 28 del 10.7.15)

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Legge 9 dicembre 1998 n.431, «*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*», istitutiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; In particolare l'art.11, comma 3 della legge di cui sopra, come modificato dall'art.2 della legge 23 maggio 2014, n.80, il quale dispone che le somme assegnate al Fondo sono utilizzate per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione

con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;

Legge 8 febbraio 2007, n.9 «*Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali*»;

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 gennaio 2015 «*Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione – Riparto disponibilità anno 2015*» che:

assegna a Regione Lombardia risorse complessivamente pari ad € 16.175.866,54;

dispone che una quota non superiore al 25% del Fondo delle risorse in questione può essere destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art.1, comma 1, della legge 9/2007, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato;

stabilisce, al comma 8, che i fondi possono essere utilizzati per sostenere le iniziative intraprese dai comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie, istituti per la locazione o fondi di garanzia tese a favorire la mobilità nel settore della locazione anche di soggetti che non siano più in possesso dei requisiti di accesso all'edilizia residenziale pubblica attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

Con la d.g.r.n.3495 del 30 aprile 2015 «*Emergenza abitativa: iniziativa di sostegno alla locazione 2015 per i cittadini in grave disagio economico*», la riserva di € 4.040.000,00 del Fondo di cui sopra alle iniziative comunali e regionali è desinata a favorire la mobilità nel settore della locazione e alle iniziative per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti sottoposti a sfratto per finita locazione, di cui all'art.1, comma 1 della legge 9/2007.

Il 1 Tavolo di Confronto, previsto dalla d.g.r.n.3623 del 21 maggio 2015 «*Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Anci Lombardia per il coordinamento e l'attuazione delle iniziative di contrasto all'emergenza abitativa*», ha tra le sue priorità l'obiettivo di favorire la completa attuazione del d.m.29 gennaio 2015 e delle iniziative sulla mobilità nel settore della locazione e delle altre misure di contrasto dell'emergenza abitativa e, nella seduta del 9 giugno 2015, ha concordato sulle modalità attuative, proposte dalla Regione, dell'iniziativa a sostegno della mobilità, come indicate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'Allegato A – Iniziative a sostegno della mobilità nel settore della locazione: modalità attuative - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Viene stabilito in € 8.000,00 il contributo massimo riconoscibile ad ogni singolo caso di sfratto esecutivo per finita locazione riguardante soggetti appartenenti alle categorie sociali previste dalla Legge 9/2007.

Viene destinata la somma di € 3.800.000,00 all'attuazione di Iniziative a sostegno della mobilità nel settore della locazione.

ALLEGATO A

INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA MOBILITÀ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE:

MODALITÀ' ATTUATIVE

Comuni interessati

La presente iniziativa è volta a favorire la mobilità nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti.

Possono accedere alla iniziativa i Comuni ad alta tensione abitativa (delibera CIPE n.87/2003), Comuni capoluogo e classificati ad alta tensione abitativa e a fabbisogno abitativo critico, elevato ed in aumento (PRERP 2014-2016).

I Comuni interessati dovranno aderire all'iniziativa, entro il 30 settembre 2015, e presentare una stima-obiettivo del numero di nuovi contratti di locazione da intermediare (a canone concordato, a canone più basso del livello del mercato e/o rinegoziati a canoni inferiori), entro il 31 ottobre 2015.

Assegnazione ed erogazione delle risorse

Le risorse saranno assegnate a ciascun Comune aderente sulla base della stima obiettivo dei contratti intermediati: in particolare € 8.000,00 per ogni contratto intermediato, tenuto comunque conto delle risorse complessive riservate all'iniziativa. Qualora le stime-obiettivo presentate dai Comuni aderenti dovessero superare la disponibilità finanziaria, si procederà ad una rimodulazione proporzionale dei finanziamenti riconosciuti ai Comuni stessi.

Sulla base dell'assegnazione delle risorse verrà erogato ai Comuni interessati un acconto pari al 20%. La differenza sarà erogata con trasferimenti successivi in relazione al numero dei nuovi contratti sottoscritti e/o rinegoziati.

Utilizzo del contributo

Il contributo, che non potrà superare € 8.000,00, è destinato ai conduttori con un ISEE non superiore a 26.000,00 € .

A titolo esemplificativo il contributo in questione potrà essere utilizzato per: contributo una tantum al proprietario disponibile a locare un alloggio a canone più basso rispetto al mercato o a canone concordato o per la sistemazione di alloggi da mettere sul mercato della locazione (sempre a canone concordato o più basso del livello di mercato), versamento del deposito cauzionale, anticipo di una o più mensilità mensilità del canone.

Monitoraggio

I finanziamenti riconosciuti ai Comuni dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2016.

Qualora i Comuni interessati non attivino le iniziative previste nei sei mesi successivi all'erogazione dell'acconto (20%), la Regione provvederà alla decadenza dei benefici riconosciuti e al recupero delle risorse già trasferite.

Le risorse residue non utilizzate entro il 31 dicembre 2016 verranno destinate ad altre iniziative di sostegno alla locazione e contrasto dell'emergenza abitativa.

PUGLIA

DGR 27.5.15, n. 1194 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 gennaio 2015.

Disposizioni per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione. Criteri e ripartizione risorse ai Comuni. (BUR n. 93 del 30.6.15)

Note

PREMESSA

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, sono state ripartite tra le Regioni le risorse disponibili per l'anno 2015 del Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla L. n. 431/98, art. 11. Alla Regione Puglia è stata assegnata la somma di € 6.523.288,68 da utilizzare per il soddisfacimento dei fabbisogni del 2014.

Il citato decreto al comma 2 dell'articolo unico stabilisce che una quota non superiore al 25% delle risorse ripartite sia destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti. Per la Regione Puglia la somma corrispondente a tale quota massima ammonta a € 1.630.822,17.

Il successivo comma 3 prevede che per la predetta finalità, entro trenta giorni dalla pubblicazione del succitato decreto, i Comuni capoluoghi di provincia, i Comuni ad essi confinanti con popolazione maggiore di 10.000 abitanti e i Comuni ad alta tensione abitativa, di cui alla delibera Cipe n. 87 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, comunichino alla Regione il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui al citato articolo 1, comma 1, della legge n. 9/2007, rilevati attraverso le forme ritenute più opportune (per esempio pubblicazione di bandi o avvisi pubblici) al fine del riparto e dell'erogazione delle risorse.

Sulla scorta dei dati trasmessi da parte dei Comuni interessati alla Regione Puglia con la scheda allegata alla nota n. 381 del 24/03/2015 dell'Assessorato alla Qualità del Territorio (All. A), il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio, ripartiti per ciascun Comune, risulta così definito:

COMUNI N. provvedimenti
esecutivi di rilascio

Provincia BA

Bari 71

Capurso 22

Corato 35

Giovinazzo 4

Modugno 2

Molfetta 1

Noicattaro 6

Totale BA 141

Provincia BAT

Barletta 1

Totale BAT 1

Provincia BR

Brindisi 15

Cellino San Marco 1

Totale BR 16

Provincia FG

Foggia 70

Cerignola 80

Manfredonia 2

San Giovanni Rotondo 0

Totale FG 152

Provincia LE

Arnesano 2

Lequile 5

Squinzano 1

Surbo 0

Totale LE 8

Provincia TA

Faggiano 2

Martina Franca 10

Massafra 5

Monteiasi 0

Montemesola 0

Mottola 0

Pulsano 1

Totale TA 18

Totale complessivo sfratti: n. 336

LA DISPOSIZIONE

In ottemperanza alle indicazioni del succitato decreto ministeriale e considerando che il contributo a favore dei soggetti che sottoscrivono un nuovo contratto oppure che possono sottoscriverlo attraverso l'ausilio economico rappresentato dal contributo stesso, è fissato in un importo pari a tre mensilità del canone di affitto del nuovo contratto e tre mensilità a titolo di deposito cauzionale, fino alla concorrenza di un importo massimo di € 4.000,00 per ciascun soggetto beneficiario, viene ripartita tra i Comuni la somma di € 1.344.000,00, che consente di soddisfare l'intero fabbisogno rilevato, rientrando comunque nei limiti del 25% previsto dal citato decreto.

I fondi assegnati con il presente provvedimento dovranno essere utilizzati per il sostegno a soggetti residenti nei Comuni sopra indicati, destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione (contratti di libero mercato) emessi entro il 31/12/2014 (pur considerando la proroga degli sfratti introdotta dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che:

- abbiano un reddito imponibile annuo complessivo familiare inferiore a € 27.000,00;
- siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento;
- non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.

Ai soggetti elencati si aggiungono inoltre quelli che, oltre al criterio reddituale di cui sopra, abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.

NB

Circa le forme del sostegno economico agli aventi diritto si precisa che:

- l'erogazione del contributo avrà luogo solo a favore dei soggetti che abbiano sottoscritto un nuovo contratto oppure che possano sottoscriverlo attraverso l'ausilio economico rappresentato dal contributo stesso;
- l'entità del contributo sarà pari a tre mensilità del canone di affitto del nuovo contratto e tre mensilità a titolo di deposito cauzionale, fino ad un massimo di € 4.000,00.

Per la determinazione del reddito 2013 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, per il modello CUD 2014, la Parte B - Dati fiscali; per il modello 730/3, il rigo 11; per il modello Unico 2014 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

I Comuni, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, devono provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e devono inviare alla Regione una dettagliata relazione sulle risorse assegnate, sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai requisiti richiesti dal presente provvedimento di localizzazione.

ENTI LOCALI

LOMBARDIA

L.R. 8.7.15 - n. 19 - Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) (BUR n. 28 del 10.7.15)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca prime disposizioni finalizzate al riordino delle funzioni conferite alle province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge. Tali disposizioni sono ispirate ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, efficacia, continuità e omogeneità nello svolgimento delle funzioni assegnate, nonché al

riconoscimento della specificità dei territori montani in applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto d'autonomia della Lombardia.

Art. 2

(Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)

1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.

2. Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.

3. Non si applicano alla provincia di Sondrio le disposizioni di cui al comma 2 relative alle funzioni nell'ambito delle concessioni idriche, di cui all'allegato A.

4. La Regione, nell'esercizio diretto delle funzioni di cui all'allegato A, anche per il tramite delle sedi territoriali regionali e con l'ausilio del personale proveniente dalle province, assicura la continuità e la diffusione sul territorio dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese.

5. La Regione, con esclusione della provincia di Sondrio e della Città metropolitana di Milano, oltre alle funzioni di cui all'allegato A, al fine di garantire una efficace gestione del patrimonio ittico e faunistico, esercita anche le funzioni concernenti la vigilanza e il controllo dell'esercizio dell'attività venatoria e piscatoria, nonché le attività di prevenzione e repressione del bracconaggio, previste dalle norme nazionali e regionali. Dette funzioni sono esercitate tramite idoneo personale, transitante anche dai corpi di polizia provinciale o servizi assimilati già afferenti ai servizi caccia e pesca provinciali, previo accordo con le amministrazioni di provenienza, da dislocarsi sul territorio sulla base dell'organizzazione degli uffici regionali. Con il personale di cui al periodo precedente può essere altresì assicurata la vigilanza nelle acque interne, sul demanio lacuale e fluviale, sulla navigazione lacuale, fluviale e sulle idrovie collegate.

Art. 3

(Disposizioni relative alle funzioni della Città metropolitana)

1. La Regione conferisce alla Città metropolitana di Milano funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 56/2014, intese a valorizzare il ruolo di tale livello istituzionale, con apposita legge regionale.

2. Nelle more del conferimento di cui al comma 1, la Città metropolitana di Milano esercita le funzioni già conferite alla Provincia di Milano, incluse quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A.

Art. 4

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) è sostituito dal seguente:

«1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:

- a) Bergamo;*
- b) Brescia;*
- c) Como, Lecco e Varese;*
- d) Cremona e Mantova;*
- e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;*
- f) Sondrio.».*

2. All'articolo 60 della l.r. 6/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 7 provvedono all'adozione e all'approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".»;

c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".».

4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)".»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti possono assicurare il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 61 della presente legge e dall'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in merito agli interventi sostitutivi.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater, nonché

quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All’Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia.».

Art. 5

(Riconoscimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio quale provincia con territorio interamente montano)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014 e dell’articolo 4, comma 3, dello Statuto d’autonomia della Lombardia, riconosce la specificità della Provincia di Sondrio in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali.

2. Restano confermate in capo alla Provincia di Sondrio le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all’allegato A.

3. La Regione riconosce alla Provincia di Sondrio forme particolari di autonomia nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014.

4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia di Sondrio funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014; in particolare conferisce le funzioni:

- a) di approvazione del piano provinciale delle cave di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
- b) di concessione o di autorizzazione riferite alle grandi derivazioni d’acqua pubblica ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l’applicazione delle procedure previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico di cui all’articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche); l’esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente lettera è effettuato d’intesa con la Regione;
- c) di partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).

5. Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia di Sondrio, nei seguenti ambiti di materia:

- a) governo del territorio;
- b) risorse energetiche;
- c) miniere, acque minerali e termali, torbiere;
- d) viabilità e trasporti;
- e) foreste, caccia e pesca, agricoltura e apicoltura;
- f) sostegno e promozione delle attività economiche;
- g) valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
- h) istruzione e formazione professionale;
- i) usi civici;
- j) turismo e industria alberghiera;
- k) aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.

6. Ferme restando le competenze delle comunità montane delle altre province lombarde, con una o più intese stipulate, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra la Regione, la Provincia di Sondrio, le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia e i consorzi B.I.M. dell'Adda sopra-lacuale e dello Spol, sono individuate le funzioni, già conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire alla Provincia di Sondrio. Le intese regolano i rapporti tra la Provincia di Sondrio e le comunità montane comprese nel territorio della stessa provincia anche in riferimento alla ricollocazione del personale prioritariamente impegnato sulle funzioni, conferite dalla Regione alle comunità montane interessate, da trasferire ai sensi del primo periodo.

7. L'effettivo avvio dell'esercizio, da parte della Provincia di Sondrio, delle funzioni di cui al comma 6 decorre dalla data indicata nel provvedimento legislativo di cui all'articolo 9, comma 6, secondo periodo, e comunque non oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Il Presidente della Provincia di Sondrio è componente di diritto, dalla data di cui al comma 7, del Comitato per la montagna di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).

9. La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia di Sondrio alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP). La Regione supporta, previa intesa, la Provincia di Sondrio nella cura:

a) delle relazioni istituzionali con le altre province, con la Province Autonome di Trento e di Bolzano, con regioni diverse dalla Lombardia, incluse quelle a statuto speciale, nonché nella stipula di accordi e di convenzioni con i medesimi enti;

b) delle attività di mero rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la Provincia di Sondrio.

10. E' costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, composto da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti della provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al comma 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

11. E' obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 10 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia di Sondrio e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.

12. Il Presidente della Provincia di Sondrio partecipa, su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.

Art. 6

(Disposizioni per il territorio montano. Modifiche all'art. 2 della l.r. 25/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. Per il territorio montano lombardo sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.

3 ter. In ambito di programmazione sociosanitaria i parametri di cui al comma 3 bis, applicati sulla quota pro capite ponderata per classi di età, regolano i finanziamenti, i trasferimenti di quote,

gli indici dei costi e dei fabbisogni standard di competenza della Regione. Tale parametrizzazione è applicata, in particolare, nei piani di riparto relativi ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di assistenza sociale (LEAS).

3 quater. La Giunta regionale stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”, i criteri e le modalità per l’individuazione e l’applicazione degli indici premiali di cui al comma 3 bis.».

Art. 7

(Tavoli istituzionali di confronto sugli ambiti territoriali ottimali e omogenei e per la promozione della specificità dei territori montani)

1. E’ istituito, per ogni provincia, un tavolo istituzionale di confronto, al fine di indicare, in via sperimentale e in accordo con la Regione, le zone omogenee eventualmente individuate dagli statuti provinciali quali ambiti territoriali ottimali per lo svolgimento in forma associata, da parte dei comuni ricompresi negli stessi ambiti, di specifiche funzioni e servizi comunali. Il tavolo può altresì considerare, in via sperimentale, le zone omogenee quali ambiti territoriali ottimali per l’esercizio di specifiche funzioni, conferite o confermate dalla Regione alle province, con il concorso di comuni, forme associative intercomunali o comunità montane. Con convenzione tra gli enti interessati e la Regione sono disciplinate le modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma, nell’ambito delle zone omogenee, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fatte salve le funzioni del comitato paritetico costituito, ai sensi dell’articolo 5, per la specificità della Provincia di Sondrio, i tavoli istituzionali di confronto, di cui al comma 1, istituiti nelle altre province che comprendono territori montani, formulano proposte per l’applicazione ai rispettivi territori montani, in via sperimentale e comunque in accordo con la Regione, delle disposizioni che prevedono il riconoscimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 56/2014, della specificità della Provincia di Sondrio.

3. Ai tavoli di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti delle amministrazioni e degli enti interessati, secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale. Ai tavoli possono partecipare, previa intesa, anche i rappresentanti degli organi statali competenti.

4. La Giunta regionale determina, altresì, le modalità di funzionamento dei tavoli di cui al comma 1, fermo restando che dall’istituzione degli stessi non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8

(Misure straordinarie per la continuità aziendale di ASAM s.p.a.)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire la continuità aziendale di ASAM s.p.a., è autorizzata al rilascio di una comfort letter e alla concessione di una anticipazione finanziaria, per un valore massimo complessivo di 20 milioni di euro. L’attivazione dell’anticipazione riduce di pari importo il valore della comfort letter rilasciata.

2. La comfort letter, valida sino al 31 dicembre 2016, è rilasciata per la copertura degli impegni che ASAM ha assunto per il servizio del debito in caso di persistente incapacità dell’azienda a far fronte alle proprie obbligazioni, non costituisce indebitamento regionale e trova adeguata copertura per 15,5 milioni di euro nei fondi in essere presso Finlombarda s.p.a., da riprogrammare ai sensi dell’articolo 27 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), e per 4,5 milioni di euro nelle risorse stanziata alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2015.

3. L’anticipazione finanziaria, da restituire entro il 31 dicembre 2016, è concessa per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione della società, ivi compreso il servizio del debito. Al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» - Tipologia 200 «Riscossione crediti» e alla missione 1 «Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione», programma 03 «Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato» del bilancio 2016/2018 saranno allocate, ai fini della copertura finanziaria, le risorse necessarie rispetto ai fondi disponibili presso Finlombarda s.p.a..

4. Con successivo provvedimento la Giunta regionale provvede alla definizione delle specifiche tecniche dell'anticipazione finanziaria e della comfort letter.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.

2. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio e della Città metropolitana, e che risulti in servizio presso le medesime province alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica in essere alla data dell'8 aprile 2014.

3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 4, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.

4. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, all'organizzazione dei propri uffici territoriali e degli enti di cui all'art. 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.

5. Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.

6. La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con il provvedimento di cui al comma 1. Le comunità montane comprese nel territorio della Provincia di Sondrio cessano di esercitare le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con successivo provvedimento

7. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.

8. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposite proposte di legge ai fini dell'adeguamento delle discipline di settore relative alle funzioni oggetto di riallocazione.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni trasferite alla Regione, di cui all'allegato A, a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 5, cessano i trasferimenti sinora erogati alle province dalla Regione stessa.

2. Con riferimento alle risorse correlate alle funzioni rimaste in capo alle province, di cui all'articolo 2, si provvede con le seguenti modalità:

- a) per l'anno 2015 la Regione corrisponde alle province e alla Città metropolitana di Milano un finanziamento di 195.000.000,00 euro, comprensivo delle risorse finalizzate al finanziamento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, cui si fa fronte rispettivamente:
- per 7.900.000,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 7 «Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»;
 - per 4.545.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato» - Titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»;
 - per 182.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:
 - missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria»;
 - missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio»;
 - missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale»;
 - missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» – Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO;
- b) per gli esercizi 2016 e 2017 l'importo del finanziamento corrisposto alle province e alla Città metropolitana di Milano, in ragione delle funzioni ad esse attribuite o confermate all'esito del riordino, è determinato in 195.000.000,00 euro, cui si fa fronte rispettivamente:
- per 11.445.846,00 euro tramite riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato» e corrispondente aumento della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» - Titolo 1 «Spese correnti»;
 - per 183.554.154,00 euro con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alle seguenti missioni e programmi:
 - missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria»;
 - missione 8 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», programma 01 «Urbanistica e assetto del territorio»;
 - missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», programma 02 «Trasporto pubblico locale»;
 - missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» – Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO.
- 3.** Nelle more dell'effettivo completamento del processo di riordino di cui all'articolo 9, comma 5, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 si farà fronte con le risorse quantificate in 15 milioni di euro, allocate al «Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti derivanti dall'attuazione del DELRIO», di cui alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri Fondi» - Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2015-2017.
- 4.** Ai trasferimenti destinati allo svolgimento delle funzioni da parte della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'articolo 5, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale 2015-2017 alla missione 17 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche», programma 02 «Fonti energetiche» Titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale».
- 5.** Le risorse già destinate alle comunità montane della Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 25/2007, dell'articolo 13 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle

Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) e delle leggi regionali di settore che prevedono conferimenti di funzioni e risorse alle stesse comunità montane sono trasferite alla provincia stessa, in ragione delle funzioni ad essa spettanti, a seguito della sottoscrizione dell'intesa o delle intese di cui all'articolo 5, comma 6, a decorrere dalla data di cui all'articolo 5, comma 7.

6. A decorrere dal 2016 i proventi di cui all'articolo 53 bis, comma 5, terzo periodo, della l.r. 26/2003, previsti per la prosecuzione temporanea delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, sono trasferiti alla Provincia di Sondrio nella misura del 100 per cento; la provincia ne definisce la destinazione nell'intesa di cui all'articolo 5, comma 6.

7. Il comma 3 sexies dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale), è sostituito dal seguente:

«3 sexies. A decorrere dal 2016 l'intero importo disponibile derivante dall'incremento dei canoni disposto dal comma 3 ter rispetto ai livelli previgenti è destinato annualmente alla Provincia di Sondrio.»

8. Al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2008), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

9. Per l'anno 2015 i proventi riversati alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l.r. 33/2007, come modificato dal comma 8, possono essere utilizzati per spese correnti fino al 100 per cento del loro ammontare.

10. Per le annualità successive al 2015 sono definite, con provvedimento legislativo, modalità e misure di compartecipazione della Provincia di Sondrio agli introiti derivanti dalle imposte e tasse riscosse sul territorio, con particolare riferimento alla tassa automobilistica regionale di proprietà, al fine del finanziamento delle funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali previste dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge 56/2014.

SICILIA

L.R. 26.6.15, n. 11 - Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.

Art. 1.

Norme in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali

1. Il numero dei componenti dei consigli comunali previsto dall'articolo 43 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni è ridotto del 20 per cento rispetto alle previsioni del suddetto articolo.

Qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1 il numero di consiglieri è determinato con arrotondamento all'unità superiore.

2. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole “al 20 per cento dei componenti dell'organo elettivo di riferimento” aggiungere le parole “, arrotondato all'unità superiore qualora il rapporto presenti un risultato decimale pari o superiore a 0,1.”;

b) le parole da “e, limitatamente alle giunte comunali,” fino alla fine del comma sono sostituite dalle parole “Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e pari o inferiore a 10.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a quattro, nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti il numero degli assessori è fissato a tre.”.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui al comma 2, il numero degli assessori comunali sia dispari, la carica di assessore può essere attribuita ad un numero di consiglieri pari alla metà dei componenti della giunta comunale arrotondato all'unità inferiore.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica.

Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento.

2. All'articolo 20 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "si protraggano oltre la mezzanotte" sono sostituite dalle parole "si protraggano oltre le due";

b) al comma 2 le parole "hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata." sono sostituite dalle parole "hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.";

c) al comma 5 le parole "pari a due terzi" sono sostituite dalle parole "pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà".

3. All'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è soppresso;

b) al comma 5 le parole da "e che, in ragione del loro mandato" fino a "modifiche ed integrazioni." Sono sostituite dalle parole " , spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.".

Art. 3.

Adeguamento degli statuti e dei regolamenti comunali

1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. In caso di mancato adeguamento trova applicazione quanto previsto dai medesimi articoli.

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di trasparenza amministrativa

1. Alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

“Art. 21 bis.

Obblighi di pubblicazione nei siti istituzionali

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, al fine di garantire la massima trasparenza nella pubblica amministrazione, tutte le spese a carico dell'ente per i rimborsi e per i gettoni ai consiglieri comunali sono pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.
2. I comuni predispongono nei propri siti internet una sezione dedicata ai consigli comunali ed alle singole commissioni dove sono inseriti gli ordini del giorno, i verbali delle commissioni e dei consigli, l'orario di inizio e di fine delle commissioni e dei consigli.”.

Art. 5.

Norme in materia di consigli circoscrizionali

1. Sono soppressi i consigli circoscrizionali, fatta eccezione per i comuni di Palermo, Catania e Messina.
2. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, non può essere superiore a dieci, compreso il presidente del consiglio circoscrizionale.
3. Entro 180 giorni dal rinnovo dei consigli circoscrizionali, i consigli dei comuni di cui al comma 1 assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali assegnano le competenze alle circoscrizioni di decentramento entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli circoscrizionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente articolo.

Art. 6.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. L'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 18.

Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della *privacy*, di pubblicare per estratto nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo.
2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.”.
2. Al comma 4 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo la parola “organizzazione” sopprimere le parole “e le forme di pubblicità dei lavori”;
 - b) dopo la parola “diffusi” aggiungere il seguente periodo: “Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.”.

FAMIGLIA

SICILIA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto 22 giugno 2015, di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi a contributo e dei progetti valutati e non finanziati, relativa all'avviso pubblico “per le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli, nonché delle popolazioni immigrate”.

Si informa che nel sito internet dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, all'indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia è stato pubblicato integralmente il decreto n. 1479 del 22 giugno 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa ai progetti ammessi (allegato A), ai progetti non ammessi (allegato B) e ai progetti valutati e non finanziabili (allegato C), inerenti “le azioni urgenti di contrasto alle vecchie e nuove povertà a sostegno delle fasce deboli, nonché delle popolazioni immigrate”.

GIOVANI

EMILIA-ROMAGNA

DGR 22.6.15, n. 756 Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'anno 2015 (L.R. n. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni artt. 14 e 47) (BUR n. 150 dl 29.6.15)

PRESENTAZIONE

Nel contesto delle competenze che afferiscono alle Regioni, lo svolgimento e lo sviluppo delle politiche sociali, in base alla normativa vigente, quanto a progettazione e gestione, è affidata alle istituzioni locali, i Comuni, in quanto enti esponenziali degli interessi della collettività locale. Tale assunto è riscontrabile negli stessi Statuti dei Comuni, dove sono ampiamente indicate le azioni e le attenzioni che il Comune rivolge ai giovani e alla società civile, per come si esprime nel terzo settore.

La Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento hanno a tale proposito emanato specifiche leggi provinciale volte a istituire il servizio giovani, inteso quale offerta di opportunità e di promozione sociale, educativa e culturale incentrata sul ruolo dei comuni. In effetti è l'istituzione che conferisce continuità di azione a ciò che negli stessi Statuti comunali è disposto in ordine allo sviluppo della comunità e alle politiche sociali.

Nel provvedimento gli Uffici di piano, a prescindere dai PdZ, sembra che siano i terminali di ricezione delle domande.

Si riporta in termini essenziali il testo del provvedimento.

L.R. 28 luglio 2008 n. 14 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni”, ed in particolare:

- il comma 1 dell’art. 2 “Principi ispiratori”, nel quale si afferma che la Regione, ispirandosi al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, promuove le condizioni di salute fisica, mentale e sociale delle giovani generazioni e opera affinché tutti i bambini, gli adolescenti e i giovani abbiano pari opportunità di crescita e di realizzazione personale

- l’art. 14 “Offerta territoriale per il tempo libero e opportunità educative” e l’art. 47 “Attuazione degli interventi”;

D.G.R. n. 590/2013 “Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: "Progetto adolescenza”;

D.G.R. n.339/2014 “Programma annuale 2014: ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art.47 comma 3 della L. R. 2/03 e individuazione degli obiettivi – seconda annualità – di cui alla deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 117/2013”.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato l'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante “Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l’anno 2015. (L.R. 14/08 “Norme in materie di politiche per le giovani generazioni”, artt. 14, e 47)”;

La spesa complessiva è pari ad Euro 600.000,00.

NB

Le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

Allegato A)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSESSORATO POLITICHE DI WELFARE E POLITICHE ABITATIVE

Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza

“CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI.

OBIETTIVI, AZIONI PRIORITARIE, CRITERI DI SPESA E PROCEDURE PER L’ANNO 2015. (L.R. 14/08 “NORME IN MATERIE DI POLITICHE PER LE GIOVANI GENERAZIONI”, ARTT. 14,E 47)”;Indice

1 PREMESSA

1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali

1.2 Obiettivi generali

2. CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI

2.1 Ambiti di intervento

obiettivi specifici

□ *azioni prioritarie*

A. progetti di valenza regionale

B. progetti di valenza territoriale

2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

2.3 Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione.

2.4 Soggetti beneficiari

2.5 Criteri di spesa

2.6 Procedure per la presentazione delle domande:

A)termini

B)modulistica e documentazione da allegare alla domanda

2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti

2.8 Concessione e liquidazione dei contributi

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Premessa

4.1 Fonte dei dati personali

4.2 Finalità del trattamento

4.3 Modalità di trattamento dei dati

4.4 Facoltatività del conferimento dei dati

4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

4.6 Diritti dell'Interessato

4.7 Titolare e Responsabile del trattamento

PREMESSA

1.1 Le politiche regionali per i preadolescenti e gli adolescenti: il contesto di riferimento e gli obiettivi generali

L'approvazione della L.R. 14 del 28/07/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni", costituisce l'azione della Regione Emilia-Romagna di tradurre in termini concreti i principi fondamentali della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (L. n. 176/91).

La Legge regionale raccorda tutte le azioni rivolte alle giovani generazioni in una logica di trasversalità ed integrazione tra i vari settori di intervento regionale finalizzata a dare efficienza ai servizi ed agli interventi. La Legge riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale e pone l'obiettivo del perseguimento del loro benessere e pieno sviluppo come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale. Le giovani generazioni sono quindi considerate come "cittadini in crescita" con diritti propri e la possibilità di esercitarli nei vari contesti di vita, in modo tale da garantire loro pari opportunità di crescita e realizzazione, un'offerta di opportunità adatta alle varie età ed esigenze e servizi di facile accesso, disposti all'ascolto, accoglienti, flessibili e prossimi ai luoghi di vita.

L'attenzione all'adolescenza come età complessa con caratteristiche specifiche che occorre conoscere e riconoscere e porre in attenzione, è una priorità regionale che si esprime in diversi filoni di intervento.

Questa attenzione, già richiamata nella programmazione territoriale ha trovato piena legittimazione e sostegno nelle "Linee di indirizzo per la promozione del benessere e la prevenzione del rischio in adolescenza: Progetto Adolescenza", con la Delibera di G.R. n.590 del 13/5/2013.

Attraverso questo documento la Regione Emilia-Romagna in un lavoro congiunto tra l'Assessorato alle politiche sociali e l'Assessorato alla salute ha voluto valorizzare, conoscere e supportare servizi e interventi in adolescenza.

Le linee di indirizzo sviluppano in modo più diffuso interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita dei preadolescenti e degli adolescenti, con attenzione agli adulti di riferimento ed al passaggio alla maggiore età.

In particolare, il "Progetto Adolescenza" promuove il coordinamento delle varie competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie già presenti e relative alla fascia di età adolescenziale, in un percorso integrato dedicato agli adolescenti, in ambito aziendali/provinciali e distrettuale.

Il sistema degli interventi per gli adolescenti deve essere orientato a garantire i diritti e le opportunità volte al benessere ed al sostegno dei singoli adolescenti, dei gruppi, delle famiglie e delle comunità, rimuovendo gli ostacoli all'accesso ai servizi.

Fondamentali sono quindi:

la conoscenza e l'interpretazione dei cambiamenti negli stili di vita degli adolescenti, perseguibili sia con la lettura continuativa dei dati provenienti dai sistemi informativi, sia con il confronto tra professionisti, l'aggiornamento professionale e l'attuazione di indagini specifiche su temi emergenti;

la risposta "di comunità": una comunità educante che si faccia carico nel suo insieme della promozione di condizioni di crescita e maturazione in un contesto sociale sano ed inclusivo (attenzione ai contesti e agli stili di vita dei ragazzi, come singoli e come gruppi ed al sistema delle loro relazioni con coetanei e familiari; sostegno dell'azione educativa di genitori, insegnanti, operatori extrascolastici, attraverso azioni mirate a rafforzarne le forme di collaborazione e le competenze comunicative, sociali e relazionali; promozione di modalità di comunicazione e relazione con i preadolescenti e gli adolescenti adeguate, anche attraverso le nuove tecnologie);

la forte connessione tra i principali attori istituzionali che si occupano di adolescenza: Sistema scolastico, Enti Locali, Aziende Sanitarie e tra i servizi sociali, educativi, scolastici, sanitari e del tempo libero (religiosi, culturali, sportivi ecc.);

l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi di promozione, prevenzione, sostegno e cura;

la diffusione dell'approccio di prossimità (presenza nei luoghi di vita e affiancamento degli adolescenti);

il sostegno alle competenze genitoriali.

1.2 Obiettivi generali

Nel quadro di quanto sopra indicato gli obiettivi generali del presente provvedimento che si intendono perseguire sono:

a) realizzare interventi il più possibile in una logica di sistema e di integrazione e promuovendo l'equilibrio territoriale;

b) incentivare le realtà locali ad agire attraverso una programmazione integrata degli interventi ed una progettualità capace di valorizzare le competenze acquisite dai diversi soggetti pubblici e privati e la collaborazione tra essi;

c) rafforzare le politiche regionali a favore dei preadolescenti e degli adolescenti nei seguenti settori di intervento:

socio-educativo per il tempo libero e aggregazione per preadolescenti e adolescenti, promosse da soggetti privati in raccordo con i soggetti pubblici, valorizzando gli interventi esistenti e favorendo il loro radicamento a livello territoriale;

cittadinanza attiva intesa come promozione di percorsi del protagonismo diretto dei preadolescenti e degli adolescenti per un maggiore coinvolgimento nel proprio contesto di appartenenza.

Per il perseguimento di tali obiettivi gli interventi regionali, oggetto del presente provvedimento sono rappresentati dal sostegno alle iniziative promosse negli ambiti di cui sopra da Soggetti privati senza fini di lucro, meglio individuati al successivo punto 2.4 attraverso contributi per attività di spesa corrente.

A seguito di quanto sopraindicato e coerentemente con i principi e le finalità indicate dalla L.R. 14/08 e con riferimento, in particolare, agli articoli n. 14 e n. 47, vengono definiti di seguito: gli ambiti di intervento, gli obiettivi specifici che si intendono perseguire e le azioni prioritarie da realizzarsi ai fini della loro attuazione; le modalità di attuazione degli interventi, le risorse ad essi destinate e le modalità per accedervi; i criteri di spesa e le procedure.

2. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE A SOSTEGNO DI INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO

2.1 Ambiti di intervento

In particolare per quanto riguarda le azioni rivolte alle giovani generazioni, la Regione intende valorizzare il ruolo dei soggetti privati senza fini di lucro presenti sul territorio che operano per:

- favorire il riconoscimento dei preadolescenti e degli adolescenti, lo sviluppo delle loro competenze, la realizzazione individuale e la socializzazione,
- promuovere benessere per loro e coesione sociale per la comunità anche attraverso l'assunzione di responsabilità e la promozione di azioni e interventi in ambito educativo, sportivo, ricreativo e di promozione sociale, culturale, con particolare attenzione sia alle azioni volte alla promozione del benessere, sia alle azioni volte a contrastare il disagio, l'emarginazione sociale e ogni altra forma di discriminazione.

Obiettivi specifici sono:

promuovere l'offerta di opportunità educative, per il tempo libero e le diverse forme di aggregazione per i preadolescenti e gli adolescenti, valorizzando gli interventi esistenti e tenuto conto della realtà scolastica e comunitaria, per ottimizzare e sviluppare risorse e opportunità presenti sul territorio e favorendo il loro radicamento;

sostenere le attività di carattere educativo e sociale, rivolte a preadolescenti e adolescenti, quali attività di oratorio o similari, di scoutismo, nonché le attività educative di sostegno a favore di adolescenti e preadolescenti con difficoltà di socializzazione o a rischio di dispersione scolastica o emarginazione;

promuovere l'educazione tra pari in modo da valorizzare il protagonismo dei ragazzi e sviluppare le loro risorse e le loro capacità di aiutarsi tra coetanei, assumendosi la responsabilità di riconoscere i propri problemi e sperimentarne soluzioni.

Azioni prioritarie

Le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere sono:

A. progetti di valenza regionale, che insistono su 3 o più ambiti provinciali, promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative e di aggregazione sociale, con caratteristiche di innovazione e capaci di integrare esperienze, competenze e risorse in una logica di rete tra più soggetti e diversi territori;

B. progetti di valenza territoriale (di dimensione comunale o distrettuale), promossi da soggetti privati senza fini di lucro (meglio individuati al successivo punto 2.4), relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, che prevedano un loro coinvolgimento attivo, senza discriminazione alcuna, e che possano presentare anche caratteristiche di sistematicità, radicamento territoriale e innovazione.

2.2 Risorse finanziarie e loro destinazione

Le risorse finanziarie per l'anno 2015 per la realizzazione degli interventi promossi dai soggetti privati, per le attività di spesa corrente, ammontano complessivamente ad Euro 600.000,00 sono allocate sui Capitoli 71564 e 71562 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015.

Con riferimento alle risorse finanziarie sopraindicate, esse verranno destinate nel modo seguente:

- 150.000,00 Euro al sostegno dei **progetti di valenza regionale**;
- 450.000,00 Euro al sostegno dei **progetti di valenza territoriale**.

2.3. Definizione dei budget distrettuali e modalità di assegnazione

Con riferimento ai **progetti di valenza territoriale** al fine di poter operare all'interno di un quadro finanziario di riferimento più certo, e sulla base delle risorse disponibili a livello regionale sopraindicate, si ritiene utile individuare l'importo dei finanziamenti complessivamente disponibili per ogni territorio distrettuale, attraverso la definizione di **budget distrettuali**, determinati in rapporto alla popolazione in età **11-17 anni** residente in Emilia-Romagna al 1° gennaio 2014;

Si stabilisce dunque che, in base al criterio della popolazione 11/17 anni residente in ogni distretto, verranno individuate cinque fasce sulla base delle quali saranno distribuiti i contributi come sotto indicato:

- fino a 4.000 residenti** in classe di età 11/17 anni verrà assegnato un contributo ad **un solo progetto** per distretto;
- da 4.001 a 8.000 residenti** in classe di età 11/17 anni verranno assegnati i contributi **a due progetti** per distretto;
- da 8.001 a 11.000 residenti** in classe di età 11/17 anni verranno assegnati i contributi **a tre progetti** per distretto;
- da 11.001 a 19.000 residenti** in classe di età 11/17 anni verranno assegnati i contributi a **quattro progetti** per distretto;
- oltre i 19.000 residenti** in classe di età 11/17 anni verranno assegnati i contributi a **cinque progetti** per distretto;

Nel caso in cui in un distretto non venisse presentato alcun progetto o ne venissero presentati per un importo inferiore a quello attribuito allo stesso, le risorse rimanenti non verranno assegnate; I budget destinati ad ogni territorio distrettuale e il numero di progetti finanziabili sono indicati nella seguente Tabella 1.

Tabella 1 Ambiti distrettuali	Comune e altro Ente capofila	popolazione 11 -17	Numero progetti finanziabili per distretto	Riparto 450.000,00 Euro
Provincia Piacenza				
DIST.Ponente	Comune di Castel San Giovanni	4.500	2	7.643,30
DIST.Urbano Piacenza	Comune di Piacenza	5.927	2	10.067,07
DIST.Levante	Comune di Fiorenzuola D'Arda	6.485	2	11.014,84
TOT. Prov. PC	16.912	6		28.725,21
Provincia Parma				
DIST.di Parma	Comune di Parma	12.686	4	21.547,31
DIST. di Fidenza	Comune di Fidenza	6.260	2	10.632,68
DIST.Valtaro Valceno	Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno	2.437	1	4.139,27
DIST.Sud Est	Comune di Langhirano	4.542	2	7.714,64
TOT. Prov PR	25.925	9		44.033,89
Provincia Reggio Emilia				
DIST.Val d'Enza - Montecchio	Unione comuni Val d'Enza	4.238	2	7.198,29
DIST.di Reggio Emilia	Comune di Reggio Emilia	15.420	4	26.191,03
DIST.di Guastalla	Unione Bassa Reggiana	4.709	2	
DIST.di Correggio	Unione Comuni Pianura Reggiana	3.862	1	6.559,65
DIST.di Scandiano	Unione Tresinaro Secchia	5.346	2	9.080,24
DIST.di Castelnuovo Monti	Comune di Castelnuovo ne' Monti	1.831	1	3.109,97
TOT. Prov. RE	35.406	12		60.137,47
Provincia Modena				
DIST.di Carpi	Unione Terre D'Argine	6.760	2	11.481,93
DIST.di Mirandola	Unione Comuni Modenesi Area Nord	5.382	2	9.141,38
DIST.di Modena	Comune di Modena	11.349	4	19.276,40

DIST.di Sassuolo	Unione dei comuni del Distretto Ceramico	8.040	3	13.656,03
DIST.di Pavullo	Unione dei Comuni del Frignano	2.412	1	4.096,81
DIST.di Vignola	Unione Terre di Castelli	5.531	2	9.394,46
DIST.di Castelfranco E.	Comune di Castelfranco Emilia	4.882	2	8.292,13
TOT. Prov. MO	44.356	16		75.339,14
Provincia Bologna				
DIST.di Casalecchio di Reno	Comune di Casalecchio di Reno	6.657	2	11.306,99
DIST.di Porretta Terme	Comune di Vergato	3.380	1	5.740,97
DIST.di S.Lazzaro di Savena	Comune di S.Lazzaro di Savena	4.684	2	7.955,82
DIST.di Imola	Nuovo Circondario Imolese	8.279	3	14.061,97
DIST.di Pianura Est	Unione Reno Galliera	9.916	3	16.842,43
DIST.di Pianura Ovest	Unione Terred'acqua	5.394	2	9.161,77
DIST.Bologna	Comune di Bologna	19.300	5	32.781,25
TOT. Prov. BO	57.610	18		97.851,20
Provincia Ferrara				
DIST.di Cento - OVEST	Comune di Cento	4.472	2	7.595,74
DIST.Ferrara - CENTRO-NORD	Comune di Ferrara	8.267	3	14.041,59
DIST. Portomaggiore - SUD-EST	Comune di Codigoro	4.954	2	8.414,42
TOT. Prov. FE	17.693	7		30.051,75
Provincia Ravenna				
DIST.di Ravenna	Comune di Ravenna	11.364	4	19.301,87
DIST.di Lugo	Unione dei Comuni della Bassa Romagna	5.790	2	9.834,38
DIST.di Faenza	Comune di Faenza	5.301	2	9.003,80
TOT. Prov. RA	22.455	8		38.140,06
Provincia Forli-Cesena				
DIST.di Forli	Comune di Forli	10.742	3	18.245,40
DIST.di Cesena - Valle del Savio	Comune di Cesena	6.764	2	11.488,73
DIST.del Rubicone	Unione Comuni del Rubicone tra i comuni di Gatteo, S.Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone	6.119	2	10.393,19
TOT. Prov. FC	23.625	7		40.127,31
Provincia Rimini				
DIST.Area di Rimini	Comune di Rimini	13.887	4	23.587,22
DIST.Area di Riccione	Comune di Riccione	7.069	2	12.006,77
TOT. Prov. RN	20.956	6		35.593,99
TOTALE	264.938	89		450.000,00

2.4 Soggetti beneficiari

Potranno essere ammessi ai contributi regionali esclusivamente i seguenti soggetti: le Associazioni di promozione sociale, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002 e ss.mm.; le Organizzazioni di volontariato, iscritte al registro regionale di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005 e ss.mm.; le Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014 e gli enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206."

Saranno esclusi i soggetti iscritti solo ai registri nazionali.

Dai soggetti privati si intendono esclusi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela degli interessi economici degli associati.

2.5 Criteri di spesa.

La percentuale massima del contributo regionale in rapporto al costo del progetto, è stabilita fino al 50% del costo complessivo e la copertura della spesa residua dovrà essere garantita dai soggetti richiedenti.

Per quanto riguarda **l'ammissibilità delle spese finanziabili attraverso il contributo regionale** di cui al punto 2, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili le seguenti spese in relazione alle attività previste dai progetti:

per acquisto di beni di consumo, biglietti di accesso, titoli di viaggio (es. carta, cancelleria, benzina, divise sportive, abbonamenti a giornali e riviste, biglietti di accesso a spettacoli e parchi tematici, biglietti di autobus e treno, etc.);

per personale dipendente (in quota parte) e/o per conferimento incarichi (es. educatori, animatori, conduttori di laboratori, relatori, docenti, esperti, etc.);

per affitto locali e per utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet, etc.), anche in quota parte nel caso di strutture destinate non ad uso esclusivo per le attività ammesse a contributo;

per noleggio di attrezzature e beni mobili (es. computer, attrezzature audio-video, tavoli, armadi e arredi in genere, palchi, pullman, etc.).

Non saranno invece ritenute finanziabili in relazione alla quota del contributo regionale, le spese per:

acquisto di attrezzatura, mobile e/o fissa (ad esempio computer, attrezzatura audio-video, tavoli, armadi e arredi in genere, palchi, pullman, etc.);

acquisto, ristrutturazione, recupero e adeguamento di beni immobili;

prestazioni di lavoro volontario o valorizzazione economica del lavoro volontario.

Ai fini dell'ammissione ai contributi, per evitare un'eccessiva frammentazione delle risorse, il costo minimo e il costo massimo complessivo dei progetti promossi dai soggetti privati senza fini di lucro dovranno essere:

- per i progetti di valenza territoriale il costo complessivo non **potrà essere inferiore a Euro 6.219,94 né superiore a Euro 18.000,00**

- per i progetti di valenza regionale: il costo complessivo non **potrà essere inferiore a Euro 15.000,00 né superiore a Euro 80.000,00**

I contributi, non sono cumulabili, nell'anno di assegnazione, con altri contributi erogati dalla Regione per il medesimo progetto.

2.6 PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: A)Termini e B)Modulistica e documentazione da allegare alla domanda

A) Termini

Le domande, finalizzate all'ottenimento dei contributi regionali, dovranno essere presentate in originale, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della relativa documentazione di cui al successivo punto B) **entro le ore 13.00 del trentesimo giorno** successivo alla pubblicazione sul

B.U.R.E.R.T. del presente bando, nel caso in cui la scadenza coincida con un sabato o un giorno festivo è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

I richiedenti dovranno utilizzare, **pena l'esclusione** della richiesta, il fac-simile di domanda e i moduli allegati di cui al successivo punto B).

Le domande dovranno essere indirizzate nel modo seguente:

per i **progetti di valenza regionale** le domande dovranno essere **inviata in originale alla Regione Emilia-Romagna (PENA L'ESCLUSIONE)**- Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna.

- per i **progetti di valenza territoriale**, le domande dovranno essere **inviata in originale alla Regione Emilia-Romagna (PENA L'ESCLUSIONE)** - Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna e contestualmente **in copia** agli Uffici di Piano territorialmente competenti; (allegato 1.4).

Le domande in originale (PENA L'ESCLUSIONE) devono essere presentate **alla Regione Emilia Romagna INDICANDO COME OGGETTO: BANDO L.R. 14/08 ANNO 2015**, secondo una delle **seguenti modalità**:

posta elettronica certificata al seguente recapito:

infanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it;

lettera raccomandata;

consegna a mano presso ufficio protocollo viale Aldo Moro 21 dalle 9 alle 13, (da lunedì a venerdì) con copia del frontespizio per apporre timbro di ricevuta;

Il firmatario della domanda sarà ritenuto responsabile della correttezza e della veridicità delle informazioni fornite ai sensi del codice penale e della legislazione in materia di dichiarazioni sostitutive.

In caso di spedizione per posta raccomandata farà fede il timbro di accettazione postale. Non potranno in nessun caso essere accolte domande inviate per posta e pervenute oltre il quindicesimo giorno successivo la data di scadenza del bando.

B) Modulistica e documentazione da allegare alla domanda

Per la richiesta di contributo dovranno essere presentati:

la domanda, compilata utilizzando il fac-simile di cui all'Allegato 1), pena l'esclusione dal bando;

la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
copia fotostatica dello Statuto (se previsto dalla normativa di settore);

modulo di cui all'Allegato 1.1), quale fac-simile di scheda-progetto per le domande di contributo relative a **progetti di valenza regionale (precedente Punto 2.1, lettera A. del presente Allegato A)**, dal quale evincere:

gli obiettivi che si perseguono

le azioni che si intendono realizzare e i tempi di realizzazione delle stesse descritti in un cronoprogramma sintetico secondo lo schema di cui all'allegato 1.1 (**i progetti dovranno concludersi perentoriamente entro il 31/12/2016, senza possibilità di proroga**)

i luoghi di realizzazione delle azioni

il numero stimato degli utenti destinatari del progetto

le previsioni della spesa per la realizzazione del progetto con l'indicazione del concorso finanziario da parte dei singoli soggetti partecipanti al progetto e di eventuali altre fonti di finanziamento

- i soggetti pubblici e privati che concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del progetto
- il referente per l'intero progetto (nominativo).

oppure

modulo di cui all'Allegato 1.2), quale fac-simile di scheda-progetto per le domande di contributo relative a **progetti di valenza territoriale** (di cui al precedente **Punto 2.1, lettera B. del presente Allegato A**), dal quale evincere:

- gli obiettivi che si perseguono
- le azioni che si intendono realizzare e i tempi di realizzazione delle stesse descritti in un cronoprogramma sintetico secondo lo schema di cui all'allegato 1.2 (**i progetti dovranno concludersi perentoriamente entro il 31/12/2016, senza possibilità di proroga**)
- i luoghi di realizzazione delle azioni
- il numero stimato degli utenti destinatari del progetto
- le previsioni della spesa per la realizzazione del progetto con l'indicazione del concorso finanziario da parte dei singoli soggetti partecipanti al progetto e di eventuali altre fonti di finanziamento
- i soggetti pubblici e privati che concorrono alla elaborazione e alla realizzazione del progetto
- il referente per l'intero progetto (nominativo).

Inoltre **il progetto in formato word (non PDF)**, sempre elaborato utilizzando i moduli allegati, disponibili on line all'indirizzo della Regione: <http://sociale.regione.emilia-romagna.it/infanzia-adolescenza/progetti/adolescenti/adolescenti> **dovrà essere inoltrato anche informaticamente, alla seguente casella di posta elettronica: cgaragnani@regione.emilia-romagna.it**, al fine della pubblicazione da parte degli uffici regionali.

Eventuali informazioni potranno essere richieste a:

Dott.ssa Camilla Garagnani - Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - tel. 051/5277515 – e-mail: cgaragnani@regione.emilia-romagna.it;

Dott.ssa Mariateresa Bussolari - Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - tel. 051/5277513 051/822145– e-mail: mbussolari@regione.emilia-romagna.it;

Dott.ssa Mariateresa Paladino - Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - tel. 051/5277516 – e-mail: mpaladino@regione.emilia-romagna.it.

2.7 Ammissione delle domande e valutazione dei progetti

L'ammissione formale delle domande verrà effettuata attraverso un'istruttoria del Nucleo tecnico di valutazione regionale, composto da rappresentanti dei Servizi regionali competenti, che provvederà a verificare il possesso dei requisiti necessari.

Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se:

- debitamente firmate e redatte sull'apposito fac-simile di cui all'Allegato 1) e inviate **in originale alla Regione Emilia-Romagna**;
- pervenute entro la data e l'ora di scadenza;
- i richiedenti sono in possesso dei requisiti previsti al Punto 2.4 "Soggetti beneficiari".

Ai fini dell'ammissione dei progetti ai contributi regionali, l'istruttoria di merito, sulla base dei criteri di valutazione indicati successivamente, verrà effettuata con due distinte modalità:

a) per i **progetti di valenza regionale** attraverso un Nucleo tecnico di valutazione, composto da rappresentanti dei Servizi regionali competenti;

b) per i **progetti di valenza territoriale**, il Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza provvederà a trasmettere agli Uffici di Piano territorialmente competenti l'elenco dei progetti ammissibili ai finanziamenti. L'istruttoria di merito verrà effettuata dagli stessi Uffici di Piano anche attraverso un'apposita commissione di valutazione, sulla base dei criteri di valutazione dei progetti, sotto indicati.

Nell'individuazione dei progetti prioritari e nella proposta di attribuzione dei contributi, il Nucleo di valutazione regionale, e gli Uffici di Piano competenti per i progetti territoriali come sopradescritto, dovranno basarsi sui criteri sotto indicati :

- il rispetto dei costi complessivi minimi e massimi indicati al punto 2.5 “criteri di spesa;**
- l'attivazione di una rete tra i vari soggetti privati nella predisposizione/realizzazione dei progetti;**
- l'attivazione di sinergie e collaborazioni anche con più soggetti pubblici, in una logica di rete, con particolare riferimento a progetti condivisi presentati congiuntamente da più soggetti;**
- la coerenza con gli obiettivi e le azioni prioritarie individuati dal presente bando;**
- una documentata esperienza nella conduzione di progetti rivolti ad adolescenti da parte dei soggetti proponenti;**
- la sistematicità delle attività previste, il loro radicamento sul territorio e loro innovazione;**
- il numero degli utenti destinatari del progetto, in relazione al contesto territoriale di riferimento con particolare attenzione ad eventuali condizioni di fragilità dei destinatari.**

Il Nucleo di valutazione regionale per i progetti regionali e gli Uffici di Piano per i progetti territoriali come sopraindicato, provvederanno a formulare le graduatorie dei progetti ammessi ai contributi regionali in ordine di priorità, nonché la graduatoria dei progetti ammissibili, in quanto in possesso dei requisiti richiesti, ma non finanziati per insufficienza di risorse, con il relativo valore complessivo, con l'indicazione dei punteggi assegnati (utilizzando lo schema allegato 1.3).

Per quanto riguarda specificatamente i **progetti di valenza territoriale**, una volta formulate le graduatorie con le modalità sopraindicate, **gli Uffici di Piano** provvederanno ad inviarle alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza - per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale e per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi ai soggetti beneficiari.

La Giunta regionale con propri atti provvederà a definire le modalità di monitoraggio.

2.8 Concessione e liquidazione dei contributi

Sulla base dei risultati delle istruttorie effettuate dal Nucleo di valutazione regionale per i progetti regionali e gli Uffici di Piano per i progetti territoriali, la Giunta regionale, con propri atti, provvederà ad approvare le graduatorie dei progetti ammessi a contributo.

Con ulteriori provvedimenti verranno assegnati i contributi ai soggetti beneficiari nel limite massimo delle risorse regionali disponibili per l'annualità 2015 e definite **le modalità di liquidazione dei contributi che avverrà in un'unica soluzione a conclusione delle attività.**

3. RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

La responsabilità del procedimento amministrativo è affidata al dott. Gino Passarini Responsabile del Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza.

4. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali richiesti con il presente Avviso.

Il trattamento dei dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del consenso degli interessati.

4.1 Fonte dei dati personali

La raccolta dei dati personali viene effettuata registrando i dati forniti dagli interessati al momento della presentazione della domanda di contributo ai sensi della LR 13/00.

4.2 Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria per la concessione di contributi ai sensi della LR 13/00;
- b) elaborazioni statistiche;
- c) monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.

Per garantire l'efficienza del servizio si informa, inoltre, che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche di verifica.

4.3 Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

4.4 Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 4.2 ("Finalità del trattamento").

4.5 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I dati personali dei soggetti interessati potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Politiche familiari, Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento o da altri soggetti pubblici a cui i dati debbono essere obbligatoriamente comunicati per lo svolgimento di attività istituzionali.

Esclusivamente per le finalità previste al precedente paragrafo 4.2, lettere b) e c) (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

4.6 Diritti dell'Interessato

Si informa, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

4.7 Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali.

La stessa è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

ALLEGATO 1)

FAC SIMILE DOMANDA

Alla Regione Emilia-Romagna

Servizio Politiche Familiari, Infanzia e adolescenza

Via Aldo Moro, 21

40127 Bologna

Oggetto: Domanda relativa a "Contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti e adolescenti promossi da soggetti privati. Obiettivi, azioni prioritarie, criteri di spesa e procedure per l'ANNO 2015. (L.R. 14/08 "Norme in materie di politiche per le giovani generazioni", artt. 14, e 47)";

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale di _____

sede legale _____ c.a.p. _____ Città _____ Codice

fiscale dell'ente _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

chiede

la concessione del contributo per:

- progetti di valenza regionale, che insistono su 3 o più ambiti provinciali, promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative e di aggregazione sociale, con caratteristiche di innovazione e capaci di integrare esperienze, competenze e risorse in una logica di rete tra più soggetti e diversi territori – punto 2.1, lettera A. dell'Allegato A)
- progetti di valenza territoriale (di dimensione comunale, distrettuale o sovradiistrettuale, promossi da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo-aiuto tra pari, ludiche, rivolte a preadolescenti e adolescenti, che prevedano un loro coinvolgimento attivo, senza discriminazione alcuna, e che presentino caratteristiche di continuità, sistematicità e radicamento territoriale - punto 2.1, lettera B. dell'Allegato A)

- A tal fine allega la seguente documentazione:

allegato 1.1) – progetti di rilevanza regionale

oppure

allegato 1.2) – progetti di rilevanza territoriale

Dichiara

che l'organismo che legalmente rappresenta rientra tra i soggetti potenzialmente beneficiari dei contributi di cui in oggetto, così come indicati al punto 2.4 dell'Allegato A) della presente deliberazione della Giunta regionale, in particolare (barrare la voce che interessa):

Associazioni di promozione sociale, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui all'art. 4 della L.R. n. 34/2002, con iscrizione n. _____ del _____ ;

Organizzazioni di volontariato, iscritte ai registri regionali o provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 12/2005, con iscrizione n. _____ del _____;

Cooperative sociali, iscritte all'Albo regionale di cui alla L.R. n. 12/2014, con iscrizione n. _____ del _____;

Enti privati previsti dalla Legge 1 agosto 2003, n.206 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli Enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo".

che il presente progetto non è stato assegnatario nell'anno in corso di altri contributi regionali;

di essere consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 in particolare all'art. 75 (Decadenza dai benefici) e all'art. 76 che stabilisce che "chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia".

Luogo e data Il Legale Rappresentante
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) _____

N.B. ALLEGATI:

- copia fotostatica di documento di identità del legale rappresentante (in corso di validità)
- copia fotostatica dello Statuto (se previsto dalla normativa di settore).

Allegato 1.1)

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A **VALENZA REGIONALE** PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI – PUNTO 2.1, LETTERA A. DELL'ALLEGATO A) ANNO 2015
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO PROGETTO

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (**massimo 3 pagine**).

In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l'integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti ed aree territoriali diverse in una logica di rete anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell'allegato A)

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI

DATA PER L'AVVIO DEL PROGETTO (a partire da)

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (**entro il 31/12/2016 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA**)

CRONOPROGRAMMA

2015

2016

Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov dic

AZIONI

1

2

3

4

5

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:

(A+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(dettagliare per tipologia di spesa)

Euro _____ (descrizione spesa)

Euro _____ (descrizione spesa)

Euro _____ (descrizione spesa)

Euro _____ (TOTALE SPESA PROGETTO) (minimo 15.000,00 euro; massimo 80.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro _____

(massimo il 50% del costo del progetto)

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: Euro _____

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

_____ Euro _____

_____ Euro _____

TOTALE Euro _____

Referente per l'intero progetto (Nominativo)

Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____ Telefono portatile _____

Indirizzo e-mail _____

Luogo e data Il Legale Rappresentante

(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) _____

Allegato 1.2)

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A **VALENZA TERRITORIALE** PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL'ALLEGATO A) . ANNO 2015

SOGGETTO RICHIEDENTE

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (**indicare un solo ambito**)

TITOLO PROGETTO

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 3 pagine).

In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l'integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti in una logica di rete, anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell'allegato A).

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI

DATA PER L'AVVIO DEL PROGETTO

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (**entro il 31/12/2016 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA**)

CRONOPROGRAMMA 2015												2016					
Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	dic
AZIONI																	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:

(A+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(dettagliare per tipologia di spesa)

Euro _____ (descrizione spesa)

Euro _____ (descrizione spesa)

Euro _____ (descrizione spesa)

Euro _____ (TOTALE SPESA PROGETTO) _____ (minimo 6.219,94 euro; massimo 18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)

A)

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro _____

(massimo il 50% del costo del progetto)

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: Euro _____

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

_____ Euro _____

_____ Euro _____

TOTALE Euro _____

Referente _____ per _____ l'intero _____ progetto _____ (Nominativo)

Indirizzo _____

Tel. _____ Fax _____ Telefono portatile _____

Indirizzo e-mail _____

Luogo e data Il Legale Rappresentante
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)

Allegato 1.3)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Schema di valutazione progetti e relativo punteggio**

PROGETTI A VALENZA REGIONALE E TERRITORIALE . ANNO 2015 RICHIEDENTE	TITOLO PROGETTO	RISPETTO DEI COSTI COMPLESSIVI MINIMI E MASSIMI INDICATI AL PUNTO 2.5 "CRITERI DI SPESA" 5 Punti	L'ATTIVAZIONE DI UNA RETE TRA I VARI SOGGETTI PRIVATI NELLA PREDISPOSIZIONE/REALIZZAZIONE DEI PROGETTI Compresa tra min.0 e max 15 Punti	L'ATTIVAZIONE DI SINERGIE E COLLABORAZIONI ANCHE CON PIÙ SOGGETTI PUBBLICI, IN UNA LOGICA DI RETE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A PROGETTI CONDIVISI PRESENTATI CONGIUNTAMENTE DA PIÙ SOGGETTI Compresa tra min.0 e max 15 Punti	COERENZA TRA OBIETTIVI E AZIONI PRIORITARIE DEL BANDO tra min. 0 max 35 Punti	ESPERIENZA DOCUMENTATA NEL SETTORE compresa tra min 0 max 10 Punti	LA SISTEMATICA DELLE ATTIVITÀ PREVISTE, IL LORO RADICAMENTO SUL TERRITORIO E LORO INNOVAZIONE Compreso tra min 0 max 15 Punti	N. L. Comp tra r max !
---	-----------------	---	---	--	--	---	--	-------------------------------

N. UTENTI Compreso tra min. 0 max 5 Punti	TOTALE MAX Punti100	COSTO COMPLESSIVO	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO ASSEGNATO
--	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

1.4 INDIRIZZARIO UFFICIO DI PIANO A CUI INVIARE COPIA DEI PROGETTI TERRITORIALI, SI RICORDA CHE LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA VA ASSOLUTAMENTE INVIATA IN ORIGINALE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, PENA ESCLUSIONE (VEDI PUNTI 2.6 E 2.7)

PROVINCIA PIACENZA

PC - DISTRETTO URBANO

Città di Piacenza

c/o Comune di Piacenza,

Via Taverna 39

29100 Piacenza0523 /492705

Uff.: 0523 492734;

Posta elettronica: : luigi.squeri@comune.piacenza.it;

luca.battilocchi@comune.piacenza.it

luigi.squeri@comune.piacenza.it;

luca.battilocchi@comune.piacenza.it

PC –DISTRETTO LEVANTE

c/o Comune di Fiorenzuola D'Arda

29017 Fiorenzuola D'Arda

Uff.: 0523 /989315

Fax (uff.): 0523 /989914

Posta

francesco.negrotti@comune.fiorenzuola.pc.it

elettronica: francesco.negrotti@comune.fiorenzuola

PC –DISTRETTO PONENTE

c/o Comune di Castel S.Giovanni,

Via Garibaldi 50

29015 Castel S. Giovanni

Uff.: 0523 /889754

Fax (uff.): 0523 /889753

Posta elettronica: ufficiodipiano.csg@sintranet.it; ufficiodipiano.csg@sintranet.it; servizi-
servizi-sociali.csg@sintranet.it sociali.csg@sintranet.it

PROVINCIA DI PARMA

PR – DISTRETTO PARMA

c/o Comune di Parma,
Borgo degli Studi, 4
43100 Parma

Uff.: 0521 / 228018; 0521 /218760; 0521 /218965

Posta elettronica: ufficiodipiano@comune.parma.it; ufficiodipiano@comune.parma.it;
g.marelli@comune.parma.it; g.marelli@comune.parma.it;
.l.bonetti@comune.parma.it .l.bonetti@comune.parma.it

PR – DISTRETTO FIDENZA

Responsabile Ufficio di Piano Distretto di Fidenza
Via Berenini, 151 -
43036 Fidenza

Uff.: 0524 515518

Fax (uff.): 0524-515510

Posta

elettronica: ufficiodipiano@comune.fidenza.pr.it;
florise@comune.fidenza.pr.it

ufficiodipiano@comune.fidenza.pr.it;

florise@comune.fidenza.pr.it ;

PR –DISTRETTO SUD EST

piazza Ferrari 5

43013 Langhirano

Uff.: 0521 /354147

Fax (uff.): 0521 /858260

Posta

elettronica: ufficiodipiano@comune.langhirano.pr.it

ufficiodipiano@comune.langhirano.pr.it

PR – DISTRETTO VALLI TARO E CENO

Ufficio di Piano Distretto valli Taro e Ceno / Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno

P.zza XI Febbraio 7

43043 Borgo Val di Taro (PR)

Uff.: 0525 /921805

Fax (uff.): 0525 /922037

Posta elettronica: s.rolandi@unionetaroceno.pr.it

s.rolandi@unionetaroceno.pr.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

RE –DISTRETTO CASTELNOVO NE' MONTI

c/o Servizio Sociale Unificato

Via Roma, 14

42035 Castelnovo né Monti (RE)

Uff.: 0522 /610228

Fax (uff.): 0522 /610279

Posta

elettronica: nup@comune.castelnovo-nemonti.re.it

nup@comune.castelnovo-nemonti.re.it

RE –DISTRETTO CORREGGIO

c/o Unione Comuni Pianura Reggiana -

Corso Mazzini, 35

42015 Correggio (RE)

Uff.: 0522 /644610

Fax (uff.): 0522 /644624

Posta

elettronica: lparmiggiani@pianurareggiana.it

lparmiggiani@pianurareggiana.it

RE - –DISTRETTO GUASTALLA

c/o Unione della Bassa Reggiana

Piazza Mazzini, 1

42016 Guastalla (RE)

Uff.: 0522 /839767

Fax (uff.): 0522 /824834

Posta

elettronica: e.malaguti@comune.guastalla.re.it

e.malaguti@comune.guastalla.re.it

RE - –DISTRETTO REGGIO-EMILIA

c/o Comune di Reggio Emilia,

Galleria S. Maria, 1

42100 Reggio Emilia
 Uff.: 0522 /585265
 Fax (uff.): 0522 /436747
 Posta elettronica: silvia.guidi@municipio.re.it
silvia.guidi@municipio.re.it
RE - --DISTRETTO SCANDIANO
 c/o servizio sociale associato – Unione Tresinaro Secchia
 Via Reverberi 1
 42019 Scandiano (RE)
 Uff.: 0522 /998559
 Fax (uff.): 0522 /852304
 Posta elettronica: l.benecchi@ssa.tresinarosecchia.it
l.benecchi@ssa.tresinarosecchia.it
RE --DISTRETTO UNIONE VAL D'ENZA
 c/o Unione Val D'Enza
 P.zza D. Chiesa, 2
 42021 Bibbiano
 Uff.: 0522 243709
 Cellulare: 338 9314211
 Fax (uff.): 0522 /370754
 Posta elettronica: nadia.campani@unionevaldenza.it
nadia.campani@unionevaldenza.it
PROVINCIA DI MODENA
MO - --DISTRETTO CARPI
 c/o Unione Terre d'Argine
 Viale Carducci, 32
 41019 Carpi (MO)
 Uff.: 059 /649638
 PAPOTTI BARBARA
 Fax (uff.): 059 /649645
 Posta elettronica: ufficiodipiano@terredargine.it
ufficiodipiano@terredargine.it
MO - --DISTRETTO CASTELFRANCO EMILIA
 c/o Comune di Castelfranco Emilia
 P.zza della Vittoria 8
 41013 Castelfranco Emilia
 Uff.: 059 /959212
 Fax (uff.): 059 /959261
 Posta elettronica: zini.elena@comune.castelfranco-emilia.mo.it
zini.elena@comune.castelfranco-emilia.mo.it
MO - --DISTRETTO MIRANDOLA
 c/o Unione Comuni modenese Area Nord
 Via Giovanni Giolitti 22
 41037 Mirandola
 Uff.: 0535 /29690
 Fax (uff.): 0535 /29691
 Posta elettronica: daniela.mazzali@unioneareanord.mo.it
daniela.mazzali@unioneareanord.mo.it
MO --DISTRETTO MODENA
 c/o Comune di Modena
 Via Galaverna 8
 41100 Modena
 Uff.: 059 /2032750
 Fax (uff.): 059 /2032900
 Posta elettronica: massimo.gibellini@comune.modena.it; udp-sanita@comune.modena.it
massimo.gibellini@comune.modena.it; [udp-](mailto:udp-sanita@comune.modena.it)
sanita@comune.modena.it
MO - --DISTRETTO PAVULLO
 c/o Comune di Pavullo n.F.
 Via Giardini 16
 41026 Pavullo
 Uff.: 0536 /29929

Fax (uff.): 0536 /29976

Posta

ufficiodipiano@unionefrignano.mo.it;
m.marti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

elettronica: ufficiodipiano@unionefrignano.mo.it;
m.marti@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

MO - –DISTRETTO SASSUOLO

c/o Unione dei Comuni del Distretto ceramico

Via Adda 50/O

41049 SASSUOLO

Uff.: 0536 1844616

Fax (uff.): 0536 /1844925

Posta

cristina.plessi@ufficiocomune.sassuolo.mo.it

elettronica: cristina.plessi@ufficiocomune.sassuolo.mo.it

t

MO - –DISTRETTO VIGNOLA

c/o Unione Terre di Castelli

Via Bellucci 1/4

41058 VIGNOLA

Uff.: 059 /777715

Fax (uff.): 059 /777701

Posta

monica.rubbianesi@terredicastelli.mo.it

elettronica: monica.rubbianesi@terredicastelli.mo.it

PROVINCIA DI BOLOGNA

BO - –DISTRETTO BOLOGNA

c/o Comune di Bologna

Piazza Liber Paradisus, 6/

Torre C

40129 Bologna

Uff.: 051 /2195540

Fax (uff.): 051 /2195704

Posta

chris.tomesani@comune.bologna.it;

udpbologna@comune.bologna.it

elettronica: chris.tomesani@comune.bologna.it;

udpbologna@comune.bologna.it

BO - –DISTRETTO CASALECCHIO

c/o Comune

Via dei Mille 9

40033 Casalecchio di Reno

Uff.: 051 /598185

Posta

udp@comune.casalecchio.bo.it

elettronica: udp@comune.casalecchio.bo.it

BO - DISTRETTO IMOLA

Nuovo Circondario Imolese

Area delle Politiche Sanitarie e Sociali

Via Boccaccio, n. 27

40026 IMOLA

Uff.: 0542 /603212/603200

Fax (uff.): 0542 /34895

Posta

claudia.dalmonte@provincia.bologna.it;

BO –DISTRETTO PIANURA EST

c/o Unione Reno Galliera

Via Pescerelli n.47

40018 San Pietro in Casale (Bo)

Uff.: 051 /6669527

Fax (uff.): 051 /6669533

Posta

ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it;

BO – DISTRETTO PIANURA OVEST

c/o Comune di S.Giovanni in Persiceto,

Via Marzocchi, 2

40017 San Giovanni in Persiceto

Uff.: 051 /6812779-21

Fax (uff.): 051 /825024

elettronica : ufficiodipiano.pianuraest@renogalliera.it;

Posta elettronica: ufficiodipiano@comunepersiceto.it;
 ufficiodipiano@comunepersiceto.it; nmarzano@comunepersiceto.it

BO – DISTRETTO PORRETTA TERME
 c/o unione dei comuni dell'Appennino Bolognese,
 P.zza della Pace 4
 40038 Vergato
 Uff.: 051 /911056 – 205-206
 Fax (uff.): 051 /912034

Posta elettronica: ufficiodipiano@unioneappennino.bo.
 ufficiodipiano@unioneappennino.bo.it;
 pec: unioneappennino@cert.provincia.bo.it

Bo – DISTRETTO SAN LAZZARO
 c/o Comune di San Lazzaro
 P.zza Bracci, 1
 40068 San Lazzaro di Savena
 Uff.: 051 /6228120

Posta elettronica: ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it
 ufficiodipiano@comune.sanlazzaro.bo.it

PROVINCIA DI FERRARA

FE – DISTRETTO CENTRO NORD
 c/o Comune di Ferrara
 Via Boccacanal S. Stefano, 14/E
 44100 Ferrara
 Uff.: 0532 419618; Uff.: 0532 /419686; 419628

Posta elettronica: p.fergnani@comune.fe.it ; p.fergnani@comune.fe.it;
 l.bergamini@comune.fe.it l.bergamini@comune.fe.it

FE – DISTRETTO FERRARA OVEST

c/o Comune di Cento
 Via Malagodi, 12
 44042 Cento

Uff.: tel. 051/6843345

Fax (uff.): 051/6843256051

Posta elettronica: sarti.r@comune.cento.fe.it; sarti.r@comune.cento.fe.it;
 zuntini.m@comune.cento.fe.it;

FE – DISTRETTO FERRARA SUD EST

c/o Comune di Codigoro
 Piazza Matteotti, 55
 Codigoro

Responsabile ufficio di Piano: Biolcati Alberto c/o Comune di Argenta

Uff.: 0533 /729514

Fax (uff.): 0533 /729548

Posta elettronica:

biolcati@comune.argenta.fe.it; biolcati@comune.argenta.fe.it;
 augusto.bucchi@comune.codigoro.fe.it; augusto.bucchi@comune.codigoro.fe.it;
 graziano.vecchiattini@comune.codigoro.fe.it; graziano.vecchiattini@comune.codigoro.fe.it;

PROVINCIA DI RAVENNA

RA – DISTRETTO FAENZA

c/o Servizi Sociali Associati - Comune di Faenza
 Via degli Insorti, 2
 48018 Faenza RA

Uff.: 0546 /691802 0546/602447

Fax (uff.): 0546 /691809 0546/602449

Posta elettronica: pierangelo.unibosi@comune.faenza.ra.it
 pierangelo.unibosi@comune.faenza.ra.it

RA – DISTRETTO DI LUGO

c/o Unione dei Comuni della Bassa Romagna
 Piazza dei Martiri, 1
 48022 LUGO

Uff.: 0545 /38489; 0545 /38415

Fax 0545 38299

Posta elettronica: golfieric@unione.labassaromagna.it;
golfieric@unione.labassaromagna.it; zolis@unione.labassaromagna.it

RA –DISTRETTO DI RAVENNA

c/o Comune di Ravenna

Via Camillo Morigia, 8

48100 RAVENNA

Uff.: +39 (0544) 482238

Posta elettronica: rserri@comune.ravenna.it rserri@comune.ravenna.it

PROVINCIA FOLRI' CESENA

FC – DISTRETTO CESENA VALLE SAVIO

c/o Servizi socio-educativi del Comune di Cesena

Piazza del Popolo, 10

47100 Cesena

Uff.: 0547 /356829

Fax (uff.): 0547 /356509

Posta elettronica: fabbri_s@comune.cesena.fc.it; fabbri_s@comune.cesena.fc.it;
ucpt@comune.cesena.fc.it ucpt@comune.cesena.fc.it

FC –DISTRETTO FORLI'

c/o Comune di Forli

Corso Diaz, 21

47100 Forli

Uff.: 0543 /712783 0543/712775 0543/712780

Fax (uff.): 0543 /712782

Posta elettronica: rossella.ibba@comune.forli.fc.it; rossella.ibba@comune.forli.fc.it;
paola.lolli@comune.forli.fc.it paola.lolli@comune.forli.fc.it

FC –DISTRETTO RUBICONE COSTA

c/o Unione dei Comuni del Rubicone

P.za Borghesi, 9

47039 Savignano sul Rubicone

Uff.: 0541 /809615

Posta elettronica: psz@unionecomunidelrubicone.fc.it

psz@unionecomunidelrubicone.fc.it

PROVINCIA DI RMINI

RN – DISTRETTO RICCIONE

c/o Comune di Riccione,

Viale Vittorio Emanuele II, 2

47838 Riccione

Uff.: 0541 /608260 - 267

Posta elettronica: vchiani@comune.riccione.rn.it; vchiani@comune.riccione.rn.it;
uffpianozona@comune.riccione.rn.it uffpianozona@comune.riccione.rn.it

RN – DISTRETTO RIMINI

c/o Comune di Rimini,

Via Ducale, 7

47921 Rimini

Uff.: 0541- 704665 / 704172 /704653

Posta elettronica: ufficiodipiano@comune.rimini.it; ufficiodipiano@comune.rimini.it;
fabio.mazzotti@comune.rimini.it fabio.mazzotti@comune.rimini.it

MINORI

EMILIA ROMAGNA

DAL 9.6.15, n. 18 - Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per i bambini in età 0-3 anni e le

famiglie. Anno 2015. (Proposta della Giunta regionale in data 23 aprile 2015, n. 438). (BUR n. 154 del 1.7.15)

Note

Sono approvate le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 438 del 23 aprile 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale-

Allegato “A”

Indirizzi di programmazione degli interventi per la qualificazione e il consolidamento del sistema integrato dei servizi socio educativi per i bambini in età 0-3 anni e le famiglie – Anno 2015.

La presente programmazione orienta e sostiene l'azione degli enti locali e contiene elementi utili ad offrire un quadro organico di riferimento in applicazione delle norme regionali ed in connessione con quelle nazionali ed europee.

Il contesto europeo.

La tradizionale attenzione della nostra Regione alla promozione culturale ed ai temi inerenti allo sviluppo di una rete di servizi di qualità per l'infanzia si arricchisce anche dell'adesione, a partire dagli anni '80, alle sollecitazioni culturali provenienti dalle Raccomandazioni della rete europea per l'infanzia, tra i quali i più emergenti fanno riferimento:

alla “qualità” dei servizi, elaborazione culturale che nel tempo, assumendo alcune caratteristiche fondamentali indicate dall'Europa, ha sostenuto l'elaborazione delle attuali linee

guida sperimentali per la valutazione della qualità;

al raggiungimento dell'obiettivo del 33% dell'offerta educativa rispetto alla popolazione in classe d'età al 2010.

I costanti interventi dell'Unione Europea orientano i Paesi membri ad assumere norme che dovrebbero tendere verso una progressiva generalizzazione dell'offerta educativa di servizi per l'infanzia in una logica di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e per lo sviluppo di una società equa, accogliente e solidale.

Tali principi sono rintracciabili anche nella Raccomandazione del 20 febbraio 2013 “Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”(2013/112/UE), nella quale, partendo dal riconoscimento del “legame tra la partecipazione dei genitori al mercato del lavoro e le condizioni di vita dei loro figli”, si evidenzia l'importanza di promuovere servizi socio educativi per la prima infanzia di qualità anche quali strumenti imprescindibili per ridurre le disuguaglianze fin dalla più tenera età. Inoltre, è attivo un tavolo di lavoro dei 26 paesi membri dell'U.E. “The European Quality Framework for ECEC” per orientare e supportare gli Stati Membri nella assunzione di proprie normative per una progressiva generalizzazione dell'offerta educativa per l'infanzia.

Il contesto nazionale

Le attuali norme di riferimento nazionale sono la 1044 del 1971 che ha istituito i nidi d'infanzia, assegnando alle Regioni le funzioni di programmazione e orientamento ed ai Comuni la gestione, e la 285/97 che in particolare all'art. 5 ha istituito i servizi integrativi (spazi bambini; centri per bambini e genitori).

L'applicazione di tali norme, con le diverse storie e caratteristiche regionali, ha determinato una distribuzione disomogenea sul territorio nazionale sia dal punto di vista quantitativo e sia in riferimento alle specifiche progettualità che caratterizzano le identità di tali servizi.

La promozione del piano straordinario di interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi con relativo piano di finanziamento dedicato negli anni dal 2007 al 2009 compresi, ha rappresentato una importante occasione per riattivare attenzione e politiche

nazionali di sostegno ai servizi per l'infanzia elevando la quota degli utenti, a livello nazionale, dal 9,5% al 14%. Tale intervento nazionale, con una programmazione organica e costante nel triennio, è stata sostituita (dal 2010) da interventi sporadici e finalizzati a specifiche progettualità. Da ultimo, si mettono in evidenza i disegni di legge attualmente in esame:

-n. 1260 “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni, l'educazione prescolare deve ricevere un'attenzione particolare e l'investimento per un'offerta di servizi educativi di qualità e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento”. Tale proposta di legge nazionale è fortemente orientata ad assicurare l'effettiva attuazione dei diritti di ogni cittadino fin dalla nascita, la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione sociale.

- n. 2994 “Disposizioni in materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assunzioni e formazione del personale docente, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa” in particolare all'art. 21 comma 1, lettera i) nel quale, tra gli obiettivi indicati, viene indicato anche “l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché la conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, la promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie”;

Tali disegni di legge, poggiano su una riflessione ampia che accoglie anche le indicazioni e gli orientamenti promossi dall'Unione Europea quali il diritto a servizi educativi e di cura per tutte/i i bambine/i; l'inclusione sociale; garantire i presupposti per servizi di qualità; l'accesso generalizzato; un'adeguata offerta quantitativa.

Dal 2011, dalla dimensione nazionale si realizzano interventi con sostegni economici per alcune specifiche sperimentazioni, Intese annuali, progettualità che non prefigurano programmazioni a lungotermine (biennale o triennale):

la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni (sezioni primavera sperimentali) da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (assenza di continuità temporale e stabilità finanziaria);

il sostegno ai servizi educativi e alla conciliazione degli impegni di cura e lavoro da parte delle famiglie con la promozione da parte del Dipartimento delle Politiche per le Famiglie di intese con le Regioni (assenza di continuità temporale e stabilità finanziaria);

In affiancamento a tali interventi sono state attivate azioni e attività che rispondono ad una esigenza di ricognizione della situazione italiana e di prospettive di realizzazione di politiche per il settore:

l'Osservatorio nazionale delle politiche per l'infanzia, riattivato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ;

la realizzazione di un sistema nazionale di rilevazione dei servizi per l'infanzia per avere un quadro di conoscenza e dunque di analisi per le politiche di settore (Sinse – per il quale la Regione Emilia-Romagna ha un incarico da parte del Ministero e del Dipartimento di coordinamento delle attività per le Regioni italiane).

Il sistema integrato dei servizi per l'infanzia dell'Emilia-Romagna

Con l'approvazione della legge regionale 1/2000 e ss.mm. “*Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia*” è stato delineato il sistema dei servizi per la prima infanzia e riconosciute, come parte integrante, i soggetti titolari e gestori privati dell'offerta educativa del territorio regionale. Sono state definite le caratteristiche, i criteri strutturali e organizzativi delle tipologie che compongono il sistema dei servizi socio educativi. Inoltre è stata riconosciuta la figura del coordinatore pedagogico come strumento essenziale per la qualificazione del sistema dei servizi e frutto di una sperimentazione realizzata in Emilia-Romagna dall'inizio degli anni '80. La funzione del coordinamento pedagogico è stata estesa e riconosciuta anche nell'organismo di coordinamento pedagogico provinciale, come luogo di ampio confronto e sostegno alle politiche

rivolte all'infanzia e alle famiglie del territorio. E' stato sancito il diritto all'accesso dei bambini disabili e la necessità della loro precoce integrazione al fine di prevenire lo svantaggio sociale ed educativo.

La formazione permanente degli operatori dei servizi, promossa anche dai coordinamenti pedagogici provinciali, rappresenta un impegno consolidato nel tempo e di attenzione all'innovazione, capace di cogliere i cambiamenti socio-culturali e demografici.

Le politiche per l'infanzia in Emilia-Romagna hanno tradizionalmente accolto le problematiche complesse che investono il nostro tessuto sociale ed economico quindi le azioni sono state promosse con una prospettiva ampia che comprendono:

- sia i diritti dei bambini ad avere servizi che esprimano un alto livello di qualità;
- sia i diritti ed i doveri dei genitori/delle famiglie sul piano delle rispettive realizzazioni professionali ed anche relativamente alla conciliazione degli impegni lavorativi con le responsabilità familiari ed alle pari opportunità per le donne madri-lavoratrici;
- sia la necessità dei soggetti titolari e gestori, pubblici e privati nel mantenere l'offerta educativa adeguata in termini qualitativi.

E' in questa logica che si inscrivono le diverse modifiche operate alla norma di riferimento, in una costante attenzione al patrimonio dei servizi e delle esperienze di notevole valore. Un sistema di servizi, pubblici e privati, orientato alla promozione del benessere del bambino e alla realizzazione di una pluralità di offerte tali da consentire la scelta delle famiglie verso tipologie di servizi più adeguate alle rispettive scelte educative e organizzative.

Oggi i servizi educativi attivi in Emilia-Romagna (dati a.e. 2013/2014) sono 1.206 così articolati: n. 1009 nidi d'infanzia (con varie modalità organizzative ovvero a tempo pieno o part-time, micro nidi o sezioni aggregate a scuole dell'infanzia, nidi aziendali), n.61 servizi domiciliari; n. 136 servizi integrativi (n. 59 spazi bambino e n. 77 centri per bambini e genitori). Non si rilevano al 31.12.2013 servizi sperimentali, tale effetto è da mettere in relazione alle modifiche della normativa approvate nel 2012 che ha riconfigurato tra le tipologie i "servizi domiciliari" (nei quali sono confluiti le precedenti sperimentazioni);

la rete dei servizi per l'infanzia è per il 59,8% a titolarità pubblica e il 40,2% titolarità privata. Le risorse regionali, a supporto di una lunga tradizione di investimento costante dei Comuni, hanno consentito la realizzazione dell'Obiettivo della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 8/2002: l'offerta educativa per i bambini in età 0-3 anni in Emilia-Romagna, è infatti pari al 34,6 %.

A sostegno delle sopraindicate caratteristiche del sistema dei servizi regionale una attenzione va posta anche al costante lavoro delle équipes educative che in Emilia-Romagna consta di circa 7.100 educatrici/educatori, e n. 460 coordinatori pedagogici, che con professionalità ed una costante formazione sono impegnati nella valorizzazione del sistema dei servizi, di grande interesse e orientamento per la realtà italiana ed estera e soprattutto per i bambini e le loro famiglie.

Questo attuale quadro di riferimento è stato investito dalle emergenti problematiche degli ultimi anni comprendendo tra esse anche un andamento discontinuo dei trasferimenti delle risorse statali. La Regione Emilia-Romagna ha scelto di orientare gli indirizzi nonché le risorse finanziarie su due priorità considerate irrinunciabili: la "qualificazione" e il "consolidamento", creando così una convergenza degli obiettivi e delle risorse, in una programmazione organica e demandando alla concertazione territoriale, con gli enti locali, la facoltà di graduare i finanziamenti in base alle esigenze locali. Tutto ciò al fine di non operare applicazioni lineari bensì di promuovere una particolare attenzione alle differenti situazioni territoriali.

Infatti, l'Assemblea legislativa ha approvato i seguenti provvedimenti:

dapprima modificando la programmazione in corso contenuta nella delibera n. 202/2008 per il triennio 2009-2011 con la delibera n. 62/2011, prorogati con gli atti n. 74/2012 e 95/2012 in vista anche di una ridefinizione degli assetti istituzionali;

successivamente, nel 2012, modificando alcuni istituti della legge regionale 1/00 con una

attenzione alla flessibilità e sostenibilità del sistema dei servizi nonché alla qualificazione dello stesso e avviando parallelamente, da parte della Giunta regionale anche la sperimentazione delle linee guida (n. 1089/2012) in applicazione dunque all'orientamento dell'Assemblea regionale alla qualificazione del sistema dei servizi.

L'attuale contesto in forte cambiamento, legato alla particolare crisi socio-economica di questi anni, esprime nuovi e complessi bisogni:

sia per quanto riguarda le famiglie con bambini piccoli, ove talora i genitori svolgono attività professionali non stabili con esigenze orarie diversificate; si registrano casi di perdita del lavoro; famiglie provenienti da altre città o paesi e quindi in assenza di reti parentali di sostegno;

sia per i titolari e gestori dei servizi che, sono impegnati a mantenere l'offerta educativa per i bambini e le famiglie, ricercando anche soluzioni gestionali innovative e sostenibili senza rinunciare alla qualità, pur nella instabilità delle risorse finanziarie.

Tutto ciò premesso ed in considerazione:

- della funzione strategica dei servizi educativi circa la promozione del benessere per la crescita dei bambini;

- dell'importante sostegno, svolto dai servizi stessi, alle funzioni genitoriali oltre alla riduzione delle disuguaglianze sociali a favore di processi di inclusione; stante la complessità dei contesti di riferimento in termini istituzionali, finanziari, organizzativi e sociali si ritiene necessario agire con:

interventi nel breve periodo, volti a ridurre l'impatto in termini economici e dunque operare un veloce trasferimento dei finanziamenti alle Province/Città metropolitana per i servizi e orientarsi ad una progettualità integrata degli interventi indipendentemente dalle diverse e frammentate fonti di finanziamento; quali ad esempio: la sperimentazione delle sezioni primavera dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; il sostegno e la qualificazione del sistema dei servizi 0-3 e famiglie dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia; il sostegno alle famiglie attraverso quote finalizzate al contenimento delle tariffe, anche quale misura di accompagnamento in uscita alla modalità dei voucher per la conciliazione, precedentemente attivati nell'ambito della programmazione 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo, tenendo conto del mutato contesto sociale ed economico di questi ultimi anni;

interventi a medio termine, per i quali sarà necessario compiere un'analisi dei nuovi fabbisogni così come le buone pratiche, le innovazioni di carattere organizzativo, i nuovi modelli gestionali, a tutt'oggi realizzati nel territorio, e operare una valutazione sugli stessi in una prospettiva di individuazione delle priorità di intervento e di adozione di risposte più adeguate, tenendo insieme la qualità con la sostenibilità economica.

In continuità con le precedenti programmazioni la Regione Emilia-Romagna conferma l'attenzione al sostegno e alla qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia attraverso i seguenti interventi:

Obiettivo 1) Sostenere la qualificazione del sistema dei servizi per affrontare le trasformazioni in atto in un'ottica di qualità e sostenibilità, attraverso la funzione del coordinamento pedagogico e promozione di iniziative di formazione.

Criteri di ripartizione delle risorse alle Province/Città metropolitana

La Giunta regionale, nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni provinciali/Città metropolitana, utilizzerà i criteri già adottati negli anni precedenti (deliberazioni A.L. 202/2008, 62/2011, 74/2012, 95/2013):

□ **per il coordinamento pedagogico sovracomunale/zonale:** in base al numero dei servizi coordinati (nidi d'infanzia, servizi domiciliari, integrativi e sperimentali) nei comuni con popolazione inferiore/pari ai 30.000 abitanti).

La funzione di coordinamento dei servizi per la prima infanzia, svolta dai coordinatori pedagogici, viene assicurata dai Comuni, dagli altri enti o dai soggetti, così come disposto dall'art. 33 della L.R. 1/00 e ss.mm. Va ricordato che, in un'ottica di graduale superamento delle forme di sostegno economico previste dalle risorse regionali, il supporto ai soggetti gestori

pubblici e privati che si avvalgono del coordinamento pedagogico sovracomunale o zonale costituisce uno strumento ancora necessario per confermare l'esigenza della funzione del coordinamento pedagogico, esclusivamente nei comuni di piccole dimensioni secondo i criteri soprariportati.

□ **per il coordinamento pedagogico provinciale:** in base al numero dei coordinatori presenti in ogni territorio provinciale/metropolitano oltre ad una quota suddivisa in parti uguali tra le Province/Città metropolitana.

I coordinamenti pedagogici provinciali (costituiti dalle Province) consentono di mettere in dialogo i differenti orientamenti che hanno prodotto modelli organizzativi e pedagogici diversificati, la cui integrazione nel sistema regionale appare indispensabile ai fini di una divulgazione rispettosa delle diverse esperienze. Tale integrazione rappresenta la condizione necessaria per il consolidamento di una cultura della infanzia promossa dall'insieme delle potenzialità presenti nel sistema integrato dei servizi educativi.

□ **per la formazione permanente degli operatori dei servizi educativi:** in base al numero degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla formazione.

La promozione e il sostegno alle iniziative di formazione permanente degli operatori dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, costituisce un obiettivo ormai consolidato nel tempo poiché la preparazione del personale rappresenta una delle condizioni imprescindibili che determinano la qualità del servizio. Tale obiettivo viene sostenuto con fondi dedicati anche per far fronte alla transizione generazionale che investe il sistema dei servizi all'interno dei quali il ricambio del personale sta assumendo un rilievo significativo. La formazione all'interno dei corsi dovrà essere orientata inoltre alla messa a punto di percorsi nei quali, operatori dei servizi e coordinatori si confronteranno per la messa a punto di una progettazione pedagogica comprendente anche strumenti di valutazione espliciti, utili a configurare corrette procedure di monitoraggio e valutazione della qualità.

Obiettivo 2) Sostenere la gestione dei servizi per la prima infanzia con particolare attenzione a quelli collocati nei Comuni di piccole dimensioni, alle diverse forme di gestione associata e alla promozione di progettualità/azioni innovative. Sostegno alle famiglie.

Criterio di ripartizione delle risorse alle Province/Città metropolitana

La Giunta regionale, nella ripartizione delle risorse finanziarie alle Amministrazioni provinciali/Città metropolitana, utilizzerà i criteri già adottati negli anni precedenti (deliberazioni A.L.202/2008, 62/2011,74/2012, 95/2013). Infatti per l'attuazione di tale obiettivo la quota di spesa viene ripartita in base al numero dei bambini iscritti ai servizi educativi e, limitatamente ai centri per bambini e genitori, al numero di bambini frequentanti.

Inoltre, per quanto attiene i centri per bambini e genitori si riconfermano di seguito i requisiti minimi di funzionamento, per l'accesso ai finanziamenti regionali:

un calendario di funzionamento minimo di 8 mesi;

un'apertura di minimo 6 ore settimanali;

un periodicità di apertura di almeno 2 volte la settimana

Destinatari del riparto regionale

I destinatari dei finanziamenti regionali, erogati dalle Province/Città metropolitana relativamente agli Obiettivi 1) e 2), sono i seguenti, così come previsti dalla L.R. 1/00 e ss.mm.:

a) Comuni, singoli o associati;

b) altri soggetti pubblici;

c) soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;

d) soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica.

In attesa dell'approvazione della direttiva sulle procedure per l'accreditamento le Province/Città metropolitana potranno concedere contributi ai soggetti specificati dalle lettere c), d) che già gestiscono servizi per la prima infanzia, tramite convenzione o appalto.

I soggetti gestori privati dovranno essere in possesso di autorizzazione al funzionamento e disporre dei requisiti richiesti dalla L.R. 1/2000 e successive modifiche per l'accreditamento (art.

19).

Nell'elaborazione dei programmi (art. 11, comma 1, lettera a) le Amministrazioni provinciali/Città metropolitana dovranno garantire:

la coerenza degli interventi ed una ottimizzazione delle risorse disponibili;

una attenzione mirata alle differenti situazioni territoriali e dei conseguenti diversi livelli di difficoltà.

E' prevista la facoltà di graduare i finanziamenti in base alle esigenze locali, frutto di una concertazione territoriale con gli Enti locali e nella misura stabilita dalla Giunta regionale in sede di riparto.

E' stabilito altresì l'obbligo a sostenere, in ogni programmazione provinciale/città metropolitana, entrambe gli obiettivi – 1) e 2).

FRIULI V.G.

DGR 12.6.15, n. 1115 - Linee guida per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia. Approvazione definitiva. (BUR n. 26 del 1.7.15)

PRESENTAZIONE

Con il nuovo governo della Regione, il Friuli V.G. ha avviato un percorso di politiche sociali orientato a promuoverne lo sviluppo in un quadro di sistema organico.

In tale contesto il presente documento rappresenta la conferma di una assoluta osservanza dei criteri di e-governement (capacità dell'amministrazione pubblica di individuare e valorizzare al proprio interno le risorse umane, professionali, finanziarie, con esclusione della esternalizzazione delle proprie competenze, per produrre in termini di efficacia e di efficienza azioni adeguate al perseguimento degli obiettivi), e di e-governance (capacità di determinare in termini adeguati ed incisivi la rilevanza esterna dell'azione amministrativa).

Il presente documento è stato redatto da professionisti interni alle istituzioni, e, secondo lo spirito della concertazione, ha visto l'apporto della società civile per come si esprime nella sua organizzazione di rappresentanza degli interessi.

Si riporta il testo integrale del provvedimento, da intendere quale manuale di riferimento.

Note

INTRODUZIONE NORMATIVA

Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 la quale all'articolo 20 dispone che "ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dallo Stato".

Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), novellata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, la quale sancisce in primis il diritto dei minori di crescere e di essere educati nell'ambito della propria famiglia, ma stabilisce altresì che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Art. 80 della suddetta legge laddove dispone che le regioni determinino le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche.

Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e in particolare l'articolo 44, ove è stabilito che la Regione Friuli Venezia Giulia promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente

familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale. Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e in particolare l'articolo 13, laddove è previsto che la Regione si impegna a promuovere e sostenere l'affidamento, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida.

“Linee di indirizzo per l'affidamento familiare”, approvate in sede di Conferenza Stato Regioni con l'accordo del 25 ottobre 2012, le quali definiscono indicazioni unitarie con l'intento di qualificare l'importante istituto dell'affido familiare su tutto il territorio nazionale.

L'art. 2 del suddetto accordo dispone che le Linee di indirizzo siano affidate ai territori per la validazione dei contenuti e della metodologia.

Con la DGR n. 405 del 6 marzo 2005, è stata approvata in via preliminare la bozza di “Linee guida per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia” e avviava l'iter di acquisizione dei previsti pareri.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato in via definitiva l'allegato documento, facente parte integrante della presente deliberazione, recante le “Linee guida per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia”;

Linee guida per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia

Il gruppo tecnico che ha contribuito all'elaborazione di questo documento è stato individuato dalla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia in rappresentanza di tutti i Servizi sociali regionali, dei Consulenti familiari delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria e delle associazioni per l'affido familiare presenti in regione Friuli Venezia Giulia.

Di seguito sono riportati, suddivisi per ente di appartenenza, i nomi dei componenti il gruppo tecnico:

Servizi sociali dei Comuni:

NICLA ASQUINI (Gemona), LICIA BARBETTA (Trieste), ELENA DE CECCO (Trieste), GIOVANNA MERIGHI (San Vito al Tagliamento), MARZIA PERESSON (San Daniele), MANUELA PILLON (Gorizia), SABINA RAMUSCELLO (Latisana), LIA SPARTI (Maniago).

Consulenti familiari delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria:

RENATA MADDALENA (n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”), ILIA MARTELLINI (n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”), TIZIANA MARTUSCELLI (n. 5 “Friuli Occidentale”), MARIA ANTONIETTA VANTO (n. 1 “Triestina”).

Associazioni per l'affido:

LORENA SUT (Il Noce), ALEX DAVID ZORZINI (Il Focolare).

Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia:

IORELLA BALESTRUCCI (Posizione Organizzativa), PIER ORESTE BRUSORI (Direttore Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria), GIULIANA FABRO, CHIARA TUNINI.

Area Welfare di Comunità dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”:

CARLOTTA PETRI e ANNA ZENAROLLA.

INDICE

PRESENTAZIONE

CAPITOLO 1 - ANALISI DEL CONTESTO

CAPITOLO 2 - OGGETTO E SIGNIFICATO

CAPITOLO 3 - LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 Normativa nazionale e internazionale

3.2 Normativa regionale

3.3 Linee di Indirizzo nazionali e Sussidiario per operatori e famiglie

CAPITOLO 4 - LE TIPOLOGIE DI AFFIDO

4.1 Affidamento consensuale/giudiziale

4.2 Affidamento intrafamiliare/eterofamiliare

4.3 Affidamento diurno, a tempo parziale, residenziale

4.4 Affidamento di minori in situazioni particolari

4.5 Altre forme di accoglienza familiare

CAPITOLO 5 - GLI ATTORI DEL PERCORSO DI AFFIDO

5.1 I protagonisti

5.2 Altri attori del percorso

CAPITOLO 6 - IL PERCORSO DI AFFIDO

- 6.1 Sensibilizzazione e promozione**
- 6.2 Formazione**
- 6.3 Percorso di conoscenza delle famiglie affidatarie**
- 6.4 Progetto quadro**
- 6.5 Progetto di affido**
- 6.6 Abbinamento**
- 6.7 Accompagnamento e verifica del percorso**
- 6.8 Conclusione**
- 6.9 Aspetti economici e assicurativi**

ALLEGATI 35

Allegato 1 - Modulo Progetto quadro e relativa scheda di monitoraggio e verifica

Allegato 2 - Modulo Progetto di affido e relativa scheda di monitoraggio e verifica

Presentazione

L'affido familiare è un dono speciale di solidarietà sociale, che alcune persone decidono di fare a bambini e famiglie in situazione di difficoltà. Nasce come risposta di accoglienza e di aiuto, che racchiude disponibilità e attenzione ai bisogni e ai diritti dei bambini ad essere educati e amati attraverso una famiglia.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha sempre creduto in questa preziosa possibilità offerta ai bambini e alle loro famiglie, attraverso diverse forme di sostegno tecnico ed economico, con la formulazione di progetti mirati per rispondere alle esigenze dei minori e per supportare l'impegno delle famiglie a fronte di situazioni particolari e difficili.

Quella dell'affido è un'esperienza sociale, affettiva ed educativa che regala relazioni significativamente importanti per la crescita armonica di un bambino o di un adolescente e per tutti gli attori coinvolti.

Lo scopo che si intende raggiungere con *Le Linee Guida per L'Affido Familiare in Friuli Venezia Giulia*, è di fornire a coloro che sono o saranno coinvolti nell'affidamento familiare, uno strumento di informazione e comunicazione chiaro ed esauriente, fruibile da tutti, una guida per orientarsi meglio e utilizzare più efficacemente risorse e servizi, nel rispetto reciproco dei propri ruoli.

Il documento elaborato va inteso anche un supporto per le famiglie d'origine, affinché si sentano partecipi di un progetto più ampio, che coinvolge tutti, nell'interesse assoluto del minore.

L'obiettivo che l'Amministrazione regionale si pone è inoltre di diffondere maggiormente la cultura dell'affidamento e dell'accoglienza, promuovendo curiosità e interesse nei cittadini di questa regione, offrendo stimoli per intraprendere una scelta certamente non facile, ma possibile e arricchente per bambini e famiglie

Questo documento è il prodotto di un lavoro a più mani, risultato di uno scambio professionale tra diverse istituzioni., alla cui realizzazione hanno collaborato funzionari ed operatori dei Servizi Sociali dei Comuni, dei Consultori Familiari delle Aziende per l'Assistenza Sanitaria e rappresentanti delle Associazioni di famiglie affidatarie.

Ringrazio tutti loro e quanti sono impegnati, in vario modo e in base alla loro esperienza o professionalità, a investire energie professionali e personali per questa preziosa scelta di vita di affidamento familiare.

Un personale pensiero voglio rivolgere al ricordo della dott.ssa Nicla Asquini, assistente sociale dell'Alto Friuli, mancata di recente, dopo aver partecipato con vivo interesse e professionalità alla stesura del documento.

Vorrei però ringraziare ancora in modo particolare tutti coloro che dimostreranno la volontà ad intraprendere un percorso di affido. L'accoglienza di un bambino ed eventualmente della sua famiglia, è testimonianza di disponibilità umana e di sensibilità sociale, fondamenti imprescindibili per una crescita della persona e della comunità.

Maria Sandra Telesca

Assessore regionale alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia

Presentazione

La tutela della persona di età minore si fonda sul riconoscimento dei suoi diritti, tra i quali primeggia il diritto di essere allevato e cresciuto nell'ambito della famiglia, prioritariamente e possibilmente la propria.

Ogni bambino/a o ragazza/o va considerato sia come individuo, che come figlio e, qualora ne sia compromesso il suo sviluppo, ciò comporta e prevede un processo di presa in carico dei suoi interessi nella loro globalità e complessità.

Con questa prospettiva, l'istituto dell'affidamento familiare, non va considerato soltanto come uno strumento in grado di svolgere una funzione protettiva e di cura che ne privilegia la sicurezza attuale; risulta, bensì, essere un più ampio e complesso progetto di recupero di un sistema familiare temporaneamente insufficiente sul versante della cura della prole.

Si tratta, pertanto, di uno strumento di intervento tanto complesso, impegnativo e sofisticato che comporta indicazioni e controindicazioni; quanto fecondo e ricco di sorprendenti risultati e modificazioni dell'intero

sistema familiare.

Questa prospettiva di tutela obbliga ad un salto di qualità passando da un'ottica dai profili assistenzialistici ad un'ottica di prevenzione relazionale nella quale viene meglio tutelato l'interesse del/la bambino/a, contribuendo al sostegno del sistema familiare ed al cambiamento delle dinamiche disfunzionali ed insufficienti presenti al suo interno.

Le molteplici modificazioni del tessuto sociale e culturale hanno notevolmente influenzato anche i contesti familiari, i quali spesso evolvono in situazioni di marginalizzazione, trascuratezza e risultano essere sempre di più luogo di rischio evolutivo e fonte di difficoltà di adattamento per i suoi componenti.

Promuovere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà assume il significato di concorrere a garantire a bambini/e e ragazze/i condizioni idonee al loro processo evolutivo ed assicurare loro le conseguenti esperienze relazionali, rispondendo così ai loro fondamentali bisogni, rendendo effettivi i diritti già astrattamente riconosciuti.

Dando seguito, quindi, alla normativa vigente, i bambini e i ragazzi sono intesi come *entità* non scindibili dal loro sistema originario di vita in quanto in primo luogo figli; questo implica la fiducia e l'investimento nella possibilità del sistema familiare di virare verso scenari di possibile cura ed accudienza, facendo leva e valorizzando punti di forza e risorse presenti, pur non sottovalutando gli obiettivi fattori di rischio e centrando il lavoro sul recupero di seppur residuali capacità dei membri della famiglia di affrontare le proprie complesse situazioni di vita.

Un progetto di affidamento familiare è prima di tutto un pensiero che si traduce in un articolato e strutturato intervento basato sulla collaborazione ed il coordinamento dei soggetti e dei servizi che vi partecipano. Si condividono obiettivi, strategie a breve, medio e lungo termine; strumenti e modificazioni delle condizioni di vita dei protagonisti, senza mai perdere di vista la centralità del bambino ed il suo preminente interesse, attorno al quale deve essere strutturato l'intero percorso.

La complessità di questa esperienza richiede la costituzione e l'intervento di gruppi di lavoro interdisciplinari che siano in grado di svolgere un efficace lavoro di rete in cui ruoli, competenze, funzioni e responsabilità debbono essere ben compresi e definiti. La metodologia degli interventi va proprio centrata sulla rete, in modo che concorrano più competenze, professionalità e punti di vista verso una progettualità condivisa il cui compito prioritario sia garantire ai bambini, ai ragazzi ed alle loro famiglie una risposta rispettosa e soprattutto efficace.

Il documento "Linee guida per l'affido familiare in Friuli Venezia Giulia" si prefigge proprio di offrire strumenti e conoscenze per elevare la qualità degli interventi e qualificare il lavoro di chi concorre a realizzarli.

Una guida, dunque; uno strumento ed un contributo preziosi per coloro che hanno deciso di mettersi e rimettersi quotidianamente in gioco accettando la difficile sfida della effettività dei diritti delle persone di età minore in situazione di svantaggio familiare e sociale.

Mi auguro che questo strumento possa concretamente contribuire al consolidamento di una piattaforma comunicativa fatta di definizione di linguaggi comuni, di modulazione di prassi operative condivisibili, che pur nel riconoscimento e rispetto delle diverse identità professionali e peculiarità personali, aumenti gli spazi di scambio e confronto.

Fabia Mellina Bares

Garante regionale dei diritti della persona

Capitolo 1 - Analisi del contesto

Nei confronti dei minori in situazione di disagio e delle loro famiglie la Regione interviene con un articolato sistema di servizi e interventi che garantiscono la presa in carico delle situazioni di disagio sociale ed economico, nonché di quelle di rischio e di pregiudizio nei confronti dei minori. In tutti gli ambiti territoriali, infatti, è operativo il servizio socio educativo che fornisce azioni di supporto a percorsi individuali di integrazione sociale, scolastica e ricreativa rivolte a minori e disabili (intervento socio assistenziale in ambito scolastico), e azioni di natura educativa di sostegno dei ruoli genitoriali, realizzate in contesto scolastico e/o domiciliare (intervento socioeducativo di gruppo, intervento socio educativo in ambito scolastico e intervento socioeducativo individuale per minori). Per le situazioni più compromesse, che richiedono l'allontanamento del minore dalla sua famiglia, sono attivi l'affido familiare, nella forma tradizionale e in quella leggera, e l'accoglienza in comunità, con disponibilità di strutture in regione e fuori regione.

Complessivamente, i minori nei confronti dei quali il Servizio Sociale dei Comuni è intervenuto con una presa in carico sono stati 7.470 nel corso del 2011, 7.660 nel corso del 2012 e 7.557 nel corso del 2013.

Rappresentano circa il 15% dell'utenza in carico al Servizio sociale e circa il 4% della popolazione minorile regionale.

Nello specifico dei singoli interventi, nel corso dell'ultimo triennio il socio-educativo ha coinvolto un numero sostanzialmente stabile di minori, pari a 2.867 minori nel corso del 2011, 2.846 nel corso del 2012 e 2.807 nel corso del 2013.

L'affido, invece, ha riguardato un numero crescente di minori - soprattutto adolescenti di nazionalità

italiana, distribuiti pressoché equamente tra maschi e femmine - che dai 393 nel corso del 2011 sale ai 411 nel corso del 2012 ai 436 nel corso del 2013. Si tratta di minori affidati in prevalenza nella modalità tradizionale di affido, ai quali però si deve aggiungere un numero significativo di minori affidati con la modalità dell'affido leggero. I minori affidati con la modalità tradizionale sono stati 211 nel corso del 2011, 196 nel corso del 2012 e 241 nel corso del 2013. L'affido "leggero" invece ha interessato 182 minori nel 2011, 215 nel 2012 e 195 nel 2013 ed è una forma di accoglienza che si sta diffondendo gradualmente sul territorio. I minori stranieri rappresentano una quota contenuta, che però mostra una leggera crescita nell'ultimo triennio, passando da 41 minori nel 2011 a 50 nel 2013. Seguono i preadolescenti (11-13 anni) e i bambini di 6-10 anni che in entrambi i casi si attestano intorno al 22%.

L'affido eterofamiliare coinvolge un numero di minori leggermente superiore a quelli coinvolti dall'affido di tipo parentale. In entrambe le tipologie, invece, la modalità giudiziale prevale su quella consensuale ed è in progressivo aumento, infatti nel 2011 gli affidi giudiziali rappresentavano il 71% del totale e nel 2013 sono saliti al 75%. Contrariamente allo spirito della normativa, infine, la maggior parte degli affidi ha una durata piuttosto lunga: in circa il 30% dei casi, infatti, superano i quattro anni.

In assenza di indirizzi regionali comuni, nel corso degli anni l'affido è stato praticato in modo diverso dai Servizi sociali, in base alle esigenze e risorse familiari espresse dal territorio, alle disponibilità professionali ed economiche presenti nel Servizio sociale stesso e nei Consultori Familiari, con un livello di integrazione sociosanitaria in alcuni casi più strutturata, in altri meno.

L'assetto organizzativo difforme, unitamente ai fattori contestuali di disagio dei minori e alla disponibilità di famiglie affidatarie, contribuisce a spiegare la diversa diffusione che l'affido familiare mostra a livello regionale. Alcuni contesti, infatti, nel corso dell'ultimo triennio evidenziano un utilizzo piuttosto consistente di questo strumento, mentre in altri risulta meno diffuso; in alcuni contesti si registra un aumento del numero di minori affidati, mentre in altri si rileva un calo. La situazione, quindi, si presenta molto disomogenea sul territorio regionale, sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello del numero di minori che hanno potuto beneficiare di questo tipo di intervento.

L'accoglienza in comunità, infine, nel corso dell'ultimo triennio ha interessato un numero di minori in lieve diminuzione: nel corso del 2011 infatti i minori accolti in comunità sono stati complessivamente 476, di cui 372 in comunità della regione e 104 in comunità fuori regione, nel corso del 2012 sono stati complessivamente 488, di cui 379 in comunità della regione e 109 in comunità fuori regione, e nel corso del 2013 sono stati complessivamente 465, di cui 377 in comunità in regione e 88 in comunità fuori regione. Si tratta in prevalenza di minori italiani. I minori stranieri, infatti, rappresentano una quota contenuta che però cresce nel corso del triennio passando dal 22,3% del 2011 al 31,2% del 2013, segnalando la rilevanza che le problematiche di questa componente di minori accolti stanno assumendo. La distribuzione tra maschi e femmine è pressoché eguale (i maschi erano il 54,2% nel 2011, il 52,2% nel 2012 e il 52,7 % nel 2013). Dal punto di vista dell'età, i minori più numerosi sono gli adolescenti dai 14 a 17 anni e i ragazzi da 6 a 10 anni, seguiti dai preadolescenti da 11 a 13 anni. Gli adolescenti accolti in comunità della regione, infatti, rappresentano circa il 34% dei minori accolti, i ragazzi da 6 a 10 anni raggiungono circa il 19% e i preadolescenti da 11 a 13 anni sono circa il 15%. Gli adolescenti (14-17 anni) rappresentano anche circa la metà dei minori che vengono inseriti in comunità fuori regione.

Considerando il ricorso dei Servizi sociali a questo tipo di intervento si può notare come, nel corso del triennio, il numero dei minori inseriti in comunità della regione e fuori regione si sia mantenuto sostanzialmente stabile, con differenze - in termini di aumento o diminuzione degli inserimenti - a livello locale. Il ricorso a comunità fuori regione riguarda circa il 20% degli inserimenti e mostra una lieve tendenza alla diminuzione. Nella maggior parte dei casi si tratta di inserimenti che avvengono in comunità di tipo assistenziale e in misura più contenuta in comunità di tipo terapeutico riabilitativo. Si tratta di inserimenti motivati in parte da ragioni di prossimità territoriale; in parte però sono inserimenti effettuati dai Servizi sociali di altre provincie, talvolta per la necessità di assicurare una certa distanza territoriale all'allontanamento e talvolta per la maggior adeguatezza dell'intervento che alcune comunità fuori regione sembrano riuscire a garantire. Gli inserimenti nelle comunità di tipo terapeutico-riabilitativo, invece, sono legati all'assenza in Friuli Venezia Giulia di comunità di questo tipo.

Questi dati evidenziano, da un lato, la buona capacità che i Servizi sociali e sanitari della Regione hanno di far fronte a problematiche complesse e delicate come quelle del disagio intrafamiliare e di soggetti in età evolutiva e, dall'altro, lo sforzo che stanno compiendo per realizzare processi di presa in carico volti a contenere e ridurre l'istituzionalizzazione dei minori a favore di una presa in carico di tipo familiare, che si rivolga non solo al minore ma anche ai suoi genitori.

Diverse però sono le criticità che si riscontrano nel fornire questo insieme di risposte, a cominciare dall'integrazione tra Servizi sociali e sanitari alla mancanza di linee di indirizzo regionali che garantiscano omogeneità nei percorsi di affido, alla necessità di aggiornare la regolamentazione sulle comunità di accoglienza.

Le presenti Linee guida rappresentano un primo tentativo di superamento di tali criticità.

Capitolo 2 - Oggetto e significato

Le presenti "Linee guida per l'affido familiare" hanno per oggetto l'istituto dell'affido familiare, così come individuato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184 «*Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*», novellata poi dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149. Si tratta di una forma di accoglienza che si è variamente sviluppata e articolata nel territorio nazionale e regionale. Alla molteplicità delle esperienze maturate nel corso di questi anni nel contesto regionale le presenti linee guida intendono offrire un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, contenuti e metodologie di attuazione, basandosi anche sulle indicazioni e raccomandazioni fornite dalle "Linee di indirizzo per l'affidamento familiare" varate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Di queste, infatti, si condividono gli assunti fondamentali, ossia:

- una visione positiva delle possibilità di cambiamento delle persone e in particolare dei bambini, concezione validata empiricamente dalle positive esperienze realizzate negli ultimi decenni e dai recenti studi sulla resilienza, che dimostrano che i bambini possono far fronte in maniera positiva a eventi traumatici di varia natura e intensità quando sono sostenuti da una rete sociale all'interno della quale sviluppano relazioni interpersonali significative e di effettivo sostegno alla crescita;
- la rilettura del principio del "superiore interesse del minore" alla luce dell'importanza dei legami e delle relazioni;
- la riunificazione ed emancipazione delle famiglie, e non la separazione, come fine ultimo dell'affido familiare, e il conseguente utilizzo di questo istituto anche per prevenire gli allontanamenti;
- il superamento della logica del controllo e della sanzione, soprattutto nei confronti della famiglia che va sostenuta nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue responsabilità, anche attraverso forme innovative di sostegno e di accompagnamento;
- la considerazione del minore, dei suoi genitori - nella loro qualità di soggetti dell'intervento, portatori di risorse, piuttosto che oggetti di diagnosi e cura - degli affidatari e degli operatori dei diversi servizi implicati come componenti il quadro unitario dei decisori e dei partner dell'intervento;
- la presenza di una reale sussidiarietà in cui i servizi pubblici e del privato sociale e le espressioni formali e informali della società civile si integrano reciprocamente nel rispetto delle specifiche competenze.

A partire da questi assunti, le presenti linee guida intendono sottolineare la natura relazionale dell'affido, ossia il suo essere un servizio volto a promuovere la qualità delle relazioni fondamentali per la crescita e lo sviluppo della persona. In tal senso esso si rivolge non solo al minore ma anche ai suoi genitori, con l'obiettivo di rigenerare tra di essi relazioni e capacità funzionali al benessere dell'intero nucleo. Lo strumento privilegiato per conseguire tale obiettivo sono le relazioni di accoglienza, cura e supporto che la famiglia affidataria da un lato e i servizi sociali e sanitari dall'altro riescono ad instaurare col minore e la sua famiglia di origine. Le relazioni che l'affido si propone di sviluppare, infatti, sono al tempo stesso familiari e sociali in quanto basate sulla capacità che la famiglia, supportata dai servizi, ha di assumere un atteggiamento prosociale che la porta ad accogliere al proprio interno come figlio un minore proveniente da un altro nucleo familiare, con la consapevolezza del carattere temporaneo della propria accoglienza finalizzata a garantire anche ai genitori naturali del minore accolto la possibilità di recuperare le proprie funzioni genitoriali. Da qui la necessità del coinvolgimento di più soggetti e attori, ciascuno dei quali è chiamato a svolgere un ruolo preciso all'interno del progetto di affido: non solo il minore, la sua famiglia, la famiglia affidataria e i servizi sociali e sanitari, ma anche altri soggetti istituzionali, associazioni, reti di famiglie e altri soggetti del terzo settore che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie.

In accordo con le Linee di indirizzo nazionali, infine, con questo documento si intende altresì sottolineare l'importanza di utilizzare l'affido familiare, in particolare leggero o di famiglie a famiglie, anche in funzione preventiva del disagio familiare e in un'ottica di supporto alle relazioni. In tale prospettiva si promuove l'utilizzo di questo intervento nelle sue forme più leggere come forma di sostegno alle famiglie in difficoltà, per prevenire il rischio che le situazioni si compromettano al punto tale da rendere i percorsi di affido più complessi e di durata superiore ai limiti raccomandati dalla normativa, oppure da richiedere il ricorso all'accoglienza residenziale.

Capitolo 3 - La normativa di riferimento

3.1 Normativa nazionale e internazionale

La regolamentazione normativa dell'affido discende in prima istanza dai provvedimenti di carattere sovranazionale con cui sono stati sanciti i diritti fondamentali dei minori e i principi su cui basare le azioni volte a garantirne la tutela. La Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176, all'art. 9 stabilisce che gli Stati vigilino affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Agli Stati compete la responsabilità di tutelare e proteggere questo diritto con misure e azioni conformi alla propria

normativa nazionale.

La prima regolamentazione organica dell'affido familiare in Italia risale alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 «*Dell'adozione e dell'affidamento dei minori*», che dedica all'argomento gli articoli dal 2 al 5 del Titolo primo, denominato appunto *Dell'affidamento dei minori*. Tra i punti salienti vi è *in primis* il riconoscimento del diritto di ogni minore a crescere nella famiglia di origine o nell'ambito di un'altra famiglia e, solo se ciò non fosse possibile, in una comunità di tipo familiare.

La normativa nazionale è intervenuta ancora una volta sull'affido familiare tramite la Legge 28 marzo 2001, n. 149 «*Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del primo libro del codice civile*» che, pur rispettando lo schema base di affido familiare contenuto originariamente nella Legge 184/1983, apporta anche importanti modifiche e aggiunte. Già nell'art. 1 si insiste con particolare intensità sul diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che a ciò non possono essere di ostacolo le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale. L'art. 2 stabilisce che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto a favore della sua famiglia, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

3.2 Normativa regionale

La promozione dei diritti e delle pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza costituisce uno degli impegni prioritari che la Regione Friuli Venezia Giulia - in armonia con quanto previsto dalla normativa internazionale e nazionale - persegue, garantendo ai minori la cura, la tutela e la protezione necessarie.

Nello specifico, la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 «*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*» impegna la Regione a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e in particolari situazioni di criticità. In particolare, l'art. 44 dichiara che «*la Regione promuove i diritti e le pari opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso politiche che ne garantiscano la tutela, la protezione, la formazione e le cure necessarie per il benessere psicofisico, l'educazione e lo sviluppo in un idoneo ambiente familiare e sociale, con particolare riguardo verso i minori privi della famiglia naturale*».

La Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 «*Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità*», riconoscendo e valorizzando il ruolo sociale della famiglia, afferma che «*la Regione in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce le forme di associazionismo e autorganizzazione finalizzate al sostegno alle famiglie*» e, al capo IV dichiara espressamente che «*la Regione sostiene e promuove l'affidamento familiare, anche attraverso l'emanazione di specifiche linee guida*». Tutti questi interventi sono contenuti e meglio specificati all'interno del *Piano regionale degli interventi per la Famiglia*, previsto dall'art. 26bis della L.R. 11/2006 emanato dalla Regione nell'ottobre 2012.

In tale contesto normativo si colloca anche il *Piano Regionale di Azione per la Tutela dei Minori nel Sistema integrato dei Servizi 2008-2009*, che si propone di rendere operativo il processo di ridefinizione del sistema del welfare, a cominciare da una delle sue competenze istituzionali, ossia la tutela dei minori, così come previsto dalle sopra descritte L.R. 6/2006 e L.R. 11/2006.

In attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, la Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*» all'art. 14 prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra associazioni di volontariato ed enti pubblici, in cui esplicitare i termini della collaborazione.

Infine, in tema di servizi sanitari e integrazione sociosanitaria, la Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 «*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria*» ridetermina l'assetto organizzativo dei servizi ospedalieri e distrettuali del Servizio sanitario regionale.

3.3 Linee di Indirizzo nazionali e Sussidiario per operatori e famiglie

Le presenti linee guida regionali riprendono molti degli spunti e delle indicazioni contenute nelle *Linee di Indirizzo per l'affidamento familiare*, pubblicate a novembre 2012 (approvate dalla Conferenza unificata Governo-Regioni/Province autonome il 25 ottobre dello stesso anno), al fine di indirizzare, sostenere e disciplinare l'affido familiare come modalità, condivisa e omogenea a livello nazionale, di tutela, protezione e intervento in favore del minore. Le Linee di indirizzo si inseriscono nel progetto nazionale «*Un percorso nell'affido*», attivato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affidato, il Dipartimento per le Politiche della famiglia, la Conferenza delle Regioni e Province autonome, l'UPI, l'ANCI e il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Obiettivo prioritario del progetto era stimolare l'apertura delle famiglie e della comunità all'affido familiare, consolidando o costituendo servizi di supporto in grado di sostenere minori e famiglie durante l'esperienza.

Le Linee di Indirizzo nazionali sono strutturate in «raccomandazioni» che intendono orientare il processo operativo dell'affido familiare, valorizzando i diversi soggetti coinvolti in esso, definendo ed esplicitando le

caratteristiche dell'affido familiare e individuandone le fasi logiche e gli strumenti per una corretta progettazione e gestione dei singoli "percorsi" di affido.

La prima parte del documento pone particolare attenzione alla definizione di questo istituto e all'individuazione dei soggetti implicati nella sua realizzazione, in quanto ogni affido nasce ed è reso possibile dal coinvolgimento di più attori, ciascuno dei quali svolge un ruolo preciso all'interno del progetto: il minore e la sua famiglia di origine, la famiglia affidataria, le associazioni e le reti di famiglie, e i servizi del territorio. L'obiettivo è quello di trovare una definizione comune dei soggetti coinvolti dall'istituto di affido familiare e di individuare azioni di supporto a ciascuna categoria di attori, nonché forme di coordinamento per facilitare la costruzione di reti tra servizi, famiglie e associazionismo.

Il secondo capitolo descrive le caratteristiche dell'istituto dell'affido familiare e le sue diverse tipologie, in quanto le differenti condizioni e situazioni dei minori e delle loro famiglie rendono non solo opportuno ma anche necessario prevedere una pluralità di forme, al fine di rispondere in modo eterogeneo, flessibile e modulare ai bisogni diversi e in evoluzione.

Il terzo capitolo focalizza infine l'attenzione sul percorso di affido familiare a partire dalla promozione e dall'informazione, che hanno l'obiettivo di stimolare e far maturare nuove risorse familiari disponibili a realizzare progetti di affido e di ampliare la consapevolezza e la conoscenza rispetto a cosa sia esattamente questo istituto e a come funzioni. In quest'ultima parte si dà quindi spazio ai processi del percorso di affido, sottolineando l'indispensabile attenzione a tutti i passaggi che lo costituiscono, offrendo una visione complessiva e puntuale di come, in concreto, possa essere progettato, costruito, realizzato e concluso.

A marzo 2014 è stato poi pubblicato il *Sussidiario per operatori e famiglie*, guida operativa, sorta di *vademecum* ad uso dei professionisti coinvolti nel percorso di affido (in ambito sociosanitario, della giustizia, della scuola), delle famiglie di origine e delle famiglie affidatarie. Il documento nasce con la finalità di inquadrare in maniera chiara e il più possibile esaustiva i nuclei tematici individuati nelle Linee di indirizzo nazionali, che restano il punto di riferimento dell'intero percorso.

Anche il *Sussidiario* si sviluppa infatti a partire dai materiali prodotti nell'ambito del progetto nazionale "*Un Percorso nell'affido*", realizzato tra il 2009 e il 2011, con il preciso scopo di diffonderli e valorizzarli, offrendo una selezione ragionata di strumenti di lavoro, percorsi, esperienze e materiali divulgativi che sviluppano e approfondiscono i principi e le raccomandazioni espresse nelle Linee di indirizzo.

Capitolo 4 - Le tipologie di affido

Le varie tipologie di affido familiare, indicate e delineate dalla normativa nel corso degli anni, hanno la finalità di declinare l'intervento di presa in carico e le caratteristiche dell'accoglienza attraverso modelli che siano i più efficaci e flessibili possibile, tenendo conto delle esigenze diverse e in evoluzione del minore e della sua famiglia, nonché della disponibilità delle persone affidatarie che li accoglieranno.

Nelle iniziative di informazione e formazione vanno presentate e descritte tutte le forme di affido per far conoscere alle famiglie il ventaglio di possibilità loro offerte, facilitandole così in una scelta consapevole sul tipo di disponibilità da offrire.

Le tipologie individuate fanno riferimento allo status giuridico - affido consensuale o giudiziale -, alla collocazione - intrafamiliare ed etero familiare - e alla durata.

Di seguito vengono presentate dapprima queste tipologie di affido, poi quelle riferite a situazioni particolari e, da ultimo, altre possibili forme di accoglienza e accompagnamento del minore e della sua famiglia, che fanno riferimento al più generale contesto della solidarietà sociale.

4.1 Affido consensuale/giudiziale

Ai sensi della Legge 184/1983, l'affido familiare può essere consensuale o giudiziale. Quello consensuale, disposto dai Servizi sociali in accordo con la famiglia di origine, viene proposto nelle situazioni di rischio e/o pregiudizio del minore, è formalizzato in uno specifico contratto stipulato tra questi due soggetti e la famiglia affidataria e rende esecutivo il provvedimento del Giudice Tutelare.

L'affido giudiziale è invece disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei Servizi e senza il consenso da parte dei genitori naturali, in tutti i casi in cui sia stata riscontrata una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.

Entrambe le tipologie hanno una durata massima di 24 mesi, salvo necessità di eventuali proroghe, qualora la sospensione possa recare pregiudizio al minore.

La consensualità dei genitori è da ritenere una risorsa importante, pertanto va favorito l'affido consensuale fintanto che la famiglia di origine acconsente e l'affido risulti utile per il minore, ricorrendo al Tribunale solo nel caso in cui questa non accetti il proprio consenso.

4.2 Affido intrafamiliare/eterofamiliare

L'affido intrafamiliare prevede l'affido del/dei minore/i a parenti entro il quarto grado, mentre l'affido eterofamiliare prevede l'affido del minore presso una famiglia a cui non è legato da nessun vincolo di parentela. L'abbinamento deve comunque tenere conto dell'opportunità di individuare famiglie che siano prioritariamente in una situazione di vicinanza territoriale alla famiglia di origine del minore, prevedendo rientri presso questa o comunque incontri periodici, con la maggiore frequenza possibile compatibilmente

con la situazione che ha portato all'esperienza dell'affido.

4.3 Affido diurno, a tempo parziale, residenziale

Dal punto di vista temporale, gli interventi di affido sono definiti "leggeri", quando non implicano l'allontanamento del minore dalla sua famiglia naturale, o più "impegnativi", quando prevedono l'allontanamento del minore dalla sua famiglia e la sua accoglienza presso una famiglia affidataria per un tempo definito.

Gli affidi più "leggeri" rientrano tra gli interventi di supporto alla famiglia in difficoltà, da attuarsi assieme ad altri possibili strumenti in un'ottica di prevenzione del disagio.

Tra questi, l'affido diurno consiste nell'accoglienza del minore da parte della famiglia affidataria solo per parte della giornata. Si tratta di uno strumento preventivo, volto a evitare l'allontanamento e a rispondere a una necessità di sostegno educativo e sociale del minore e dei suoi genitori che, nella maggior parte dei casi, hanno espresso il proprio consenso.

L'affido familiare a tempo parziale si connota come intervento volto a evitare, per quanto possibile, l'allontanamento di un minore dalla propria famiglia, prevedendo che il minore trascorra solo un periodo definito con gli affidatari (qualche giorno alla settimana, un breve periodo l'anno). Viene scelto in via prioritaria quando le capacità genitoriali della famiglia del minore consentono di essere adeguatamente supportate da un affiancamento da parte delle famiglie affidatarie e dei servizi, quando le problematiche della famiglia sono legate a gravi difficoltà di gestione organizzativa della quotidianità dei figli come nel caso in cui, per problemi di lavoro o di situazioni di monogenitorialità, ecc., non è garantita la presenza costante del genitore. In tali circostanze, la famiglia affidataria e quella affidante devono poter essere monitorate e accompagnate in maniera continuativa dai Servizi per poter costruire e mantenere una relazione positiva.

L'affido residenziale prevede invece l'allontanamento temporaneo del minore, che si trasferisce nella dimora degli affidatari. Questa forma è scelta nei casi in cui il minore abbia evidenziato un radicato bisogno di tipo affettivo-relazionale e la permanenza con i genitori naturali sia tanto pregiudizievole da necessitare la sua collocazione in un'altra famiglia, che possa garantirgli un ambiente familiare idoneo all'educazione e al pieno sviluppo, senza peraltro interrompere i rapporti con i familiari.

4.4 Affido di minori in situazioni particolari

Bambini piccoli (0-24 mesi)

L'affido si rivolge a minori molto piccoli per i quali risulta fondamentale da subito la presenza di figure familiari di riferimento. È un percorso di breve durata, possibilmente non superiore a 8 mesi, finalizzato a consentire all'Autorità Giudiziaria di esprimersi in merito al percorso futuro del minore, anche alla luce della valutazione sulle capacità genitoriali effettuata dagli operatori (rientro in famiglia, affido familiare, adozione). Vista la fragilità del minore coinvolto, è viepiù necessaria la collaborazione sinergica e possibilmente formalizzata tra il Servizio sociale, che coordina progetti dedicati, l'Autorità Giudiziaria e i Servizi sociosanitari. Spetta ai Servizi il compito di guidare e sostenere la relazione tra famiglia affidataria e affidante e, in caso di successivo affido o adozione, questi hanno il compito di accompagnare la famiglia che ha in affido il bimbo piccolo all'incontro e confronto con la famiglia che lo accoglierà successivamente. È necessario che questi affidi vengano fatti presso famiglie specificatamente formate sul tema degli attaccamenti multipli e disponibili a lasciarsi accompagnare nella gestione della complessità di tale legame. Vanno quindi previsti momenti dedicati di approfondimento e riflessione su questo specifico tema all'interno dei corsi di formazione e sensibilizzazione.

Situazioni di emergenza o pronta accoglienza

L'affido familiare in situazioni di emergenza o pronta accoglienza prevede la disponibilità immediata ad accogliere minori che, per gravi motivi, si trovano all'improvviso in situazioni gravi, tali da richiedere un "pronto intervento" immediato tramite allontanamento per un periodo breve e definito (da pochi giorni a tre mesi), in attesa di vedere risolta la propria situazione familiare o in prospettiva di un progetto più stabile e duraturo. Questo intervento va effettuato dopo una verifica dell'impossibilità o inopportunità di accoglienza presso parenti disponibili e idonei. Dato l'impegno che comporta questo tipo di affido familiare, si prevedono momenti di formazione specifici e un accompagnamento dedicato. Vanno privilegiati gli abbinamenti con famiglie ritenute preparate ad accogliere situazioni di "emergenza", in ragione dell'esperienza acquisita in casi simili o della particolare disponibilità dimostrata in altre circostanze e delle riconosciute capacità.

Adolescenti ultradiciottenni

L'affido familiare può riguardare anche adolescenti ultradiciottenni, per un periodo massimo non superiore ai 21 anni. In questo caso può presentare criticità legate alla necessità dei ragazzi di poter godere di una propria autonomia e indipendenza, a fronte, però, della necessità di poter contare ancora su solidi riferimenti di appartenenza familiare. Si deve pertanto porre particolare attenzione all'ascolto del ragazzo e alle sue esigenze, al fine di rendere più semplice il confronto in un'ottica di rapporti "orizzontali" e "aperti" (vari fratelli nel caso di reti di famiglie o famiglie allargate), o verticali-adulti non genitoriali (zii o conviventi senza un rapporto di coppia), piuttosto che genitoriali in senso stretto.

Terminata la permanenza presso la famiglia affidataria, il ragazzo può rientrare nella propria famiglia o

essere accompagnato verso un percorso di vita autonoma da parte dei servizi.

Bambini o adolescenti con disabilità o malattie

Nel caso in cui vengano affidati minori la cui condizione di disabilità è certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 «*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*» o che sono affetti da patologie importanti, è necessario che le famiglie affidatarie assicurino una particolare disponibilità e sensibilità, essendo chiamate a garantire interventi dedicati alla cura, al potenziamento delle abilità residue, alla riabilitazione e assistenza domiciliare, ove se ne ravvisi la necessità. Per tali categorie di minori, come previsto dalla normativa nazionale, è garantita priorità di intervento nell'accesso e nell'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

Minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri non accompagnati sono i minori non aventi cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Arrivano in Italia da soli, spesso seguendo le rotte dell'immigrazione clandestina, e vanno indirizzati a un percorso di autonomia e indipendenza, anche in considerazione dell'approssimarsi della maggiore età, per prevenire possibili fenomeni di devianza.

La famiglia affidataria, oltre a garantire al minore straniero un ambiente idoneo al suo sviluppo, ha la responsabilità assieme ai Servizi e alle associazioni di favorirne l'integrazione sul territorio.

Il progetto di affido va costruito a partire dalla comprensione dell'intento migratorio del ragazzo e delle ragioni che lo hanno spinto ad allontanarsi dal suo paese e dal legame con la sua famiglia di origine, attraverso forme di affido a tempo parziale o a tempo pieno, presso famiglie e persone singole italiane o straniere, privilegiando l'affido omoculturale (stessa lingua, religione, tradizioni, ecc.) e avvalendosi a questo scopo di mediatori culturali preparati.

I Servizi devono porre molta attenzione all'ascolto del ragazzo, anche a garanzia di una maggiore condivisione del progetto. Per le famiglie o le persone singole che si rendono disponibili a questo tipo di affido vanno organizzati momenti specifici di sensibilizzazione e formazione che riguardano, oltre al vissuto dei minori, anche la conoscenza della cultura e delle usanze dei paesi di origine, facilitate da contatti con gruppi e associazioni di etnie diverse.

4.5 Altre forme di accoglienza familiare

Genitore-bambino e affido di famiglie a famiglie

Questa tipologia di affido si rivolge contemporaneamente al genitore (o ai genitori) e al minore ed è finalizzata a favorire il più possibile il mantenimento dell'unità familiare, rinforzando le capacità genitoriali e le relazioni sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

L'accoglienza ha luogo presso l'abitazione della famiglia affidataria, oppure in un appartamento autonomo in prossimità di questa e garantisce azioni di recupero delle capacità genitoriali e attività di accompagnamento per la ricerca di adeguate risposte alle esigenze abitative e lavorative dei genitori.

Vicinato solidale

Accanto alle forme istituzionali di affido sopra descritte, vi sono altre molteplici forme di "solidarietà inter-familiare" o "genitorialità sociale", quali il vicinato solidale, che interviene attraverso aiuti informali di solidarietà sociale. Si tratta di un intervento che può essere valorizzato quale strumento per evitare situazioni di isolamento e marginalità, per promuovere forme di mutuo aiuto tra famiglie che insistono sullo stesso territorio o altri interventi utili a prevenire situazioni di rischio.

Reti di famiglie

Le reti di famiglie sono aggregazioni - o vere e proprie associazioni - di famiglie caratterizzate dalla spinta alla solidarietà, al sostegno e/o all'accoglienza di minori in difficoltà. Possono strutturarsi in varie forme e sviluppare progetti di iniziative solidali o di mutuo aiuto, anche in accordo con i Servizi pubblici e appoggiandosi a organizzazioni del terzo settore. Pur non rientrando strettamente nella definizione di affido familiare, anche questa forma di aiuto è da ricomprendere nel concetto più ampio di affido, stante la sua finalità di sostegno al nucleo familiare, di diminuzione dei fattori di rischio e di prevenzione dell'allontanamento del minore dalla propria famiglia.

Affiancamento familiare

L'affiancamento familiare è culturalmente e operativamente connesso all'affido e ha come finalità fondamentale quella di sostenere un nucleo familiare in difficoltà e di prevenire il possibile allontanamento del minore dalla propria famiglia. Si possono attivare forme di vicinanza e sostegno da parte di un nucleo familiare disponibile a dedicare parte del proprio tempo ad un altro nucleo familiare in difficoltà o con carenze sul piano della cura ed educazione dei figli (senza però che vi siano rischi contingenti che richiedano la tutela e l'allontanamento dei minori o pregressi episodi di abuso o di allontanamento del minore dal nucleo). Il sostegno è rivolto allo sviluppo delle potenzialità e delle competenze familiari, attraverso azioni di supporto nella quotidianità, e si propone di rompere situazioni di solitudine e isolamento rinforzando le reti e le relazioni tra le famiglie.

Affido professionale

L'affido professionale consente l'accoglimento in famiglia di minori provenienti da situazioni particolarmente complesse e altamente traumatiche. La peculiarità di questo servizio risiede nella sua struttura organizzativa, che comporta un'adeguata formazione della famiglia che aspira ad essere affidataria, un accurato abbinamento del minore con la famiglia dalle caratteristiche più adeguate a consentire il recupero della sua esperienza familiare e la presenza di un tutor, appartenente ad un soggetto del terzo settore, che affianca la famiglia affidataria per tutta la durata dell'affido.

L'affido professionale si struttura quindi come un servizio che si realizza attraverso passaggi altamente qualificati; ha una durata massima di due anni ed è pensato infatti come "progetto ponte" per consentire la definizione di soluzioni a lungo termine (rientro nella famiglia d'origine, adozione, accompagnamento all'autonomia, ecc.).

Accanto all'accoglienza familiare del minore, alla famiglia affidataria professionale viene chiesto di indicare al suo interno - formalizzandolo nel Progetto di affido - l'adulto "*referente professionale*", che dovrà seguire con preparazione e modalità adeguate il percorso e per tale impegno avrà un adeguato riconoscimento economico.

Significativo elemento di innovazione e di forza nei progetti di affido professionale è il tutor, operatore con competenze professionali maturate nel campo della tutela minori e del sostegno alle famiglie affidatarie. Questi affianca il referente professionale nella gestione dell'affido, incontrandolo periodicamente e garantendo la reperibilità senza però avere compiti diretti di sostegno al minore collocato.

Indispensabile il percorso parallelo di sostegno e di empowerment con le famiglie di origine, condotto dai servizi anche in collaborazione con le associazioni, con la singola famiglia e/o con gruppi di famiglie con lo scopo di attivare nuove risorse e predisporre progettualità mirate al rientro del minore all'interno del nucleo familiare.

Capitolo 5 - Gli attori del percorso di affido

Come indicato all'art. 1 della Legge 149/2001, l'affido è il tempo in cui il minore viene accolto in una famiglia mentre la famiglia d'origine viene seguita da servizi/esperti, per il recupero delle proprie competenze genitoriali, supportata da tutti gli attori coinvolti nel percorso.

In tale ottica si è quindi scelto di definire "protagonisti dell'affido" il minore, la sua famiglia di origine e la famiglia affidataria, unitamente a tutti gli altri attori, pubblici e privati, che lavorano in sinergia per una presa in carico integrata.

5.1 I protagonisti

Il minore

L'affido si rivolge a minori dagli 0 ai 17 anni compiuti, ed è estendibile fino ai 21 ove il Tribunale dei Minorenni, in accordo con i Servizi sociali e acquisito il parere dell'interessato, valuti la necessità di un ulteriore accompagnamento che permetta al ragazzo di concludere il proprio percorso educativo e raggiungere l'autonomia.

Il minore è un cittadino a pieno titolo, soggetto attivo di protezione, e in quanto tale, deve essere ascoltato con attenzione in tutte le fasi del percorso, rendendolo così partecipe in prima persona alla realizzazione dei propri diritti. L'ascolto implica innanzitutto entrare in relazione empatica con lui, ponendo attenzione con orecchie e cuore a ciò che dice.

Il minore in affido può essere di nazionalità italiana o straniera e, di conseguenza, appartenere a culture e credi religiosi differenti. Si tratta di un minore che proviene da una famiglia che - a un certo punto della propria storia - si è trovata nella impossibilità di garantirgli protezione, educazione, affetto e cura, di rispondere cioè ai suoi bisogni essenziali. Egli quindi ha bisogno di trovare temporaneamente altri riferimenti familiari che, in modalità diverse, possano affiancare il minore senza sostituirsi alla famiglia di origine, per garantire al bambino/adolescente ciò di cui ha primariamente bisogno, mentre la sua famiglia è accompagnata attraverso un percorso che le consenta di recuperare la propria responsabilità genitoriale.

Va dunque tenuto presente che il minore in affido, provenendo da una situazione familiare difficile, gravemente trascurato se non maltrattato, ha bisogno di essere accolto, ascoltato, trovare dei riferimenti che gli consentano di sperimentare una quotidianità familiare positiva, permettendogli di crescere e vivere nella consapevolezza di poter contare su relazioni familiari solide. È per questo necessario coinvolgerlo il più possibile in questo percorso, anche nella fase di progettazione, compatibilmente con l'età, condividendo con lui la forma di accoglienza scelta, supportando il legame con la famiglia di origine e quello che si viene a creare con la famiglia affidataria, ascoltandolo nelle occasioni di monitoraggio del percorso anche in merito alle aspettative relative al ricongiungimento familiare e questo tanto più qualora si presenti la necessità di prorogare l'affido o trovare un'altra sistemazione.

La famiglia di origine

La famiglia di origine è quella da cui il minore viene allontanato perché non è in grado, temporaneamente, di soddisfare i suoi bisogni primari e di accompagnarlo nella crescita.

A questo nucleo viene affiancata la famiglia affidataria, al fine di alleviare la fatica e le tensioni presenti nella famiglia di origine, recuperando energie e risorse proprie, in modo che i genitori possano beneficiare

di un sostegno e di interventi specialistici per risolvere i problemi (relazionali, sociali, psicofisici, di salute, ecc.) che li hanno condotti all'impossibilità di adempiere in maniera adeguata alla loro funzione genitoriale. È obbligo dell'equipe multidisciplinare (UVDM) che ha avviato l'affido familiare definire il percorso di attivazione della famiglia di origine, raccordandosi con gli operatori dei servizi coinvolti, al fine di facilitare il superamento delle problematiche che hanno portato all'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare. È indispensabile aiutare la famiglia di origine affinché viva il progetto di affido come un'opportunità che le consenta di potenziare le proprie capacità di accudimento ed educative nell'ottica del rientro del minore in famiglia. È altresì necessario dare priorità alle attività di sostegno piuttosto che a quelle di controllo, che, se non comprese, potrebbero portare a incomprensioni e sentimenti di sfiducia nei confronti dei Servizi.

A tal fine è obbligo dei Servizi che hanno in carico la famiglia di origine definire e condividere con la famiglia stessa, un progetto personalizzato con modalità e tempi di intervento finalizzati al possibile recupero delle competenze genitoriali ed al mantenimento/ miglioramento di relazioni positive con il figlio durante il percorso di affido.

La famiglia di origine, parimenti al minore, è opportuno sia coinvolta fin da subito nella costruzione di un proprio progetto personalizzato, dalla definizione dello stesso alle modalità di relazione col minore e con la famiglia affidataria, prestando particolare attenzione alle fasi di monitoraggio e al delicato momento del ricongiungimento.

Ove non vi sia controindicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria, il rapporto tra la famiglia di origine e quella affidataria va infatti promosso e supportato per il bene di tutti.

Anche la famiglia affidataria può beneficiare di tale rapporto, per quanto spesso critico, nella misura in cui lo riconosce fondamentale per il benessere del minore, anche perché la facilita a non dimenticare la temporaneità dell'accoglienza.

Questa relazione, tanto importante quanto delicata, va però guidata, mediata e supportata *in primis* dai Servizi con modalità di co-progettazione e monitoraggio del progetto, in sinergia con gli altri soggetti coinvolti (*in primis*, associazioni e reti di famiglie.)

È quindi bene che i termini e gli obiettivi dell'intervento di affido siano condivisi e che la famiglia di origine venga coinvolta in tutte le fasi del percorso, per essere davvero responsabilizzata, diventando protagonista del proprio recupero. Ciò comporta da parte dei genitori naturali:

- il rispetto degli accordi presi e l'impegno nel percorso di recupero che viene delineato;
- attenzione a seguire le modalità e i tempi degli incontri con il minore concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze di quest'ultimo e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- la collaborazione con la famiglia affidataria nell'interesse del minore, seguendo le indicazioni degli operatori;
- la facilitazione del rientro del minore in famiglia, secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di affido.

A livello più informale, non meno rilevante è il ruolo svolto dalle associazioni e reti di famiglie nel creare occasioni di incontro e confronto, mutuo aiuto e affiancamento nell'organizzazione della vita quotidiana.

216 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 1 luglio 2015

La famiglia affidataria

La famiglia affidataria è una "famiglia in più" che si rende disponibile ad accogliere il minore, prendendosene cura per un tempo definito, durante il quale la famiglia di origine è impegnata a risolvere i problemi che hanno determinato l'allontanamento o reso necessario l'affiancamento.

Come esplicitato dalla normativa, il minore è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o anche ad una persona singola.

Per diventare affidatari non ci sono limiti di età, di istruzione o di reddito: è richiesta la partecipazione a incontri di formazione, organizzati dai Servizi pubblici anche in collaborazione con le associazioni, al termine dei quali viene richiesto di confermare la propria disponibilità e calibrarla sulla base del tempo e delle risorse a disposizione.

La famiglia affidataria è una risorsa, innanzitutto di relazioni, grazie alla quale i Servizi pubblici possono dare una risposta sussidiaria alle difficoltà manifestate da un'altra famiglia nel prendersi cura e garantire una adeguata educazione ai propri figli. Nell'ottica dell'affido come servizio relazionale alla famiglia, gli affidatari diventano veri e propri partner dell'ente pubblico nella presa in carico del minore, portatori di diritti e doveri nei confronti dei Servizi e di tutti gli altri attori coinvolti, al fine di favorire un'esperienza di accoglienza positiva e di assicurare il benessere del minore e il suo rientro nella famiglia di origine nei tempi previsti.

Gli affidatari vanno coinvolti in tutte le fasi del percorso, dalla definizione del progetto alla sua conclusione, garantendo una relazione con la famiglia di origine, supportandola nella gestione quotidiana del rapporto col minore, fino al distacco dello stesso. Al termine dell'affido, ove non vi sia esplicita controindicazione, al minore va garantito il mantenimento dei rapporti con la famiglia affidataria, secondo modalità positive per entrambi e anche per la sua famiglia d'origine.

In generale, quindi, va riconosciuto il valore sociale, civile e politico della solidarietà offerta dalle famiglie

affidatarie, che mettono a disposizione tempo e risorse. Ad esse i Servizi sociali e sanitari assicurano: - contributi economici svincolati dal reddito e facilitazioni nella fruizione di servizi sociali, sanitari ed educativi;

- attività di formazione e sostegno (gruppi, colloqui, ecc.) predisposte dai Servizi e dalle reti di famiglie;
- un sostegno professionale, ove necessario specialistico, individuale e collettivo, per la gestione delle dinamiche relazionali dell'affido familiare.

Essere genitori "temporaneamente" si preannuncia come un'esperienza arricchente e stimolante, che coinvolge tutto il nucleo familiare, ed è caratterizzata da momenti di grande soddisfazione, ma anche di prova e messa in crisi di ruoli e capacità dei singoli, nonché di tenuta delle relazioni intrafamiliari. È compito dei Servizi sociali e sanitari coordinare tutti gli interventi ed essere proattivi, presenti sul territorio, disponibili all'ascolto, al confronto e al supporto, affinché l'impegno venga mantenuto e l'esperienza di accoglienza sia positiva e raggiunga gli obiettivi che ci si è prefissati.

Alla famiglia affidataria compete:

- assicurare il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione del minore in affido;
- collaborare, agendo in sinergia con il Servizio pubblico e la famiglia di origine, nel dare riposta alle esigenze del minore, mantenendo questi soggetti informati su eventuali criticità che si dovessero verificare e sugli obiettivi raggiunti;
- rispettare e "accogliere" idealmente assieme al minore anche la famiglia d'origine, facilitandone nei limiti del possibile il percorso di recupero; operare per il benessere del minore e la qualità delle relazioni che lo costituiscono, favorendone il rientro nella famiglia di origine.

Un importante ruolo in tale contesto hanno le associazioni o le reti di famiglie, in particolare attraverso l'informazione e la formazione agli affidatari, il sostegno, la realizzazione di occasioni di incontro e confronto, l'organizzazione di gruppi di mutuo aiuto e altre eventuali funzioni in accordo con i Servizi.

5.2 Altri attori del percorso

La Regione

La Regione concorre alla promozione e allo sviluppo dell'istituto dell'affido attraverso: l'adozione di atti di programmazione nel settore sociale e sociosanitario, volti a individuare obiettivi di benessere dei minori e interventi per prevenire l'allontanamento del minore dalla famiglia; il raccordo tra tutti i livelli istituzionali del territorio, tramite la creazione di tavoli di lavoro, incontri di approfondimento, occasioni di formazione e di revisione periodica degli atti di programmazione; l'introduzione e implementazione di strumenti di rilevazione di dati per monitorare l'evoluzione del fenomeno e garantire i necessari flussi informativi regionali e nazionali, comprensivi di una banca dati delle famiglie affidatarie e di quelle disponibili all'affido, il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione delle linee guida.

La Regione in particolare promuove processi di presa in carico multiprofessionale, integrata tra sociale e sanitario, del minore in affido e della sua famiglia, al fine di favorire l'efficacia dei percorsi di accoglienza intrapresi. A tal fine, si adopera affinché nei territori possano essere attivate procedure e modalità di lavoro integrate rispetto a: presa in carico del minore e della famiglia di origine, valutazione e supporto della famiglia affidataria. La collaborazione tra Servizi sociali e strutture sanitarie deve iniziare già nella fase di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche dell'affido familiare, coinvolgendo anche le realtà del privato sociale presenti sul territorio. Tale collaborazione viene garantita e definita a livello territoriale con appositi protocolli operativi tra Servizio sociale dei Comuni e Aziende per l'assistenza sanitaria.

Per la Regione Friuli Venezia Giulia l'istituto dell'affido rappresenta uno degli strumenti con i quali perseguire la più ampia strategia di riduzione e contrasto dell'istituzionalizzazione dei minori attraverso interventi capaci di intercettare e rispondere ai bisogni del minore e della sua famiglia, fin dalle loro prime manifestazioni. A tal fine risulta di primaria importanza rafforzare ulteriormente il sistema di lavoro integrato tra Distretti sanitari e Servizi sociali dei Comuni, attraverso la strategia regionale che prevede in via prioritaria:

- il potenziamento degli interventi socio-educativi a sostegno del minore e dei suoi genitori, relativamente sia alla fase di prevenzione che a quella di contrasto e recupero del disagio familiare;
- la diffusione dell'affido familiare, in particolare nelle sue forme più leggere, anche attraverso l'adozione di linee guida regionali che forniscano indirizzi operativi per i servizi e le famiglie;
- la riduzione dell'istituzionalizzazione dei minori in comunità, con particolare riferimento a quelli collocati fuori regione;
- l'aumento dell'efficacia e della qualità dell'intervento nei confronti dei minori allontanati dalla famiglia, rafforzando i processi di presa in carico integrata tra servizi sociali, sanitari e comunità;
- la definizione dei requisiti e delle caratteristiche delle comunità e l'elaborazione del relativo regolamento autorizzativo e di accreditamento;
- l'introduzione di sistemi informativi per garantire il monitoraggio e la valutazione congiunta dei percorsi di presa in carico dei minori.

Il Servizio sociale dei Comuni

La Legge 184/1983 attribuisce al Servizio sociale del Comune singolo o associato la titolarità giuridica dell'affido familiare, facendone il vero e proprio "regista" dell'affido. In Friuli Venezia Giulia questa titolarità viene concretamente gestita in forma associata sulla base di una Convenzione con la quale i Comuni hanno delegato alcune funzioni a un Comune capofila, ad eccezione di tre territori che hanno conferito la delega all'Azienda per l'assistenza sanitaria e di uno che l'ha attribuita a un'Azienda per i Servizi alla Persona (A.S.P.).

La segnalazione di una situazione di pregiudizio relativa al minore e al suo nucleo familiare, che necessita la presa in carico, può pervenire sia ai Servizi sociali che ai Servizi sanitari, attraverso diverse fonti; è compito del Servizio sanitario, che eventualmente intercetti il caso, di farne pronta segnalazione al Servizio sociale, territorialmente competente rispetto alla residenza del minore, al fine di poter attivare l'Unità di Valutazione. Presso ciascun territorio corrispondente ad un ambito/distretto viene quindi attivata un'Unità di valutazione dedicata ai minori (**UVDM**), luogo deputato alla valutazione e alla programmazione integrata degli interventi riparativi e riabilitativi, sia di ordine psicosociale, che di ordine sanitario, per ogni minore in condizioni di criticità.

L'UVDM adotta il **Progetto quadro per la presa in carico** e utilizza le risorse dei servizi sociosanitari coinvolti. E' preferibilmente composta da figure stabili, in primis da personale del SSC e del Consultorio familiare.

In relazione al singolo caso esaminato, l'UVDM può essere integrata da professionisti del Servizio Neurologia dello sviluppo e salute mentale dell'infanzia e adolescenza, che viene attivato dal Consultorio familiare, per la valutazione o presa in carico in caso di eventuali sospetti legati a disturbi dello sviluppo o sofferenza psichica. Inoltre l'UVDM può avvalersi di altre figure professionali di cui si renda necessario l'apporto. L'UVDM definisce il gruppo di lavoro integrato che si farà carico del caso e la tempistica degli interventi, in relazione all'urgenza e alla gravità della situazione. Qualora la valutazione dell'equipe multidisciplinare (UVDM) preveda di procedere con un intervento di affido, i Servizi devono mettere in campo le rispettive risorse per l'attuazione del progetto di affido familiare.

Devono quindi essere garantite in modo congiunto tra SSC e Consultorio familiare nel rispetto delle reciproche competenze e nella chiarezza dei rispettivi ruoli, compiti e responsabilità, le seguenti azioni: - promozione e sensibilizzazione del territorio, di concerto con le associazioni, sul tema dell'accoglienza familiare e dell'affido con campagne continuative;

- favorire il raccordo con le associazioni/reti di famiglie presenti sul territorio, anche attraverso la stipula di precisi accordi formali che delineino le modalità di collaborazione - reperire, informare e formare le famiglie disponibili all'accoglienza;

- vagliare le richieste di famiglie disponibili all'affido e collaborare nell'individuazione del migliore abbinamento possibile minore-famiglia;

- individuare la famiglia affidataria più idonea al minore;

- predisporre contestualmente il Progetto di affido, specificando gli obiettivi, la durata e le motivazioni dell'intervento, nonché gli impegni assunti dalle famiglie e dai Servizi coinvolti;

- accompagnare e supportare in maniera proattiva le famiglie affidatarie: ascoltare e sostenere gli affidatari durante il periodo dell'affido, garantendo opportuni e solleciti interventi pedagogici, psico-sociali ed educativi con un'importante funzione osservativa del contesto;

- programmare all'interno del Progetto di affido gli interventi dedicati alla famiglia d'origine, finalizzati al sostegno e recupero delle capacità genitoriali, al fine di favorire il rientro del minore presso il nucleo stesso, rendendo i genitori il più possibile consapevoli e partecipi del percorso di affido;

- assicurare ascolto, sostegno e cura del minore nella vita di tutti i giorni e con particolare attenzione nel facilitare e guidare il rapporto di questo con la famiglia affidataria e con quella di origine, considerando eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, anche in collaborazione con le associazioni/reti di famiglie;

- monitoraggio e verifica degli affidi avviati, con particolare attenzione alla fase di rientro in famiglia d'origine del minore, garantendo l'accompagnamento del minore e di entrambe le famiglie coinvolte, facendo in modo che la fase di distacco e di rientro in famiglia avvenga con gradualità, mantenendo tutte le relazioni positive che hanno caratterizzato l'esperienza di affido.

- predisporre l'utilizzo di specifiche banche dati.

Al fine di promuovere e attuare l'istituto per l'affido familiare, i Servizi Sociali dei Comuni e le Aziende per l'assistenza sanitaria, stipulano appositi protocolli operativi per la costituzione di gruppi di lavoro multiprofessionali funzionali per l'affido familiare. Tale gruppo può essere costituito anche su base sovra-distrettuale.

Il gruppo per l'affido familiare sostiene la qualità e l'efficacia degli interventi di affido, anche attraverso la formazione degli operatori, l'aggiornamento continuo, il confronto professionale, il monitoraggio degli interventi, lo studio e la riflessione congiunta. Inoltre, cura la raccolta dei dati relativi alle situazioni di pregiudizio che necessitano di intervento di affido, quelli relativi ai percorsi di valutazione e di disponibilità delle famiglie/single per l'affido.

Il Servizio sociale dei Comuni, responsabile dell'intervento di affido, mantiene la titolarità anche se gli

affidatari risiedono in un altro Comune, curando i rapporti con l'Autorità Giudiziaria e relazionando ad essa sull'andamento dell'affido, in collaborazione con il Servizio sanitario, secondo le indicazioni e le tempistiche richieste dal Tribunale.

Gli operatori che hanno in carico il minore supportano la famiglia affidataria nei rapporti con le strutture sanitarie, scolastiche, ricreative, sanitarie, lavorative, ecc. dove il minore è inserito, facendosi carico di tenere aggiornati gli affidatari sull'andamento del percorso del minore.

Il Servizio sociale provvede a garantire alle famiglie affidatarie un adeguato supporto professionale e a sostenere le spese relative agli affidi avviati, garantendo la copertura assicurativa per i minori accolti e i genitori affidatari e corrispondendo a questi ultimi un contributo spese mensile secondo la normativa nazionale, le disposizioni regionali e i regolamenti comunali, tenuto conto di una compartecipazione al mantenimento che rimane in capo alla famiglia originaria.

I Servizi collaborano inoltre, nel modo più frequente e sinergico possibile, con le associazioni/reti di famiglie coinvolte sul tema dell'affido, al fine di valorizzare le loro competenze e di costruire con esse interventi condivisi di informazione, formazione e supporto ai percorsi di accoglienza, garantendone il giusto riconoscimento economico. In tale prospettiva, il Servizio sociale effettua il monitoraggio sulla presenza di associazioni attive sul proprio territorio, per creare accordi collaborativi rispettosi del valore aggiunto di questa risorsa e darne adeguata informazione alle famiglie affidatarie e ad altri interessati.

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria

Sono in carico all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria di riferimento tutti gli interventi sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo alla valutazione diagnostica e prognostica del minore e dei genitori, nonché il sostegno psicologico e l'eventuale trattamento psico-terapeutico o altri trattamenti sanitari del minore e/o della sua famiglia d'origine.

Come specificato nella sopracitata L.R. 17/2014, l'integrazione sociosanitaria nel settore materno infantile è garantita a livello di Distretto, tramite erogazione delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione. L'assistenza materno-infantile è quindi assicurata, *in primis*, dal Consultorio Familiare, relativamente all'assistenza ostetrico-ginecologica, all'assistenza pediatrica, all'assistenza psicosociale ed educativa, alla tutela e al sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del ciclo di vita, agli interventi sociosanitari integrati. Ai competenti Servizi del Distretto, le cui funzioni sono definite all'art. 19 (Distretto) della legge 17/2014, relative all'Area Materno Infantile, viene richiesta la presa in carico del minore e della sua famiglia, secondo le modalità definite dai Protocolli operativi stipulati con i Servizi sociali.

Nel Progetto di affido va indicato a quale Servizio sanitario afferisce la presa in carico del minore affidato, fermo restando che le strutture sanitarie e sociosanitarie dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria di residenza del minore, hanno la responsabilità del sostegno al minore e al nucleo familiare, attivando tutti gli interventi atti a favorirne il futuro rientro nella famiglia di origine.

Le associazioni e le reti di famiglie

La Legge 149/2001 stabilisce che il Servizio sociale può operare avvalendosi dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari (art. 5), anche tramite la stipula di convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie (art. 1).

La Regione Friuli Venezia Giulia valorizza e sostiene le associazioni familiari, secondo quanto espresso agli artt. 17 e 18 della L.R. 11/2006, e ne promuove la collaborazione sinergica con i Servizi sociali del territorio su temi inerenti le politiche sociali. Partendo dall'aggregazione spontanea e dall'aiuto mutualistico tra famiglie, negli anni sono nate e si sono sviluppate sul territorio regionale diverse realtà associative che si occupano di accoglienza e di affido familiare, con interventi e modalità operative a volte molto strutturate, in altri casi meno formalizzate, ma comunque incisive nell'esperienza delle famiglie affidatarie accompagnate.

L'apporto dato dalle associazioni è sicuramente significativo e può avere un ruolo molto importante nel supportare le famiglie affidatarie e garantire esiti positivi alle accoglienze, rafforzando e consolidando relazioni e contribuendo al benessere non solo del minore e delle due famiglie coinvolte nel percorso di affido, ma di tutta la comunità, rigenerandone il capitale sociale.

In ogni ambito territoriale i percorsi di collaborazione tra i Servizi sociali, sanitari, educativi e i soggetti dell'associazionismo devono essere formalizzati (sotto forma di convenzioni e/o protocolli), come previsto dall'art. 14 della L.R. 23/2012, nel rispetto dei diversi ruoli e competenze.

I Servizi informano le famiglie affidatarie sulla presenza nel territorio regionale delle realtà del terzo settore impegnate in tema di affido. Nello specifico, le associazioni/reti di famiglie collaborano con il Servizio pubblico, a seconda della disponibilità di risorse e professionalità interne attraverso:

- promozione e sensibilizzazione dell'affido familiare, anche attraverso l'utilizzo di testimonianze e il racconto di esperienze;
- informazione, reperimento e formazione delle famiglie affidatarie;
- scelta dell'abbinamento più idoneo, fermo restando che la titolarità della scelta rimane in capo all'ente pubblico;

- mantenimento della motivazione all'affido nelle famiglie, sia in attesa che durante l'accoglienza;
- tutoraggio durante tutta la durata dell'affido;
- facilitazione della relazione tra la famiglia affidataria e quella di origine in raccordo coi Servizi e le Istituzioni sulla base del Progetto di affido;
- accompagnamento alla conclusione dell'affido.

A queste attività specifiche se ne affianca una generale di rappresentanza delle eventuali istanze e necessità delle famiglie affidatarie, sia a livello culturale che istituzionale.

Le associazioni di famiglie sono tenute a richiedere alle proprie famiglie associate il rispetto della privacy in merito ai dati sensibili relativi ai minori e alle loro famiglie di origine, che esse acquisiscono e condividono per motivi operativi nell'ambito del loro rapporto con l'associazione o con i Servizi.

L'Autorità Giudiziaria

Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria è fondamentale nei percorsi di affido familiare. È quindi necessario vi sia un continuo raccordo con il Sistema integrato dei Servizi, per garantire forme di comunicazione e di informazione reciproca, nonché per coordinare ed orientare le rispettive azioni nel superiore interesse dei minori, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi delle procedure con i tempi e le esigenze del minore e delle famiglie coinvolte.

Nello specifico, il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento di affido disposto dal Servizio sociale con il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale e vigila sugli affidi consensuali per la durata dei due anni previsti dalla legge. Al termine di tale periodo, qualora «sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore (comma 5 - art. 4 Legge 184/1983)» il Giudice Tutelare può richiedere al Tribunale per i Minorenni ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

Il Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario emette il provvedimento di affido familiare, tramite decreto nel procedimento di controllo di responsabilità genitoriale, e monitora l'andamento del Progetto di affido.

A livello regionale può essere definito uno specifico protocollo tra le amministrazioni locali e le Autorità Giudiziarie competenti.

Il tutore

Il tutore viene nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in tutti quei casi in cui la famiglia non sia in grado di esercitare le proprie responsabilità genitoriali (decadenza o sospensione della potestà genitoriale, incapacità per minore età o interdizione, lontananza). Ha il dovere di prendersi cura del minore, svolgere funzioni di rappresentante legale dello stesso e provvedere agli atti di amministrazione del suo patrimonio. Rappresenta il minore in tutti gli atti civili e nei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria e ha potere di intervento attivo e diretto, in sostituzione dei genitori. Si rapporta con l'equipe multidisciplinare (UVDM), appena assunta la tutela, contatta e incontra l'operatore responsabile del caso per farsi rappresentare la situazione, prevedendo poi periodici aggiornamenti e confronti sul caso medesimo. Il tutore rappresenta il minore anche di fronte ai Servizi e alla famiglia affidataria, garantendo contatti e aggiornamenti periodici. Laddove ravvisi l'opportunità il tutore può lasciare alla famiglia affidataria la responsabilità della scelta in merito a questioni legate al percorso scolastico o ad aspetti sanitari del minore.

Il curatore speciale

Il curatore speciale è colui che compie, in nome e per conto altrui, un determinato atto giuridico. È nominato per rappresentare il minore nel compimento di atti specifici nell'interesse dello stesso, nel caso in cui questi non possano essere compiuti dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Può capitare anche che l'interesse del minore debba essere rappresentato dal curatore speciale nel corso di un processo, in contraddittorio con i genitori.

Il minore deve considerarsi un soggetto di diritto autonomo, portatore di istanze personali a cui deve essere data voce, secondo il principio del giusto processo. Per questo, per garantire l'assistenza legale di quest'ultimo nel corso di eventuali procedimenti civili minorili, è nominato dal Tribunale per i Minorenni un curatore speciale, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto in diritto minorile, che lo difenderà nel procedimento che può condurre alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

La scuola

La scuola riveste un ruolo molto significativo nel promuovere il benessere dei minori, importante prerequisito propedeutico all'apprendimento, che favorisce un percorso armonioso di sviluppo e crescita. La scuola è parte fondamentale del sistema di protezione, è un potenziale alleato dei minori, perché è a contatto quotidiano e diretto con essi, ha la possibilità di vedere, cogliere e verificare eventuali segnali di disagio del minore e della sua famiglia, e di svolgere compiti di sostegno, facilitazione e rinforzo.

Ai servizi educativi per la fascia 0-6 anni e successivamente alla scuola primaria e secondaria sono attribuite funzioni e obblighi, come ad esempio, la segnalazione, che possono essere svolti con correttezza ed efficacia, nella misura in cui sono inseriti in un contesto di collaborazione e fiducia reciproca con le altre parti del sistema della cura. È pertanto indispensabile che la scuola sia parte del progetto e venga

messa in rete con i Servizi sociali per condividere finalità e obiettivi, ma anche perché gli insegnanti possano essere preparati ad affrontare eventuali difficoltà o domande e a segnalare tempestivamente disagi e difficoltà.

Diverse e a vari livelli sono le azioni che con questa finalità si possono programmare nei servizi educativi e nelle scuole. Ai genitori è opportuno, ad esempio, fornire informazioni sull'accoglienza familiare in appuntamenti specificamente organizzati per promuovere la cultura della solidarietà tra genitori e la protezione di tutta la comunitaria verso i minori, anche con interventi di esperti, visione di film, testimonianze di famiglie accoglienti, ecc.

È quindi auspicabile che venga garantita la formazione del personale scolastico sui temi legati alla tutela dei minori e, nello specifico, all'affido familiare, attraverso percorsi e procedure per definire le forme di collaborazione tra il sistema scolastico e quello dei servizi nell'ambito della protezione e cura dei minori, come prevenzione all'insorgere di situazioni a rischio.

Relativamente al rapporto con la scuola, l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale e partecipa all'elezione degli organi collegiali, tenendo però sempre in conto delle indicazioni fornite dall'autorità affidante e del tutore/curatore o dei genitori naturali rispetto a scelte di rilievo per il futuro del minore in affido.

Capitolo 6 - Il percorso di affido

6.1 Sensibilizzazione e promozione

I Servizi (SSC e i Consultori familiari delle AAS) hanno il compito di promuovere momenti di sensibilizzazione e diffusione dell'istituto dell'affido familiare, in collaborazione con le associazioni/reti familiari e altri enti del privato sociale, con lo scopo di evidenziare la valenza sociale dell'affido, per tutelare il diritto del minore a una famiglia, stimolando il territorio verso una cultura di solidarietà sociale nei confronti dei minori e delle famiglie in difficoltà.

Le attività di sensibilizzazione e promozione hanno l'obiettivo di stimolare l'attenzione sui temi dell'affido e della solidarietà familiare, diffondere la cultura dell'accoglienza e dell'accompagnamento reciproco tra famiglie, fornire informazioni sull'istituto dell'affido e sulle sue diverse tipologie, nonché individuare e raccogliere nuove disponibilità di famiglie e singoli all'accoglienza di minori in affido. Tali attività devono essere caratterizzate da:

- forte continuità nel tempo per fondare partnership e collaborazioni nel tessuto sociale;
- ciclicità ripetute e rinnovate costantemente nella forma e nei contenuti;
- utilizzo di canali formali e informali di comunicazione (es. eventi, social network, cinema, TV, giornali, riviste);
- abbandono di retorica e pietismo a favore di un linguaggio semplice, diretto, comprensibile ai diversi target;
- equilibrio tra autorevolezza istituzionale e cultura gergale del territorio.

Le attività di sensibilizzazione/promozione devono essere sistematiche, continue e non episodiche, coordinate tra tutti i soggetti pubblici e privati attivi sul territorio. Devono essere rivolte a target di popolazione differenziata anche attraverso collaborazioni inter-istituzionali o con il privato sociale. Le modalità possono essere caratterizzate da una diversità creativa di materiali e attività, quali:

- campagne di promozione con locandine e volantini;
- eventi, convegni, rassegne cinematografiche, spettacoli teatrali, letture di libri;
- conferenze aperte alla cittadinanza;
- testimonianze dirette di famiglie affidatarie, strumenti fondamentali, che vanno preparate con estrema cura, calate nella realtà della dimensione della quotidianità, senza omettere imperfezioni e difficoltà.

Gli obiettivi della sensibilizzazione e promozione sono quelli di:

- diffondere, motivare e promuovere la cultura della solidarietà comunitaria su cui si fonda l'esperienza dell'affido;
- incrementare la conoscenza chiara e realistica sull'affido familiare, nelle diverse forme (residenziale, diurno, di affiancamento più "leggero" dei genitori quando il minore rimane in famiglia, ecc.);
- facilitare l'avvio di azioni di prossimità solidale tra le famiglie, a vari livelli di intensità e "vicinanza";
- sostenere la formazione, il mantenimento e lo sviluppo progressivo di reti di famiglie e interventi di mutuo-aiuto tra le famiglie;
- orientare le famiglie e i singoli verso una scelta consapevole e informata nell'offrire la disponibilità all'accoglienza;
- preparare e accompagnare le famiglie che si candidano all'affido rispetto alle positività e alle possibili criticità dell'esperienza;
- fornire informazioni sull'istituto dell'affido, distinguendolo in maniera chiara dall'adozione e affrontando in maniera trasparente sia le positività sia i possibili nodi critici dell'esperienza;
- presentare il sistema dei servizi, i suoi compiti e le forme di sostegno che può mettere a disposizione della famiglia accogliente, prima, dopo e durante l'esperienza di affido, favorendo la messa in rete e il

coinvolgimento delle associazioni.

6.2 Formazione

La formazione degli affidatari, in piena attuazione delle norme di legge, si realizza attraverso momenti e percorsi formativi costanti nel tempo prima e durante l'affido familiare. È indispensabile e propedeutica all'esperienza di affido e deve considerarsi imprescindibile per una buona riuscita del progetto di affido.

Le persone che dimostrano interesse all'affido, dopo aver partecipato alla sensibilizzazione/promozione, vengono invitate a partecipare al percorso formativo.

I Servizi (SSC e i Consulenti familiari delle AAS) hanno il compito di organizzare percorsi formativi per affidatari anche in collaborazione con reti di famiglie e associazioni. I nuclei tematici comuni e necessari da trattare sono:

- i bisogni di crescita del minore in affido: dinamiche psicologiche ed educative della crescita in famiglia;
- il minore e la famiglia vulnerabile: la doppia appartenenza, l'idea di riunificazione familiare i problemi derivanti da legami parentali e traumi subiti;
- la famiglia affidataria: equilibrio tra etica e affetto nei bisogni, risorse e reti sociali;
- il rapporto con i Servizi: cosa significa collaborare, gli attori di un Progetto di affido, quando, come, perché si realizza;
- la dinamica dell'attaccamento, accettazione, separazione e distacco;
- compiti e responsabilità della famiglia affidataria.

I metodi e gli strumenti operativi impiegati devono privilegiare la formazione con l'alternanza di momenti espositivi e applicativi con lavori di gruppo, riconoscendo in tale metodologia uno strumento di lavoro particolarmente efficace, anche attraverso la collaborazione tra territori diversi (esercitazione attiva, analisi di casi, narrazione riflessiva, scambio di esperienze, ascolto di dubbi/domande, utilizzo di simulate e *role-playing*, apporto di esperienze di coppie affidatarie, ecc.).

La formazione ha come obiettivo l'orientamento e l'ampliamento delle conoscenze delle famiglie che aderiscono al percorso e l'acquisizione da parte loro di una maggiore consapevolezza in merito alle caratteristiche dell'affido, comprese quelle che lo distinguono dall'adozione. L'attività di formazione deve riguardare tutti gli aspetti di questa peculiare forma di accoglienza: dalla normativa di riferimento ai tempi, dalle caratteristiche del progetto al ruolo degli attori coinvolti (in particolare, Servizi sociosanitari, associazioni e Autorità Giudiziaria).

6.3 Percorso di conoscenza delle famiglie affidatarie

Al termine del percorso formativo, i Servizi attuano un percorso di "conoscenza" delle famiglie e dei singoli che confermano la propria disponibilità all'affido. Si tratta di un necessario *approfondimento conoscitivo* che ha caratteristiche valutativo-diagnostiche, rivolte ad inquadrare una buona corrispondenza tra le competenze della famiglia/singolo disponibile all'affido, le sue potenzialità genitoriali intese come "capitale sociale" da valorizzare come impegno civile di solidarietà, per mettere a disposizione di altri le proprie competenze educativo/relazionali, facendo così emergere le proprie risorse di "genitorialità sociale".

Il percorso di conoscenza si sostanzia in una serie di incontri con la famiglia affidataria, almeno uno dei quali da effettuarsi presso il domicilio della stessa.

In sintesi l'iter conoscitivo delle famiglie/singoli affidatari dovrebbe portarle/i a chiarire la propria "motivazione" all'affido, passando dalla fase della dichiarazione di disponibilità (*ci piacerebbe...*) alla consapevolezza della propria disponibilità (*siamo pronti a...*) allo scopo di capire insieme ai potenziali affidatari quali siano le risorse del nucleo, i vincoli familiari, le competenze e i saperi che potranno mettere in gioco nel percorso di affido.

È altrettanto importante che gli operatori dei Servizi chiariscano prioritariamente criteri condivisi di "buona genitorialità", che si caratterizza per un intreccio complesso di componenti: dalla cura e accudimento, al sostegno delle relazioni con il minore, dalla capacità di far conoscere e comprendere il mondo, alla consapevolezza e valorizzazione di sé; una "*buona genitorialità*" è la combinazione di caratteristiche personali dei genitori che si intrecciano con le caratteristiche di "quel minore", riconoscendo che essere genitori "*sufficientemente buoni*" può essere un modello universalmente valido di *parenting*.

È necessario e imprescindibile, in ogni Progetto di affido, chiarire il coinvolgimento dei figli naturali e della famiglia allargata da parte degli affidatari, attraverso spiegazioni, accoglienza motivazionale all'esperienza, ascolto di dubbi, timori e perplessità, per poter creare un clima attento e "inclusivo" del minore in affido, creando legami di accettazione, evitando il pregiudizio e l'emarginazione.

6.4 Progetto quadro

Ogni forma di allontanamento di un minore dalla propria famiglia, disposta ai sensi dell'art. 2 della Legge 184/1983, deve essere accompagnata da un'azione progettuale definita "Progetto quadro", che delinea la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affido familiare e tutti gli altri interventi a favore del minore e della sua famiglia. Il Progetto quadro è inteso come un insieme coordinato e coerente di interventi sociali, sanitari, educativi rivolti al minore e alla sua famiglia di origine, finalizzato a promuovere il benessere del minore e dell'intero nucleo familiare, contenendo il rischio e rimuovendo il pregiudizio sociale. Al suo interno si colloca il "Progetto di affido", che descrive nello specifico gli obiettivi, le azioni, i

tempi, gli impegni dei diversi soggetti coinvolti nel percorso di accoglienza.

Il Progetto quadro contiene quindi tutte le valutazioni diagnostiche e prognostiche del minore e della sua famiglia, descrive le motivazioni dell'allontanamento, gli obiettivi, la tempistica e le azioni – concrete e misurabili - da mettere in campo finalizzate al ricongiungimento. In tale ottica indica i soggetti coinvolti nella presa in carico integrata e il contributo di ognuno. La sua finalità è quella di garantire l'integrazione delle professionalità e l'armonizzazione e finalizzazione degli interventi specifici di ciascun soggetto.

All'interno di ogni Progetto quadro viene individuato un “*referente del caso*” che ha il compito di monitorare la realizzazione del Progetto stesso, verificare o sollecitare l'attuazione degli obiettivi e delle singole azioni in esso contenuti e stabilire i momenti di monitoraggio e verifica con tutti i soggetti coinvolti, compresi il minore e la sua famiglia di origine che verranno coinvolti lungo tutto il percorso con le modalità e tempistiche previste nel Progetto stesso.

Così configurato, il Progetto quadro assume il significato di luogo di programmazione e sintesi di tutti gli interventi necessari alla presa in carico, come utile strumento che facilita il lavoro integrato e l'aggiornamento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'equipe multidisciplinare (UVDM), garante di una presa in carico integrata, che comprenda la presenza di tutte le professionalità, sociali, educative e sanitarie necessarie alla realizzazione congiunta degli interventi descritti nel Progetto quadro sul minore e la famiglia.

6.5 Progetto di affidamento

Il “Progetto di affidamento”¹ è parte integrante, ma distinta del Progetto quadro. La stesura di questo documento, redatto nelle stesse forme, con lo stesso linguaggio e modalità di coinvolgimento delle famiglie e del minore, all'avvio dell'affido familiare, prevede la sottoscrizione, se consensuale, da parte di entrambe le famiglie coinvolte. Il Progetto va costruito in maniera negoziata così da sancire un vero e proprio “patto” tra operatori e famiglie, al fine di favorire una reale partecipazione di affidatari e “affidanti” al Progetto, aumentando il grado di consapevolezza, le motivazioni e la collaborazione di tutti.

Il Progetto di affidamento contiene:

- la tipologia di affidamento e i tempi, definiti in base alle specificità della singola situazione, dopo aver valutato le potenzialità della famiglia d'origine nel recupero delle proprie capacità genitoriali;
- il referente interno all'equipe multidisciplinare (UVDM);
- gli obiettivi e l'insieme degli interventi che l'equipe multidisciplinare intende attivare nei confronti del minore;
- i soggetti coinvolti e i compiti di ciascuno;
- le modalità e periodicità delle occasioni di monitoraggio e verifica del percorso;
- la frequenza e le modalità dei contatti tra il minore e la sua famiglia di origine;
- le modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e quella di origine, in relazione agli ambiti significativi della vita quotidiana del minore, scolastici ed extrascolastici e, ove possibile, al confronto costruttivo tra i due nuclei;
- modi e i tempi del coinvolgimento di tutti i protagonisti del percorso di affidamento, finalizzati anche a rinsaldare il legame tra genitori e figlio;
- l'ammontare del contributo economico riconosciuto alla famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del minore.

Il Progetto di affidamento va costruito seguendo la tecnica della micro-progettazione per fasi, mettendo al centro i cambiamenti reali che si intendono perseguire con il minore e la famiglia di origine.

6.6 Abbinamento

Una volta delineato il Progetto quadro, l'equipe multidisciplinare composta da SSC e dal Consultorio familiare procede con l'individuazione della famiglia affidataria più adatta al minore, scegliendo tra

1 Il termine “Progetto di affidamento” coincide e sostituisce quello di Progetto Educativo Individualizzato (PEI) o Progetto personalizzato relativamente al tema dell'affido familiare.

quelle che hanno offerto la propria disponibilità e che sono state incontrate nel precedente percorso di conoscenza, formazione o che sono in banca dati.

Vengono a tal fine comparate la situazione e le necessità specifiche del minore e della sua famiglia con le caratteristiche proprie della “famiglia affidataria potenziale” e del suo contesto di vita, al fine di trovare la soluzione più compatibile. A tale scopo è auspicabile che i Servizi possano disporre di una “rosa di famiglie/single” disponibili all'affido, contando su un certo numero di disponibilità, di singoli e/o famiglie, raccolte a seguito delle iniziative di sensibilizzazione e promozione svolte nel territorio.

È bene che, già in questa fase, il minore e le due famiglie (di origine e affidataria) siano resi partecipi delle fasi della micro-progettazione del Progetto di affidamento.

L'equipe multidisciplinare presenta alla potenziale famiglia affidataria l'ipotesi di abbinamento, dando le informazioni sulla storia del minore e della sua famiglia, descrivendo la situazione con un linguaggio chiaro e trasparente, senza omissioni di particolari utili ai fini dell'accoglienza del minore, in modo che abbia tutti gli elementi per decidere liberamente se impegnarsi o meno nell'accoglienza, valutando

realisticamente l'entità dell'impegno richiesto. Viene quindi lasciato alla famiglia un tempo sufficiente per decidere. In caso di risposta positiva, successivamente si effettua un incontro con tutta l'equipe multidisciplinare per presentare obiettivi, fasi e tempi del percorso di affido.

L'equipe multidisciplinare fornisce alla famiglia affidataria e all'associazione, se presente, gli elementi utili del Progetto quadro. Incontra entrambe le famiglie, ove possibile congiuntamente, il minore e l'associazione di riferimento degli affidatari; presenta l'ipotesi di abbinamento alla famiglia di origine, per renderla partecipe del percorso di accoglienza extra-familiare, costruendo un "patto di alleanza" per sperimentare possibili soluzioni ai problemi e alle criticità. Ciò in tutti i casi di affido consensuale e, per quanto possibile, anche in quelli giudiziali.

A seguito di questi passaggi, i Servizi definiscono assieme le modalità di attuazione del Progetto di affido (ingresso del minore, tempi e modalità di verifica, mantenimento dei rapporti con la sua famiglia di origine, relazione tra le due famiglie e ruolo dei Servizi e dell'associazione), che viene poi sottoscritto da un rappresentante di tutti i soggetti coinvolti.

6.7 Accompagnamento e verifica del percorso

Durante il periodo di accoglienza del minore presso la famiglia affidataria, l'equipe multidisciplinare attua tutti gli interventi di accompagnamento necessari per la buona riuscita del percorso. Le forme e gli strumenti messi di volta in volta in campo vanno dai colloqui alle telefonate, dalle attività organizzate in contesti esterni a quello familiare alle visite a domicilio. È fondamentale che i Servizi si pongano in un'ottica proattiva rispetto alla famiglia, intercettandone i bisogni e mettendosi a disposizione per proporre soluzioni o strade percorribili. Viene garantita agli affidatari, accompagnati anche dall'associazione, la possibilità di incontrarsi regolarmente, almeno mensilmente, con l'operatore responsabile del caso ed eventualmente con gli altri professionisti che seguono il minore. Vengono al contempo programmati con le due famiglie coinvolte, incontri di monitoraggio e verifica dell'andamento dell'accoglienza, rispetto a quanto previsto nel Progetto di affido. A questi incontri possono essere presenti, secondo le necessità e opportunità, il minore interessato, eventuali figli degli affidatari, altri familiari o figure significative per la specifica fase del Progetto (zii, insegnanti, amici, ecc.).

Rispetto alla relazione tra le due famiglie, l'equipe multidisciplinare, in qualità di "regista" del percorso, svolgerà la funzione di mediatore e facilitatore, affiancandosi ove si manifestino criticità o incomprensioni e promuovendo - tramite l'attivazione delle risorse offerte dal territorio - un ambiente quanto più possibile carico di relazionalità e ricco di forme di aiuto, sia per il minore che per le due famiglie. Il mantenimento dei contatti tra il minore e la sua famiglia va incentivato e accompagnato durante tutto il periodo di affido familiare, qualora non risulti pregiudizievole per lo sviluppo del minore, nell'ottica di preparare il rientro del minore fin dal momento del distacco. Il programma dei contatti - sotto forma di visite, telefonate, mail ecc. - viene modulato nel tempo, ascoltando le istanze e i pareri di tutti gli attori coinvolti.

Parallelamente, l'equipe multidisciplinare attiva a favore della famiglia del minore tutta una serie di interventi clinici, educativi e assistenziali, finalizzati ad aiutarla a recuperare e rafforzare le proprie competenze genitoriali, risolvendo i problemi che stanno all'origine del Progetto di affido. In quest'ottica, particolare attenzione va riservata al sostegno materiale del nucleo familiare, dalla disponibilità di alloggio, al lavoro, alla situazione sanitaria e a quella giuridica dei genitori.

6.8 Conclusione

Quando gli obiettivi previsti nel Progetto di affido rispetto al recupero delle capacità genitoriali della famiglia d'origine vengono raggiunti, può iniziare la fase propedeutica al rientro del minore presso la propria famiglia. Essendo quella del rientro una fase di transizione delicata e importante, deve essere preparata e avvenire in modo quanto più possibile graduale. Prima del rientro del minore, si intensificano quindi i contatti, gli incontri e i momenti che egli trascorre nella sua famiglia, al fine di preparare materialmente e psicologicamente tutti gli attori interessati al cambiamento e ad aiutare la sua famiglia a sostenere i nuovi compiti di cura, il cui andamento verrà monitorato e verificato dagli operatori. Tutti i protagonisti dell'affido, il minore e le due famiglie vanno ascoltati e supportati in quest'ultima, delicata fase. Il minore deve, da un lato, gestire il distacco dalla famiglia affidataria con cui ha avviato e consolidato un legame forte, imparando a gestire nel tempo una "doppia appartenenza" più o meno accentuata; dall'altro reinserirsi nel contesto da cui era stato allontanato, gestendo gli eventuali momenti di crisi dovuti alla riunificazione o agli altri possibili esiti del percorso. La famiglia affidataria deve prepararsi a vivere il distacco, favorendo il rientro del minore presso i suoi genitori, ma al contempo studiando con l'equipe multidisciplinare (UVDM), con la famiglia di origine e con le eventuali associazioni, le forme e modalità più opportune per garantire continuità al legame costruito col minore nel tempo dell'accoglienza. Nei primi mesi dal rientro la famiglia del minore va seguita, cercando di attivare tutti gli strumenti promozionali di prevenzione del disagio a disposizione, quali l'educativa territoriale o l'utilizzo di centri di aggregazione, forme di mutuo aiuto o vicinanza solidale, ecc.

6.9 Aspetti economici e assicurativi

Contributi economici

A sostegno delle coppie e single affidatari, è prevista l'erogazione di un *contributo economico*, anche come riconoscimento del valore sociale del servizio di accoglienza da loro svolto. Tale contributo viene

quindi mensilmente erogato dal Servizio sociale agli affidatari a prescindere dalle loro condizioni economiche. L'Ente competente al pagamento del contributo economico è il Comune di residenza del minore al momento in cui ha inizio l'affido, fatto salvo il diverso Ente individuato dall'Autorità Giudiziaria nel proprio provvedimento. Detto Ente si impegna a corrispondere mensilmente alla famiglia affidataria una quota standard per ogni minore in affido pari al minimo INPS.

E' opportuno che tale quota, sulla base delle risorse disponibili, venga ampliata nel caso di affidi di minori in situazioni particolari o di affidi di famiglie a famiglie.

Fatto salvo quanto stabilito dal codice civile in materia di mantenimento e di alimenti, la quota standard può essere erogata anche nel caso di affido intra-familiare, laddove il Progetto di affido sia stato formalizzato dai Servizi sociali.

In caso di affido parziale, i singoli Servizi sociali provvederanno a regolamentare la quota di contribuzione, che comunque non dovrà essere superiore alla minima INPS.

Nel caso di affido familiare di adolescenti, i Servizi sociali possono continuare a sostenere l'affido familiare anche oltre il compimento del 18esimo anno, nel caso in cui il progetto sia finalizzato all'autonomia.

Nel caso di affido familiare di più fratelli presso lo stesso nucleo, l'importo del contributo viene proporzionalmente aumentato in base al numero dei fratelli e ai progetti individuali.

Spese eccezionali possono essere riconosciute, previa valutazione da parte del Servizio sociale, in coerenza con il Progetto quadro. Nella valutazione deve essere considerata anche l'eventuale compartecipazione della famiglia di origine. Tali spese, individuate per l'entità e la rilevanza, sono legate ad attività di natura:

- sanitaria, non rimborsate totalmente o parzialmente dal Sistema Sanitario Nazionale (es: acquisto protesi, occhiali, cure odontoiatriche ed ortodontiche, esami clinici, visite e trattamenti specialistici, ecc.);
- educativa, scolastica e ricreativa (sostegno scolastico individuale, doposcuola, centri estivi, gite, attività sportive, rette, ecc.);
- trasporti per le suddette attività;
- altre ulteriori spese di rilevanza.

Assicurazione

Tutti i minori in affido familiare devono essere assicurati dall'Ente affidatario, tramite:

- polizza assicurativa contro rischi da infortunio;
- polizza assicurativa per responsabilità civile.

Le polizze assicurative coprono i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai minori e per eventuali infortuni degli stessi.

Documenti d'identità

Per ottenere il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio o passaporto è indispensabile acquisire il consenso del/dei genitori che non siano stati dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale o, in mancanza di questi, del tutore. Nel caso in cui non sia possibile acquisire il consenso di uno o di entrambi i genitori occorre fare istanza al Giudice Tutelare. Le procedure variano a seconda della situazione giuridica del minore e dell'Autorità Giudiziaria competente.

Allegati

Al fine di uniformare le modalità operative a livello regionale e agevolare il lavoro integrato, nella sezione che segue sono riportati i modelli di Progetto Quadro e di Progetto di affido con relative schede di monitoraggio e verifica, realizzati alla luce dei contenuti delle presenti Linee guida regionali e resi disponibili anche in formato informatizzato, affinché vengano fatti propri e utilizzati dagli operatori sociosanitari responsabili della presa in carico del minore e della sua famiglia.

Allegato 1 - Modulo Progetto quadro e relativa scheda di monitoraggio e verifica

ACCOGLIENZA PRESSO:

- AFFIDO FAMILIARE presso _____
- COMUNITA' _____

DECORRENZA COLLOCAMENTO

PROGETTO QUADRO

Da sottoscrivere al momento della presa in carico del minore e della sua famiglia

SCHEDA ANAGRAFICA

IL SERVIZIO INVIANTE

(nome, indirizzo, telefono e fax)

IL REFERENTE DEL CASO COMUNE DI _____

(nome e cognome, indirizzo, telefono e fax)

LA FAMIGLIA DI ORIGINE

(Nome e cognome, data e luogo di nascita)

Padre

Madre

Residenti nel Comune di _____ Prov. _____

Contatto telefonico _____

sottoscrivono il presente Progetto per:

Nome e cognome del minore

Luogo e data di nascita del minore:

Comune di residenza del minore:

VALUTAZIONE DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA

UVDM avvenuta in data:

VALUTAZIONE DEL MINORE

(condizioni fisiche, psichiche, affettive, livello maturativo, legami con i genitori o con altre figure significative, risorse personali e relazionali; caratteristiche psicopatologiche, bisogni, prognosi evolutiva, fattori protettivi a livello personale, familiare e comunitario)

COMPOSIZIONE E STORIA DEL NUCLEO FAMILIARE

(genitori, coniugi o conviventi dei genitori, fratelli/sorelle, nonni, zii, altri adulti significativi: nomi, dati anagrafici, indirizzi e recapiti)

telefonici utili, ciclo vitale della famiglia, eventi critici e modalità relazionali messe in atto per superarli, storia del/dei partner e vita

di coppia, insieme delle risorse e criticità del contesto di vita del minore)

VALUTAZIONE E PROGNOSI DELLA FAMIGLIA

(valutazione del potenziale di cambiamento alla luce di informazioni quali condizioni fisiche e psichiche di ogni genitore, progetto

generativo, genitorialità, relazione col minore)

MOTIVI DELL'ALLONTANAMENTO E INSERIMENTO

Gravi carenze nell'esercizio delle responsabilità genitoriali non superate da interventi di supporto alla famiglia, eventualmente associate a:

- dipendenze patologiche nel nucleo familiare
- problemi psichiatrici nel nucleo familiare
- maltrattamento-incuria
- violenza intrafamiliare
- abbandono del minore
- assenza di reti familiari allargate di supporto
- sostegno al nucleo mono-genitoriale o al nucleo familiare in condizioni di grave difficoltà, con affidamento della coppia genitore/figlio o della famiglia ad un'altra famiglia
- altro, specificare _____

IL PROGETTO

OBIETTIVI

Con il minore

Obiettivo 1.

Obiettivo 2.

Obiettivo 3.

...

Con la famiglia di origine

Obiettivo 1.

Obiettivo 2.

Obiettivo 3.

...

AZIONI E MODALITA' DI INTERVENTO (riferite ai sopracitati obiettivi)

Con il minore

Azione 1.

Azione 2.

Azione 3.

...

Con la famiglia di origine

Azione 1.

Azione 2.

Azione 3.

...

Eventuali interventi clinici extraprogettuali (es. cure dentali, operazioni, patologie croniche, riabilitazione, ecc.)

TEMPI E MODI DEL RIENTRO IN FAMIGLIA

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO QUADRO**Modalità Frequenza Soggetti coinvolti** Trimestrale Semestrale**SERVIZI COINVOLTI NELLA PRESA IN CARICO E DEFINIZIONE RESPONSABILITA'**

Obiettivi per il minore:

Servizio Referente del caso **Compiti/azioni Tempi**

Obiettivi per la famiglia d'origine

Servizio Referente del caso **Compiti/azioni Tempi**bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 1 luglio 2015 **235****COINVOLGIMENTO DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA DEL MINORE***Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni iniziali***DELLA FAMIGLIA***Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni iniziali*

Quota di partecipazione della famiglia di origine al progetto:

 NO *SI, specificare quota mensile:***SOTTOSCRIZIONI***Nel corso dell'inserimento del minore, il presente Progetto potrà subire modifiche sulla base delle esigenze**dei soggetti coinvolti e delle valutazioni specifiche.*

La famiglia di origine _____

Il minore _____

Il referente del caso _____

Il Servizio inviante _____

Altri Servizi coinvolti (tutti quelli specificati in "Servizi coinvolti nella presa in carico e definizione delle responsabilità")

Data e luogo della sottoscrizione _____

SCHEDA DI VERIFICA/MONITORAGGIO PROGETTO QUADRO

Data _____ verifica _____ Soggetti coinvolti _____

Con il minore Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto quadro

Obiettivo 1.

Obiettivo 2.

Obiettivo 3.

...

Con la famiglia Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto quadro

Obiettivo 1.

Obiettivo 2.

Obiettivo 3.

...

Sintesi della situazione ed eventuale ridefinizione di azioni e/o obiettivi del Progetto quadro

SOTTOSCRIZIONI-----
La famiglia di origine _____

Il minore _____

Il referente del caso _____

Il Servizio inviante _____

Altri Servizi coinvolti (tutti quelli specificati in "Servizi coinvolti nella presa in carico e definizione delle responsabilità")

Data e luogo della sottoscrizione _____

Allegato 2 - Modulo Progetto di affido e relativa scheda di monitoraggio e verifica

SERVIZIO _____

DECORRENZA COLLOCAMENTO

PROGETTO DI AFFIDO₂

Da sottoscrivere nel momento in cui viene valutato opportuno un inserimento in affido familiare

SCHEDA ANAGRAFICA

FAMIGLIA DI ORIGINE

(Nome e cognome, data e luogo di nascita)

Padre

Madre

FAMIGLIA AFFIDATARIA

(Nome e cognome, data e luogo di nascita)

Padre

Madre

IL REFERENTE DEL CASO

(Nome e cognome, Ente di appartenenza indirizzo, telefono e fax)

sottoscrivono il presente Progetto per:

Nome e cognome del minore

2 Coerente, complementare e sinergico al Progetto Quadro, a cui si rimanda per le informazioni generali relative alla presa in carico del minore e della famiglia di origine.

Luogo e data di nascita del minore:

Comune di residenza del minore:

TIPOLOGIA DI AFFIDO *(si vedano le tipologie previste delle Linee guida)*

Consensuale

Giudiziale

Intrafamiliare

Eterofamiliare

Diurno

A tempo parziale

Residenziale

In situazioni particolari

Bambino piccolo (0-24 mesi)

Situazione di emergenza o pronta accoglienza

Adolescente ultradiciottenne

Bambino/adolescente con disabilità o malattia persistente

Minore straniero non accompagnato

Altre forme di accoglienza familiare

Genitore-bambino e/o affido di famiglie a famiglie

Vicinato solidale

Rete di famiglie

Affiancamento familiare

Affidato professionale

DURATA PREVISTA

Decreto del Tribunale per i Minorenni n. _____ del _____

IL PROGETTO

OBIETTIVI DELL'INSERIMENTO IN FAMIGLIA

Obiettivo 1.

Obiettivo 2.

Obiettivo 3.

...

AZIONI E MODALITA' DI INTERVENTO (riferite ai sopracitati obiettivi)

Azione 1.

Azione 2.

Azione 3.

...

TEMPI E MODI PER LA CONCLUSIONE DELL'AFFIDO (ove diversi dal Progetto Quadro)

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI AFFIDO

Modalità Frequenza Soggetti coinvolti

Mensile

- Bimestrale
- Trimestrale
- Semestrale

**CARATTERISTICHE E DURATA DELL’AFFIDO
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO AGLI AFFIDATARI**

€

IMPEGNI E COMPITI RECIPROCI DEL MINORE

-
-
-

DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

-
-
-

DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

-
-
-

DEL SERVIZIO SOCIALE

-
-
-

DEL CONSULTORIO FAMILIARE

-
-
-

DEGLI ALTRI SERVIZI (ove presenti)

-
-
-

DELL’ASSOCIAZIONE FAMILIARE (ove presente)

-
-
-

COINVOLGIMENTO DEL MINORE E DELLE FAMIGLIE DEL MINORE

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni

DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni

DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE

Modalità e frequenza, punti di vista e osservazioni

Quota di compartecipazione della famiglia di origine al progetto:

- NO
- Si, specificare quota mensile:*

FREQUENZA E MODALITA’ DEI CONTATTI DEL MINORE CON LA FAMIGLIA DI ORIGINE

MODALITA’ DI RAPPORTO TRA FAMIGLIA AFFIDATARIA E DI ORIGINE PREVISTA

- Presente Descrizione
- Assente Perché

SOTTOSCRIZIONI

Nel corso dell’inserimento del minore, il presente Progetto potrà subire modifiche sulla base delle esigenze dei soggetti coinvolti e delle valutazioni specifiche.

La famiglia di origine³ _____

Il minore _____

La famiglia affidataria _____

³O chi esercita la responsabilità genitoriale.

242 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 1 luglio 2015

Il referente del caso _____

Il Servizio sociale _____

Il Consultorio Familiare _____

L'associazione familiare _____
 Altri Servizi coinvolti (tutti i Servizi specificati nella sezione "Impegni e compiti reciproci")

Data e luogo della sottoscrizione _____

SCHEDA DI VERIFICA/MONITORAGGIO PROGETTO DI AFFIDO

Data _____ verifica _____ Soggetti coinvolti _____

Con il minore Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto di affido

Obiettivo 1.
 Obiettivo 2.
 Obiettivo 3.

...

Con la famiglia Risultati raggiunti rispetto agli obiettivi del Progetto di affido

Obiettivo 1.
 Obiettivo 2.
 Obiettivo 3.

...

Sintesi della situazione ed eventuale ridefinizione di azioni e/o obiettivi del Progetto di affido

SOTTOSCRIZIONI

La famiglia di origine⁴ _____

Il minore _____

La famiglia affidataria _____

Il referente del caso _____

Il Servizio sociale _____

Il Consultorio Familiare _____

⁴O chi esercita la responsabilità genitoriale.

244 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 1 luglio 2015

L'associazione familiare _____

Altri Servizi coinvolti (tutti i Servizi specificati nella sezione "Impegni e compiti reciproci")

Data e luogo della sottoscrizione _____

LOMBARDIA

Reg.Rle 7 luglio 2015 - n. 5 - Regolamento regionale relativo alle modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza istituito ai sensi della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (BUR n. 28 del 10.7.15)

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza), definisce:

- a) le modalità organizzative dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e di avvalimento delle strutture della Giunta regionale;
- b) la composizione e la durata della Commissione consultiva.

2. Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», nell'esclusivo interesse dei minori, coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre Regioni e promuove il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, il terzo settore, le famiglie, comunque esercitando le funzioni previste all'articolo 2 della l.r. 6/2009.

Art. 2 (Struttura organizzativa)

1. Il Garante dispone di un ufficio presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 6/2009.

2. Il Garante, per l'adempimento delle sue funzioni, può avvalersi delle strutture individuate con appositi provvedimenti della Giunta regionale e, al fine di garantire idonei orari di apertura e spazi di ricevimento, può altresì avvalersi, previa intesa con la stessa Giunta regionale, delle sedi regionali decentrate e degli enti del sistema regionale.

Art. 3 (Commissione consultiva)

1. La Commissione consultiva:

esprime pareri e formula proposte al Garante per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;

promuove la piena applicazione dei diritti previsti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con la legge 25 maggio 1991, n. 176;

partecipa alla predisposizione del Piano annuale degli interventi e delle priorità sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi dei minori;

collabora, nell'ambito dell'attività di vigilanza del Garante, alla formulazione di pareri e proposte sugli atti di indirizzo e di programmazione della Regione e degli Enti locali.

2. La Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante è composta da:

- a) un rappresentante dei Tribunali per i minorenni e un rappresentante del Tribunale ordinario, previa intesa con i medesimi Tribunali;
- b) un rappresentante della Procura della Repubblica per i minorenni, previa intesa con la medesima Procura;
- c) due rappresentanti designati dall'ANCI;
- d) sette rappresentanti delle associazioni del terzo settore che operano nell'ambito della promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui cinque designati dalle associazioni maggiormente rappresentative e due designati dal Garante;
- e) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia.

3. Sono membri di diritto della Commissione consultiva di cui al comma 1 l'Assessore competente per materia e due consiglieri designati dal Consiglio regionale, con garanzia di partecipazione della minoranza. I componenti designati in seno alla Commissione durano in carica sino alla scadenza del mandato del Garante e partecipano a titolo gratuito. La Commissione è presieduta dal Garante.

4. Ai lavori della Commissione consultiva possono partecipare esterni invitati in relazione a specifiche tematiche oggetto di trattazione anche con riferimento a rappresentanti degli ordini e collegi professionali.

5. La Commissione consultiva promuove adeguate forme di concreto coinvolgimento e di partecipazione dei bambini e dei ragazzi minorenni, anche in relazione ai processi di protezione e tutela che li riguardano, attraverso l'utilizzo di appropriati e innovativi strumenti e canali di ascolto da realizzare, nell'ambito di specifiche attività progettuali, in collaborazione con gli enti che si occupano di minori.

NON AUTOSUFFICIENTI

PUGLIA

DGR 26.5.15, n. 1159 - Costituzione di un Tavolo regionale di concertazione per il riordino dell'offerta integrata di servizi sociosanitari e sanitari territoriali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti. (BUR n. 92 del 29.6.15)

PRESENTAZIONE

La Regione, con tale provvedimento, avvia un percorso concertativo che può consentire un processo volto a sviluppare il sistema dell'offerta integrata rivolta alle persone non autosufficienti.

A tale riguardo si ritiene che il percorso concertativo dovrebbe essere connesso anche alla promozione e sviluppo dei servizi domiciliari, come peraltro prospettato dalla Regione stessa con un provvedimento specifico sull'integrazione socio-sanitaria, e nella considerazione che la domiciliarità costituisce un valore aggiunto nell'offerta dei servizi socio-sanitari (come propugnato da altre Regioni, quali in particolare il Piemonte, il Veneto, l'Umbria..

La necessità di un approccio globale in ordine alla complessa problematica della non autosufficienza, farebbe ritenere opportuno un coinvolgimento anche dei portatori di interesse e delle stesse persone non autosufficienti e delle loro famiglie; in tale contesto sarebbe opportuno richiamare il ruolo delle associazioni dei pensionati per come si esprimono in contesti anche sindacali (SPI CGIL, UILP, FNP, ecc.), onde pervenire, un sede di redazione dei Piani di Zona, alla formulazione di specifici piani locali per la non autosufficienza, come già in atto in Veneto, in Umbra, in Toscana.

Note

PREMESSA

Con Del. G.R. n. 930/2015 e con Del. G.R. n. 1047/2015 la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale per la definizione dei criteri per il riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia e dei modelli di riconversione dell'assistenza ospedaliera in applicazione dell'Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014 - Patto per la Salute 2014-2016.

Con il suddetto Regolamento la Regione Puglia persegue, tra l'altro, gli obiettivi di:

- a) incrementare l'offerta di assistenza sanitaria territoriale attraverso la riconversione di alcune strutture ospedaliere sottoutilizzate in strutture territoriali di assistenza denominate Presidi Territoriali di Assistenza, come di seguito definite;
- b) incrementare l'offerta sanitaria di prestazioni residenziali extraospedaliere per persone gravemente non autosufficienti e affette da patologie croniche, anche attraverso l'implementazione di Residenze Sanitarie Assistenziali denominate R1, come nel seguito definite.

Con i Regg. RR. N. 3/2005 e s.m.i. e n. 4/2007 e s.m.i. è disciplinata nella normativa regionale l'articolazione dell'offerta di servizi sanitari residenziali extraospedalieri e di servizi sociosanitari.

Il sistema di offerta di servizi residenziali sanitari e sociosanitari per persone gravemente non autosufficienti in Puglia è allo stato attuale caratterizzato dai seguenti elementi caratteristici:

- a) distribuzione disomogenea nei diversi territori provinciali, con diverso grado di accessibilità dei servizi per le famiglie pugliesi;
- b) insufficiente raccordo funzionale tra i diversi segmenti di offerta residenziale (R1-R2-R3) e tra questi e le strutture ospedaliere, considerando in particolare i bisogni assistenziali di pazienti affetti da patologie croniche;
- c) espressione del fabbisogno finanziario per tutte le ASL che non tiene conto delle dinamiche della domanda e delle attuali liste d'attesa registrate da alcune delle tipologie di strutture;
- d) sottodotazione di posti letto per l'insieme dell'offerta residenziale sanitaria extraospedaliera e sociosanitaria, rispetto ai parametri medi nazionali come rilevati dal Ministero della Salute.

Le Associazioni datoriali di categoria hanno in più occasioni evidenziato alle strutture dell'Assessorato al Welfare, per le rispettive competenze, la necessità di un maggiore e pieno coinvolgimento preventivo nella determinazione delle scelte caratterizzanti il sistema regionale di offerta e la necessità di avviare un processo di innovazione del sistema di offerta che tenga conto della ricerca di un nuovo equilibrio pubblico-privato per favorire il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di posti letto ma anche l'integrazione di filiera con gli altri servizi per la non autosufficienza.

IL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Un Tavolo di concertazione per il riordino dell'offerta integrata di servizi sociosanitari e sanitari territoriali extraospedalieri per persone anziane non autosufficienti che nasce in questo contesto deve essere rappresentativo delle principali associazioni datoriali del settore, formalmente costituite, rappresentative a livello nazionale e/o regionale di parti significative del sistema di offerta e che svolgano funzione di

rappresentanza delle singole unità di offerta con le rispettive attività associative.

Al fine di promuovere la composizione degli interessi e la sintesi dei contributi rappresentanti al Tavolo di Concertazione, partecipano al suddetto Tavolo solo Associazioni datoriali di categoria nazionali o regionali che rappresentino unità di offerta afferenti a più di una tipologia della residenzialità anziani sanitaria e sociosanitaria e siano presenti in almeno un territorio aziendale.

Allo stato attuale le Associazioni datoriali di Categoria da rappresentare al Tavolo di concertazione oggetto del presente provvedimento sono le seguenti:

- a) FAC Puglia (Forum Permanente delle Associazioni di categoria delle strutture e dei servizi sociosanitari in Puglia - ASSOAP, AGESPI, UNEBA)
- b) AIOP Puglia
- c) ANSDIPP Puglia
- d) ACI Puglia (Legacopp, ConfCoop, AGCI)
- e) Federazione Sanità - Confcooperative;

per la Regione Puglia partecipano al Tavolo di concertazione oggetto del presente provvedimento:

- a) il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, che coordina il Tavolo
- b) il dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria
- c) il dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, e Accreditamento
- d) il dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione.

PERSONE CON DISABILITA'

LOMBARDIA

DCR 30.6.15 - n. X/735- Ordine del giorno concernente il sostegno alla disabilità sensoriale Consiglio regionale della Lombardia. (BUR n. 28 del 10.7.15)

vista

la necessità di monitorare la fase di prima applicazione delle norme di riordino delle funzioni conferite alle province di cui al progetto di legge in esame;

premesso che

le associazioni che rappresentano i disabili sensoriali lamentano il fatto che, nell'ambito del riordino istituzionale derivante dalla riforma cosiddetta «Riforma Delrio», non appare chiara la situazione in materia di integrazione scolastica per le persone affette da disabilità sensoriale, sia per quanto riguarda il livello di competenza (fino ad ora esercitato dalle province), sia per quanto riguarda le risorse su cui fare affidamento;

Regione Lombardia, in questa prima fase di revisione della geografia istituzionale, vista la assoluta importanza delle politiche a favore dei disabili sensoriali, deve comunque svolgere un ruolo di garanzia affinché vi sia continuità nei servizi erogati dalle province a favore delle categorie deboli o protette;

impegna la Giunta regionale

a monitorare l'attività delle amministrazioni provinciali affinché garantiscano la continuità nel supporto alle persone con disabilità sensoriali finalizzata alla integrazione scolastica.”.

PUGLIA

DGR 26.5.15, n. 1156 - Attuazione dell'art. 23 del Reg. R. 18 gennaio 2007, n. 4, per la determinazione della tariffa di riferimento regionale per la struttura socio-sanitaria definita “casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali a media intensità (art. 70bis)”. Approvazione. (BUR n. 92 del 29.6.15)

Note

PREMESSA

L'articolo 32 del citato Regolamento regionale n. 4/2007 nel fissare criteri e modalità per la definizione delle tariffe di riferimento regionale (per persona pro die) per le strutture e servizi socio-sanitari ivi contemplati, ha rinviato ad apposito atto della Giunta regionale la determinazione delle stesse tariffe, da adottarsi entro il

termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento, termine di fatto decorrente dal 6.02.2007 (essendo stato pubblicato nel BURP n. 12 del 22.01.2007);

Con sentenza n. 1979 del 2.07.2008 del TAR Puglia, Bari, Sezione I, peraltro passata in giudicato, è stato intimato alla Regione Puglia di procedere alla determinazione delle tariffe spettanti alla Società ricorrente "Sol Levante" SRL, con sede legale in Taurisano (LE), quale gestore di strutture sociosanitarie riconducibili, per tipologia, alla struttura definita "Casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali", come contemplata dall'art. 70 dello stesso Regolamento regionale n. 4/2007.

LA DISPOSIZIONE

Viene preso atto della ordinanza n. 424/2013 del TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I per l'esecuzione della sentenza n. 1576/2012 in merito alla determinazione della tariffa di riferimento regionale per le "case per la vita a media intensità assistenziale" (art. 70 del Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.), per la quale nomina la dr.ssa Anna Maria Candela quale Commissario ad Acta;

Viene preso atto della istruttoria condotta dal Commissario ad Acta per la definizione della tariffa di riferimento regionale per le case per la vita a media intensità assistenziale e dell'esito della ricognizione effettuata sulla presenza di strutture ex art. 70 già attive sul territorio regionale, pur nelle more di una più completa programmazione della rete regionale di offerta e del relativo fabbisogno standard per tutte le ASL pugliesi, e di fare propri i risultati cui il lavoro di istruttoria è pervenuto.

Viene approvata la tariffa di riferimento regionale per le case per la vita a media intensità assistenziale come calcolata in narrativa, e pari ad Euro 109,47 di cui il 70% a carico del SSR, entro i limiti imposti dal vincolo del pareggio di bilancio e dalla spesa storica consolidata, e il 30% a carico dell'utente ovvero del Comune, se chiamato a compartecipare in base alla normativa vigente;

Viene approvata la dotazione minima per ciascuna ASL, che non equivale al fabbisogno standard aziendale, a cui tendere sul territorio regionale per le Case per la Vita, e nelle more di una più organica programmazione del fabbisogno regionale per ciascuna ASL, come espresso in narrative e che qui si intende integralmente riportata.

DGR 26.5.15, n. 1157 - L.R. n. 19/2006 e s.m.i., art. 17 co. 1 lett. E) - fbis). L.R. n. 4/2010 art. 47 e art. 49 co. 2. Indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di assistenza specialistica e trasporto per l'integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole medie superiori e le prestazioni a supporto del diritto allo studio per audiolesi e videolesi per l'a.s. 2015-2016. (BUR n. 92 del 29.6.15)

Note

PREMESSA

La L.r. n. 19/2006 e s.m.i., art. 17 co. 1 lett. e) - fbis) e la L.r. n. 4/2010 art. 47 e art. 49 co.2. attribuiscono alle Province pugliesi la competenza per la organizzazione e la erogazione dei servizi direttamente a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità: trasporto scolastico per le scuole medie superiori, assistenza specialistica per le scuole medie superiori, gli interventi di sostegno al diritto allo studio per audiolesi e videolesi.

La D.G.R. n. 1534/2013 che ha approvato il Piano Regione delle Politiche Sociali ha preso atto dell'intesa con ANCI e UPI Puglia per l'impegno a coordinare le suddette attività e promuoverne l'erogazione a fronte di specifici stanziamenti a valere sul FNPS e sul FGSA annualmente assegnati in Puglia alla realizzazione del sistema delle politiche Sociali.

Per l'anno scolastico 2014-2015 la Regione Puglia ha assegnato alle Province pugliesi le seguenti somme con riferimento agli interventi connessi all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità:

1. per il trasporto scolastico - Euro 1.000.000,00 - fonte: FGSA - Bilancio Autonomo
2. per audiolesi e videolesi - Euro 1.000.000,00 - fonte: FNPS - Bilancio Vincolato
3. per assistenza specialistica integrazione scolastica - Euro 455.000,00 - fonte: Piano di Azione Diritti in Rete - Bilancio Autonomo.

LA RICADUTA DELLA LEGGE 56/2014 SULLA REGIONE

La L. n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa.

La Regione Puglia ha intrapreso un percorso riformatore in materia di articolazione delle competenze degli Enti Locali con la l.r. n. 36/2008 e con la l.r. n. 34/2014.

Con il DDL. N. 37 del 30 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha inteso avviare il percorso di recepimento

della L. n. 56/2014 che allo stato attuale è oggetto del lavoro dell'apposito Osservatorio Regionale costituito con il partenariato istituzionale e sociale.

LE ATTIVITA' A SOSTEGNO DEI DISABILI

Nelle more del completamento del suddetto percorso, viene definito l'assetto delle competenze per le attività a sostegno del diritto allo studio per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e per le persone audiolese e videolese per assicurare che le medesime attività vengano regolarmente erogate sin dall'avvio del nuovo anno scolastico 2015-2016.

Inoltre nelle more del completamento del percorso dell'Osservatorio regionale sull'applicazione della cd. "Legge Del Rio" sul riordino delle ex province e delle Città metropolitana e del completamento dell'iter del DDL n. 37/2014 già citato, viene preso atto della prassi consolidata e della normativa regionale vigente che individua nelle Province, e quindi per estensione nella Città Metropolitana, i soggetti istituzionale impegnati nella attuazione degli interventi di che trattasi, previa ricerca della più proficua collaborazione istituzionale con gli Ambiti territoriali sociali, sia sul piano della programmazione che sul piano della organizzazione.

GLI INDIRIZZI ATTUATIVI

1. la struttura del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione sociosanitaria, in continuità con quanto già disposto dal terzo Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015 (Del. G.R. n. 1534/2013), assegna alle Province pugliesi nella stessa misura dell'annualità precedente, e come già stanziato nei rispettivi Capitoli di Bilancio, le risorse finanziarie a cofinanziamento delle attività necessarie per assicurare la continuità dei servizi direttamente a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, quali il trasporto scolastico per le scuole medie superiori, l'assistenza specialistica per le scuole medie superiori, gli interventi di sostegno al diritto allo studio per audiolesi e videolesi, con specifico riferimento all'a.s. 2015-2016, considerate le priorità di accesso ai servizi e le intese già definite con gli Enti locali e gli Ambiti territoriali sociali;

2. sono confermati i criteri di riparto già approvati dal Piano regionale delle Politiche sociali di cui alla DGR n. 1534/2013, che danno luogo alle seguenti quote di riparto:

PROV % di riparto sul totale

Città Metropolitana (BA) 26,6%

BT 9,5%

BR 9,3%

FG 18,1%

LE 22,9%

TA 13,5%

Puglia 100,0%

3. le risorse che saranno assegnate alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana, con vincolo di destinazione per il cofinanziamento della Regione Puglia per concorrere alla copertura dei costi connessi all'esercizio di delle funzioni e delle attività oggetto del presente provvedimento, possono essere utilizzate esclusivamente con riferimento all'anno scolastico 2015-2016 ed annualità successive, in caso di economie residue. Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun anno scolastico le Province pugliesi e la Città Metropolitana provvedono a rendicontare le attività realizzate e le risorse utilizzate per le funzioni di cui al presente provvedimento;

4. Le Province e la Città Metropolitana finalizzano le suddette risorse con il vincolo per attività necessarie per assicurare la continuità dei servizi direttamente a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, quali il trasporto scolastico per le scuole medie superiori, l'assistenza specialistica per le scuole medie superiori, gli interventi di sostegno al diritto allo studio per audiolesi e videolesi, definendo programmi di attività integrati con le risorse già assegnate per gli interventi in favore di audiolesi e videolesi, a cui concorrono anche con risorse proprie, in continuità con quanto fatto nelle annualità precedenti, e

tenendo conto delle intese istituzionali eventualmente già definite con gli Ambiti territoriali sociali per la gestione degli stessi interventi.

BOLZANO

DGP 30.6.15, n. 796 - Modifiche alle modalità di pagamento delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi di cui alla Legge provinciale del 21.8.1978, n. 46, nel testo vigente. Revoca della deliberazione della Giunta Provinciale n. 4070 del 17.11.2003

Note

LA DISPOSIZIONE

1. il pagamento delle prestazioni economiche agli invalidi civili, ciechi civili e sordi da agosto 2015 ha luogo il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, eccezione fatta per il mese di gennaio, in cui il pagamento avviene il terzo giorno lavorativo. Il pagamento è disposto mensilmente;
2. la tredicesima è corrisposta come finora insieme al rateo di dicembre di ciascun anno, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare;
3. Die Auszahlung erfolgt in der Regel mittels
3. La liquidazione avviene di regola mediante accredito su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
4. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 070 del 17.11.2003 è revocata

POLITICHE SOCIALI

PIEMONTE

DGR 3.6.15, n. 18-1506 - IPAB "Ospizio Furno" con sede in Piverone (TO) - Approvazione nuovo statuto. (BUR n. 26 del 2.7.15)

Note

L' IPAB "Ospizio Furno" con sede in Piverone (TO), è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, giuridicamente riconosciuta a norma della legge n. 6972/1890.

Con istanza pervenuta in data 01/12/2014, il Presidente dell'Ente, in esecuzione della deliberazione n. 19 adottata in data 24 ottobre 2013 dal Collegio Commissariale, richiedeva l' approvazione del nuovo testo statutario.

La proposta è motivata dal fatto che la struttura per anziani "Ospizio Furno" sin dalla sua costituzione non si è mai dotata di uno statuto specifico ma si è sempre attenuta unicamente alle disposizioni indicate nel Regolamento per l'amministrazione interna; vi è quindi la necessità di dotare l'IPAB di uno statuto confacente alle attuali problematiche sociali ed in particolare alle mutate esigenze assistenziali riguardanti gli anziani, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Comune di Piverone, invitato con nota in data 14/01/2015, ad esprimere il parere in merito allo statuto proposto non si è espresso entro i termini prescritti per cui si ritiene di prescindere dal parere stesso.

In ordine alla proposta dell'Ente la Città metropolitana di Torino, con Determinazione Dirigenziale n. 23 -5565/2015 in data 27/02/2015, si è favorevolmente espressa, richiedendo di modificare i commi 2° e 5° dell'art. 10 al fine di apportare la correzione di alcuni errori materiali e rendere il suddetto articolo coerente con la normativa vigente in materia di IPAB.

Concordando con le osservazione della Città metropolitana di Torino e constatato che il nuovo testo statutario è conforme agli attuali orientamenti in materia di assistenza agli anziani, si ritiene che lo stesso sia meritevole di accoglimento con le modificazioni che verranno di seguito indicate, necessarie per ovviare ad alcuni errori materiali e per adeguare il medesimo alla normativa vigente. All'art. 8, ultimo comma, occorre sostituire i punti "7 (modifica dello statuto) e 12 (estinzione e devoluzione del patrimonio dell'Ente)"

con i seguenti:

"6 (modifica dello statuto) e 10 (estinzione e devoluzione del patrimonio dell'Ente)".

All'art. 10 per le motivazioni già espresse dalla Città metropolitana di Torino il 2° comma che recita:

“Il Collegio Commissariale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le decisioni indicate al penultimo ed ultimo capoverso del precedente Art. 9 che prescrivono maggioranze qualificate.”

è sostituito dal seguente:

“Il Collegio Commissariale delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le decisioni indicate all'ultimo capoverso del precedente Art. 8 che prescrivono maggioranze qualificate.”

il 5° comma che recita:

“Nel caso di deliberazioni assunte con voto palese, gli astenuti sono computati fra i presenti per la validità della seduta, ma non nel numero dei votanti.”

è sostituito dal seguente:

“Gli astenuti sono computati fra gli intervenuti per la validità della seduta.”.

All'art. 14, al fine di adeguarlo alla normativa vigente, occorre apportare le seguenti modificazioni: sostituire la dicitura “Segretario”, ovunque venga indicata, con la denominazione “Direttore di Comunità Socio-Sanitaria”;

al 3° comma del suddetto articolo la frase:

“Firma i mandati di pagamento”

deve essere integrata nel modo seguente:

“Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente o all'Amministratore all'uopo delegato dal Presidente.”.

LA DISPOSIZIONE

Viene approvato il nuovo statuto dell'I.P.A.B. “Ospizio Furno” con sede in Piverone (TO), composto di 17 articoli, modificato come indicato in narrativa, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.)

Allegato (a cui di rinvia)

TRENTINO-ALTO ADIGE

DGR 30.6.15, n. 146 - Modifica dello statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona “S. Spirito – Fondazione Montel” di Pergine Valsugana e riadozione dello Statuto coordinato

Comune di Pergine Valsugana -

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“S. Spirito - Fondazione Montel”

Preambolo

Da Ospedale Ricovero ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P)

L'Ospedale Ricovero di S. Spirito ebbe origine nel secolo XIV dalla Società dei Lavoratori delle Miniere.

Nel 1423 Ermanno fu Zanino lasciò con suo testamento alla Fradaglia dei lavoratori “un letto fornito per collocarvi un povero artista infermo”; nello steso anno la moglie assegnò uno stabile con annessa una casa mezza diroccata collocato nell'attuale Piazza Gavazzi di Pergine Valsugana dove venne aperto anche un reparto maternità. Nel 1508 fu elevato con bolla del Pontefice Giulio II a pubblico nosocomio e aggregato al grande ospedale di S. Spirito di Roma, donde ebbe il nome. Sin dall'origine l'Istituzione ebbe diversi benefattori che sono ricordati nell'albo apposto all'entrata dell'attuale struttura di via Pive. Nel 1959 la Signora Montel Luisa in Gentilini lasciò con testamento a favore del Comune di Pergine Valsugana il Palazzo Montel in Pergine Valsugana Via Fabio Filzi n. 1, vincolandone la destinazione a scopi di pubblica utilità preferibilmente come ricovero di vecchi e vecchie bisognosi di assistenza; il vecchio edificio sito in Piazza Gavazzi vetusto e cadente dovette essere abbattuto e la sede dell'Ospedale fu trasferita nel Palazzo Montel. Nel 1975 l'Ospedale fu dotato dell'attuale struttura di via Pive costruita nel vasto orto-giardino annesso al Palazzo Montel. La struttura fu completata nel 1978 anche grazie ai contributi di vari Enti quali Stato - Provincia - Comune - Cassa Rurale e ASUC di Pergine, nonché grazie ai lasciti

di Sartori Maria e Moser Lina. Il Palazzo Montel, rimasto così inutilizzato, fu trasferito in proprietà al Comune di Pergine Valsugana in ossequio alle disposizioni testamentarie, riservando il diritto di usufrutto sulla casetta di nuova costruzione annessa al Palazzo e su alcuni locali a pianterreno. A partire dal 1985 la struttura di via Pive ha subito significativi interventi di ristrutturazione ed ampliamento che hanno permesso la realizzazione di ampi spazi comuni nonché il miglioramento della qualità complessiva dei servizi offerti. Nel 2002 viene inaugurata ed aperta la nuova struttura residenziale di via Marconi dotata di moderne tecnologie e maggiormente rispondente ai più recenti e moderni standard strutturali. Ad oggi è in fase di ultimazione la struttura per servizi generali che, collegata alle due residenze attraverso sottopassi pedonali, completerà l'opera di ammodernamento dell'Istituzione per la creazione di una moderna cittadella dell'anziano.

Nell'anno 1986 l'Ospedale Ricovero di S. Spirito, fino allora amministrato dall'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) – già Congregazione di Carità, fu dotato di un nuovo Statuto approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 52 di data 17/01/1986. Da tale data l'Istituzione è denominata Casa di Riposo S. Spirito – Fondazione Montel alla quale è riconosciuta la personalità giuridica di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.).

Nel corso degli anni vengono effettuate tre modifiche statutarie. L'ultima edizione dello statuto dell'Istituzione è stata approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1061 di data 09/07/1998.

Il 28 novembre 1990 il Sindaco di Pergine Valsugana insediava il primo Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B.. Da tale data l'Istituzione assumeva una gestione autonoma indipendente dall'Ente Comunale di Assistenza affidatario da tempo immemorabile della sua amministrazione.

Nel 1989 la Casa di Riposo S. Spirito – Fondazione Montel viene classificata come I.P.A.B. di I° categoria ai sensi della L.R. n. 20/88; nel corso degli anni successivi vengono effettuate diverse revisioni della classificazione fino a raggiungere la quarta ed ultima nell'anno 2005. Nel 1998 la Casa di Riposo S. Spirito – Fondazione Montel viene accreditata provvisoriamente come R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) in attuazione dell'art. 24 della L.P. n. 6/98. Nell'anno 2004 viene ottenuta la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 e nel corso del 2005 vengono rilasciate dalla Provincia Autonoma di Trento le autorizzazioni al funzionamento per le due strutture residenziali di via Pive e di Via Marconi ai sensi di quanto disposto dal D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg.. Il primo maggio 2005 viene attivato il servizio Centro diurno per anziani in convenzione con il Comprensorio Alta Valsugana. A partire dalla fine del 2006 l'Amministrazione dell'I.P.A.B. adotta tutti i provvedimenti necessari alla trasformazione in A.P.S.P. ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7 fino all'adozione del presente statuto della nuova Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel".

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, origini, cenni storici

1. E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "S. Spirito – Fondazione Montel", di seguito più brevemente denominata Azienda, ente di diritto pubblico senza finalità di lucro dotata di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica ed operante con criteri imprenditoriali con sede legale in Pergine Valsugana, via Marconi n. 4.

L'Azienda dispone inoltre di due sedi operative nel Comune di Pergine Valsugana, situate rispettivamente in via Pive n. 7 e via Marconi n. 55.

2. Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

3. L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo S. Spirito – Fondazione Montel", istituita nell'anno 1986 dallo scioglimento dell'Ente comunale di assistenza (E.C.A.) da tempo immemorabile affidatario dell'amministrazione dell'Ospedale Ricovero di S. Spirito fondato nel XIV secolo per volontà della Società dei lavoratori delle miniere, dalla quale riceve in dotazione un patrimonio immobiliare e mobiliare costituito originariamente dal lascito testamentario della signora Montel Luisa in Gentilini incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza individuata dall'inventario dei beni immobili redatto in occasione della trasformazione in Azienda ed allegato in sintesi al presente Statuto per un valore complessivo di € 42.286.631,27, con stima aggiornata al 31 dicembre 2005 secondo i criteri stabiliti dal Regolamento per il riordino delle I.P.A.B. approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006, n. 3/L.

Art. 2

Logo

1. L'APSP è dotata di un logo che rappresenta in modo stilizzato un abbraccio. L'abbraccio non solo come gesto d'affetto, ma anche come gesto di accoglienza, dedizione e difesa.
2. Il logo può essere utilizzato sia a colori che in bianco e nero.

Art. 3

Principi generali

1. L'Azienda ispira la propria azione nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
2. L'Azienda è al servizio della persona; a tal fine orienta la propria attività al rispetto della dignità della persona e alla garanzia del principio di riservatezza. Garantisce adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle scelte dei destinatari e delle loro famiglie, promuovendo e perseguendo il miglioramento della qualità della vita.
3. L'Azienda, per la sua natura pubblica e in continuità con le finalità delle I.P.A.B. da cui deriva, opera per il miglioramento della qualità della vita, del benessere e della convivenza sociale e per la piena inclusione ed integrazione sociale di tutte le componenti della comunità, ivi comprese le risorse umane impiegate per l'erogazione dei servizi impegnandosi nella valorizzazione del lavoro "di cura", nell'aggiornamento e nella formazione e nella promozione di iniziative di studio e ricerca.

Art. 4

Scopi dell'Azienda

1. L'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:
 - a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e socio-sanitarie, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
 - b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi alla persona e alle famiglie attraverso attività socio sanitarie e socio assistenziali nel rispetto delle disposizioni date dagli enti titolari della competenza socio sanitaria e socio assistenziale, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti, assumendo come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda, attraverso i servizi Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), Hospice, Casa di Soggiorno per anziani, Centro diurno, Centro di Servizi, Alloggi protetti, Assistenza domiciliare integrata e Servizi di sollievo per le famiglie, provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio. A tale scopo può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei

quali gli indirizzi della programmazione provinciale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e di eccellenza anche avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche e di pratiche e terapie non farmacologiche, tra le quali quelle che riconoscono il valore terapeutico degli animali, promuovendo in tali ambiti iniziative, attività, studi e ricerche anche nel campo riabilitativo e delle cure palliative a favore di pazienti affetti da patologie allo stato terminale;

c) erogare e promuovere servizi diversificati all'interno della rete locale dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari, al fine di favorire maggiormente la continuità della presa in carico nel passaggio da un servizio all'altro e per consolidare il legame con la comunità locale;

d) erogare e promuovere, sia all'interno delle proprie strutture che sul territorio, servizi di cura e benessere alla persona, nel rispetto della normativa vigente;

e) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), alla valorizzazione del patrimonio dell'Azienda ed al finanziamento delle attività istituzionali della stessa;

f) attualizzare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà originarie dei fondatori dell'ente che prevedevano - *“attività di assistenza e beneficenza in favore di persone anziane di ambo i sessi residenti nel Comune di Pergine Valsugana sia in condizioni di autosufficienza fisica e psichica che di non autosufficienza e di provvedere alla loro assistenza in modo adeguato alle condizioni socioeconomiche e culturali della comunità locale nonché ospitare persone inabili o in comprovate situazioni di bisogno sanitario e socio assistenziale”* - destinando parte dei proventi dei lasciti non vincolati a copertura totale delle agevolazioni, anche tariffarie, eventualmente concesse a favore dei cittadini utenti residenti nel Comune di Pergine Valsugana senza pregiudizio sulla parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto;

g) promuovere ed erogare servizi, anche mediante convenzioni con altri enti pubblici o privati, nel campo socio-educativo;

h) sostenere i compiti sociali delle famiglie, quali reti primarie di relazione e sostegno tra i vari componenti e le loro diverse generazioni.

2. L'Azienda, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Art. 5

Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività

1. L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

a) quello principale, costituito dal Comune di Pergine Valsugana;

b) quello secondario, costituito dal territorio della regione Trentino – Alto Adige, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi operanti sul territorio, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;

c) quello residuale, costituito dal territorio dello stato italiano, nel quale possono essere erogati singoli servizi purché non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti, al fine di raggiungere o mantenere l'equilibrio economico-finanziario o di realizzare forme di ottimizzazione delle risorse aziendali e di dimensionamento e qualificazione dei servizi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Art. 6

Disciplina delle attività

1. L'Azienda gestisce i propri servizi e le proprie attività di norma a mezzo della propria struttura organizzativa attivando tutte le forme e modalità gestionali consentite dalle normative vigenti e ponendo in essere tutti gli atti ed i negozi giuridici, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali, nel rispetto delle norme poste a garanzia della

imparzialità, trasparenza ed efficienza amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.

2. Gli scopi e le finalità aziendali vengono perseguiti principalmente tramite la realizzazione e la promozione di servizi residenziali e semiresidenziali nonché di altri interventi e servizi socio assistenziali e socio-sanitari anche a carattere ambulatoriale e domiciliare.

3. Le attività istituzionali dell'Azienda sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le modalità di definizione delle tariffe.

Art. 7

Criteri di accesso ai servizi

1. Possono accedere ai servizi erogati dall'Azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

2. L'Azienda può prevedere agevolazioni per la fruizione del servizio da parte dei residenti nell'ambito principale di attività, sia in forma generalizzata, sia in forma correlata alla capacità di contribuzione dei fruitori, sia per categorie particolari dei fruitori stessi, al fine di attualizzare le volontà dei fondatori e donatori, senza pregiudicare la parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto; in caso di servizi in convenzione, a parità di valutazione del bisogno e se ciò non contrasta con le disposizioni della convenzione stessa, verrà data priorità di accesso ai residenti dell'ambito principale di attività dell'Azienda.

3. L'Azienda può escludere un utente dall'accesso al servizio o sospendere l'erogazione dello stesso nei suoi confronti, solo nei casi indicati dal regolamento, nel rispetto degli accordi con gli enti titolari del servizio.

Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 07/07/2015 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 07/07/2015 88

Art. 8

Rapporti dell'Azienda con i portatori di interessi e con la comunità locale

1. L'Azienda, al fine di massimizzare la sua capacità di produrre utilità sociale e legame sociale nella comunità locale, adotta nelle forme disposte dal Consiglio di Amministrazione, i seguenti strumenti di gestione: carta dei servizi, modalità di rendicontazione sociale delle proprie attività - bilancio sociale, modalità di partecipazione dei portatori di interessi nei processi di programmazione e valutazione, sistemi di gestione e miglioramento della qualità.

Art. 9

Organismi di partecipazione e rappresentanza

1. L'Azienda, al fine di mantenere e consolidare i legami con la famiglia e la comunità nella quale sono ubicati i propri servizi, promuove e favorisce la costituzione di organismi di partecipazione e di rappresentanza degli interessi degli utenti e dei loro familiari. Tali organismi hanno un ruolo consultivo e di promozione dell'attività del volontariato.

2. L'Azienda, nello svolgimento delle sue attività a favore dei destinatari dei servizi, si prende cura anche dei bisogni della famiglia, elemento fondamentale e qualificante per una corretta gestione del caso ed un'appropriata erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Art. 10

Benefattori

1. In continuità con lo spirito caritatevole che ha animato i fondatori dell'ente e mosso i cittadini a devolvere totalmente o in parte il proprio patrimonio a vantaggio dei soggetti più deboli e bisognosi della comunità locale, l'Azienda riconosce, valorizza e tutela i propri benefattori affinché ne sia conservata e trasmessa ai posteri la memoria.

2. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la tomba della famiglia Montel, data in concessione a titolo gratuito dal Comune di Pergine Valsugana, per le necessità dell'Azienda con particolare riguardo a persone che si rendessero benemerite

attraverso lasciti o donazioni e nel perenne ricordo della signora Montel Luisa in Gentilini.

Art. 11

Volontariato

1. L'Azienda, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente statuto ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della natura giuridica, promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

TITOLO III

ORGANI

Art. 12

Organi dell'Azienda

1. Sono organi dell'Azienda:
 - a) il Consiglio di Amministrazione
 - b) il Presidente
 - c) il Direttore Generale
 - d) l'Organo di Revisione

Art. 13

Consiglio di Amministrazione

2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata da parte del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana.

4. La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

5. I consiglieri possono essere nominati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi; ai fini del calcolo dei mandati, si considerano solo quelli svolti come consigliere della nuova Azienda.

Art. 14

Requisiti per la nomina a carica di consigliere

1. I consiglieri devono avere comprovata competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione aziendale dimostrabile attraverso il possesso dei seguenti elementi oggettivi minimi:

diploma di maturità;

aver svolto un'attività professionale o un mandato istituzionale di durata almeno triennale in uno dei seguenti ambiti professionali:

- a) Servizi sociali e sanitari: medico di medicina generale, geriatra, psicologo, infermiere professionale, assistente sociale;
- b) Amministrazione pubblica: amministratori di enti locali, istituzioni e aziende pubbliche, dirigenti e funzionari pubblici.
- c) Gestione aziendale: consigliere di amministrazione, dirigente o titolari di aziende del settore privato.

2. In mancanza del possesso del diploma di maturità, possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione dell'Azienda anche soggetti con esperienza almeno quinquennale derivante dallo svolgimento di un'attività professionale o di un mandato istituzionale, in uno degli ambiti sopra indicati.

3. Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15**Obbligo dei consiglieri**

1. I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

2. Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivano.

3. Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale aziendale.

4. Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16**Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare in merito allo statuto;
- b) approvare e modificare i regolamenti aziendali;
- c) prendere atto delle dimissioni degli amministratori;
- d) eleggere il Presidente;
- e) nominare l'organo di revisione;
- f) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore Generale;
- g) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- h) individuare ed assegnare al Direttore Generale le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
- i) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
- j) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- k) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- l) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- m) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- n) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
- o) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- p) prevedere particolari forme di investimento finanziario e immobiliare che non siano già state ricomprese nei programmi aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- q) deliberare l'accensione di mutui;
- r) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- s) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni
- t) stipulare convenzioni tra aziende e quelle tra l'Azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
- u) attivare fusioni con altre aziende;
- v) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- w) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
- x) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;

- y) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- z) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore Generale e i dirigenti a tempo determinato;
- aa) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per approvare:
 - il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti;
 - il bilancio d'esercizio.
2. Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata da parte del Direttore Generale o da almeno 2 (due) consiglieri.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono recapitati al domicilio dei consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.
5. Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale e ai componenti l'Organo di revisione.
6. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
7. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituita quando intervengano tutti i suoi componenti.
8. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
10. Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti l'elezione del Presidente nonché valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.
11. Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, ferme restando le competenze del Direttore Generale per le alienazioni già ricomprese nei piani e nei programmi aziendali deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
12. Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Art. 18

Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. E' sostituito nel caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente.
2. Egli assicura con la sua opera la vigilanza sul buon andamento istituzionale e l'unità di indirizzo dell'Amministrazione nei confronti degli enti titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria e della comunità locale di riferimento.
3. Al Presidente spetta:
 - a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
 - b) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del

giorno;

c) delegare a singoli consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;

d) concedere al Direttore Generale i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;

e) autorizzare il Direttore Generale a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;

f) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;

g) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

4. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

5. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Amministrazione il Vicepresidente.

Art. 19

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda, sovrintende all'attività dei dirigenti, è capo del personale e dirige i servizi dell'Azienda.

2. La gestione e l'attività amministrativa dell'Azienda sono affidate al Direttore Generale cui compete autonomamente l'organizzazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e di controllo.

3. Egli è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

5. Al Direttore Generale competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in vigore presso l'Azienda stessa.

6. Al Direttore Generale competono inoltre tutti gli adempimenti a lui specificatamente riservati dalla normativa vigente.

Art. 20

Conferimento dell'incarico al Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea;

b) certificazione professionale europea E.D.E. (European association for Directors of residential care homes for the Elderly) quale direttore di struttura residenziale, o altra specializzazione post laurea in gestione manageriale della pubblica amministrazione e dei servizi alla persona;

c) esperienza almeno quinquennale di direttore presso ex I.P.A.B. o A.P.S.P., o in ruoli dirigenziali presso enti o aziende socio-sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere. Nelle more della procedura per la nomina del Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione entrante può prorogare il contratto del titolare in carica.

3. Il Direttore Generale può essere rinominato senza vincolo numerico di mandati anche consecutivi.

Art. 21

Compiti di revisione

1. I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo,

esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

2. Il Consiglio di Amministrazione può affidare all'Organo di Revisione anche ulteriori compiti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 22

Principi di organizzazione e gestione

1. L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

- a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
- b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
- c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali;
- f) valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;
- g) orientamento al cliente e al miglioramento continuo;
- h) efficacia, efficienza ed economicità gestionale.

2. Al fine del perseguimento degli scopi statutari, l'Azienda può realizzare forme di organizzazione, accordi, convenzioni, collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze - finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

3. L'Azienda può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

4. Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Art. 23

Personale

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

2. Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze opodell'Azienda.

3. L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

TITOLO V

PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA'

Art. 24

Beni patrimoniali

1. I beni patrimoniali indisponibili dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobilimdestinati in modo diretto all'attività istituzionale. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

2. L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

- a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- b) eredità, lasciti, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a destinazione vincolata;
- c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;

d) acquisizioni specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Art. 25

Mezzi finanziari

1. L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- g) entrate diverse.

2. Tutte le risorse dell'Azienda sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 26

Programmazione economico-finanziaria

1. L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economicofinanziaria.

2. Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

3. Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'Azienda.

Bollettino Ufficiale n. 27/I-II del 07/07/2015 / Amtsblatt Nr. 27/I-II vom 07/07/2015 96

Art. 27

Tariffe

1. Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

2. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'Azienda o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

3. Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Art. 28

Forme di controllo interne

1. Il regolamento di contabilità aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno:

- a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) controllo di gestione;
- c) valutazione della dirigenza;
- d) valutazione e controllo strategico.

Art. 29

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Art. 30

Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda

1. In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda sono trasferite al Comune di Pergine Valsugana.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Art. 31

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore a decorrere dall'iscrizione nel registro delle aziende di cui all'art. 18 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.
2. In via transitoria e fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona continua ad applicare la contabilità finanziaria di cui al R.D. 05/02/1891 n. 99.
3. Il direttore dell'I.P.A.B. in servizio alla data dell'iscrizione dell'ente nel registro delle aziende ai sensi dell'articolo 48, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, assume l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda fino alla scadenza del mandato del primo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa.

PRIVATO SOCIALE

BASILICATA

DPGR 29.5.15, n. 141 - Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 - artt. 7 e 8 - Istituzione dell'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale. (BUR n. 22 del 16.6.15)

Note

In base a quanto disposto dalla L.R. 13 novembre 2009 n. 40 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", l'art. 8 che istituisce l'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale-

L'art. 8 comma 2 della citata L.R. n. 40/2009 stabilisce che l'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale è composto:

– dal Presidente della Giunta Regionale con funzioni di Presidente o suo delegato;

– da tre membri designati dalla Giunta regionale tra studiosi ed esperti del settore con comprovata esperienza, almeno quinquennale, ovvero con specifici titoli accademici e relative pubblicazioni;

– da tre membri designati dalle associazioni iscritte al registro regionale;

Viene istituito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40, l'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale, così composto:

- Presidente: Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- Componente: Gennaro Abalsamo;
- Componente: Liberato Canada;
- Componente: Nicolina Messuti;
- Componente: Pietro Valicenti dell'Associazione "Mille e una grotta a San Giorgio Lucano";
- Componente: Anita Sassano dell'Associazione "Le rose di Atacama";
- Componente: Angela Canonico dell'Associazione "Adalgisa e le artigiane delle idee";

NB

L'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e comunque fino all'insediamento del nuovo Osservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 della L.R. n. 40/2009..

Nessun compenso, gettone di presenza o rimborso spese spetta ai membri componenti il predetto Osservatorio.

DGR 19.5.15, n. 660 - Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 40 - art. 8 - Designazione componenti dell'Osservatorio regionale delle associazioni di promozione sociale. (BUR n. 22 del 16.6.15)

LAZIO

Determinazione 26 giugno 2015, n. G07994 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "DE.MO. società cooperativa sociale"

codice fiscale 02767110592, con sede legale nel Comune di Sabaudia via dei Mille, 11 c.a.p. 04016. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 54 del 7.7.15)

Note

Viene disposta l'iscrizione della cooperativa sociale "DE.MO. società cooperativa sociale" codice fiscale 02767110592, con sede legale nel Comune di Sabaudia via dei Mille, 11 c.a.p. 04016 all'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale del 27 giugno 1996, n. 24 come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 30 sezione B a far data del 30 settembre 2014.

Determinazione 26 giugno 2015, n. G07995 - Leggi regionali del 27 giugno 1996, n. 24 e del 20 ottobre 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni "Campagna Sabina società cooperativa sociale" codice fiscale 01112880578, con sede legale nel Comune di Rieti via Nuova, 55 c.a.p. 02100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B. (BUR n. 54 del 7.7.15)

Note

Viene disposta l'iscrizione della cooperativa sociale Campagna Sabina società cooperativa sociale" codice fiscale 01112880578, con sede legale nel Comune di Rieti via Nuova, 55 c.a.p. 02100. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali sezione B

PIEMONTE

DD. 23.4.15, n. 272 - D.G.R. n. 46-2190 del 13 febbraio 2006 "Istituzione dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale" - Adeguamento dell'Ente Comune di Vercelli, con sede in Vercelli, Piazza Municipio 1, accreditato alla 2^ classe, sez. A) dell'albo anzidetto, codice helios NZ00600. (BUR n. 26 del 2.7.15)

Note

Viene accolta la richiesta di adeguamento presentata dal Comune di Vercelli, con sede in Vercelli, Piazza Municipio 1, accreditato alla 2^ classe dell'albo regionale degli enti di servizio civile nazionale, sez. A), codice helios NZ00600, per le sedi e le figure elencate negli allegati 1) e 2) che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

PUGLIA

DGR 26.5.15, n. 1158 - Del. G.R. n. 1356 del 27.06.2014 "FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 60/2012, n. 79/2012, n. 87/2012, n. 92/2012). APQ "Benessere e Salute" - Indirizzi attuativi per la realizzazione di interventi socioeducativi e sociosanitari di soggetti privati e del privato sociale. Requisiti di accesso e criteri di selezione delle proposte progettuali di interventi infrastrutturali. (BUR n. 92 del 29.6.15)

Note

PREMESSA

La Del. CIPE n. 92 del 3 agosto 2012 ha programmato le risorse residue del FSC 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia per un importo complessivo pari a 1.334,9 milioni di euro di cui 1.254,5 Meuro a valere sul FSC 2007-2013 e 80,4 Meuro a valere sulle economie del FSC 2000-2006 per il finanziamento di interventi prioritari nei settori strategici regionali della promozione di impresa, sanità, riqualificazione urbana, sostegno alle scuole e Università.

Con Del. G. R. n. 2787 del 14 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, disposto che gli interventi di cui alle Delibere CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 92/2012 nelle ipotesi nelle quali i soggetti attuatori non siano costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, saranno attuati, ai sensi della Delibera CIPE 41/2012 (punto 3.1) mediante la stipula di specifici APQ rafforzati. L'Accordo di Programma rafforzato (di seguito APQ) "Benessere e Salute" è stato sottoscritto a Roma in data 13 marzo 2014.

LA DISPOSIZIONE

Sono approvati gli indirizzi alla struttura regionale competente in materia di criteri di selezione, di requisiti di accesso, di criteri di valutazione delle domande di ammissione a finanziamento con le relative proposte progettuali al fine di consentire l'avvio tempestivo delle procedure di selezione.

PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Procedura aperta o “a sportello” per la presentazione delle domande a partire dal 30.esimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURP dell’Avviso Pubblico approvato con atto dirigenziale;
2. Criterio temporale per l’avvio dell’istruttoria delle domande di ammissione a finanziamento delle relative proposte progettuali, previa verifica amministrativa della completezza delle stesse e della ammissibilità formale a valutazione;
3. Commissione di valutazione di tutte le domande formalmente ammissibili, insediata presso il Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria senza oneri aggiuntivi per il Bilancio Regionale, per selezionare le proposte più coerenti, congrue e meritevoli rispetto alle priorità e agli obiettivi dell’APQ “Benessere e Salute” e della programmazione regionale in materia di potenziamento dell’offerta di strutture e servizi sociali, socioeducativi e sociosanitari per favorire la qualità della vita, l’accessibilità diffusa ai servizi da parte dei cittadini pugliesi e la qualità della vita;
4. Dichiarazione di ammissibilità a finanziamento delle proposte progettuali a completamento della procedura istruttoria e di valutazione, con l’individuazione di eventuali costi non ammissibili da porre a carico del soggetto proponente;
5. Ammissione a finanziamento in relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie, come stanziare con i provvedimenti sopra richiamati e che saranno oggetto di impegno contabile contestualmente alla approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a finanziamento per tranche successive.

REQUISITI DI ACCESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO

1. I soggetti proponenti soggetti privati aventi organizzazioni di impresa come di seguito individuati: ditte individuali, imprese private di dimensioni piccole e medie, reti di imprese già formalmente costituite, società cooperative, fondazioni, organizzazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti religiosi e altri soggetti privati non aventi scopo di lucro (regime onlus). Tutti i soggetti proponenti devono avere una operatività nel medesimo settore di attività economica da almeno un triennio alla data di presentazione della domanda. Sono consentite associazioni temporanee di scopo o raggruppamenti temporanee di imprese solo ed esclusivamente se tutti i soggetti aderenti risultino già operanti nel medesimo settore di attività economica da almeno un anno alla data di presentazione della domanda e almeno il capofila della ATS o RTI da almeno un triennio. L’operatività nel medesimo settore di attività economica sarà rilevato da curriculum e composizione del fatturato oltre che da iscrizione nel registro delle imprese o nel REA presso la CCIAA. I soggetti proponenti per i quali lo preveda la normativa vigente devono anche risultare già iscritti ai rispettivi albi e registri regionali.
 2. La candidatura deve essere supportata da una autovalutazione rispetto alla coerenza con la programmazione sociale di ambito e con il quadro delle priorità di ulteriore infrastrutturazione sociale e sociosanitaria, stante la dotazione attuale;
 3. Le proposte progettuali devono essere rivolte al completamento ovvero all’ampliamento ovvero alla realizzazione di nuove strutture esclusivamente nel rispetto degli standard strutturali e funzionali di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.; non sono considerati costi ammissibili tutti gli oneri connessi a servizi o standard aggiuntivi rispetto alla normativa regionale;
 4. I suoli e gli immobili interessati dagli interventi devono essere di totale proprietà privata ovvero nella piena disponibilità d’uso del soggetto privato proponente;
 5. Gli interventi da realizzare devono essere presentati con relativo progetto tecnico di livello esecutivo, al fine di attestare l’immediata cantierabilità dell’intervento.
- Le proposte progettuali che non presentano tutti i suddetti requisiti di ammissibilità, sono rigettate.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L’Avviso Pubblico che sarà predisposto e approvato dal Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria reca il formulario della domanda di candidatura, in uno con le dichiarazioni di rito e il format della proposta progettuale, redatti in modo da fornire ogni elemento utile alla valutazione oggettiva dei singoli interventi, rispetto alle seguenti dimensioni di valutazione che saranno articolate nell’Avviso pubblico medesimo:

1. obiettivi di intervento e coerenza con la programmazione sociale di Ambito territoriale nonché con il fabbisogno dichiarato di maggiori strutture della medesima tipologia a livello provinciale e di ambito territoriale, in relazione alla mappatura appositamente pubblicata dall’Osservatorio Regionale Politiche Sociali prima della pubblicazione del suddetto Avviso;
2. grado di innovazione del progetto rispetto alle caratteristiche organizzative, tecnologiche e di accessibilità del servizio;

3. congruità economica della proposta progettuale, con riferimento al quadro economico dell'intervento, alla incidenza di costi non ammissibili, alla capacità di cofinanziamento del soggetto proponente, alla congruità dei costi medi per unità di posto/utente o posto/letto desunti dal trend regionale analizzato per il precedente ciclo di programmazione e finanziamenti di infrastrutture sociali;

4. qualità tecnica della proposta progettuale, con riferimento alla sostenibilità organizzativa e gestionale, alla integrazione dei servizi in risposta ai bisogni dichiarati, alla descrizione delle prestazioni erogate.

Per la valutazione delle domande di finanziamento con le relative proposte progettuali la Commissione ha a disposizione un punteggio complessivo di 100 punti che saranno articolati rispetto alle suddette dimensioni di valutazione, con i relativi criteri di dettaglio come meglio specificati nell'Avviso pubblico e si intende ammissibile a finanziamento una proposta progettuale che abbia conseguito almeno 70 punti su 100 punti totali.

NATURA DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO REGIONALE

Il contributo finanziario regionale a titolo di aiuto concedibile è determinato sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- concessione di aiuti di importanza minore (de minimis)

Reg. (CE) n. 1407 del 18.12.2013

Reg. R. n. 15 del 01.08.2014

- concessione di aiuti in esenzione, compatibili con il mercato interno, a finalità regionale agli investimenti iniziali

Reg. (CE) n. 651 del 17.06.2014

Reg. R. n. 17 del 30.09.2014 - art. 2 co. 1 lett.a)

SICILIA

DD 29 giugno 2015 - Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni - esercizio finanziario 2015.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, che detta disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

Vista, in particolare, la legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013, che ha introdotto, da ultimo modifiche ed integrazioni dell'art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010, disciplinando in particolare la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010;

Visto l'articolo 41, c. 3, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che autorizza per l'esercizio finanziario 2015 la spesa di 7.000 migliaia di euro per le finalità di cui all'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni (UPB 4.2.1.5.99 – capitolo 215734);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 22 giugno 2015, con la quale è stato approvato lo schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 8 ter dell'art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale

vengono, altresì, individuati i Dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale e facendo carico alla Segreteria generale della Presidenza della Regione di provvedere alla pubblicazione dell'avviso generale;

Considerato che si rende necessario procedere all'indizione dell'avviso in argomento, in esecuzione della delibera della Giunta regionale sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 154 del 22 giugno 2015, è indetto per l'anno 2015 avviso generale di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

La Segreteria generale della Presidenza della Regione provvederà alla pubblicazione del presente decreto, unitamente agli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana.

Palermo, 29 giugno 2015.

MONTEROSSO

Allegato

AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA DI UN SOSTEGNO ECONOMICO SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 128 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 11 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

1. Oggetto ed ambito di applicazione

La Regione siciliana per l'anno 2015 rende, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 e con le risorse di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati di cui al comma 1 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed al comma 2 della stessa norma, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013, denominati di seguito "enti", per la realizzazione, per lo stesso anno 2015, di iniziative di validità sociale e culturale.

Gli enti interessati non devono avere scopo di lucro; i contributi non possono essere destinati a spese di investimento.

2. Procedura e termini - cause di esclusione

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso gli enti devono presentare i documenti previsti dal comma 3 bis dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, introdotto dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

Il superiore termine è fissato in giorni 15 per gli enti dell'area del disagio sociale e della disabilità.

Le istruttorie delle manifestazioni di interesse sono definite dai competenti rami di amministrazione, ai sensi di quanto disposto al comma 8 bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed al comma 2 della stessa norma, e successive modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dalla ricezione delle istanze; tale termine è fissato in giorni 15 se si tratta di istanze di enti dell'area del disagio sociale e della disabilità. Pertanto, i legali rappresentanti degli enti devono presentare la manifestazione di interesse unitamente all'istanza in bollo, ove previsto, contenente:

1) relazione dettagliata relativa a:

- struttura dell'ente;
- numero delle unità di personale occupato;
- curricula degli operatori;

- curricula del personale;
 - curricula dei componenti degli organi di amministrazione;
 - elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;
- 2) elenco di tutte le entrate elencate per natura e categoria ed i finanziamenti ottenuti a qualsiasi titolo dall'ente nel triennio immediatamente precedente, specificando dettagliatamente, sia nel preventivo che nel consuntivo:
- la finalizzazione del contributo regionale;
 - eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori;
 - la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;
- 3) il bilancio consuntivo approvato degli ultimi 3 anni in copia conforme all'originale;
- 4) una relazione dettagliata dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, idonea a consentire il giudizio analitico della congruità della spesa in sede di istruttoria;
- 5) dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

Tutti gli atti sopra elencati sono accompagnati, partitamente, da apposita dichiarazione di conformità alla realtà di quanto rappresentato sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente nella forma dell'autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutta la documentazione sopra elencata deve pervenire al Dipartimento regionale competente entro e non oltre 15 giorni per l'area del disagio locale e per la disabilità e 30 giorni per le altre aree tematiche dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mano in busta chiusa; non fa fede il timbro postale.

Sul fronte della busta, oltre l'indicazione del mittente, del Dipartimento regionale destinatario e dell'area tematica di interesse, vanno apposte, ove ne ricorrano le condizioni, le seguenti diciture: priorità per disagio sociale; priorità per disabilità; priorità per legge regionale preesistente con estremi della legge stessa.

L'assenza di tali diciture comporta la perdita delle priorità di valutazione previste dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013.

Al presente avviso è allegato apposito fac-simile del fronte della busta.

Preliminarmente alla disamina della pratica per la valutazione del punteggio, le commissioni procedono alla valutazione della congruità della spesa e della valenza sociale e culturale delle attività su base regionale o locale nel caso degli avvisi speciali di cui al successivo punto 4.

Per la congruità della spesa incide in modo proporzionalmente retroattivo l'esistenza di altri contributi e comporta l'inammissibilità laddove le entrate già garantiscano la realizzazione dell'attività; la congruità della spesa è valutata anche in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente.

Le commissioni pertanto stimano, altresì, l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell'ente per esse necessarie; la predetta stima sull'ammontare del contributo non determina né il sorgere di alcun diritto a percepire il sostegno economico né a riceverlo in pari misura.

In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 128, comma 8 bis, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate a ciascun Dipartimento ed al punteggio ottenuto da ciascun ente.

In sede di valutazione si procede all'assegnazione di un punteggio su base 100: il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70/100.

I punteggi sono così distribuiti:

- a) relazione dettagliata relativa: alla struttura dell'ente, ai curricula degli operatori, ai curricula del personale, ai curricula dei componenti degli organi di amministrazione, all'elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente - min 10 - max 30;
- b) impatto sociale e culturale dell'attività sul territorio regionale o locale (esclusivamente per gli avvisi speciali) di cui al successivo punto 4 - min 10 - max 40;
- c) relazione dettagliata dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, idonea a consentire il giudizio analitico della qualità della spesa in sede di istruttoria - min 10 - max 30.

Le commissioni nominate da parte degli Assessori regionali preposti ai Dipartimenti regionali competenti, procedono all'assegnazione dei punteggi tenendo presenti i seguenti criteri:

- per i punteggi sub a): congruità tra le dotazioni organiche/operatori e la fruizione delle attività svolte e da svolgere;
- per i punteggi sub b): maggiore/minore valenza sociale e culturale sul territorio regionale delle finalità che si intendono perseguire in ragione dei soggetti destinatari;
- per i punteggi sub c): maggiore/minore valenza economica sul territorio regionale o locale esclusivamente per gli avvisi speciali delle finalità che si intendono perseguire in ragione dei soggetti destinatari, valutando la congruità della spesa prevista.

A parità di punteggio prevale l'ente che risulta svolgere da più tempo le attività per cui ha fatto istanza.

Gli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ferma restando la procedura di istanza e valutazione sopra fissata, sono valutati prioritariamente e sono beneficiari in termini di precedenza su tutti gli istanti.

Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici e le strutture organizzative da questi dipendenti, salvo previsioni introdotte con appositi avvisi speciali.

Pena l'esclusione da qualsiasi beneficio discendente dal presente avviso, gli enti possono manifestare l'interesse per una sola delle aree tematiche di seguito individuate al successivo punto 3; tali esclusioni sono disposte con determinazione congiunta assunta dai dirigenti generali preposti ai Dipartimenti regionali interessati; a tal fine ciascun dirigente generale dei Dipartimenti sotto elencati dovrà trasmettere a tutti gli altri Dipartimenti l'elenco delle istanze prodotte presso il Dipartimento cui lo stesso è preposto entro 5 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.

Sono esclusi da qualsiasi beneficio discendente dal presente avviso gli enti che hanno un rapporto convenzionale con la Regione siciliana, con enti regionali e con strutture sanitarie pubbliche e che facciano istanza per attività da tali rapporti finanziate.

3. Dipartimenti regionali competenti ed aree tematiche

I Dipartimenti regionali coinvolti settorialmente dal presente avviso, cui indirizzare la manifestazione di interesse sono:

- Dipartimento regionale degli affari extraregionali – area tematica: attività di cooperazione e promozione euro-mediterranea;
- Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana - area tematica: attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche;
- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - area tematica: attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia;
- Dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità – area tematica: rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale - area tematica: attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità sensoriali;
- Dipartimento regionale dell'agricoltura - area tematica: promozione e divulgazione delle politiche di sviluppo economico agroalimentare territoriale;

- Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale – area tematica: gestione faunistica del territorio;
- Dipartimento regionale della pianificazione strategica – area tematica: attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti
- Dipartimento regionale delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area tematica; attività di promozione della prevenzione sanitaria e sostegno alle attività di raccolta del sangue;
- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo - area tematica: attività turistiche, sportive, musicali, ricreative, promozione dell'immagine della Regione siciliana.

I recapiti dei Dipartimenti regionali competenti sono i seguenti:

- Dipartimento regionale degli affari extraregionali, via Generale Magliocco nn. 46/48 – 90141 Palermo;
- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo;
- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, via Trinacria n. 36 - 90144 Palermo;
- Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, viale Regione Siciliana n. 33 - 90129 Palermo;
- Dipartimento regionale dell'agricoltura, viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145 Palermo;
- Dipartimento regionale dello sviluppo rurale territoriale, viale Regione Siciliana n. 2771 - 90145 Palermo;
- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo;
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo;
- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo;
- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo.

4. Avvisi speciali

I Dipartimenti regionali che devono provvedere a pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale sono: il Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana; il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo; gli avvisi speciali non possono derogare dai principi fissati nel presente avviso generale ed hanno la finalità precipua di individuare gli ambiti di maggiore rilevanza a fronte della legislazione regionale di pertinente interesse operativo.

5. Disciplina a regime

Restano ferme tutte le statuizioni di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle verifiche documentali in sede di rendicontazione ed alle modalità di erogazione dei contributi.

BOLZANO

COMITATO DI GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO

Delibera del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato del 24 giugno 2015, n. 1 (BUR n. 27 del 7.7.15)

Note

Sono finanziati, in conformità ai criteri di sostegno, i progetti delle organizzazioni di volontariato di cui all'allegato A con il contributo ivi indicato;

Delibera del Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato del 24 giugno 2015, n. 2

Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato visti:

- la legge provinciale 1 luglio 1993, n. 11, concernente la disciplina del volontariato ed in particolar modo l'art. 10 della stessa;
- l'articolo 2 comma 1 lettera a del regolamento del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato, che prevede che il Comitato approvi le relative modifiche del regolamento considerato che nel corso del nuovo posizionamento del Fondo Speciale le funzioni della segreteria con la rispettiva gestione amministrativa, che fin'ora sono state svolte dalla Presidenza, passeranno alla Fondazione Cassa di Risparmio e quindi dovranno essere modificati l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 4 regolamento del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato come da allegato A;

delibera

1. di approvare le modifiche dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 4 del regolamento del Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;

Articolo 1

Composizione e sede

1. Il Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito nominato Comitato, è composto:

- dal Presidente della Provincia, in qualità di presidente,
- da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 10, comma 3, della Lp.11/1993,
- da un membro nominato dal Ministero per gli affari sociali,
- da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art.1 del decreto ministeriale del 8.10.1997,
- da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane,
- da un rappresentante degli enti locali.

2. Il Comitato di gestione ha sede presso la Fondazione Cassa di Risparmio, che fornirà l'apporto tecnico e logistico per la gestione del Fondo speciale.

Articolo 2

Compiti del Comitato

1. Il comitato svolge le funzioni previste dalla normativa concernente l'istituzione del Fondo speciale per il volontariato ed in particolare:

- a) approva il presente regolamento e le relative modifiche;
- b) elegge tra i suoi membri il vicepresidente;
- c) delibera il finanziamento dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel corrispondente registro provinciale ai sensi dell'art. 5 della Lp 1 luglio 1993, n. 11 e dei centri di servizio per il volontariato previsti dal Decreto ministeriale del 8 ottobre 1997;
- d) approva i criteri per il finanziamento dei suddetti progetti e le relative modifiche;
- e) dispone i controlli a campione delle agevolazioni concesse ai sensi dei precitati criteri;
- f) in presenza di richieste e relative autorizzazioni istituisce e revoca i centri di servizio ed istituisce "l'elenco provinciale dei centri di servizio per il volontariato";
- g) svolge le funzioni ed esercita le competenze previste dal predetto Decreto ministeriale nei confronti dei centri di servizio per il volontariato;
- h) accerta annualmente la consistenza del fondo costituito dagli accantonamenti effettuati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del citato Decreto ministeriale;
- i) eventualmente nomina al suo interno gruppi di lavoro incaricati della disamina di questioni specifiche;
- j) approva le iniziative da lui proposte aventi ad oggetto consulenza, informazione e formazione a favore delle organizzazioni non-profit, per l'espletamento delle quali può mettere a disposizione annualmente una quota fino al 30% degli stanziamenti annuali del Fondo speciale;
- k) nomina il collegio dei revisori dei conti per la durata del Comitato.

Articolo 3

Convocazione e quorum delle sedute

1. Il comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno o qualora il Presidente lo ritenga opportuno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti, in seduta straordinaria.
2. Le riunioni sono convocate dal Presidente, almeno 10 giorni prima della data stabilita, mediante comunicazione scritta.
3. Le riunioni sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice.
4. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino/Alto Adige vengono pubblicate le seguenti deliberazioni del Comitato:
 - il presente regolamento con le relative modifiche,
 - i criteri per il finanziamento dei precitati progetti e le relative modifiche,
 - le delibere del Comitato di gestione con le quali vengono approvati i finanziamenti dei progetti di cui all'articolo 2, lettera c) del presente regolamento.

Articolo 4

Compiti della Segreteria

1. La segreteria del Comitato di gestione è istituita presso la Fondazione Cassa di risparmio e svolge le seguenti funzioni:
 - a) redazione del verbale delle sedute del Comitato;
 - b) accoglimento ed inoltro delle istanze di cui al precedente articolo 2 lettere c) e f) al Comitato e/o ai gruppi di lavoro;
 - c) controllo della rendicontazione dei contributi concessi;
 - d) la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle delibere del Comitato di cui all'articolo 3, comma 4 del presente regolamento;
 - e) tutte le altre attività ordinarie inerenti alla gestione amministrativa del Comitato di gestione.

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente é il legale rappresentante del Comitato e come tale convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie. In caso di impedimento presiede il Vicepresidente.
2. Il Presidente sottoscrive gli incarichi e i contratti necessari per lo svolgimento delle iniziative di cui al precedente articolo 2 lettera j) e trasmette le relative fatture e note onorarie alla Fondazione Cassa di risparmio la quale esegue la liquidazione delle stesse ed assolve a tutti gli adempimenti fiscali connessi.
3. Il Presidente trasmette le richieste di liquidazione dei contributi ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del presente regolamento alla Fondazione Cassa di risparmio, la quale dispone la liquidazione dei contributi stessi.

Articolo 6

Collegio dei Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri scelti dal Comitato tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.
2. I revisori eleggono al proprio interno il Presidente e possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Comitato di gestione del Fondo speciale in osservanza delle funzioni del Comitato di cui all'articolo 2.
3. Le competenze del collegio consistono ai sensi degli articoli 2403, 2403-bis nonché 2407, comma 1 e 2408, comma 1 Codice Civile, nel controllo della regolare gestione del fondo in oggetto ed in particolare nel controllo dei fondi messi a disposizione da parte delle fondazioni bancarie, delle liquidazioni dei contributi e dalla tenuta del conto da parte delle enti di cui all'articolo 7 di questo regolamento.

4. Nella prima seduta del Comitato in ogni anno solare i revisori presentano una relazione scritta della gestione del fondo in osservanza degli aspetti di cui al 3° comma. La relazione annuale del Collegio dei revisori dei conti viene depositata nella sede della segreteria del Comitato.

5. I revisori effettuano anche i sondaggi previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. e) sui contributi concessi in seguito ad un incarico del Comitato.

Articolo 7

I mezzi del Fondo speciale

1. I mezzi che ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del Decreto ministeriale del 8 ottobre 1997 affluiscono annualmente al Fondo in oggetto, devono essere depositati sul conto corrente segnalato dalla Fondazione Cassa di risparmio e gestito dalla Fondazione stessa.

2. I relativi estratti bancari vengono trasmessi trimestralmente alla segreteria del Comitato.

Articolo 8

Gratuità delle cariche

1. I membri del Comitato, compresi i revisori dei conti, svolgono le loro funzioni a titolo gratuito; vengono rimborsate solo le spese opportunamente documentate.

2. Per l'esecuzione dei controlli, secondo i criteri di cui all'articolo 2, lettera d) del presente regolamento, i revisori dei conti eventualmente incaricati possono essere retribuiti

SANITÀ

ABRUZZO

L.R. 26-6-15 n. 16 - Integrazione alla L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) e disposizioni per la conclusione delle procedure di assegnazione delle sedi farmaceutiche. (8UR n. 24 dell'8.7.15)

Art. 1

(Integrazione alla L.R. 11/2012)

1. Dopo l'articolo 8 del Capo II della L.R. 1° marzo 2012, n. 11 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

(Iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 bis del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178 (Riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali della Associazione Italiana della Croce Rossa esistenti alla data del 31 dicembre 2013 sul territorio abruzzese sono iscritti di diritto nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comitati locali e provinciali presentano istanza sottoscritta dal legale rappresentante al Servizio della Giunta regionale competente in materia.
3. All'istanza di cui al comma 2 è allegata la seguente documentazione:
 - a. copia conforme dello statuto;
 - b. comunicazione della sede legale, con indicazione dell'indirizzo e dei recapiti telefonici e di posta elettronica;
 - c. copia conforme del certificato di attribuzione del Codice Fiscale/Partita IVA.
4. Entro trenta giorni dal rinnovo degli organi statutariamente previsti, i Comitati locali e provinciali trasmettono alla Regione l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative e ogni altro atto necessario ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, fatto salvo quanto previsto al comma 5.
5. A seguito delle procedure previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 178/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, i Comitati locali e provinciali provvedono alla trasmissione della documentazione

necessaria per la definizione degli aspetti patrimoniali e finanziari derivanti dall'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale."

Art. 2

(Proroga contratti)

1. I contratti di lavoro a tempo determinato dei dipendenti assegnati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare - Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale (ora Servizio Assistenza Farmaceutica, Attività Trasfusionali e Trapianti - Innovazione e Appropriatezza) - per le strette necessità connesse al completamento del concorso straordinario per l'assegnazione di n. 85 sedi farmaceutiche, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle nuove sedi farmaceutiche e comunque non oltre il 31.12.2015.
2. L'onere finanziario complessivo derivante dalla suddetta proroga, pari ad € 50.000,00, trova capienza sui capitoli 11208 e 11209 del bilancio regionale 2015, che presenta l'accertata disponibilità.

BASILICATA

DGR 29.5.15, n. 710. - Integrazione alla D.G.R. n. 91/2015. Approvazione del documento dal titolo "Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018 (analisi di contesto e programmazione strategica)".(BUR n. 23 del 1.7.15)

DGR 9.6.15, n. 773 - DD.G.R. n. 713 del 5/6/2012 e n. 577 del 24/05/2013. Approvazione schema di convenzione attuativa tra la Regione Basilicata e l'INAIL. (BUR n. 23 del 1.7.15)

EMILIA-ROMAGNA

DGR 8.6.15, n. 673 - Accordo triennale per la gestione della mobilità sanitaria tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Approvazione schema rinnovo. (BUR n. 154 del 1.7.15)

Note

PREMESSA

L'art. 8 sexies, comma 8, del D. Lgs. 502/1992 prevede che il Ministro della Sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisca i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le Regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L'intesa del 3 dicembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012 prevedeva che per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, le Regioni individuino adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria (articolo 19 "Mobilità interregionale").

L'intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, comma 3 dell'articolo 9 "Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie", recita "Dalla data della stipula del presente

atto gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'art. 19 del precedente patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori”;

Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno promosso politiche collaborative volte anche a regolarizzare gli scambi di prestazioni attraverso l'integrazione dei servizi e la regolamentazione dei rapporti finanziari, nonché ad affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine;

Con la delibera di Giunta regionale n. 1890 del 19 dicembre 2011, veniva approvato lo schema di accordo triennale 2013-2014 tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana per la gestione della mobilità sanitaria.

IL RINNOVO

Si procede, in considerazione della maturata esperienza di confronto e collaborazione fra le due Regioni, ad aggiornare l'Accordo triennale prevedendo altresì l'ampliamento temporale, da annuale a triennale, della programmazione operativa delle attività.

L'Accordo è stato predisposto in conformità ai principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l'appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell'assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi,

Fondamentalmente, gli obiettivi che entrambe le Regioni intendono perseguire attraverso l'accordo sono la gestione programmata della mobilità e la qualificazione dell'offerta.

Nell'Accordo viene determinato l'ambito della collaborazione, vengono individuati i principi generali ed i compiti di ciascun ente sottoscrittore nonché gli ambiti di lavoro relativi alla determinazione dei volumi di attività e dei relativi corrispettivi, rimandando ad un Piano triennale di attività la definizione analitica del programma di collaborazione che rende operativo l'Accordo stesso.

ACCORDO TRIENNALE 2015-2017 PER LA GESTIONE DELLA MOBILITA' SANITARIA FRA LE REGIONI EMILIA-ROMAGNA E TOSCANA PREMESSA

Il quadro istituzionale

Il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche, al comma 8 dell'art. 8 sexies prevede che le Regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, al punto 10, stabilisce che: "Laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle stesse, in caso di mobilità sanitaria, dovrà avvenire sulla base di:

- un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità

- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate”.

Il Patto per la Salute 2010–2012 siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 indica gli accordi sulla mobilità interregionale tra i settori strategici in cui operare al fine di qualificare i sistemi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa.

Inoltre, per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, viene data indicazione alle Regioni, di individuare adeguati strumenti di Governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:

- evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definiti;
- favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale;

- individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.

Il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 Luglio 2014, repertorio atti n. 82/CSR) che al comma 3 dell’articolo 9 “Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie” recita “Dalla data della stipula del presente atto gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del precedente patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori.

Gli obiettivi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana

Le Regione Emilia-Romagna e Toscana hanno scambi di mobilità sanitaria per l’attività di ricovero e specialistica ambulatoriale con valori reciprocamente pari a circa 46 ml. di € e 14 ml. Di € - dati 2013 ultimo anno consolidato disponibile.

La definizione, nel 2011, dell’accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria, che ha definito gli ambiti di collaborazione e fissato i criteri per la determinazione dei volumi di attività successivamente esplicitati nei piani annuali, hanno introdotto comportamenti coerenti con le finalità prefissate di programmazione.

Il rinnovo dell’accordo provvede a garantire la continuità dei risultati raggiunti ed avviene nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell’equilibrio di bilancio.

Gestione della mobilità

Con il presente accordo, le Regioni intendono definire i principi e le modalità per regolare le attività che caratterizzeranno, nel periodo di vigenza, i rapporti tra loro.

Qualificazione dell’offerta

Il rapporto strutturato tra le Regioni, comporta altresì l’assunzione di responsabilità dirette in merito alla qualità e appropriatezza delle cure, in termini sia di qualità dei servizi offerti sia di qualità percepita dall’utenza.

Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell’assistenza, siano logicamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi.

Le Regioni intendono rinnovare l’accordo definendo linee di collaborazione con particolare riferimento alle attività erogate nelle zone di confine.

Si condivide di collaborare nelle seguenti linee di sviluppo

- programmare tetti massimi di finanziamento per i volumi di prestazioni erogate, programmando anche l’attività delle strutture private;
- condividere programmi di monitoraggio e controllo dell’attività effettuata e di valutazioni dell’appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni erogate;
- prevedere eventuali misure di penalizzazione degli effetti distorsivi (superamento tetti, ricoveri inappropriati, ricoveri ripetuti o troppo brevi);
- definire livelli essenziali di assistenza comuni (concordanza della esclusione di peculiari prestazioni e condivisione dei criteri di accesso).

Ambiti di lavoro dell’accordo

L’accordo si articola in due ambiti di lavoro:

a) Analisi dei fenomeni di mobilità ospedaliera

Si ritiene che il fenomeno della mobilità per essere governato debba essere ben conosciuto e quindi si propone di approfondire le problematiche specifiche degli scambi tra le due Regioni individuando le diverse tipologie di domanda a cui il fenomeno risponde e l’eventuale livello di inappropriata.

b) Mobilità specialistica ambulatoriale

Si condivide la criticità determinata dalla disomogeneità dei criteri di accesso e/o nelle indicazioni volte al miglioramento della appropriatezza, in particolare sul tema della Specialistica ambulatoriale. Il fenomeno

esprime una specifica sofferenza nelle zone di confine e può determinare, in quelle popolazioni, l'idea di un federalismo competitivo e di un concetto di appropriatezza, dettati più da esigenze di equilibrio economico regionale piuttosto che da rigorosi criteri scientifici. Si intende, pertanto, promuovere un lavoro per la condivisione di un Nomenclatore tariffario per la Specialistica ambulatoriale.

Validità dell'accordo

Il presente accordo resterà in vigore dal 1 luglio 2015 al 31 dicembre 2017.

Ad esso verrà data attuazione attraverso uno specifico piano triennale di attività definito in base ai criteri di seguito indicati. Il tetto di riferimento è il dato 2013, con possibilità di rivalutazione per gli anni successivi al primo.

Piano triennale di attività

Nel piano triennale di attività vengono programmati volumi e tipologie di prestazioni oggetto dell'accordo. Gli ambiti di attività oggetto dell'accordo:

- Prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che day -hospital
- Prestazioni di specialistica ambulatoriale

Ricoveri Ospedalieri

Vengono definite le categorie di prestazioni:

- DRG di alta specialità
- DRG ad alto rischio di inappropriatezza,
- restanti DRG
- Attività di riabilitazione

Per ciascuna categoria di ricovero viene definito un "tetto di attività complessivo", le tariffe e le regole di determinazione dei volumi finanziari corrispondenti. Per ciascuna classe di DRG individuata verranno stabiliti:

- il volume programmato dell'attività attesa;
- le tariffe da applicare;
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che superano i volumi programmati.

Specialistica ambulatoriale

Verranno individuate le tariffe e le regole di determinazione dei volumi finanziari. In particolare verrà definito l'elenco delle prestazioni sottoposte a particolari regole di contenimento dei volumi di attività e/o di spesa.

Per ciascuna categoria di prestazioni individuate verranno stabiliti:

- il volume programmato dell'attività attesa;
- le tariffe da applicare;
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che superano i volumi programmati.

Il sistema dei controlli di qualità e appropriatezza

Ciascuna Regione garantisce un accurato monitoraggio della qualità e della appropriatezza delle prestazioni erogate.

Modalità di gestione e monitoraggio dell'accordo

Al fine di consentire il monitoraggio dell'accordo, le parti stabiliscono di scambiarsi trimestralmente i dati di attività relativi ai ricoveri e specialistica ambulatoriale, come da flusso di mobilità secondo il tracciato definito dall'Accordo e comprensivo di importo. Le scadenze di trasmissione sono le seguenti:

- I invio – 6 mesi di attività – entro il 31 agosto;
- II invio – 9 mesi di attività – entro il 31 dicembre;
- III invio – attività dell'intero anno – entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Resta inteso che continuano ad essere valide le scadenze per l'invio dei dati di mobilità secondo le regole previste dal Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

I tecnici delle due Regioni firmatarie si incontrano con cadenza semestrale per valutare l'andamento della produzione. Degli incontri viene stilato verbale che resta agli atti dei rispettivi Assessorati.

Entro il mese di aprile di ogni anno viene inoltre definita la chiusura dell'anno precedente e vengono pertanto certificati i volumi economici da porre in mobilità. Tali volumi costituiranno il dato economico che definirà la matrice degli addebiti dell'anno di competenza.

Infine, tenuto conto che già nell'ambito del gruppo tecnico della mobilità interregionale sono stati condivisi i criteri di appropriatezza dei ricoveri, formalizzati anche nel Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria, le due Regioni si impegnano a rispondere alle segnalazioni eventualmente ricevute e ad approfondire specifiche problematiche che dovessero emergere dalle analisi effettuate e/o dal monitoraggio delle attività di cui al presente accordo. Le due Regioni si impegnano a fornire reciprocamente ulteriori informazioni richieste per tutti gli approfondimenti ritenuti utili.

Per la Regione Emilia-Romagna Per la Regione Toscana

Assessore Politiche per la Salute Assessore Diritto alla salute

Data,

LAZIO

Decreto del Commissario ad Acta 19 giugno 2015, n. U00255 - Proroga Decreto del Commissario ad acta n. 50 del 06/02/2015 per prestazioni ospedaliere, prestazioni di riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento residenziale e non; prestazioni neuropsichiatriche, prestazioni RSA - Assistenza residenziale/semiresidenziale di mantenimento di nuovo accreditamento e Finanziamento a funzioni: aprile-giugno 2015. Policlinici Universitari non Statali erogatori di prestazioni con onere SSR: Budget provvisori gennaio- giugno 2015 prestazioni "Altra specialistica" e "APA". (BUR n. 52 del 30.7.15)

Note

Viene prorogata per i mesi di aprile-giugno 2015 la disciplina di cui al DCA 50/2015, determinando - nelle more di conoscere l'entità delle risorse del FSR a valere sull'anno 2015, di concludere gli incontri con le Associazioni di categoria ed al fine della salvaguardia della continuità assistenziale - il budget provvisorio per il trimestre aprile-giugno 2015 nella misura di:

- 3/12 del 95% dei limiti massimi di risorse assegnabili di cui ai Decreti Commissariali n. 242/2014; n. 248/2014; n. 250/2014; n. 302/2014 con riferimento alle prestazioni ospedaliere;
- 3/12 del limite massimo di risorse assegnabili di cui al Decreto Commissariale n. 238/2014, nella considerazione che tale decreto Commissariale ha attribuito i budget 2014 sulla base di un tasso di occupazione dell'80%;
- 3/12 dell'85% del finanziamento a funzioni – art. 8 sexies comma 2D.lgs 502/92 e s.m.i. – di cui ai Decreti Commissariali n. 265/2014 e n. 64/2015.

Sono determinati per i Policlinici Universitari non statali A. Gemelli e Campus Biomedico i budget provvisori di "Altra Specialistica" e "APA" per il periodo gennaio – giugno 2015 nella misura di 6/12 del 95% dei limiti massimi di risorse assegnabili di cui al DCA 302/2014.

La definizione del budget delle prestazioni "Laboratorio Analisi" avverrà con specifico atto.

Il limite massimo di cui al presente provvedimento si applica esclusivamente alle strutture che hanno sottoscritto gli accordi contrattuali per l'anno 2014.

Viene confermato che per la struttura RSA Città Giardino il presente provvedimento non è Applicabile.

I budget di cui al presente provvedimento sono da considerarsi provvisori, salvo conguaglio all'interno dei volumi che saranno definiti per l'intero anno 2015.

Per quanto non regolamentato dal presente provvedimento deve considerarsi vigente la disciplina prevista nel Decreto del Commissario *ad acta* n. 50/2015 e nei provvedimenti di definizione dei livelli massimi di risorse assegnabili per l'anno 2014.

L'attribuzione dei budget provvisori di cui al presente provvedimento non costituisce in alcun modo, nelle more del completamento dell'accreditamento definitivo, presupposto ai fini dell'attribuzione del budget 2015.

La definizione e l'attribuzione dei budget rappresenta il livello massimo di spesa a carico del SSR entro i quali sono considerate riconoscibili e remunerabili esclusivamente le prestazioni erogate in conformità con la normativa vigente.

Qualsiasi provvedimento in essere di sospensione e/o revoca e/o risoluzione dell'autorizzazione/accreditamento/accordo contrattuale è idoneo a determinare l'automatica sospensione e/o revoca dell'attribuzione del livello massimo di risorse assegnabili, con la conseguenza che, a far data dalla notificazione del relativo provvedimento di sospensione e/o revoca, la struttura interessata non potrà più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale;

All'Erogatore viene riconosciuta la produzione relativa al limite massimo assegnato da verificare a consuntivo sulla base delle attività effettivamente svolte, in applicazione della normativa nazionale e regionale sui controlli.

Le competenti Aziende sanitarie dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate.

Determinazione 12 giugno 2015, n. G07264 - D.G.R. n. 980/2009: proroga di 3 mesi dei progetti relativi al "Piano triennale di intervento a sostegno della rete dei servizi per la salute mentale". Impegno di spesa della somma di euro 1.644.786,50 sull'annualità 2015 sul Capitolo H13900 - missione 13 programma 07 macroaggregato 1.03.02.18.010. (BUR n. 52 del 30.7.15)

Note

Viene preso atto delle necessità manifestate dalle AASSLL, dall'AO Sant'Andrea e dall'Azienda Policlinico Umberto I e dai Direttori dei DDSSMM, del SPDC dell'AO Sant'Andrea e dell'AO Policlinico Umberto I, della necessità di prorogare i progetti di cui alla D.G.R. n. 980/09 e quelli relativi alle articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Viene impegnata la somma di € 1.644.786,74 sull'annualità 2015 per la proroga di 3 mesi dei progetti, a partire dalle singole scadenze progettuali, secondo quanto previsto dall'Allegato n. 1 (a cui si rinvia).

NB

Alla scadenza del progetto, le singole AASSLL e AAOO dovranno inoltrare all'Area preposta una relazione dettagliata delle azioni realizzate corredata della documentazione contabile amministrativa attestante le attività poste in essere;

Le obbligazioni assunte coi succitati impegni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari.

MOLISE

DGR 15.6.15, n. 279 - Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 5 giugno 2003, n. 131 tra il governo le regioni e le province di trento e bolzano sul documento recante "telemedicina-linee di indirizzo nazionali". recepimento.(BUR n. 21 del 1.7.15)

PIEMONTE

DGR 3.6.15, n. 25-1513 - Piano regionale della prevenzione 2014-2018: approvazione dei programmi di prevenzione per il periodo 2015-2018, in attuazione della DGR n. 40-854 del 29/12/2014.

Note

PREMESSA

L'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome n. 156/CSR del 13 novembre 2014 ha approvato il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 (di seguito PNP) e ha previsto che le Regioni ne recepissero le linee essenziali entro il 31 dicembre 2014, con particolare riguardo ai seguenti punti:

- visione, principi, priorità e struttura generale del Piano nazionale della prevenzione;
- preliminare individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali la Giunta Regionale intendeva dare attuazione a tutti i macro obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali;
- definizione degli elementi – contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità con quanto conseguito nel precedente PRP – funzionali ai programmi regionali individuati.

La citata Intesa prevede che le Regioni adottino entro il 31 maggio 2015 il Piano regionale di prevenzione (di seguito PRP) per la realizzazione del PNP attraverso i programmi preliminarmente individuati in sede di recepimento del PNP. Si prevede inoltre la possibilità per le Regioni di una programmazione operativa frazionata in diversi periodi temporali.

L'Intesa Stato-Regioni n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la Salute 2014-2018, ha previsto per gli anni 2014-2016 lo stanziamento di 200 milioni di euro annui a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1 del Patto, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 34, Legge n. 662 del 27/12/1996 e successive integrazioni.

L'Accordo Stato-Regioni n. 56/CSR del 25/03/2015, concernente il Documento per la valutazione del Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, ha definito i criteri per la valutazione e certificazione dei Piani regionali.

Per la verifica del PRP, in quanto adempimento LEA, il suddetto accordo ha stabilito, per l'anno 2015, i criteri di valutazione *ex-ante* riferiti:

- alla qualità della programmazione dei PRP,
- al rispetto dei principi del PNP,
- ai requisiti di struttura dei programmi e congruenza dei quadri logici,
- alla coerenza interna,
- alla completezza del piano di valutazione.

Il documento riporta i valori *base-line* e gli standard nazionali al 2018 degli indicatori centrali, cioè il miglioramento atteso dalle strategie previste dai Piani e prevede inoltre che le Regioni facciano una stima del contributo al raggiungimento degli standard nazionali che può derivare dalla messa in atto dei programmi regionali, esplicitando il valore atteso regionale al 2018 degli indicatori centrali.

L'AZIONE DELLA REGIONE

Con DGR n. 24-10835 del 23/02/2009 è stato istituito il Coordinamento regionale della prevenzione (CORP), con funzioni di supporto tecnico-scientifico alla Direzione regionale Sanità nell'elaborazione della proposta di Piano regionale di prevenzione. Ai componenti del CORP, individuati in base a criteri di rappresentanza delle strutture sanitarie che concorrono all'attuazione del PRP, non spetta alcun compenso per le funzioni di coordinamento regionale.

Con DGR del 30 dicembre 2013, n. 25-6992, la Regione Piemonte ha approvato i Programmi Operativi 2013-2015 con l'obiettivo di proseguire e rafforzare l'azione di controllo della spesa sanitaria, continuando a garantire i Livelli essenziali di Assistenza (LEA); nei Programmi Operativi 2013-2015 si prevede al n. 11 l'implementazione di azioni coerenti con il PNP.

Con DGR n. 40-854 del 29/12/2014 la Regione Piemonte ha recepito il PNP 2014-2018, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 13/11/2014, e ha approvato gli indirizzi generali per il PRP, individuando preliminarmente i programmi sulla base del contesto epidemiologico descritto e delle azioni già intraprese con i precedenti piani, in attuazione di tutti i macro obiettivi e di tutti gli obiettivi centrali del PNP.

In coerenza con quanto sancito dall'Intesa sul PNP, il medesimo provvedimento stabilisce che, con successivo atto della Giunta regionale, entro il 31 maggio 2015, in collaborazione con il CORP, siano approvati gli obiettivi e le azioni previste dai programmi così individuati.

Infine, richiama la necessità di approvare annualmente, da parte delle Aziende sanitarie, i Piani locali di prevenzione (PLP) per l'attuazione a livello locale degli indirizzi contenuti nel PRP.

I PROGRAMMI SPECIFICI DI PREVENZIONE

La Direzione Sanità, su proposta del CORP che ha coordinato il lavoro dei diversi gruppi tematici, ha provveduto a elaborare i programmi del Piano regionale di prevenzione per il 2015- 2018 dettagliando obiettivi, azioni e indicatori per la valutazione, seguendo i criteri previsti per la valutazione *ex-ante*, anche rimodulando alcuni programmi per meglio rispondere a tali criteri.

Una parte rilevante del PNP è dedicata alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, che presentano il maggior carico di mortalità e disabilità nei Paesi occidentali; i determinanti riconosciuti di tali malattie sono aggredibili prevalentemente attraverso azioni integrate e intersettoriali, quindi non esclusivamente sanitarie, secondo l'approccio della strategia europea "salute in tutte le politiche".

Per affrontare tali sfide, il PNP si pone quindi come "strumento a valenza strategica" con una funzione di governance necessaria all'armonizzazione dei numerosi interventi sanitari che possono avere efficacia preventiva.

L'efficacia degli interventi di prevenzione non dipende soltanto dall'attenzione posta dal sistema sanitario ma può essere favorevolmente influenzata anche dalla promozione di politiche favorevoli alla salute in altri ambiti quali l'alimentazione, l'ambiente, il commercio, l'educazione, l'industria, il lavoro e i trasporti.

LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE

Il principio della “salute in tutte le politiche” deve improntare le azioni del PRP al fine di mantenere un elevato livello di attenzione sul tema cruciale dell'utilità sociale nell'impiego delle risorse pubbliche.

A tale fine, l'attuazione del PRP richiederà non solo un buon coordinamento tra le diverse componenti del Servizio Sanitario Regionale ma anche la possibilità di stipulare accordi, tramite atti deliberativi della Giunta, con altri ambiti non prettamente sanitari, come quelli sopra elencati, tenuto conto anche della presenza di organismi ed associazioni regionali o nazionali che operano nell'area della promozione della salute con progetti di prevenzione di rilevanza regionale o nazionale quali, ad es., la rete degli ospedali che promuovono la salute.

IL PIANO DELLA PREVENZIONE COME PROMOZIONE DELLA SALUTE

Il Piano della Prevenzione viene assunto come strumento di lavoro della Giunta Regionale e non soltanto dell'Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza ed Edilizia sanitaria, con l'intento, ove possibile, di promuovere e la salute dei cittadini piemontesi in tutte le politiche senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

I PIANI LOCALI DI PREVENZIONE

Pertanto, l'attuazione del PRP richiede la messa in atto delle azioni previste a livello delle Aziende sanitarie della Regione Piemonte, attraverso l'elaborazione dei PLP, strumento di attuazione a livello locale delle politiche di prevenzione mostratosi finora in grado di consentire anche nei singoli territori l'integrazione di strategie e azioni e la collaborazione di servizi e competenze diversi, per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Per questi motivi, occorre prevedere una adeguata articolazione organizzativa che sostenga la messa in atto del Piano a livello regionale e locale, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e, non ultimo, il buon esito della certificazione LEA.

L'APPROVAZIONE

Viene approvato il Piano regionale di prevenzione 2015-2018 (allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), elaborato sulla base del contesto regionale, degli elementi epidemiologici e dello stato di salute della Regione Piemonte, come previsto dalla DGR n. 40-854 del 29/12/2014, e composto da:

- introduzione e profilo generale di salute della popolazione piemontese, rivolto ad inquadrare le scelte strategiche sottostanti ai programmi di prevenzione;
- programmi pluriennali (periodo 2015-2018) articolati secondo un quadro logico coerente con i quadri logici del PNP, contenenti gli obiettivi e le azioni da sviluppare nel quadriennio a livello regionale e a livello delle Aziende sanitarie, in attuazione di tutti i macro obiettivi e di tutti gli obiettivi centrali del PNP 2014-2018, e corredati degli indicatori di valutazione, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 56/CSR del 25/03/2015 per la valutazione dei Piani;
- piano di monitoraggio e valutazione, composto da un quadro sinottico degli indicatori centrali (PNP) con la stima del valore atteso regionale al 2018, e dalla griglia indicatori di processo e sentinella (PRP), come previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 56/CSR del 25/03/2015 per la valutazione dei Piani.

GLI IMPEGNI CONSDEGUENTI

Viene demandata alla Direzione Sanità, in collaborazione con il CORP:

- , l'approvazione dei programmi annuali dettagliati, coerenti con i programmi pluriennali di cui all'allegato A, contenenti le indicazioni per la programmazione annuale dei Piani locali di prevenzione da parte delle ASL;
- la revisione e l'adeguamento del coordinamento organizzativo a supporto del Piano in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'allegato A alla presente deliberazione;

' E' demandata alla Direzione Sanità, la formulazione di proposte per l'attivazione di gruppi di lavoro interdirezionali, finalizzati alla collaborazione intersettoriale e alla promozione della salute in tutte le politiche,

Allegato

NB**Si riporta l'indice, rinviando alla lettura integrale del testo**

Introduzione

Il profilo di salute della popolazione piemontese

Programmi del Piano regionale di prevenzione 2015-2018

1. Guadagnare Salute Piemonte - Scuole che promuovono salute
 2. Guadagnare Salute Piemonte - Comunità e ambienti di vita
 3. Guadagnare Salute Piemonte - Comunità e ambienti di lavoro
 4. Guadagnare Salute Piemonte - Promozione della salute e prevenzione nel setting sanitario
 5. Screening di popolazione
 6. Lavoro e salute
 7. Ambiente e salute
 8. Prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili
 9. Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 183
 10. Governance, organizzazione e monitoraggio del Piano regionale di prevenzione
- Piano di monitoraggio e valutazione

DGR 3.6.15, n. 30-1517 - Riordino della rete dei servizi residenziali della Psichiatria. (BUR n. 26 del 2.7.15)

Note

Viene disposta la revisione del sistema dei servizi residenziali per la psichiatria, a tal fine approvando l'allegato "Riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Le disposizioni del presente provvedimento integrano o sostituiscono, limitatamente alle parti in contrasto, i requisiti specifici di esercizio e di accreditamento già previsti dalle D.G.R. relative alle singole forme di residenzialità psichiatrica.

NB

Per l'attuazione del riordino oggetto del presente provvedimento, si prevede una fase transitoria che si concluderà entro la fine di dicembre 2015 ed una fase di messa a regime a partire dal 1 gennaio 2016.

Riordino della rete dei servizi residenziali della psichiatria**Indice**

Premessa generale

Sezione 1 – Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria

1. Modalità di accesso e valutazione multidimensionale del bisogno
2. Piano di trattamento individuale e scelta della struttura
3. Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato
4. Sistema informativo
5. Requisiti trasversali di esercizio e di accreditamento
 - 5.1 Requisiti trasversali per l'autorizzazione all'esercizio
 - 5.2 Requisiti trasversali per l'accredimento
6. Requisiti generali per la sottoscrizione del contratto
7. Disciplina transitoria

SEZIONE 2 – Procedure per l'esercizio, l'accredimento e la messa a contratto delle strutture residenziali psichiatriche e disposizioni in tema di fatturazione e vigilanza e controllo

1. Procedure per l'autorizzazione all'esercizio
 - 1.1 Istanza di autorizzazione all'esercizio
 - 1.2 Procedimento di autorizzazione all'esercizio
 - 1.3 Effetti giuridici dell'autorizzazione all'esercizio dell'esercizio
 - 1.4 Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio

- 1.5 Cessazione dell'attività
2. Procedure per l'accreditamento
- 2.1 Istanza di accreditamento
- 2.2 Effetti giuridici dell'accreditamento
3. Messa a contratto
4. Fatturazione
5. Vigilanza e controllo

Sezione 3 – Requisiti specifici per le strutture residenziali psichiatriche e tariffe

S.R.P.1 E S.R.P. 2 - Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (S.R.P.1) e a carattere estensivo (S.R.P.2)

Definizione

2. Criteri di eleggibilità
- 2.1 Criteri di accesso
3. Attività e prestazioni
4. Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento
- 4.1 Requisiti per l'esercizio
- 4.2 Requisiti per l'accreditamento
5. Remunerazione

S.R.P.3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi

1. Definizione
2. Criteri di eleggibilità
- 2.1 Criteri di accesso
3. Attività e prestazioni
4. Requisiti per l'esercizio e l'accreditamento
- 4.1 Requisiti specifici per l'esercizio
- 4.2 Requisiti specifici per l'accreditamento.
5. Remunerazione

Sezione 4 – Dati del sistema di offerta

1. Comunità Protette e Comunità Alloggio: dettaglio strutture e posti letto accreditati al 2014
3. Dettaglio Strutture Accreditate: Comunità Protette (Tipo A e B)
4. Strutture residenziali psichiatriche: dettaglio per ASL delle giornate erogate e del numero indicativo degli assistiti nel 2012
5. Strutture residenziali psichiatriche: dettaglio per ASL delle giornate erogate e del numero indicativo degli assistiti nel 2013
6. Strutture residenziali psichiatriche: dettaglio per ASL delle giornate erogate e del numero indicativo degli assistiti nel 2014

NB

SI RIPORTANO , PER QUANTO COMPATIBILI CON L'IMPAGINAZIONE, LE PARTI RITENUTE PIU' IMPORTANTI, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO, ANCHE PER LE TABELLE

Premessa generale

Il presente provvedimento intende dare attuazione a quanto previsto dai Programmi Operativi 2013 - 2015 ed in particolare dall'azione 14.4.4 "Riorganizzazione, riqualificazione e implementazione dell'assistenza ai pazienti psichiatrici".

In tale ottica, infatti, si intende disciplinare l'intera filiera dei servizi residenziali psichiatrici presenti sul territorio piemontese, definendone i requisiti autorizzativi e di accreditamento, i criteri di accesso, il regime tariffario e la funzione di vigilanza e controllo, adeguando l'offerta residenziale esistente sul territorio al modello AGENAS - GISM, già recepito dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 260 – 40596 del 23 dicembre 2013.

Attualmente nel territorio piemontese, in attuazione della D.C.R. n. 357 – 1370 del 28 gennaio 1997, sono presenti le seguenti tipologie di strutture residenziali riservate ad accogliere i pazienti adulti affetti da patologie psichiatriche:

Gruppi Appartamento,
Comunità Alloggio, Comunità Protette (di tipo A e B).

Di tali tipologie di strutture ad oggi risultano accreditate, come previsto dalla D.G.R. n. 63 - 12253 del 28 settembre 2009, le Comunità Protette e le Comunità Alloggio. Tale delibera rinvia ad un successivo atto la previsione di modalità autorizzative e di accreditamento per i Gruppi Appartamento, che quindi ad oggi non sono ancora accreditati.

Da una ultima rilevazione e dall'analisi dei piani di attività, aggiornata al 31 dicembre 2014, si evidenziano i seguenti dati:

- Gruppi Appartamento: il numero di strutture è pari a 355, con 1.365 posti letto e 440.184 giornate erogate;
- Comunità Alloggio: il numero di strutture accreditate è pari a 21 con 208 posti letto e 111.691 giornate erogate;
- Comunità Protette: il numero di strutture accreditate è pari a 64 (di cui 54 di tipologia B e 10 di tipologia A) con un totale di 1.263 posti letto e 250.896 giornate erogate.

Con riferimento all'indicatore di fabbisogno fissato nel "Progetto obiettivo tutela salute mentale", che definisce un rapporto ottimale di 1 posto di assistenza residenziale ogni 5.000 abitanti, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 32 - 29522 del 1 marzo 2000, ha stabilito un riesame del fabbisogno di posti letto dei presidi per la tutela della salute mentale presenti sul territorio. Alla luce dei dati di offerta attuali, si rileva una dotazione esistente media di 3,2 posti ogni 5.000 abitanti, quindi superiore all'indice richiamato. Tra l'altro, si evidenzia che la distribuzione di posti è molto disomogenea tra i diversi territori, con indici a livello di ASL che variano da un minimo di 1,5 posti ogni 5.000 abitanti fino ad un massimo di 5,3.

Il dettaglio per ASL delle strutture residenziali regionali, Comunità protette di tipo A e di tipo B e Comunità Alloggio già accreditate o aventi diritto ad essere inserite nelle procedure di riordino e adeguamento al modello AGENAS-GISM (in quanto presente parere favorevole ex art. 8-ter o processo di superamento degli OPG) è riportato nella sezione n. 4 del presente documento. In tale sezione è inoltre riportato il dato delle giornate erogate suddiviso per tipologia di struttura e ASL.

Relativamente al numero di posti letto già accreditati, secondo le previsioni della D.G.R. n. 63 - 12253 del 28 settembre 2009, in applicazione della normativa nazionale che stabilisce tra i requisiti minimi strutturali un numero massimo di 20 posti letto, l'adeguamento al nuovo modello comporterà una rideterminazione della capacità ricettiva delle singole strutture laddove esistano realtà autorizzate e accreditate per un numero di posti letto superiore a tale limite (D.P.R. del 7 aprile 1994 e D.P.R. 14 gennaio 1997).

Dall'analisi sul territorio, inoltre, è emersa la presenza di alcune tipologie di strutture, prevalentemente RSA, che accolgono utenti con patologie psichiatriche nonostante siano dedicate ad accogliere altre tipologie di pazienti.

Il documento AGENAS – GISM prevede l'individuazione di tre tipologie di strutture residenziali psichiatriche sulla base dell'intensità terapeutico riabilitativa dei programmi attuati e dei livelli di intensità assistenziale, quali:

- **S.R.P.1:** Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo;
- **S.R.P.2:** Struttura residenziale psichiatrica per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere estensivo;
- **S.R.P.3:** Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi, con differenti livelli di intensità assistenziale, articolata in tre sotto tipologie, con personale sociosanitario presente nelle 24 ore, nelle 12 ore, per fasce orarie.

Sulla base delle strutture, originariamente previste dalla D.C.R. n. 357 – 1370 del 28 gennaio 1997, le Comunità Protette di tipo A e B confluiranno rispettivamente in S.R.P.1 ed in S.R.P.2, recependo il sistema di classificazione degli utenti definito con il presente provvedimento. I Gruppi Appartamento e le Comunità Alloggio, invece, convergeranno nelle strutture S.R.P.3.

Per le Comunità Protette, inoltre, con il presente provvedimento viene rivisto il sistema di classificazione dell'utenza, adeguandolo ai nuovi bisogni, attraverso un sistema che considera il livello di intensità assistenziale e di intensità terapeutico riabilitativa necessaria, prevedendone tre livelli. Coerentemente, viene aggiornato il sistema dei requisiti specifici di accreditamento ed il sistema tariffario.

Nel caso dei Gruppi Appartamento, invece, vengono definiti i sistemi autorizzativi e di accreditamento fino ad oggi mancanti e le tariffe.

Tale provvedimento, pertanto, dà l'avvio ad un percorso di riordino della residenzialità psichiatrica in Regione Piemonte, che sarà perseguito mediante un percorso strutturato in tre fasi principali:

- Fase istruttoria: tale fase consiste, mediante l'emanazione di tale provvedimento, nella definizione dei criteri di accesso, dei requisiti per l'esercizio e l'accREDITamento, delle tariffe per le diverse tipologie di strutture residenziali psichiatriche, oltre che della funzione di vigilanza e controllo;
- Fase transitoria: in tale fase, che durerà fino a Dicembre 2015, le strutture aventi diritto, ossia Comunità Protette di tipo A e B e Comunità Alloggio elencate nella sezione n. 4 del presente provvedimento, oltre che i Gruppi Appartamento che al 31/12/2014 potevano vantare rapporti in essere dimostrabili con i D.S.M. piemontesi (contratti di inserimento, convenzioni con indicazione dell'ubicazione), dovranno adeguarsi a quanto di seguito disciplinato.

In tale fase è prevista, nei primi 5 mesi, una rivalutazione dei pazienti presenti nelle strutture, volta a verificare l'appropriatezza degli inserimenti; laddove vi sia incoerenza tra livelli di assistenza erogati e

necessità assistenziali del paziente, il D.S.M. inserente entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento dovrà ricollocare lo stesso in struttura idonea (S.R.P.1, S.R.P.2 e S.R.P.3.).

Inoltre, nella fase transitoria, le strutture aventi diritto, se in linea con i requisiti soggettivi, organizzativi, gestionali e strutturali, dovranno presentare istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento. L'istruttoria delle istanze sarà effettuata da parte delle ASL in seguito all'entrata in vigore del presente provvedimento, mentre la Regione con specifici provvedimenti di Giunta determinerà, sulla base della rivalutazione dei pazienti inseriti nelle diverse strutture, sia il fabbisogno regionale di offerta e sia le modalità per la concessione dell'accREDITAMENTO e per la messa a contratto degli enti gestori da attuarsi con decorrenza dall'esercizio 2016.

In particolare, terminata la fase di rivalutazione, una volta noto il quadro di domanda e offerta di servizi richiamati in premessa, alla fine del 2015, si procederà all'accREDITAMENTO istituzionale e quindi alla messa a contratto degli enti gestori, in base a principi basati su indici di programmazione sanitaria obiettivo finalizzati, tra l'altro, ad una progressiva omogeneizzazione dell'offerta sul territorio, nel rispetto degli obiettivi di equilibrio economico / finanziario del Sistema Sanitario Regionale (SSR).

- Fase di perfezionamento: in questa ultima fase, che avrà avvio da Gennaio 2016, è prevista la messa a regime di quanto indicato nel presente provvedimento, con la possibilità di rivalutazioni in seguito alle evidenze emerse durante la fase transitoria.

Il presente provvedimento è articolato nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 – Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria

Trasversalmente a tutta la filiera della residenzialità vengono definiti i seguenti aspetti:

- Modalità di accesso e valutazione multidimensionale del bisogno;
- Piano di trattamento individuale e scelta della struttura;
- Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato;
- Sistema informativo;
- Requisiti trasversali di esercizio e di accREDITAMENTO;
- Requisiti generali per la sottoscrizione del contratto;
- Disciplina transitoria.

SEZIONE 2 – Procedure per l'esercizio, l'accREDITAMENTO e la messa a contratto delle strutture residenziali psichiatriche e disposizioni in tema di fatturazione e vigilanza e controllo

- Procedure per l'esercizio, l'accREDITAMENTO e la messa a contratto;
- Gestione della fatturazione;
- Vigilanza e controllo.

Sezione 3 – Requisiti specifici per le strutture residenziali psichiatriche e tariffe

Criteri di accesso, requisiti specifici e tariffe per i livelli S.R.P. 1 – 2 – 3:

- S.R.P.1 e S.R.P.2 - Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (S.R.P.1) e a carattere estensivo (S.R.P.2);
- S.R.P.3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi.

Sezione 4 – Dati del sistema di offerta

- Comunità Protette e Comunità Alloggio: dettaglio strutture e posti letto accREDITATI al 2014;
- Comunità Alloggio: dettaglio strutture accREDITATE e aventi diritto;
- Dettaglio Strutture AccREDITATE: Comunità Protette (di Tipo A e B);
- Strutture residenziali psichiatriche: dettaglio per ASL delle giornate erogate e numero indicativo di assistiti per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Sezione 1 – Disposizioni trasversali ai servizi residenziali per la psichiatria

1. Modalità di accesso e valutazione multidimensionale del bisogno

L'accesso ai servizi di residenzialità per l'utente è subordinato ad una valutazione multidimensionale del bisogno, effettuata da parte di una équipe pluriprofessionale del D.S.M. (Dipartimento Salute Mentale) che sarà costituita da un mix delle seguenti figure professionali:

- Medico psichiatra;
- Psicologo;
- Infermiere;
- Educatore;
- Assistente sociale.

Tale valutazione ha lo scopo di:

- Valutare l'appropriatezza del ricorso a servizi di residenzialità psichiatrica;
- Identificare il setting più appropriato, tenuto conto dei seguenti fattori: dei bisogni terapeutico riabilitativi, dei margini di recupero e di reinserimento, dei bisogni assistenziali, del contesto sociale, della presenza di eventuali fenomeni di cronicizzazione.

Al fine di garantire il maggiore livello di omogeneità possibile nella valutazione sul territorio piemontese, la Regione, con successivi provvedimenti attuativi da adottarsi entro 45 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, adotterà strumenti diagnostici e di valutazione delle diverse aree di bisogno delle persone affette da patologia psichiatrica, inclusa la sfera sociale.

Nel percorso di valutazione ed inserimento il D.S.M. deve coinvolgere il Medico di Medicina Generale. Si precisa infatti che l'utente presente in struttura rimane in carico al Medico di Medicina Generale.

2. Piano di trattamento individuale e scelta della struttura

Al momento della presa in carico dell'utente, l'unità di valutazione multidimensionale predisporrà il Piano di Trattamento Individuale (P.T.I.), che terrà conto degli aspetti clinici (inclusi i disturbi schizofrenici, dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi e disturbi della personalità), funzionali e sociali del paziente, al fine di individuare il setting di assistenza più appropriato.

Il P.T.I. avrà una durata temporale limitata, subordinata ad un percorso di valutazione. In tale ottica, è prevista la figura del responsabile del P.T.I., con funzioni di Case Manager, che avrà il compito di monitorare lo stato di avanzamento del piano ed eventuali modifiche.

In particolare, la figura del responsabile del P.T.I. sarà ricoperta da uno psichiatra del D.S.M. che, con cadenza almeno semestrale, avrà il compito di monitorare, mediante l'applicazione di criteri clinici omogenei e condivisi a livello regionale, lo stato di avanzamento dello stesso e definirne eventualmente il tempo di permanenza in struttura del paziente o la sua dimissione.

Al fine di agevolare i processi di socializzazione, il reinserimento nella comunità locale, la continuità terapeutica ed il coinvolgimento della rete familiare e sociale, si sottolinea l'importanza che l'inserimento del paziente venga effettuato in una struttura ubicata sul territorio del D.S.M. di competenza o comunque sul territorio regionale.

A seguito dell'individuazione del setting di cura e di assistenza, l'equipe pluriprofessionale avrà il compito di indirizzare la persona / famiglia nella scelta della struttura presso cui rivolgersi.

Quest'ultima sarà valutata e accolta se in linea con quanto definito in sede di valutazione multidimensionale del bisogno dall'equipe pluriprofessionale del D.S.M. oltre che con le disposizioni contenute nel presente provvedimento, e in successive deliberazioni regionali in materia di tetti e tariffe.

Tale criterio sarà applicato anche nel caso di pazienti in carico ai D.S.M. piemontesi inseriti in strutture di altre Regioni.

L'eventuale ed eccezionale inserimento di pazienti residenti in altre Regioni, dovrà essere concordato dalla Regione inviante con il D.S.M. di riferimento territoriale dove è ubicata la struttura, al fine di evidenziare fabbisogni di assistenza e di cura adeguati; in tal caso le rette rimangono a totale carico del soggetto inviante. I farmaci oggetto della distribuzione per conto erogati dalle Strutture a pazienti residenti fuori Regione Piemonte saranno fatturati direttamente all'ASL di residenza del medesimo o addebitati alle Regioni di residenza secondo le regole previste dall'accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria.

3. Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato

L'inserimento dell'utente prevede la stesura del Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (P.T.R.P.), elaborato dalla struttura in coerenza con i contenuti del P.T.I. e validato dal D.S.M..

Sia il P.T.I. sia il P.T.R.P. dovranno contenere la sottoscrizione di un "accordo/impegno di cura" tra D.S.M., struttura ospitante e utente, con la partecipazione delle famiglie ed il possibile coinvolgimento della rete sociale, al fine di consentire la volontarietà e l'adesione del paziente al trattamento.

Ogni P.T.R.P., definendo il percorso clinico – assistenziale idoneo al singolo paziente, deve garantire la:

- Personalizzazione e la flessibilità dei percorsi;
- Interazione cooperativa tra i servizi territoriali, sociosanitari e sociali;
- Integrazione delle attività proposte;
- Valorizzazione dei legami familiari e sociali, dei contesti di vita e delle opportunità offerte dal territorio.

Il monitoraggio del P.T.R.P. sarà effettuato internamente alla struttura mediante la figura di un responsabile dello stesso che avrà il compito di seguirne l'andamento e la coerenza rispetto al P.T.I. fino alla dimissione del paziente. Il D.S.M., inoltre, seguirà il progetto terapeutico riabilitativo dell'utente in struttura mediante la figura del Responsabile del P.T.I. che lavorerà congiuntamente al Responsabile del P.T.R.P. per accompagnare l'utente fino alla sua dimissione.

Il D.S.M. seguirà tramite il responsabile del P.T.I. e il responsabile del P.T.R.P., l'andamento degli interventi fino alla dimissione del paziente.

Ogni inserimento in strutture residenziali dovrà essere preceduto dalla stesura del relativo P.T.I./P.T.R.P..

4. Sistema informativo

In una ottica di centralità dell'utente in termini di prestazioni e servizi erogati nelle diverse strutture del territorio regionale, il seguente provvedimento intende sottolineare l'importanza di un sistema informativo regionale che riesca a monitorare e controllare la gestione e i dati relativi all'assistenza erogata dai D.S.M. ai pazienti psichiatrici, a partire dal momento della presa in carico dell'utente.

La Regione Piemonte provvederà ad implementare un flusso, partendo dal sistema informativo già presente sul territorio piemontese e in uso presso i D.S.M. (Sistema informativo Salute Mentale Aziende Sanitarie S.I.S.M.A.S) per la raccolta, l'elaborazione e l'archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con le seguenti finalità:

- Contribuire all'analisi della domanda, attraverso la raccolta dei dati di valutazione del bisogno;

- Registrare tutte le spese sostenute (costi per residenzialità, semiresidenzialità, contributi economici, spesa farmaceutica etc..) in capo ad ogni singolo assistito;
- Valutare gli obiettivi dei programmi di riabilitazione e terapia;
- Monitorare l'effettiva attuazione degli interventi previsti a livello di P.T.I. e di P.T.R.P.;
- Monitorare gli esiti degli interventi attuati;
- Monitorare il consumo di risorse economiche.

Al riguardo, si prevede una prima fase sperimentale del sistema informativo esclusiva per la filiera della residenzialità psichiatrica, che monitori il flusso informativo dell'utente dal momento della presa in carico in struttura fino alla sua dimissione. Tale fase prevederà l'implementazione del flusso in condivisione con una o più ASL pilota, scelte tra quelle che evidenziano un know-how in materia, al fine di testarne l'attuazione a livello di ente e valutarne eventuali integrazioni/modifiche. Seguirà, successivamente l'estensione alle restanti ASL per la componente residenziale e l'implementazione del sistema anche presso le altre strutture non residenziali, al fine di garantire la tracciabilità del flusso dell'utenza piemontese in tutta la rete di offerta della Regione, e migliorare l'individuazione della domanda di servizi e l'appropriatezza della cura.

5. Requisiti trasversali di esercizio e di accreditamento

Al fine di dare organicità al sistema di esercizio e di accreditamento dei servizi per la psichiatria, il presente paragrafo disciplina i requisiti generali (soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici) di esercizio e di accreditamento dei servizi residenziali psichiatrici.

I requisiti di esercizio e di accreditamento specifici delle diverse tipologie di servizio sono definiti nella sezione 3, compatibilmente con quanto di seguito disposto.

5.1 Requisiti trasversali per l'autorizzazione all'esercizio

Soggettivi

Il legale rappresentante dell'ente gestore dei servizi, nonché gli altri soggetti di cui al Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136, devono dichiarare l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In caso di variazione dei soggetti di cui sopra, le relative comunicazioni devono pervenire alla ASL competente entro trenta giorni dalla variazione.

I legali rappresentanti di enti locali e di ASL che gestiscono direttamente servizi residenziali per la psichiatria, non devono produrre il certificato di cui sopra, in quanto soggetti a specifica normativa di riferimento.

Inoltre, nel procedimento di rilascio del titolo autorizzativo, e nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, trovano applicazione le disposizioni contenute:

- Nel D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62 Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (art. 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse" e art. 7 "Obbligo di astensione");
- Nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- Nella Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (art. 6 bis "Conflitto d'interessi")".

Organizzativi e gestionali

I requisiti organizzativi e gestionali del D.P.R. 14/1/1997 sono declinati come segue in considerazione della specificità del comparto sociosanitario e, in particolare, di quello psichiatrico. In particolare, l'ente gestore per ottenere l'autorizzazione all'esercizio deve possedere i seguenti requisiti organizzativi e gestionali, ossia:

- Documento organizzativo: all'interno di tale documento il soggetto gestore deve descrivere la mission dell'organizzazione oltre che la struttura organizzativa complessiva;
- Piano di lavoro: il soggetto gestore deve definire annualmente il piano di lavoro che comprende la tipologia e il volume di attività previste e il conseguente piano organizzativo;
- Politiche di gestione delle risorse umane ed economiche;
- Documento relativo alla gestione e composizione dell'organico;
- Procedure per l'inserimento di nuovo personale;
- Documentazione sociosanitaria;
- Gestione delle risorse tecnologiche;
- Sistema informativo: il sistema informativo è rivolto alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati di struttura, processo ed esito, con le seguenti finalità:
 - o Sostanzare e ridefinire le politiche e gli obiettivi delle strutture e del soggetto gestore;
 - o Fornire alle strutture organizzative il ritorno informativo necessario alle valutazioni di loro competenza. Il soggetto gestore individua i bisogni informativi, predisporre le strutture organizzative e strumentazioni necessarie a garantire la qualità dei dati. Il soggetto gestore identifica nell'organigramma un responsabile del sistema informativo che presiede l'attività di raccolta, elaborazione e archiviazione dati. Il soggetto gestore di strutture per le quali è prevista a compartecipazione economica da parte degli utenti, rilascia annualmente le certificazioni ai fini fiscali, in tempo utile per la presentazione dei modelli fiscali.

Strutturali e tecnologici

I requisiti strutturali e tecnologici per l'esercizio delle strutture sociosanitarie psichiatriche, anche in linea con quelli disciplinati dalla D.C.R. n. 616 - 3149 del 22 febbraio 2000, riguardano il possesso da parte dell'ente gestore dei seguenti requisiti:

- Titolo di godimento dell'immobile: il soggetto gestore è tenuto a dichiarare il titolo di godimento dell'immobile destinato all'attività, gli eventuali vincoli gravanti sullo stesso e la compatibilità dell'attività con eventuali vincoli esistenti sull'immobile stesso;
- Possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di:
 - o Agibilità;
 - o Protezione antisismica;
 - o Protezione antincendio;
 - o Protezione acustica;
 - o Sicurezza elettrica e continuità elettrica;
 - o Sicurezza anti infortunistica;
 - o Igiene dei luoghi di lavoro;
 - o Protezione dalle radiazioni ionizzanti;
 - o Smaltimento rifiuti;
 - o Condizioni microclimatiche;
 - o Impianti di distribuzione dei gas;
 - o Materiali esplosivi.
- Organizzazione e arredamento dei locali: rispetto delle condizioni igieniche, costruttive ed abitative necessarie per lo svolgimento dell'attività, arredamento dei locali in linea con i requisiti di razionalità, le condizioni d'uso e l'effettuazione manutenzione periodica;
- Organizzazione degli spazi pubblici e privati: organizzazione dei locali interni alla struttura in modo da permettere la vivibilità della struttura da parte di tutti gli utenti sia nei luoghi di condivisione che nei locali privati.

5.2 Requisiti trasversali per l'accreditamento

Soggettivi

Il soggetto gestore deve possedere tutti i requisiti di seguito riportati:

- Personalità giuridica con iscrizione nello specifico registro delle imprese o delle persone giuridiche private;
- Regolarità della continuità gestionale e finanziaria;
- Presenza dell'organo di controllo economico e relativa composizione (tipologia, nominativi e qualifiche dei componenti);
- Assenza di stato di fallimento;
- Assenza di liquidazione coatta;
- Assenza di concordato preventivo;
- Assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni: fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo.

I requisiti di cui sopra, con eccezione per quanto concerne la continuità gestionale e finanziaria della struttura, sono attestati annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione resa dal legale rappresentante del soggetto gestore o dai procuratori speciali. Il soggetto gestore, infatti, è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta rispetto a tali requisiti.

La regolarità della continuità gestionale e finanziaria, invece, è attestata dalla relazione sull'ultimo bilancio approvato, in cui una società di revisione contabile, ovvero l'organo di controllo con funzioni di revisione contabile, dichiara in modo chiaro ed esplicito che il bilancio è stato redatto sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale e che non vi sono delle incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare informativa in bilancio.

Per i soggetti gestori pubblici, per quanto attiene ai requisiti inerenti l'affidabilità economico finanziaria, si fa riferimento agli obblighi contabili e di controllo previsti dalle specifiche normative.

Organizzativi

I requisiti di accreditamento organizzativi sono definiti dalla D.G.R. n. 63 - 12253 del 28 settembre 2009. In particolare le strutture residenziali per pazienti psichiatriche devono rispettare i seguenti requisiti:

- Possedere una "Carta dei Servizi" e degli strumenti di comunicazione e trasparenza i cui contenuti fondamentali sono dettagliati nell'Allegato D della D.G.R. n. 63 - 12253 del 28 settembre 2009. Ciascuna struttura che offre prestazioni con finanziamento a carico del sistema pubblico deve possedere una "Carta dei Servizi", la quale deve essere sistematicamente distribuita agli Utenti, ai familiari e agli operatori dei D.S.M. inserenti.
- Garantire un servizio di coordinamento con gli altri servizi socio-sanitari del territorio in modo da facilitare lo scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni pubbliche del privato sociale e del volontariato;
- Adottare il Contratto di Ospitalità tra la struttura stessa, il paziente e il D.S.M. inserente.

Nel contratto d'inserimento devono essere esplicitati i servizi resi, gli impegni del paziente, le modalità economiche, le norme relative al consenso informato e alla tutela dei dati personali ed essere accompagnato dalla Carta dei Servizi;

- Adottare il Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato (P.T.R.P.) calibrato sulle necessità delle singole persone. In particolare, deve essere definito e documentato, per ogni ospite della struttura, un progetto personalizzato terapeutico-riabilitativo o assistenziale, nell'ottica di un intervento integrato sulla base:

- o Delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni del suo contesto familiare e sociale;
- o Degli obiettivi prefissati nel progetto d'inserimento e dei risultati che si vogliono ottenere;
- o Della capacità di risposta di ogni singola struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il P.T.R.P. deve comprendere i seguenti elementi essenziali:

- o L'individuazione del responsabile del P.T.R.P.;
- o La valutazione iniziale dell'utente e gli obiettivi specifici d'intervento definiti nel P.T.I.;
- o L'informazione e il coinvolgimento del paziente o del tutore e del D.S.M. inviante;
- o L'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto, in termini di tempi e modalità di permanenza e di dimissione;
- o La pianificazione degli interventi e delle attività specifiche e dei tempi indicativi di realizzazione, la frequenza e la titolarità degli interventi;
- o Le risorse e la dotazione di strumenti impiegati;
- o Le modalità di attuazione delle verifiche periodiche e finali (indicatori, procedure, tempi e strumenti);

Per tale finalità è pertanto necessario che:

- o Sia definito e adottato un sistema di valutazione dei risultati sul singolo utente;
- o L'organizzazione della giornata e delle attività contempli sia le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es.: possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali), sia la promozione della partecipazione relazionale;
- o Il P.T.R.P. tenga conto di eventuali condizioni di disabilità del paziente;
- o Sia presente una Cartella Personale contenente le informazioni ed i dati di ogni paziente, il P.T.R.P. e i risultati delle attività di monitoraggio in itinere.
- o Il P.T.R.P. deve essere concordato con il D.S.M. inviante, sulla base del piano di trattamento individuale dallo stesso definito a seguito della valutazione del paziente e deve essere preventivamente discusso, nell'ambito della struttura, con gli operatori coinvolti.

- Adottare strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati.

Le strutture, con la partecipazione di tutti gli operatori coinvolti, devono:

- o Redigere e depositare, aggiornandolo ogni tre anni, il "Progetto di Gestione del Servizio" i cui contenuti fondamentali definiti nell'allegato D della D.G.R. n. 63 – 12253 del 28 settembre 2009);
- o Definire strumenti e procedure di rilevamento della soddisfazione dell'utente e degli operatori;
- o Redigere un report periodico di valutazione dei risultati raggiunti;
- o Adottare ed esporre il prospetto settimanale dei turni del personale in servizio nei singoli nuclei residenziali, con il numero e la qualifica degli operatori che devono garantire la presenza.

- Possedere i protocolli relativi a :

- o Gestione dei farmaci e del materiale sanitario;
- o Somministrazione dei farmaci. In tal caso le strutture devono garantire la distribuzione diretta dei farmaci solo agli utenti del territorio piemontese;
- o Modalità di gestione dei pasti e delle diete;
- o Gestione della biancheria sporca e pulita e modalità di lavaggio;
- o Smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti nelle strutture;
- o Pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli ausili, presidi e strumentario medico (struttura ex art. 13/F D.G.R. n. 61-12251 del 28 settembre 2009);
- o Pulizia e sanificazione ambientale;
- o Registro del personale sul quale devono essere riportate mansioni e responsabilità, nonché il registro delle presenze dei pazienti.

È requisito di accreditamento altresì, il rispetto del debito informativo di Regione Piemonte, relativo a tutti i flussi già attivi e a quelli che saranno successivamente attivati. Al riguardo, il soggetto gestore identifica nell'organigramma un responsabile del sistema informativo che presiede l'attività di raccolta, elaborazione e archiviazione dati a garanzia di un tempestivo ed elevato livello di qualità dell'informazione.

Gestionali

Secondo quanto già previsto dalla D.G.R. n. 63 - 12253 del 28 settembre 2009, le strutture residenziali per pazienti psichiatrici devono possedere, tra i requisiti gestionali, un sistema di "qualificazione del personale" pianificato sui bisogni formativi e in funzione degli obiettivi del servizio. In particolare:

- La programmazione formativa deve essere documentata e monitorizzata per quanto attiene ai crediti formativi ECM;
- I percorsi formativi, sia individuali sia di gruppo, devono riguardare tutte le figure professionali e fornire agli operatori conoscenze teoriche e tecniche utili sia per comprendere la globalità del servizio in relazione alla tipologia dei soggetti assistiti sia per organizzare i vari percorsi in funzione dei bisogni specifici;
- I percorsi formativi e di qualificazione devono essere orientati verso uno stile di lavoro degli operatori centrato prioritariamente sulla valorizzazione della quotidianità dell'utente, sulla promozione della partecipazione relazionale e interattiva e sulla promozione dell'accesso ai diritti di cittadinanza dello stesso. Tali percorsi devono prevedere attività di supervisione a favore del personale;
- Ogni struttura è tenuta a redigere, entro il mese di gennaio di ogni anno un programma annuale di formazione/aggiornamento del personale indicando:
 - o Argomento, personale coinvolto, durata e numero dei moduli per consentire la più ampia partecipazione degli interessati, tenendo anche conto dei requisiti specifici richiesti per ogni singola area funzionale;
 - o Le risorse finanziarie disponibili per sostenere il piano formativo.
- Le strutture dovranno possedere idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento di questi momenti formativi e di aggiornamento del personale ed il livello di partecipazione, relativa ai precedenti tre anni. Tale documentazione dovrà essere conservata per i successivi tre anni.

Sono altresì requisiti per l'accreditamento:

- Programmazione delle presenze del personale: il soggetto gestore adotta un sistema di rilevazione delle presenze degli operatori all'interno di ogni specifica singola struttura. Definisce inoltre la programmazione settimanale o mensile delle attività giornaliere del personale, ivi compresi lo schema di distribuzione programmata degli orari di lavoro (turni per ogni profilo professionale nell'arco delle 12 o 24 ore o nell'arco dell'orario di apertura), i piani per le sostituzioni, per la rotazione, le ferie e i permessi del personale.
- Polizza assicurativa: il soggetto gestore stipula, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per coprire eventuali danni agli utenti o ad altri soggetti. La polizza deve comprendere i danni involontariamente cagionati in conseguenza di fatti accidentali e imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia. Eventuali franchigie previste dalle polizze non devono gravare sui terzi danneggiati. In alternativa, il soggetto gestore deve avere un programma assicurativo di gestione diretta del rischio, idoneamente documentato.

Strutturali

In linea con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 63 - 12253 del 28 settembre 2009 i requisiti strutturali trasversali per l'accreditamento delle strutture residenziali psichiatriche (S.R.P.1 / S.R.P.2 e S.R.P.3) sono i seguenti:

- Avere una localizzazione idonea ad assicurare l'integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio;
- Rispondere ai requisiti previsti nella vigente normativa in ordine alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- Svolgere un'attività di rete con gli altri servizi del territorio, in modo da favorire l'integrazione dei pazienti con la comunità locale;
- Essere localizzati preferibilmente nel cuore degli insediamenti abitativi o comunque in una soluzione idonea a garantire una vita di relazione, anche mediante l'utilizzo delle infrastrutture presenti sul territorio (es. piscine, cinema, ecc.), al fine di favorire il reinserimento sociale del paziente psichiatrico, una volta stabilizzato;
- Garantire la possibilità di raggiungere facilmente la struttura con l'uso dei mezzi pubblici e privati per garantire la continuità e la frequenza delle visite dei familiari e conoscenti;
- Prevedere una personalizzazione delle stanze con arredi di tipo non ospedaliero;
- Essere organizzati in modo da garantire l'assenza di ostacoli fisici (es. arredi o terminali degli impianti) negli spazi di transito che possono impedire agli utenti e agli operatori di potersi muovere in sicurezza, anche in caso di emergenza e/o pericolo;
- Essere organizzati in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose messe in atto dai soggetti ospitati in momenti di crisi (es.: entrate/uscite sorvegliate, limitazione o controllo dell'accesso a locali e/o aree pericolose);
- Prevedere una segnaletica interna semplice, localizzata in punti ben visibili, chiara, con caratteri di dimensioni tali da poter essere letti anche da chi ha problemi di vista con un buon contrasto rispetto allo sfondo;
- Prevedere nell'ingresso della struttura la presenza di uno schema che spieghi in modo chiaro e semplice la distribuzione degli spazi della stessa;
- Garantire l'adeguamento alle norme previste dal testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e D.Lgs. n. 106 del 3 Agosto 2009. Il possesso di tale requisito deve essere attestato nell'ambito di un'apposita relazione tecnica redatta da un professionista abilitato;
- Prevedere all'interno della struttura un sistema di rilevazione di presenza del personale.

6. Requisiti generali per la sottoscrizione del contratto

La sottoscrizione di un contratto con il SSR è soggetto alla programmazione regionale. In fase transitoria, per garantire la continuità assistenziale degli utenti presenti in struttura verrà sottoscritto con contratto provvisorio definito in base alla spesa storica (si veda Sezione 1, Capitolo n. 7 Disciplina Transitoria), mentre a regime il presupposto necessario, per la sottoscrizione del contratto è di essere un soggetto accreditato. Inoltre, preliminarmente alla sottoscrizione di ogni tipologia di contratto con il SSR, il soggetto gestore deve acquisire la documentazione come disposto nel D. Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, nelle modalità ivi indicate. Oltre a ciò il soggetto gestore deve rispettare le previsioni normative in tema di conflitto di interessi come previsto dall’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i..

7. Disciplina transitoria

Tenuto conto della nuova impostazione data alla filiera dei servizi di residenzialità, si dovrà avviare la rivalutazione di tutti i pazienti inseriti in strutture residenziali.

Questo processo prevede la formalizzazione, per ogni paziente, di un P.T.I. con relativo P.T.R.P. e definizione del livello riabilitativo o socioriabilitativo (S.R.P.1, S.R.P.2, S.R.P.3. 1 – 2 – 3).

Tale rivalutazione dovrà concludersi nell’arco di 5 mesi. Nelle more del completamento del processo di rivalutazione, gli utenti già inseriti in struttura precedentemente all’approvazione del presente provvedimento manterranno le tariffe concordate con il D.S.M. al momento dell’ingresso. Al termine dei 5 mesi di rivalutazione, gli utenti rivalutati passeranno al nuovo sistema di tariffazione. I nuovi ingressi dovranno essere effettuati tenendo conto delle indicazioni e del sistema di classificazione e di remunerazione definiti nel presente provvedimento.

Il processo di rivalutazione comporterà la necessità di ridefinire la collocazione di alcuni pazienti tra i diversi livelli tenendo conto del bisogno della persona e della famiglia, il D.S.M. dovrà in caso riposizionare i pazienti nel livello appropriato. Tale processo dovrà concludersi entro un anno dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Inoltre tale processo (rivalutazione clinica, ricollocazione e regime tariffario) riguarderà anche i pazienti extraregionali presenti nelle strutture residenziali psichiatriche piemontesi. Ciò al fine di evitare la presenza di utenti con necessità assistenziali diverse all’interno della medesima struttura.

Le strutture aventi diritto, ossia Comunità Protette di tipo A e B e Comunità Alloggio elencate nella sezione n. 4 del presente documento oltre che i Gruppi Appartamento che al 31/12/2014 potevano vantare rapporti in essere dimostrabili con i D.S.M. piemontesi (contratti di inserimento, convenzioni con indicazione dell’ubicazione) dovranno presentare istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento. Al momento della presentazione dell’istanza le strutture dovranno specificare per quale tipologia di utenza specifica intendono erogare servizi, nell’ambito del livello S.R.P. per il quale sono legittimati a presentare domanda ai sensi del presente provvedimento. Nello specifico le attuali Comunità Protette di tipo A aventi diritto dovranno presentare istanza autorizzativa per S.R.P.1, le Comunità Protette di tipo B aventi diritto per S.R.P.2 livello 1 o 2, i Gruppi Appartamento e le Comunità Alloggio aventi diritto per S.R.P.3 per interventi socio riabilitativi con indicazione della sottotipologia 24 ore, 12 ore e fascia oraria. L’istruttoria dell’istanza di autorizzazione e di accreditamento sarà effettuata dalle ASL in seguito all’entrata in vigore del presente provvedimento

La Regione con specifici provvedimenti di Giunta determinerà, sulla base della rivalutazione dei pazienti inseriti nelle diverse strutture, sia il fabbisogno regionale di offerta, sia le modalità per la concessione dell’accreditamento e per la messa a contratto degli enti gestori da attuarsi con decorrenza dall’esercizio 2016.

In questo modo, terminata la fase di rivalutazione, una volta noto il quadro di domanda e offerta di servizi richiamati in premessa, alla fine del 2015, si procederà all’accreditamento istituzionale e quindi alla messa a contratto degli enti gestori in base a principi basati su indici di programmazione sanitaria obiettivo finalizzati, tra l’altro, ad una progressiva omogeneizzazione dell’ offerta sul territorio nel rispetto degli obiettivi di equilibrio economico / finanziario del SSR.

In considerazione dell’eccesso di offerta di posti letto residenziali riservati ai pazienti psichiatrici evidenziata in premessa, le strutture che hanno già presentato una richiesta ai sensi dell’art. 8-ter. comma 3 D. Lgs n.502/1992 e s.m.i, in coordinamento con la D.G.R. n.32 – 29522 del 1 marzo 2000 e che non hanno ottenuto un parere favorevole di compatibilità regionale circa gli interventi prospettati, non potranno presentare istanza di autorizzazione all’esercizio.

Per garantire la continuità ai pazienti in carico, ad invarianza della spesa del SSR necessaria per l’equilibrio economico/finanziario, per il 2015 verrà assegnato un budget per il periodo luglio – dicembre 2015 pari a 6/12 del volume di risorse consumate nel 2014.

Dal 1 gennaio 2016, la sottoscrizione del contratto con l’ente gestore prevederà la definizione di un importo massimo di spesa, determinato sulla base del mix di casistica assegnato a seguito di rivalutazione dei casi e delle indicazioni che emergeranno in termini di programmazione della rete di offerta sul territorio.

Dall’analisi della situazione esistente, si evidenzia l’inserimento di pazienti in carico ai D.S.M. in strutture non deputate alla cura del disagio psichico, in particolare:

- RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale): da diverse rilevazioni sugli inserimenti è emerso un incremento della presenza dei pazienti psichiatrici in tale tipologia di struttura. Infatti dal 2012 al 2014 si è passato da 577 a 673 inserimenti;

- Casa Famiglia ad accoglienza mista: la Casa famiglia ad accoglienza mista è una struttura residenziale di tipo familiare con il compito di accogliere persone prive di ambiente familiare idoneo, tra cui anche bambini ed adolescenti di età compresa tra 0 e 17 anni. Dalla rilevazione della situazione esistente è emerso che parte dell'utenza psichiatrica è assistita in tale tipologia di unità di offerta. In tale tipologia di unità di offerta si evidenzia la presenza di ricoveri inappropriati in quanto l'utenza psichiatrica non dovrebbe rientrare in tale tipologia di unità di offerta. In particolare, dall'analisi dei requisiti di accreditamento, definiti dalla D.G.R. n. 10 - 11729 del 13 luglio 2009, sono esclusi dall'utenza tipica gli adulti in fase di dipendenza attiva o, più in generale, portatori di problematiche particolari non compatibili con la compresenza di minori;

- Comunità di risocializzazione e reinserimento: tale tipologia di unità di offerta, come le case famiglia ad accoglienza mista, accoglie una piccola fetta dell'utenza psichiatrica nonostante non si tratti di una unità di offerta tipicamente dedicata all'utenza psichiatrica. Le comunità di risocializzazione accolgono utenti che hanno necessità di una fase di risocializzazione e accompagnamento prima del reinserimento nella comunità. Anche in tale caso ci si ritrova davanti ad una struttura che accoglie un'utenza inappropriata e che pertanto deve essere reindirizzata verso quella più idonea ai propri bisogni assistenziali.

Entro 5 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le equipe di valutazione multidimensionale dovranno provvedere alla valutazione di tutti gli utenti psichiatrici in carico alle fattispecie sopra elencate. A completamento di questa fase si riconurranno i casi rivalutati alla filiera delle strutture residenziali riservate ai pazienti psichiatrici.

SEZIONE 2 – Procedure per l'esercizio, l'accreditamento e la messa a contratto delle strutture residenziali psichiatriche e disposizioni in tema di fatturazione e vigilanza e controllo

La presente sezione illustra le procedure specifiche che dovranno essere seguite nella fase transitoria dalle strutture residenziali per la presentazione e l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento.

Al riguardo, si distinguono due tipologie di strutture che erogano servizi residenziali psichiatrici, ossia strutture a gestione diretta da parte della ASL e strutture accreditate, pubbliche (che includono enti non rientranti nel perimetro di consolidamento del SSR, esempio Comuni) o private.

In particolare rientrano nelle strutture a gestione diretta quelle che hanno come ente gestore la stessa ASL; in tal caso il Legale Rappresentante è il Direttore Generale della stessa ASL.

Le strutture che possono presentare istanza di autorizzazione all'esercizio, come strutture residenziali psichiatriche, sono le Comunità Protette di tipo A e B e Comunità Alloggio elencate nella sezione n. 4 del presente documento oltre che i Gruppi Appartamento che al 31/12/2014 potevano vantare rapporti in essere dimostrabili con i D.S.M. piemontesi (contratti di inserimento, convenzioni con indicazione dell'ubicazione).

L'istruttoria delle istanze di autorizzazione e di accreditamento sarà avviata in seguito all'entrata in vigore del presente provvedimento. Qualora le strutture aventi diritto rispettino tutti i requisiti autorizzativi previsti dal presente atto, potranno essere abilitate all'esercizio.

Il rilascio del titolo di accreditamento e la messa a contratto per il 2016 seguiranno il già citato provvedimento regionale di programmazione, che ne definirà le modalità di attuazione. Tale fase dovrà concludersi entro Dicembre 2015.

1. Procedure per l'autorizzazione all'esercizio

1.1 Istanza di autorizzazione all'esercizio

L'esercizio, per le strutture residenziali psichiatriche è subordinato alla presentazione di una istanza di autorizzazione. Le norme sull'autorizzazione all'esercizio sono disciplinate dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" oltre che dal D. Lgs. n. 502, 30 dicembre 1992 e s.m.i.

Modalità di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio

Il legale rappresentante del soggetto gestore (o il procuratore speciale) presenta l'istanza di autorizzazione all'esercizio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, alla ASL territoriale di riferimento, per conoscenza al Comune di ubicazione della struttura e alla Regione, mediante presentazione diretta, invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC). Al momento della presentazione dell'istanza le strutture dovranno specificare per quale tipologia di utenza specifica intendono erogare servizi, nell'ambito del livello S.R.P. per il quale sono legittimati a presentare domanda ai sensi del presente provvedimento.

Alla istanza di autorizzazione all'esercizio, presentata con apposita modulistica regionale che verrà definita con successivo provvedimento attuativo, deve essere allegata, oltre a quanto necessario per comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente provvedimento, la seguente documentazione:

- N. 2 copie di planimetrie con destinazione d'uso (quotata, orientata, completa di sezione, in scala 1/100 con calcolo analitico e separato dei rapporti aeranti e illuminanti);

- Certificazione impiantistica (idro/sanitaria ed elettrica);

- Monte ore del personale presente nella struttura, con qualifica;

- Indicazione del Legale Rappresentante. Unicamente per la ASL, alla istanza devono essere allegati autocertificazioni, attestazioni ed elaborati tecnici atti a comprovare la sussistenza dei requisiti minimi stabiliti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal presente provvedimento.

Strutture gestite direttamente dalle ASL

Per le strutture gestite direttamente dalle ASL, l'istanza di autorizzazione all'esercizio viene presentata alla ASL tenuta a effettuare l'attività di vigilanza e alla Regione Piemonte, soggetto competente al rilascio del titolo, secondo le relative disposizioni vigenti (Allegato 1 – D.G.R. n. 12 - 64587 del ottobre 2013.).

1.2 Procedimento di autorizzazione all'esercizio

La ASL, senza attendere la decorrenza dei termini previsti per le verifiche e le conseguenti attestazioni, in caso di istanza di autorizzazione incompleta, mancante cioè di elementi essenziali (come ad esempio: la sottoscrizione da parte del legale rappresentante, i dati o la documentazione allegata previsti nella modulistica regionale, la possibilità di identificare la tipologia di struttura a cui l'istanza si riferisce) comunica al soggetto gestore l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'improcedibilità della istanza, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.. Il gestore ha in tal caso la facoltà di presentare una nuova istanza.

In caso di presentazione di istanza di autorizzazione all'esercizio formalmente regolare:

- a) La ASL accerta, entro sessanta giorni dall'effettivo ricevimento della istanza di autorizzazione all'esercizio, l'esistenza dei requisiti per l'esercizio, effettuando anche un sopralluogo presso la struttura;
- b) Comunica l'esito della verifica alla Regione;
- c) Nel caso di sopralluogo con esito positivo, entro i successivi trenta giorni, viene adottato il provvedimento di attestazione del possesso dei requisiti di esercizio. Detto provvedimento è trasmesso al soggetto gestore entro cinque giorni lavorativi dalla sua adozione. Il titolo autorizzativo è rilasciato dall'A.S.L. competente per territorio. Per le strutture gestite direttamente dalle A.S.L. il titolo autorizzativo viene rilasciato dagli Uffici competenti della Direzione Sanità;
- d) Nel caso, invece, di accertata carenza dei requisiti minimi, fatta salva l'applicazione delle dovute sanzioni amministrative, la Regione emette un atto di diffida imponendo al gestore di ottemperare alle prescrizioni rilevate entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni. Qualora si riscontri una situazione di rischio per la salute o per la sicurezza pubblica, dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività e l'obbligo di rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati. In tale eventualità gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti e i relativi oneri per la idonea collocazione degli utenti in altre strutture, in raccordo con la ASL, gli utenti e loro famiglie (o i tutori o gli amministratori di sostegno) e i comuni di residenza degli utenti;
- e) Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute per l'inosservanza di altre normative regionali o nazionali, in caso di mancato adeguamento nei termini indicati alle prescrizioni contenute nella diffida, adotta un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dall'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- f) Fornisce alla Regione comunicazione dell'esito delle verifiche condotte e dei provvedimenti adottati. Tutte le comunicazioni tra ASL e Regione avvengono via PEC nel rispetto dell'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'Amministrazione Digitale".

1.3 Effetti giuridici dell'autorizzazione all'esercizio dell'esercizio

Gli effetti giuridici dell'esercizio sono subordinati alla conclusione del procedimento e all'adozione del relativo provvedimento autorizzativo. Il soggetto gestore è tenuto, già dal momento di presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio, a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della struttura. Lo standard di personale è invece assicurato in relazione alla progressiva presa in carico di utenti.

Il soggetto gestore è tenuto a:

- a) Garantire alla ASL, che esercita ai sensi della normativa regionale i compiti di vigilanza e controllo sulle strutture: l'accesso a tutti i locali della struttura; l'accesso alla documentazione relativa al rapporto con i DSM rilevante ai fini dell'esercizio dell'unità di offerta; la possibilità di intraprendere ogni ulteriore esame finalizzato a verificare l'allineamento della gestione reale a quanto dichiarato nei diversi documenti prodotti dal soggetto gestore; la facoltà di assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari.

1.4 Sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio

Fatte salve le responsabilità di natura civile e penale, nonché le sanzioni dovute al mancato rispetto di altre normative regionali o nazionali, le strutture incorrono nella sospensione o revoca dell'esercizio, previa diffida da parte della Regione ad adempiere entro un congruo termine, nei seguenti casi: autorizzativo:

- a) Quando l'attività sia esercitata in mancanza dei requisiti minimi;
- b) Quando non venga garantito il mantenimento di uno o più requisiti di autorizzazione/accreditamento;
- c) Quando sono assegnate codifiche che, rispetto alle indicazioni regionali, non rappresentino in modo corretto la classificazione della fragilità degli utenti o l'appropriatezza delle prestazioni erogate;
- d) Quando vi sono gravi e/o ripetute inadempienze degli obblighi assunti nell'espletamento del servizio;
- e) Per l'erogazione di prestazioni non previste tra quelle rispondenti alla specifica tipologia di strutture;
- f) Per il mancato rispetto delle procedure previste nei casi di cambiamento del soggetto gestore;

- g) Per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
- h) Per la presenza di pazienti per un numero superiore rispetto a quello autorizzato;
- i) Mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla Commissione di Vigilanza.

L'accertamento dell'inosservanza reiterata delle prescrizioni impartite, la violazione, anche senza preventiva irrogazione di prescrizioni, in materia di sanità, igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute delle persone, provoca la revoca del titolo autorizzativo; è prevista inoltre la revoca nel caso di emanazione, a carico del titolare dell'autorizzazione, di sentenza passata in giudicato per i reati che incidano sulla moralità professionale, o qualora il soggetto titolare sia stato dichiarato fallito.

Nel caso di sospensione e/o revoca il soggetto inserente dovrà assicurare la continuità assistenziale.

La Regione, ricevuto il provvedimento della ASL di proposta di sospensione o di revoca dell'autorizzazione, entro i successivi trenta giorni dispone di conseguenza e ne dà comunicazione sia alla ASL che al soggetto gestore.

1.5 Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione alla ASL, al Comune e alla Regione, dimostrando di aver garantito la continuità dell'assistenza agli utenti.

2. Procedure per l'accreditamento

La Regione con successivo provvedimento, che verrà emanato nell'ambito della fase transitoria del processo di riordino oggetto del presente atto, disciplinerà i criteri e le modalità per il rilascio del titolo di accreditamento, ivi inclusa la disciplina della voltura, della sospensione, della revoca e della decadenza dello stesso accreditamento. Di seguito si disciplina la modalità per la presentazione dell'istanza di accreditamento, che gli enti gestori potranno presentare, anche contestualmente all'istanza di autorizzazione, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento.

2.1 Istanza di accreditamento

La presentazione dell'istanza di accreditamento può avvenire contestualmente alla presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio.

L'istanza deve essere presentata, utilizzando la modulistica regionale, alla Regione e alla ASL competente per territorio, mediante presentazione diretta, invio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (PEC). All'istanza di accreditamento, inoltre, devono essere allegati dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti notori, attestazioni ed elaborati tecnici, necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti soggettivi, strutturali e tecnologici, organizzativi e gestionali previsti dal presente provvedimento.

2.2 Effetti giuridici dell'accreditamento

Gli effetti giuridici dell'accreditamento sono subordinati alla conclusione del procedimento e all'adozione del relativo provvedimento regionale. Il soggetto gestore è tenuto, già dal momento di presentazione della istanza di autorizzazione contestuale o della richiesta di accreditamento, a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento della struttura, indipendentemente dall'effettiva presenza di ospiti o utenti. Lo standard di personale è invece assicurato in relazione alla progressiva presa in carico di utenti.

L'accreditamento della struttura comporta l'obbligo per il soggetto gestore di mantenere i requisiti di esercizio e accreditamento previsti dal presente provvedimento.

Il soggetto gestore accreditato è tenuto a:

- a) Assolvere il debito informativo prescritto dalla Regione;
- b) Garantire alla ASL, che esercita ai sensi della normativa regionale i compiti di vigilanza e controllo sulle strutture: l'accesso a tutti i locali della struttura; l'accesso alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell'esercizio dell'unità di offerta; la possibilità di intraprendere ogni ulteriore esame finalizzato a verificare l'allineamento della gestione reale a quanto dichiarato nei diversi documenti prodotti dal soggetto gestore; la facoltà di assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari;

3. Messa a contratto

Per ciascun soggetto accreditato verrà definito un importo massimo da prevedere nel contratto di erogazione delle prestazioni.

I contratti vengono sottoscritti tra la ASL territorialmente competente e i soggetti accreditati per ciascuna struttura.

L'ASL terrà conto, nella sottoscrizione del contratto, della tipologia di struttura e della affidabilità economico – finanziaria della stessa.

L'importo economico del contratto è vincolato alla tipologia di utenza che la struttura concorda con la ASL.

L'ente gestore, in presenza di più strutture messe a contratto, dovrà prevedere per ciascuna di queste un conto corrente dedicato per il pagamento delle attività rese.

Nella fase transitoria i contratti saranno determinati sulla base della spesa storica 2014.

4. Fatturazione

Per quanto riguarda la fatturazione delle prestazioni erogate dalle strutture S.R.P.1 e S.R.P.2, questa deve essere effettuata da parte dell'ente gestore alla ASL territoriale di riferimento.

Per la fatturazione delle prestazioni socioassistenziali a bassa intensità (S.R.P.3), invece, in applicazione di quanto definito dalla *Riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la Verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la Verifica Dei Livelli Essenziali di Assistenza* del 20 novembre 2014, è prevista una gestione separata della fatturazione per la quota sanitaria, rispetto alla quota sociale disposta dal “D.P.C.M. del 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, allegato 1, punto 1.C, “Area Integrazione Socio-Sanitaria.

Pertanto nel caso di tale tipologia di assistenza, che prevede la compartecipazione dei cittadini/comuni, per la quota sanitaria, i relativi oneri devono essere posti a carico del SSR e fatturati direttamente all'ASL territoriale di riferimento, mentre per la quota sociale gli oneri devono essere fatturati agli enti che ne sono responsabili, ossia cittadini/comuni.

Pertanto, la fatturazione da parte della struttura alla ASL territoriale di riferimento, per la quota sanitaria, va ad introdurre una revisione delle regole di fatturazione e di governo della spesa aziendale, fino ad ora basate su una fatturazione per ASL di residenza.

In particolare le variazioni più rilevanti in tale ambito sono le seguenti:

- La struttura contrattualizzata trasmette la fatturazione all'ASL territoriale di riferimento per gli adempimenti necessari alla liquidazione, in applicazione delle disposizioni normative vigenti, e al pagamento delle prestazioni erogate nel rispetto dei limiti di spesa autorizzata/contrattualizzata e degli eventuali recuperi emersi in seguito ai controlli;

- La ASL territoriale di riferimento trasmette alla Regione, previo adeguamento della Cartella SISMAS già in uso ai D.S.M., il flusso delle attività acquistate/prodotte declinate per ASL di residenza;

- La Regione trasmette con cadenza periodica le matrici di mobilità sanitarie delle prestazioni in oggetto. Tali prestazioni dovranno essere rilevate nei conti economici e patrimoniali delle ASL Piemontesi in applicazione delle regole contabili/finanziarie che saranno definite dalla struttura regionale competente.

Per quanto riguarda, invece, le strutture a gestione diretta queste ultime dovranno comunque rendicontare periodicamente le attività erogate alla Regione. Infine, in merito alla fatturazione delle prestazioni erogate per gli utenti non piemontesi, in linea con quanto già vigente sul territorio, è prevista una fatturazione diretta alla ASL di residenza, in quanto non sono previsti dei meccanismi di compensazione Stato-Regione

5. Vigilanza e controllo

Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo relative alle strutture per la Salute Mentale previste dalla normativa regionale vigente (D.G.R. n.12 - 6458 del 7 ottobre 2013) oltre che dagli specifici provvedimenti attuativi della programmazione regionale (D.D. n.934 del 19 novembre 2013).

La funzione di vigilanza è svolta dalle Commissioni di Vigilanza per le attività sanitarie delle ASL competenti per territorio attraverso attività finalizzate alla verifica del possesso e del mantenimento nel tempo dei requisiti generali e specifici, di esercizio e di accreditamento, che comprendono i requisiti soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici. E' compito altresì delle Commissioni di Vigilanza effettuare i controlli sul rispetto dell'adempimento degli obblighi contrattuali dei soggetti gestori.

L'attività si concretizza in sopralluoghi presso le strutture, con cadenza almeno annuale, in cui sarà verificato il possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento oltre che l'appropriatezza dell'attività erogata. I sopralluoghi termineranno, con la redazione, da parte della Commissione di Vigilanza, di un verbale, come da modello di cui alla D.D. n. 934 del 19/11/2013, che verrà recepito in un apposito provvedimento del Direttore Generale entro 30 giorni dalla sua redazione ed inviato alla Regione Piemonte, Assessorato Sanità, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Territoriali, indicando le prescrizioni impartite a seguito delle eventuali carenze riscontrate.

Ambito e modalità di attuazione

Le attività di vigilanza e controllo sono svolte nel rispetto delle disposizioni descritte nella D.G.R. n. 12 - 6458 del 7 ottobre 2013, *Attività di vigilanza relativa alle strutture per la Salute Mentale e per le Dipendenze Patologiche. Indicazioni procedurali per l'esercizio della funzione da parte delle Commissioni di vigilanza per le Attività-Sanitarie delle ASL.*

La finalità è quella di verificare la sussistenza e il mantenimento da parte delle strutture dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi sulla base della normativa vigente. In tale ottica, tale attività viene svolta attraverso sopralluoghi presso le strutture, durante i quali vengono esaminati i seguenti aspetti (come richiesto nella D.D. n.934 del 19 novembre 2013):

- Disponibilità di documentazione inerente i controlli;
- Rilievi gestionali;
- Rilievi igienico sanitari;
- Rilievi tecnici;
- Rilievi del D.S.M.

Oltre ad una verifica prettamente documentale dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali, la Commissione di Vigilanza ha altresì il compito di verificare che le strutture erogino la corretta e migliore assistenza agli utenti. Pertanto sono previste delle attività volte a verificare l'appropriatezza delle prestazioni in struttura. In particolare per ogni utente dovrà essere compilata la parte relativa alle informazioni seguenti:

- Data di nascita;

- Data di inserimento in struttura;
- Ente inviante;
- Diagnosi;
- Prescrizione dei farmaci;
- Verifica data di scadenza del P.T.R.P.;
- Retta giornaliera.

Sono soggette a verifica da parte delle Commissioni di Vigilanza, tutte le strutture pubbliche e private accreditate per la salute mentale adulti, mentre nel caso di strutture direttamente gestite dalle ASL, tale attività è svolta dalle Commissioni di Vigilanza in una logica incrociata, così come indicato nell'allegato 1 della D.G.R. n. 12 - 6458 del 7 ottobre 2013.

I sopralluoghi della Commissione di Vigilanza presso le strutture sono svolti nell'ambito dell'attività pianificata, a seguito di istanza di autorizzazione all'esercizio e di istanza di accreditamento. La frequenza è almeno annuale con possibilità di azioni di vigilanza straordinaria in qualsiasi momento durante il corso dell'anno, in base a richieste pervenute da altri enti o altri eventi imprevisti.

Il personale incaricato di svolgere attività di vigilanza e controllo deve essere abilitato ad "assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica", nell'ambito delle funzioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale. Agli operatori incaricati è garantito l'accesso ai dati ed alle informazioni aggiornate a disposizione delle ASL (rendicontazioni, contratti in essere, registri informatizzati, ecc.).

Verbale di sopralluogo e relativi adempimenti

Le verifiche di vigilanza ed i controlli di appropriatezza condotti presso le strutture si concludono con la redazione in loco del verbale di sopralluogo, come da modello già indicato. Il verbale deve riportare le operazioni svolte e gli elementi rilevanti emersi durante il sopralluogo. Il documento redatto in tale circostanza deve richiamare eventuali allegati o altri elementi utili acquisiti durante l'ispezione presso la struttura e comunque contenere per ogni utente (come da modello definito nella D.D. n.934 del 19 novembre 2013):

- Data di nascita;
- Data di inserimento in struttura;
- Ente inviante;
- Diagnosi;
- Prescrizione dei farmaci;
- Verifica data di scadenza del P.T.R.P.;
- Retta giornaliera.

Inoltre:

- Numero di identificazione del verbale;
- Indicazione di data, ora e luogo dell'ispezione;
- Nominativo, qualifica e unità organizzativa di appartenenza degli operatori che hanno effettuato il sopralluogo, con l'individuazione del presidente;
- Identificazione degli operatori delle strutture che prendono parte al sopralluogo;
- Identificazione di eventuali altre persone presenti al sopralluogo;
- Esplicitazione degli obiettivi e del campo di azione dell'ispezione;
- Dati identificativi della struttura o dell'attività sottoposta al sopralluogo e del legale rappresentante del soggetto gestore;
- Azioni e attività intraprese, elementi verificati, evidenze raccolte e risultati delle rilevazioni;
- Eventuale documentazione acquisita agli atti;
- Eventuale richiesta di documentazione integrativa con indicazione delle modalità e dei tempi di trasmissione della stessa;
- Eventuali dichiarazioni e controdeduzioni formulate durante il sopralluogo dal legale rappresentante del soggetto gestore o, in sua assenza, del delegato o altra persona incaricata;
- Esito del sopralluogo, con valutazione sintetica finale, ovvero con rimando alle ulteriori attività istruttorie, qualora l'attività di vigilanza o controllo di appropriatezza necessiti di successivi approfondimenti, verifiche documentali o valutazioni ulteriori;
- Firme degli operatori della ASL che hanno eseguito il sopralluogo e del legale rappresentante o, in sua assenza, del delegato o di altra persona presente al sopralluogo (oppure registrazione dell'eventuale rifiuto di questi ultimi alla sottoscrizione).

Il verbale, redatto a seguito del sopralluogo, deve essere recepito con apposito provvedimento del Direttore Generale entro un congruo termine, di norma non superiore ai 30 giorni dall'avvenuta verifica, e trasmesso, anticipandolo per posta elettronica ad apposito contatto regionale alla Regione Piemonte, Assessorato Sanità, Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Territoriali indicando le prescrizioni impartite a seguito delle eventuali carenze riscontrate.

Al termine del sopralluogo, una copia del verbale è consegnata al legale rappresentante del soggetto gestore oppure a un suo delegato o persona presente, incaricato del successivo inoltro.

Le Commissioni di Vigilanza per le attività Sanitarie competenti per territorio, dovranno altresì verificare l'avvenuta esecuzione delle prescrizioni impartite a seguito delle carenze riscontrate allo scadere del termine assegnato e, nel caso in cui la struttura non vi abbia ottemperato, adottare adeguati provvedimenti, anche di tipo sanzionatorio (diffida, blocco degli inserimenti, sospensione, revoca del titolo autorizzativo) in coerenza con quanto indicato alla sezione 2.5.

Gli eventuali atti conseguenti al sopralluogo, a carattere prescrittivo e/o sanzionatorio, di abbattimento economico e/o di inadempienza contrattuale, sono di norma adottati con provvedimenti distinti dal verbale.

Indicazioni operative per l'attività di vigilanza

Vigilanza sui requisiti soggettivi

Gli enti gestori, in sede di verifica da parte della Vigilanza, sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti soggettivi con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e a trasmetterle alle ASL entro un mese dalla nomina e successivamente, durante lo svolgimento dell'incarico, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

I documenti e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio ancora in corso di validità e già prodotti in altri procedimenti possono non essere ripresentati, in quanto è sufficiente indicare il procedimento nel quale tali documenti sono stati prodotti. Le ASL provvedono, secondo le modalità definite dalla normativa vigente, alle conseguenti verifiche presso gli enti competenti.

Vigilanza sui requisiti organizzativi e gestionali

In merito ai requisiti organizzativi e gestionali, la verifica oggetto di vigilanza verterà in particolare su:

- Gestione delle risorse umane;
- Composizione dell'organico - Standard di personale. In tale ambito il controllo verterà sugli standard qualitativi e quantitativi del personale. In particolare per gli standard quantitativi, la verifica viene effettuata di norma almeno su una settimana individuata a campione, prendendo in esame fattori quali: orari di presenza del personale, tabulati delle timbrature, programma dei turni effettuati e il numero e la tipologia degli ospiti presenti in struttura. Per quanto riguarda, invece, gli standard qualitativi, questi ultimi saranno verificati mediante controlli sui seguenti fattori: qualifiche e mansioni del personale presente in struttura, documentazione relativa al possesso delle qualifiche, dei titoli professionali, della iscrizione agli albi in corso di validità, ove prevista, oltre alla presenza del mix professionale nelle proporzioni previste per la tipologia di strutture e di ospiti presenti;
- Linee guida procedure e altra documentazione.

Verifica dei requisiti strutturali e tecnologici

In merito ai requisiti strutturali ed organizzativi, in sede di sopralluogo, la Commissione di Vigilanza andrà a verificare il possesso da parte della struttura analizzata di tutti i requisiti strutturali e tecnologici, sia generali che specifici. Tra i vari fattori di controllo, la struttura dovrà anche fornire documentazione in merito a:

- Planimetrie della struttura (1:100) redatte, firmate e timbrate da un tecnico abilitato, indicanti tutte le destinazioni d'uso dei locali, arredi e posti letto, completate da relazione igienico-sanitaria coerente;
- Estratto del libretto della centrale termica con indicazione delle operazioni di manutenzione periodiche prescritte;
- Ultima verifica periodica impianto di messa a terra e impianto elevatore;
- Registro/rapporto di manutenzione periodica degli impianti elettrici, luci di emergenza e rilevazione incendi.

I documenti richiesti dalle specifiche normative devono essere presenti in originale o in copia conforme all'originale e formalmente corretti, ovvero datati, firmati e timbrati dagli enti previsti dalle norme.

Indicazioni operative per il controllo amministrativo

La Commissione di Vigilanza individuata verifica che:

- L'importo delle tariffe corrisponda alle classi o alla tipologia di ospiti o di prestazioni rendicontate;
- Il numero totale delle giornate fatturate in un trimestre (nelle strutture residenziali e semi residenziali) non sia mai superiore al numero di posti moltiplicato per il numero delle giornate riferite allo stesso trimestre;
- Le fatturazioni inerenti le persone nel frattempo decedute corrispondano alle effettive prestazioni erogate fino alla data del decesso.

Indicazioni operative per il controllo di appropriatezza

Con successivi provvedimenti, attuativi alla presente Delibera, la Regione definirà le modalità per l'effettuazione dei controlli di appropriatezza.

Oltre a ciò, sarà prevista l'istituzione di Osservatorio che avrà il compito di analizzare gli esiti dei controlli effettuati dalle Commissioni di Vigilanza, definire indicatori appropriatezza, oltre che effettuare una attività di monitoraggio continuo.

Sezione 3 – Requisiti specifici per le strutture residenziali psichiatriche e tariffe

Le strutture residenziali psichiatriche accolgono utenti adulti o nell'ambito della transizione tra servizi per minori e servizi per l'età adulta, in cui poter trattare, quando appropriato e per tempi definiti, i soggetti affetti dai seguenti quadri patologici: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi, disturbi della personalità con grave compromissione del funzionamento personale e sociale.

Per quanto riguarda le strutture e i servizi riguardanti altri quadri patologici, pur rientranti nell'area dell'assistenza psichiatrica, si rinvia a quanto indicato nel già recepito documento AGENAS GISM.

S.R.P.1 E S.R.P. 2 - Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (S.R.P.1) e a carattere estensivo (S.R.P.2)

1. Definizione

Le strutture residenziali psichiatriche per interventi terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (S.R.P.1) e a carattere estensivo (S.R.P.2), sono strutture riservate a pazienti con compromissioni del funzionamento personale e sociale di intensità media o grave che richiedono interventi terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare da attuare con programmi a medio-alta intensità riabilitativa.

In particolare, le S.R.P.1 sono strutture nelle quali vengono accolti pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono efficaci interventi ad alta intensità riabilitativa che possono essere appropriati per una gamma di situazioni diverse, comprese anche gli esordi psicotici o le fasi di post acuzie.

Le strutture a carattere estensivo (S.R.P.2), invece, accolgono pazienti con compromissioni del funzionamento e sociale gravi o di gravità moderata, ma persistenti e invalidanti, per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico riabilitativi e di assistenza tutelare, da attuare in programmi a media intensità riabilitativa (anche finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali).

La tipologia di struttura che ad oggi ospita questo bacino di utenza è la Comunità Protetta.

Tale struttura prevede un massimo di 20 posti letto ed è oggi articolata in due sotto tipologie, ossia di tipo A e di tipo B. L'utenza in carico a tale tipologia di strutture, in seguito ad una rivalutazione del fabbisogno assistenziale, avviata con tale provvedimento, sarà pertanto riclassificata nei livelli di intensità assistenziale e terapeutico riabilitativo di S.R.P.1 (Comunità Protetta di tipo A) e S.R.P.2 (Comunità Protetta di tipo B), fatto salvo che non emergano casi per i quali, sulla base dei criteri qui definiti, è da prevedere un trasferimento verso strutture S.R.P. 3.

2. Criteri di eleggibilità

2.1 Criteri di accesso

Possono accedere alle strutture S.R.P.1 ed S.R.P.2 utenti affetti dai seguenti quadri patologici: disturbi schizofrenici, disturbi dello spettro psicotico, sindromi affettive gravi, oltre che disturbi della personalità con compromissione del funzionamento personale e sociale di media o grave intensità, in alcuni casi persistenti ed invalidanti. Tale tipologia di utenti evidenzia, inoltre, problematiche rilevanti in merito all' autonomia nelle aree della cura di sé e dell'ambiente, della competenza relazionale, della gestione economica oltre che delle abilità sociali.

3. Attività e prestazioni

In base alla tipologia di trattamenti terapeutico riabilitativi erogati dalla struttura, ossia a carattere intensivo (S.R.P.1) e estensivo (S.R.P.2), sono erogate attività/prestazioni di carattere differente.

All'interno della struttura S.R.P.1 vengono erogate prevalentemente attività cliniche caratterizzate da *interventi terapeutico riabilitativi e assistenziali ad alta intensità* per meglio rispondere alle necessità dell'utenza contraddistinta da una forte riduzione delle autonomie personali e/o disturbi del comportamento. Per il dettaglio delle indicazioni clinico riabilitative e delle aree di intervento, si rimanda a quanto indicato nel modello AGENAS-GISM, già recepito con D.C.R. n. 260 – 40596 del 23 dicembre 2013.

Per quanto riguarda invece le strutture S.R.P.2, le attività cliniche erogate hanno una minore intensità assistenziale, con una maggiore presenza di attività di risocializzazione rispetto a quelle di riabilitazione. Per il dettaglio delle indicazioni clinico riabilitative e delle aree di intervento, si rimanda a quanto indicato nel modello AGENAS-GISM, già recepito con D.C.R. n. 260 – 40596 del 23 dicembre 2013.

In tale ambito, per meglio rispondere alle caratteristiche dell'utenza e alla variabilità ad essa correlata, sono stati previsti due livelli di prestazioni erogabili. In particolare:

- S.R.P.2 livello 1: in tale livello sono erogate attività/prestazioni terapeutico riabilitative e assistenziali a media intensità. Tale livello, in particolare, andrà ad accogliere l'utenza che necessita di interventi terapeutico riabilitativi intensivi di medio/basso livello oltre ad un supporto assistenziale di medio livello;
- S.R.P.2 livello 2: in tale livello sono erogate attività/prestazioni terapeutico riabilitative a carattere estensivo e assistenziali a media intensità. Tale livello, quindi, andrà ad accogliere una utenza che necessita di un supporto terapeutico riabilitativo meno elevato rispetto al livello 1, ma di media intensità assistenziale viste le condizioni di ridotta autonomia personale.

Oltre a ciò, tali strutture erogano i seguenti servizi/prestazioni:

- Soluzione abitativa;
- Cura della persona;
- Assistenza nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane (come ad esempio l'igiene personale, la cura dell'alloggio, la preparazione dei pasti, ecc.);
- Colloqui di sostegno individuali o di gruppo, ove necessario;
- Counselling, informazione ed educazione sanitaria;
- Accompagnamento presso strutture mediche e servizi del territorio, ove necessario;
- Eventuali somministrazioni farmacologiche, anche avvalendosi delle strutture sanitarie di riferimento;

- Attività formative orientate al recupero e al mantenimento di competenze sociali e lavorative residue;
- Lavoro di rete e rapporti con il territorio (ASL, Comuni) finalizzato al reinserimento sociale e ove possibile lavorativo;
- Organizzazione del tempo libero, attività ludiche e socializzanti;
- Cura dei rapporti familiari e amicali.

La durata massima dei trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo (S.R.P.1) e a carattere estensivo (S.R.P.2) è la seguente:

- S.R.P.1: 18 mesi, prorogabili per altri 6 mesi, con motivazione scritta e concordata con il D.S.M. inviante a seguito di rivalutazione dell'utente;
- S.R.P.2 (livello 1 e livello 2): 36 mesi, prorogabili per altri 12 mesi con motivazione scritta e concordata con il D.S.M. inviante a seguito di rivalutazione dell'utente.

Il funzionamento del servizio è permanente nell'arco delle ventiquattro ore e non prevede interruzioni nel corso dell'anno.

4. Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento

In merito ai requisiti per l'esercizio e a quelli di accreditamento per le strutture S.R.P.1 e S.R.P.2 sono confermati i requisiti previsti dalla D.C.R. n. 357 – 1370 del 28 gennaio 1997, allegato A, numero 3 (requisiti minimi strutturali Comunità Protette di tipo A e B; ambienti e funzioni caratteristiche della struttura, ambienti consigliati) e dalla D.G.R. n. 63 - 12253 del 28 settembre 2009, mentre si prevede un aggiornamento dei requisiti gestionali di accreditamento, come riportato nel paragrafo successivo.

4.1 Requisiti per l'esercizio

Gestionali

Le strutture S.R.P.1 e S.R.P.2, come di seguito riportato, differiscono anche in termini di dotazione del personale presente in struttura e dei requisiti minimi gestionali richiesti per l'esercizio.

I requisiti d'esercizio gestionali previsti per le strutture S.R.P.1 sono i seguenti:

- Medico Psichiatra: 8 minuti al giorno per paziente;
- Psicologo: 10 minuti al giorno per paziente;
- Infermiere: 18 minuti al giorno per paziente;
- Educatore: 120 minuti al giorno per paziente;
- ASA/OSS: 64 minuti al giorno per paziente.

Per quanto concerne le strutture S.R.P.2, i requisiti gestionali previsti sono differenti per il livello 1 e il livello 2, in particolare:

Livello 1

- Medico Psichiatra: 6 minuti al giorno per paziente;
- Psicologo: 8 minuti al giorno per paziente;
- Infermiere: 10 minuti al giorno per paziente;
- Educatore: 95 minuti al giorno per paziente;
- ASA/OSS: 50 minuti al giorno per paziente.

Livello 2

- Medico Psichiatra: 4 minuti al giorno per paziente;
- Psicologo: 4 minuti al giorno per paziente;
- Infermiere: 8 minuti al giorno per paziente;
- Educatore: 80 minuti al giorno per paziente;
- ASA/OSS: 65 minuti al giorno per paziente.

I servizi generali, invece, sono erogati da figure professionali diverse da quelle dell'area sociosanitaria e terapeutica /riabilitativa.

28

4.2 Requisiti per l'accreditamento

Gestionali

Le strutture S.R.P.1 e S.R.P.2, come di seguito riportato, differiscono anche in termini di dotazione del personale presente in struttura e dei requisiti minimi gestionali richiesti per l'accreditamento.

I requisiti gestionali di accreditamento previsti per le strutture S.R.P.1 sono i seguenti:

- Medico Psichiatra: 9 minuti al giorno per paziente;
- Psicologo: 12 minuti al giorno per paziente;
- Infermiere: 21 minuti al giorno per paziente;
- Educatore: 138 minuti al giorno per paziente;
- ASA/OSS: 84 minuti al giorno per paziente.

Per quanto concerne le strutture S.R.P.2, i requisiti gestionali di accreditamento previsti sono differenti per il livello 1 e il livello 2, in particolare:

Livello 1

- Medico Psichiatra: 8 minuti al giorno per paziente;
- Psicologo: 10 minuti al giorno per paziente;
- Infermiere: 15 minuti al giorno per paziente;

- Educatore: 110 minuti al giorno per paziente;
- ASA/OSS: 60 minuti al giorno per paziente.

Livello 2

- Medico Psichiatra: 6 minuti al giorno per paziente;
- Psicologo: 6 minuti al giorno per paziente;
- Infermiere: 10 minuti al giorno per paziente;
- Educatore: 90 minuti al giorno per paziente;
- ASA/OSS: 70 minuti al giorno per paziente.

I servizi generali, invece, sono erogati da figure professionali diverse da quelle dell'area sociosanitaria e terapeutica /riabilitativa.

5. Remunerazione

Le tariffe per le strutture terapeutico riabilitative a carattere intensivo ed estensivo sono state definite in base ai requisiti gestionali specifici di ogni singola struttura.

In particolare la tariffa giornaliera/utente per le strutture S.R.P.1 è pari a € 143,00.

Per quanto riguarda, invece, le strutture S.R.P.2 le tariffe sono differenti per il livello 1 e il livello 2, in particolare:

- La tariffa giornaliera/utente per il livello 1 è pari a € 120,00;
- La tariffa giornaliera/utente per il livello 2 è pari a € 110,00.

In caso di assenza dell'ospite presso la struttura è previsto comunque il pagamento della retta giornaliera in quota ridotta, ossia in quota parte pari a € 40 che riguarda la copertura di quota alberghiera e di supporto. In caso di assenza dell'ospite superiore a 30 giorni, invece, si dovrà procedere alla dimissione del paziente.

La remunerazione delle prestazioni fruite dagli utenti presso le strutture terapeutico riabilitative a carattere intensivo ed estensivo è posta a totale carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR). Per quanto riguarda, invece, la fatturazione di tali prestazioni si rimanda a quanto disciplinato nella Sezione 2 del presente documento, paragrafo 2.9 Fatturazione.

S.R.P.3 - Struttura residenziale psichiatrica per interventi socioriabilitativi

1. Definizione

Le strutture residenziali psichiatriche per interventi socioriabilitativi (S.R.P.3) sono rivolte a pazienti con problemi psichiatrici lievi non assistibili presso il proprio contesto familiare e che richiedono un basso livello di intensità assistenziale o pazienti in condizioni cronicizzate, su cui interventi di tipo terapeutico riabilitativo non hanno effetto.

Gli interventi socioriabilitativi erogati da questa tipologia di struttura sono caratterizzati da una bassa intensità riabilitativa e sono rivolti ad utenti in condizioni psicopatologiche stabilizzate, con compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana, oltre a problemi relazionali in ambito familiare e sociale. Pertanto le attività predominanti sono riconducibili a quelle di assistenza e risocializzazione, mentre non sono previste attività strutturate in campo riabilitativo. Per quanto riguarda, invece, l'attività clinico psichiatrica, quest'ultima prevede solamente un monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche al fine di permettere il mantenimento della condizione di stabilità clinica dell'utente. Oltre a ciò, sono previste delle attività di gruppo di tipo espressivo, ludico e motorio, in sede o fuori dalla sede, e incontri periodici con il D.S.M. che ha in carico il paziente.

Le strutture S.R.P.3, come definito nel modello AGENAS-GISM erogano assistenza sulle 24 ore, 12 ore e fasce orarie. Le tipologie di strutture che confluiranno in tale tipologia e che possono ospitare questo bacino di utenza sono i Gruppi Appartamento che al 31/12/2014 potevano vantare rapporti in essere dimostrabili con i D.S.M. piemontesi (contratti di inserimento, convenzioni con indicazione dell'ubicazione) oltre che le Comunità Alloggio ad oggi accreditate e aventi diritto riportate nell'Allegato n. 4 del presente provvedimento.

2. Criteri di eleggibilità

2.1 Criteri di accesso

Sono utenti stabilizzati / cronicizzati con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale per i quali risultano efficaci interventi da attuare in programmi a bassa intensità riabilitativa. In particolare le diverse tipologie di strutture S.R.P.3 accolgono una utenza con caratteristiche differenti:

- S.R.P.3 con assistenza sulle 24 ore: gli utenti si contraddistinguono per: condizioni psicopatologiche stabilizzate, compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana insorte da tempo e/o con pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi, problemi relazionali di gravità media o gravi in ambito familiare e con amici/conoscenti, aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno sufficiente;
- S.R.P.3 con assistenza sulle 12 ore: gli utenti si contraddistinguono per: condizioni psicopatologiche stabilizzate, compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana insorte da tempo e/o con pregressa scarsa risposta ai trattamenti riabilitativi nella cura di sé e nelle attività sociali complesse, problemi relazionali di gravità media in ambito familiare e con amici/conoscenti, aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno buona;

- S.R.P.3 con assistenza a fasce orarie: gli utenti si contraddistinguono per: condizioni psicopatologiche stabilizzate, compromissione di funzioni e abilità nelle attività della vita quotidiana insorte da tempo, non sono di norma presenti difficoltà nel far fronte agli imprevisti e soprattutto alle emergenze, problemi relazionali di gravità media in ambito familiare e con amici/conoscenti, aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno buona.

3. Attività e prestazioni

In base alla tipologia di assistenza erogata dalle strutture S.R.P.3, ossia sulle 24 ore, 12 ore o a fasce orarie, sono erogate delle prestazioni/attività differenti da parte delle strutture.

Nel caso di strutture S.R.P.3 con assistenza sulle 24 ore, in termini di aree di intervento, la tipologia di prestazioni/attività erogate sono caratterizzate dall'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di assistenza e risocializzazione. In particolare:

- Area riabilitativa: non sono previste attività strutturate in campo riabilitativo, prevalgono le attività di assistenza erogate direttamente dal personale, mentre il coinvolgimento del paziente nelle attività quotidiane della struttura è previsto in misura minore;

- Area di risocializzazione: offerta prevalente di interventi di risocializzazione, partecipazione ad attività comunitarie e ad attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio, in sede e fuori sede. Queste ultime possono essere promosse dalla struttura, ma è auspicabile un raccordo con la rete sociale.

Nel caso, invece, delle strutture S.R.P.3 con assistenza sulle 12 ore, le prestazioni/attività erogate riguardano l'attuazione di programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di risocializzazione ed il persistere di una quota di assistenza diretta da parte del personale. In particolare:

- Area riabilitativa: non sono previste attività strutturate in campo riabilitativo, alcune attività di assistenza sono erogate direttamente dal personale o sotto la sua supervisione, ma è previsto in misura maggiore che nelle strutture socio-riabilitative a 24 ore il coinvolgimento attivo del paziente nelle attività quotidiane della struttura;

- Area di risocializzazione: le attività di risocializzazione avvengono prevalentemente fuori sede, in raccordo con la rete sociale;

Infine nel caso delle strutture che erogano assistenza per fasce orarie, le prestazioni/attività erogate riguardano programmi a bassa intensità riabilitativa, con prevalenza di attività di supervisione e risocializzazione. In particolare:

- Area riabilitativa: non sono previste attività strutturate in campo riabilitativo; il personale svolge un'attività di supervisione ed è previsto il coinvolgimento attivo del paziente nella gestione delle attività quotidiane della struttura;

- Area di risocializzazione: le attività di risocializzazione avvengono fuori dalla struttura in raccordo con la rete sociale.

Nelle diverse tipologie di strutture, a prescindere dal livello di intensità assistenziale, sono fornite le medesime prestazioni nelle seguenti aree di intervento:

- Area clinico psichiatrica: monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche, al fine di mantenere la condizione di stabilizzazione clinica;

- Area del coordinamento: incontri periodici con il DSM che ha in carico il paziente, al fine di monitorare il progetto socio-riabilitativo.

Oltre a ciò, tali strutture erogano i seguenti servizi/prestazioni:

- Soluzione abitativa;

- Cura della persona;

- Assistenza nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane (come ad esempio l'igiene personale, la cura dell'alloggio, la preparazione dei pasti, ecc.);

- Colloqui di sostegno individuali o di gruppo, ove necessario;

- Counselling, informazione ed educazione sanitaria;

- Accompagnamento presso strutture mediche e servizi del territorio, ove necessario;

- Eventuali somministrazioni farmacologiche, anche avvalendosi delle strutture sanitarie di riferimento;

- Attività formative orientate al recupero e al mantenimento di competenze sociali e lavorative residue;

- Lavoro di rete e rapporti con il territorio (ASL, Comuni) finalizzato al reinserimento sociale e ove possibile lavorativo;

- Organizzazione del tempo libero, attività ludiche e socializzanti;

- Cura dei rapporti familiari e amicali.

La durata massima degli interventi socioriabilitativi è pari a 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi con motivazione scritta e concordata con il D.S.M. inviante a seguito di rivalutazione dell'utente.

Il funzionamento del servizio è permanente nell'arco delle ventiquattro ore e non prevede interruzioni nel corso dell'anno.

4. Requisiti per l'esercizio e l'accreditamento

4.1 Requisiti specifici per l'esercizio

Gestionali

I requisiti di esercizio gestionali, in termini di dotazione e tipologia del personale, delle strutture S.R.P.3 sono differenti tra le strutture che erogano assistenza sulle 24 ore, 12 ore o a fasce orarie.

Di seguito si riporta il dettaglio dei requisiti d'esercizio gestionali previsti le strutture S.R.P.3, con il dettaglio per le differenti tipologie di assistenza per un nucleo di 5 ospiti.

Assistenza sulle 24 ore

- Infermiere: 30 minuti al giorno;
- Educatore: 180 minuti al giorno;
- Terapista occupazionale: 30 minuti al giorno;
- ASA/OSS per assistenza tutelare: 480 minuti al giorno;
- Coordinatore, che potrà essere una delle figure professionali presenti in organico: 2 ore a settimana;
- Pronta disponibilità notturna (presenza di un operatore per i servizi di pronta disponibilità in caso di urgenza durante le ore notturne, gestibile eventualmente attraverso condivisione con altre strutture analoghe, fino comunque ad un massimo di 2 strutture).

Assistenza sulle 12 ore

- Infermiere: 30 minuti al giorno;
- Educatore: 180 minuti al giorno;
- Terapista occupazionale: 30 minuti al giorno;
- ASA/OSS per assistenza tutelare: 480 minuti al giorno;
- Coordinatore, che potrà essere una delle figure professionali presenti in organico: 2 ore a settimana.

Assistenza a fasce orarie

- Educatore: 2,5 ore al giorno;
- ASA/OSS per assistenza tutelare: 3,5 ore al giorno;
- Coordinatore, che potrà essere una delle figure professionali presenti in organico: 2 ore a settimana.

Strutturali

Le strutture S.R.P.3 possono articolarsi in nuclei abitativi, ciascuno dei quali può accogliere fino ad un **massimo di 5 utenti**. Fanno eccezione le attuali Comunità Alloggio già accreditate ai sensi della D.C.R. n. 357 – 1370 del 28 gennaio 1997 e le altre aventi diritto riportate in sezione 4, che presenteranno istanza di autorizzazione e di accreditamento, per le quali viene concessa in deroga la possibilità di ospitare fino ad un massimo di 10 utenti.

Tali strutture devono avere le seguenti caratteristiche:

- Rispondere ai requisiti previsti per una civile abitazione ed essere in possesso dell'agibilità, nel rispetto di tutte le caratteristiche strutturali e tecnologiche dell'edilizia residenziale;
- Essere costituiti da un massimo di 2 nuclei abitativi, ogni camera non deve ospitare più di 2 posti letto e la struttura deve essere dotata di almeno un servizio igienico ogni 4 utenti (il servizio deve essere completo e accessibile ai soggetti disabili);
- Essere localizzati possibilmente ai piani bassi degli edifici; se collocate al primo piano devono essere raggiungibili con idonea attrezzatura, se collocate ai piani superiori devono essere raggiungibili con ascensore;
- Essere localizzati nel contesto residenziale urbano, in una strada a viabilità ordinaria, facilmente raggiungibile con i mezzi propri e comunque non inseriti all'interno di strutture residenziali sanitarie e/o socio-sanitarie e/o socio-assistenziali;
- Prevedere uno spazio dedicato per colloqui e riunioni oltre che possedere i requisiti di adattabilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 236/89 in termini di abbattimento delle barriere architettoniche;
- Prevedere, in caso di presenza del personale socio-sanitario superiore alle 7 ore giornaliere, la presenza di un locale ad esclusivo uso del personale;
- Disporre in struttura, oltre ai locali destinati ad uso letto, di un locale cucina ed un locale soggiorno o locale lettura usufruibile da tutti gli utenti, di dimensioni adeguate al numero di posti letto disponibili;
- Disporre di un sistema di rilevazione delle presenze per tutto il personale operante nella struttura.

4.2 Requisiti specifici per l'accreditamento

Gestionali

I requisiti di accreditamento gestionali, in termini di dotazione e tipologia del personale, delle strutture S.R.P.3 sono differenti tra le strutture che erogano assistenza sulle 24 ore, 12 ore o a fasce orarie.

Di seguito si riporta il dettaglio dei requisiti d'accreditamento gestionali previsti le strutture S.R.P.3, con il dettaglio per le differenti tipologie di assistenza per un nucleo di 5 ospiti.

Assistenza sulle 24 ore

- Infermiere: 40 minuti al giorno;
- Educatore: 180 minuti al giorno;
- ASA/OSS per assistenza tutelare: 500 minuti al giorno;

- Pronta disponibilità notturna (presenza di un operatore per i servizi di pronta disponibilità in caso di urgenza durante le ore notturne, gestibile eventualmente attraverso condivisione con altre strutture analoghe, fino comunque ad un massimo di 2 strutture);
- Terapista Occupazionale: 30 minuti al giorno;
- Coordinatore, che potrà essere una delle figure professionali presenti in organico: 6 ore a settimana.

Assistenza sulle 12 ore

- Infermiere: 40 minuti al giorno;
- Educatore: 180 minuti al giorno;
- Terapista Occupazionale: 30 minuti al giorno;
- ASA/OSS per assistenza tutelare: 500 minuti al giorno;
- Coordinatore, che potrà essere una delle figure professionali presenti in organico: 6 ore a settimana.

Assistenza a fasce orarie

- Educatore: 3 ore al giorno;
- ASA/OSS per assistenza tutelare: 3 ore al giorno;
- Coordinatore, che potrà essere una delle figure professionali presenti in organico: 4 ore a settimana.

Per quanto riguarda, invece i servizi generali, questi sono erogati da figure professionali diverse da quelle dell'area sociosanitaria e terapeutica /riabilitativa.

5. Remunerazione

Le tariffe per le strutture socioriabilitative a bassa intensità assistenziale sono state stabilite in base ai requisiti gestionali definiti per le diverse tipologie di intensità assistenziale erogate dalle strutture S.R.P.3.

In particolare le tariffe giornaliere /utente sono le seguenti:

- Assistenza 24 ore con pronta disponibilità notturna: € 92,00;
- Assistenza 12 ore: € 84,00;
- Assistenza a fasce orarie: € 56,00.

In caso di assenza dell'ospite presso la struttura è previsto comunque il pagamento della retta giornaliera in quota ridotta, ossia in quota parte pari a € 28 che riguarda la copertura di quota alberghiera e di supporto. In caso, invece, di assenza dell'ospite superiore a 30 giorni si dovrà procedere alla dimissione del paziente.

Nel caso di pazienti inseriti nelle S.R.P. 3 con personale sulle 24 ore giornaliere e sulle 12 ore giornaliere che frequentano altre strutture della filiera della psichiatria, in particolare i Centri Diurni, viene rivista di conseguenza la tariffa giornaliera, in funzione dell'effettiva presenza del paziente stesso. In particolare, nel caso di frequentazione del Centro Diurno per 6 ore, la tariffa giornaliera del S.R.P. 3 deve essere ridotta di € 28,00.

La remunerazione delle prestazioni fruite dagli utenti presso le strutture a bassa intensità assistenziale (S.R.P.3) è posta a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR) per la quota sanitaria delle prestazioni erogate, prevedendo la compartecipazione da parte degli utenti o dei Comuni, coerentemente con quanto definito dal "D.P.C.M. del 29 novembre 2001 – Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza".

Qualora dovesse rilevarsi una disomogeneità nel contesto regionale degli accessi e delle quote contributive a carico utente/comune, la regione si riserva di adottare le azioni necessarie per assicurare un trattamento omogeneo a tutti gli utenti definendo il supporto del Comune mediante una applicazione omogenea dell'ISEE di concerto con ANCI.

Per quanto riguarda la fatturazione di tali prestazioni si rimanda a quanto disciplinato nella Sezione 2 del presente documento, paragrafo 2.9 Fatturazione.

Sezione 4 – Dati del sistema di offerta

SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 29.6.15, n. 26-1653 - Interventi per il riordino della rete territoriale in attuazione del Patto per la Salute 2014/2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i. (BUR n. 26 del 2.7.15)

Note

PREMESSA

Il processo di riorganizzazione del sistema sanitario in corso di definizione nella Regione Piemonte è rivolto ad ottimizzare l'appropriatezza delle risposte fornite dalle diverse reti assistenziali, con l'obiettivo di garantire la centralità delle persone nell'ambito di tali reti integrate e coordinate fra loro e di far fronte nel modo più adeguato a bisogni di salute sempre più complessi, in gran parte generati dalla crescente diffusione di patologie croniche a rilevante impatto sociale, conciliando altresì le esigenze di equità e di solidarietà con il quadro delle risorse disponibili.

Nell'ambito di tale processo in atto, la Regione ha individuato fra le proprie strategie prioritarie il rafforzamento e la riqualificazione della rete territoriale, realizzando nel contempo la massima integrazione fra le funzioni sanitarie e quelle sociali destinate a garantire il percorso complessivo di presa in carico della persona, a garanzia della continuità assistenziale.

Fra le linee di azione a fondamento di tale processo, individuate nell'ambito del vigente quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, emergono la valorizzazione ed il consolidamento:

- del ruolo del Distretto quale articolazione organizzativa ed operativa fondamentale dell'ASL per il governo della rete territoriale;
- del ruolo del sistema dell'Assistenza primaria, quale primo livello clinico di contatto dei cittadini con il sistema sanitario regionale, competente a garantire la continuità delle cure attraverso il rapporto diretto con la popolazione, la presenza capillare sul territorio distrettuale e la funzione di filtro, integrazione e coordinamento rispetto alla risposta specialistica ed ospedaliera.

Tale percorso di rimodulazione della rete territoriale si colloca nel seguente contesto normativo nazionale e regionale:

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, contenente gli indirizzi di riferimento rispetto alle funzioni, al ruolo ed al modo di operare del distretto (articoli 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies).

In particolare l'art. 3-quinquies attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare l'organizzazione del distretto in modo da garantirne alcune funzioni fondamentali, quali:

- *“l'assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici”*;

- il coordinamento fra MMG/PDLS, strutture operative a gestione diretta, servizi specialistici ambulatoriali e strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere accreditate;

- l'erogazione delle prestazioni afferenti all'area socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria.

- P.S.S.R. 2012-2015, adottato con D.C.R. n. 167-14087 del 3.4.2012, che individua gli obiettivi strategici rivolti al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale, nel rispetto della normativa sul contenimento della spesa pubblica e del generale contesto di progressiva contrazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario regionale.

Le principali linee direttrici definite nel Piano e nei provvedimenti regionali emanati in attuazione dell'Addendum al Programma Attuativo del Piano di Rientro di cui alla D.G.R. n. 44-1615 del 28.2.2011 e s.m.i., riguardo alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale sono le seguenti:

- riordino dell'Assistenza primaria, comprendenti la medicina generale intesa in tutti le sue funzioni e la pediatria di territorio, mediante lo sviluppo dei modelli di associazionismo già previsti dal vigente contratto nazionale per la medicina generale (Aggregazioni Funzionali Territoriali), con il distretto che svolge un ruolo di governo e di coordinamento territoriale;

- potenziamento della rete territoriale attraverso la realizzazione delle Unità Complesse di Cure Primarie (U.C.C.P.): strutture polifunzionali distrettuali prioritariamente destinate all'assistenza continuativa, nell'arco dell'intera giornata, alle cronicità e alla risoluzione di problematiche cliniche a bassa complessità ed intensità assistenziale;

- coordinamento tra strutture ospedaliere e rete territoriale con l'obiettivo di semplificare e di “accompagnare” l'intero percorso di cura del paziente, perseguendo quell'integrazione ospedale territorio finalizzata anche a risolvere il sempre più pressante problema dell'improprio sovraffollamento delle strutture ospedaliere.

- In attuazione di tali obiettivi strategici è stato avviato, in via sperimentale, un primo percorso di riorganizzazione dell'assistenza territoriale regionale, attraverso i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 26-3627 del 28.3.2012 avente ad oggetto “Approvazione linee d'indirizzo per la sperimentazione dei Centri di Assistenza Primaria (CAP). Attuazione D.G.R. n. 44-1615 del 28/02/2011 e s.m.i. La rete territoriale”;

- D.G.R. n. 27-3628 del 28.3.2012 avente ad oggetto “Attuazione Piano di Rientro -D.G.R. n. 44-1615 del 28.2.2011 e s.m.i. La rete territoriale: criteri e modalità per il miglioramento dell'appropriatezza e presa in carico territoriale”.

- La normativa regionale sopra richiamata, recepita nell'ambito dei Programmi Operativi 2013-2015, predisposti ai sensi della L. n. 135 del 7.8.2012 ed approvati con D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013 (Programma 14 "Riequilibrio Ospedale-Territorio"), è in sintonia con gli obiettivi e gli indirizzi rivolti alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale e del sistema delle Cure primarie contenuti nell'art. 1 della legge 8.11.2012, n. 189, nella piena condivisione delle seguenti ragioni:

- o il processo di deospedalizzazione, se non è accompagnato da un contestuale rafforzamento dei servizi sul territorio, determina di fatto l'impossibilità per i cittadini di usufruire dell'assistenza sanitaria;

- o il cambiamento radicale dello stato di salute, dovuto anche al progressivo invecchiamento della popolazione e caratterizzato dall'incremento delle patologie croniche e della non autosufficienza, può essere affrontato solo con la messa a punto di nuovi percorsi assistenziali basati su un approccio interdisciplinare rispetto al paziente per garantire l'efficacia e la continuità delle cure.

- Il processo di riordino della rete territoriale avviato con i sopra richiamati provvedimenti regionali è altresì in sintonia con gli indirizzi ed i principi contenuti nell'Accordo Stato- Regioni/Province Autonome del 7.2.2013 recante "*Linee d'indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza in rapporto alla continuità assistenziale*".

Premesso quanto sopra, si rende ora necessario implementare e completare il processo di riorganizzazione della rete territoriale regionale avviato in attuazione della normativa sopra richiamata, orientandolo secondo gli indirizzi e nel perseguimento degli obiettivi contenuti, oltre che nel citato Accordo 7.2.2013, nella più recente normativa nazionale rappresentata dai seguenti provvedimenti:

- Intesa Stato-Regioni/Province Autonome del 10.7.2014 contenente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, con particolare riferimento all'art. 5 "Assistenza territoriale" che prevede incisivi interventi di riorganizzazione, sia della rete e del ruolo strategico dei Distretti sanitari, sia del sistema dell'Assistenza primaria, con l'istituzione della rete AFT/UCCP ed il suo orientamento verso la medicina d'iniziativa, per contribuire ad ottimizzare la risposta nell'assistenza territoriale per i soggetti affetti da patologia cronica che hanno scarsa necessità di accessi ospedalieri ma che richiedono interventi di tipo ambulatoriale o domiciliare nell'ambito di PDTA predefiniti e condivisi.

- Decreto 2.4.2015, n. 70, "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera", con particolare riferimento al punto 10 "Continuità ospedale-territorio", dove si prevede che le Regioni procedano, contestualmente alla riorganizzazione della rete ospedaliera, al riassetto dell'assistenza primaria e all'organizzazione in rete delle strutture territoriali: intervento fondamentale per garantire una risposta continuativa sul territorio ed un utilizzo appropriato dell'ospedale.

Con la D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014, come integrata dalla D.G.R. n. 1-924 del 23.1.2015 sono state formulate le linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale (Allegato 1, punto 4), in coerenza con la sopra richiamata normativa, stabilendo il termine del 30.6.2015 per la definizione dell'articolazione della rete territoriale.

Nell'ambito del Gruppo di lavoro regionale sulla rete territoriale istituito con D.D. n. 959 del 18.11.2014, ai sensi della D.G.R. n. 43-2860 del 15.5.2006, sono state elaborate e condivise le linee progettuali per l'articolazione di un modello organizzativo dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale fondato sui seguenti principi:

- la chiara individuazione dei centri di responsabilità e delle relative competenze in ordine al governo della rete dei servizi presenti sul territorio;

- la trasversalità e l'intersettorialità nel governo del territorio, al fine di perseguire concretamente l'integrazione tra medicina specialistica e medicina di territorio, le quali devono essere interagenti e complementari, all'interno del percorso di presa in carico e continuità assistenziale delineato per ogni paziente, sulla base della valutazione del bisogno clinico-assistenziale in forma multiprofessionale e in un'ottica multidisciplinare.

Tale modello organizzativo, come delineato nell'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è stato definito in coerenza con gli indirizzi contenuti nella sopra citata normativa nazionale e regionale.

Le linee di principio per il riordino della rete territoriale e per la conseguente definizione degli assetti organizzativi delle ASL sono state condivise dalla Giunta Regionale nella seduta del 13.4.2015 e sono state comunicate al Consiglio Regionale nella seduta del 21.4.2015.

Le linee di principio sono state altresì ampiamente illustrate e confrontate nell'ambito:

- della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria istituita ai sensi dell'art.6 della legge regionale 6 agosto 2007, n.18, nella seduta del 20.4.2015;
- delle diverse realtà del territorio regionale, coinvolgendo le rappresentanze degli Enti locali, della Sanità, del Settore socio-assistenziale, le organizzazioni sindacali, del terzo settore e del volontariato.

Da tali momenti di consultazione e di confronto sono emersi molteplici spunti e contributi costruttivi, utili a migliorare e ad ottimizzare l'impianto complessivo del modello di riordino della rete territoriale di cui al presente provvedimento.

L'APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL RIORDINO DELLA RETTE TERRITORIALE

Viene approvato il programma degli interventi per il riordino della rete territoriale come riportato nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dato atto della configurazione organizzativa prevista per il Distretto nel suddetto Allegato A, le disposizioni ivi contenute integrano e, qualora incompatibili, sostituiscono le linee d'indirizzo di cui alla D.G.R. n. 16-6418 del 30.9.2013 recante "Principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie Regionali", Allegato 1, punto 3.2, "Distretti e Direzione distrettuale".

Al fine di garantire omogeneità nella procedura di pianificazione territoriale, viene demandato a successiva determinazione regionale, da adottarsi entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente deliberazione, la definizione dello schema-tipo del Programma delle attività territoriali-distrettuali (PAT), come descritto nel suddetto Allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

In fase di prima attuazione del presente provvedimento il PAT dovrà essere adottato entro il 31.12.2015 con riferimento all'anno 2016.

Contestualmente all'adozione del bilancio aziendale, il PAT verrà aggiornato annualmente ed integrato la con la programmazione pluriennale.

Per quanto attiene alle forme organizzative dell'Assistenza primaria, le disposizioni di cui al suddetto Allegato A rappresentano il tendenziale riferimento regionale per la definizione della piattaforma relativa ai nuovi Accordi Integrativi Regionali per i professionisti convenzionati, l'approvazione dei quali è demandata ad apposita deliberazione della Giunta Regionale, ad intervenuto adeguamento degli Accordi Collettivi Nazionali relativi alla disciplina dei rapporti con i medici convenzionati, come previsto dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 1, comma 6.

Allegato

Interventi per il riordino della rete territoriale del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del Patto per la Salute 2014-2016 e della D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i. SI RIPORTANO , PER QUANTO COMPATIBILI CON L'IMPAGINAZIONE, LE PARTI RITENUTE PIU' IMPORTANTI, RINVIANDO ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO, ANCHE PER LE TABELLE

Sommario

Introduzione

La spesa per l'assistenza sanitaria territoriale

Principi generali del riordino organizzativo

La riorganizzazione della rete dei servizi territoriali

1. Il modello organizzativo per il governo del territorio: il ruolo del Distretto

1.1. Situazione attuale, criticità e prospettive

1.2. Linee d'indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni del Distretto

1.3 Dimensioni del Distretto

1.4 Collocazione organizzativa del distretto nell'organigramma ASL

1.5 Il Direttore del Distretto

1.6 Il Coordinamento dei Distretti

1.7 Il sistema informativo aziendale a supporto delle funzioni distrettuali

1.8 Il ruolo dei Sindaci nella programmazione territoriale-distrettuale

1.9 Il Programma delle attività territoriali-distrettuali (PAT)

2. Il riordino delle forme organizzative dell'Assistenza primaria sul territorio regionale

2.1 Quadro normativo nazionale e regionale

2.2 Le attuali forme associative dell'Assistenza primaria

2.3. Linee d'indirizzo per l'evoluzione verso le nuove forme organizzative delle cure primarie: UCCP-AFT

2.3.1 Aggregazioni funzionali territoriali MMG/PDLS (AFT)

2.3.2 Unità Complesse di Cure primarie (UCCP)

2.3.3 Collegamenti operativi fra le cure primarie e le altre reti aziendali

3. I servizi territoriali dell'ASL

3.1 I dipartimenti territoriali

3.2 I servizi territoriali aziendali 29

3.2.1. Area della continuità tra ospedale e territorio 30

4. Le competenze della rete territoriale rispetto ai Livelli di assistenza da garantire al cittadino

5. Il raccordo con la rete dei servizi dell'area dell'integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale

6. L'interazione tra il Servizio di Continuità Assistenziale e il sistema di Emergenza e Urgenza

6.1 Il modello regionale a cui tendere: la centralizzazione delle chiamate di C.A.

6.2 Fasi del percorso per la realizzazione del progetto "116117"

6.2.1 Modalità operative

6.2.2 Sala operativa "116117"

6.3 Sperimentazione regionale sul territorio torinese (AA.SS.LL. To 1 e To2)

6.4 Indirizzi per la riorganizzazione del Servizio di C.A.

Introduzione

Il Piemonte, dove risiede poco più del 7 % degli italiani, si evidenzia come una delle regioni più vecchie e dipendenti della media delle regioni italiane: nel 2011 gli anziani (> 65 anni) residenti erano 1.023.195; l'indice di invecchiamento, che rapporta gli ultrasessantacinquenni al totale dellapopolazione, faceva registrare, nel 2011, valori del 23,4 % (alla stessa data, in Italia, erano 12.301.537 i soggetti di età uguale o superiore a 65 anni, pari al 20,3 % del totale della popolazione).

Gli ultraottantenni, verso i quali si rivolgono prevalentemente le cure destinate alla fetta di popolazione non autosufficiente, rappresentavano invece, alla stessa data, il 7 % del totale della popolazione. Nel 2001 i residenti in Piemonte con più di 65 anni erano 897.432.

In Piemonte, nel 2011, risiedevano 181 anziani ogni 100 bambini di 0-14 anni, con un tasso di ricambio, quindi, ben più basso del "valore di equilibrio" di 100.

In prospettiva, se non si registrerà un incremento di fecondità o un flusso migratorio consistente, la popolazione tenderà a invecchiare (gli anziani diventeranno grandi anziani e gli adulti entreranno

nella fascia anziana), con un ricambio insufficiente a compensare tale tendenza: la carenza di giovani, che rappresentano le forze di lavoro in grado di pagare i servizi socio sanitari di cui necessita la popolazione anziana, rappresenta uno dei problemi principali evidenziati dagli indicatori demografici illustrati.

Se il fattore invecchiamento riveste un ruolo centrale nella crescita delle risorse impiegate dal settore socio sanitario, il bisogno non cresce proporzionalmente all'invecchiamento, dal momento che si invecchia in condizioni di salute che tendono a diventare via via migliori. I dati delle Indagini Multiscopo Istat indicano come negli ultimi 10 anni la cronicità sia insorta, tra gli anziani, a un'età di 5 anni maggiore che in passato.

Se la popolazione invecchia in condizioni di salute migliori, è perché è cambiato, negli ultimi decenni, lo scenario epidemiologico caratterizzato da un aumento della prevalenza delle patologie croniche. Secondo le rilevazioni Istat (Istat, 2011) il 38,6 % dei residenti, in Italia, soffre di almeno una patologia cronica; di questi, il 20,1 % della popolazione dichiara di avere almeno due patologie croniche.

Le modifiche demografiche ed epidemiologiche illustrate richiedono un adeguamento delle risposte assistenziali: attualmente l'ospedale si fa carico di circa il 30 % della cronicità in regime di ricovero e cura, con un forte spreco di risorse economiche e umane.

La cura dei pazienti cronici richiede non tanto un aumento di risorse, quanto piuttosto un'inversione di tendenza culturale. A fronte di una medicina oggi sempre più specializzata, i pazienti cronici necessitano di risposte integrate e multidisciplinari, trasversali ai diversi ambiti di assistenza.

E se le strutture ospedaliere restano la sede più adatta per la diagnosi e la cura degli episodi acuti della malattia, le altre prestazioni sanitarie, quali visite mediche, visite ed esami specialistici, consumo di farmaci, trovano il luogo più appropriato di erogazione sul territorio, che comprende anche il domicilio dei pazienti.

L'assistenza socio sanitaria territoriale rappresenta uno dei tre macro-livelli di assistenza, o linee di attività, in cui si suddivide l'offerta di servizi del Servizio sanitario in Italia e in Piemonte, insieme alla prevenzione ed all'assistenza ospedaliera.

I percorsi di cura territoriali dei residenti si snodano attraverso una rete di servizi che comprende, in un continuum, un insieme articolato ed eterogeneo di interventi, riferibili alle seguenti tre macrotipologie

di servizi:

Assistenza primaria (medicina generale, pediatria di libera scelta e continuità assistenziale)

Assistenza specialistica territoriale

Attività erogate dalle strutture distrettuali delle Asl (assistenza domiciliare e residenziale socio-sanitaria ad anziani non autosufficienti, disabili, minori, salute mentale).

La spesa per l'assistenza sanitaria territoriale

Per quanto riguarda la spesa, le cure sul territorio in Piemonte rappresentavano, secondo una rilevazione dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas 2009), il 52,4 % del totale della spesa sanitaria (misurata in 8 miliardi e 723 milioni di euro), con una crescita evidente rispetto agli stessi dati elaborati nel 2000, quando alle cure territoriali era destinato il 47,8 % della spesa (su una spesa complessiva di 5 miliardi e 719 milioni di euro). Lo spostamento, se si indaga all'interno delle diverse voci che compongono la spesa per l'assistenza territoriale, è trainato soprattutto dalla spesa per l'assistenza ambulatoriale, verso la quale si sono spostati negli anni episodi di cura precedentemente configurati come attività di ricovero (ad esempio molti piccoli interventi chirurgici che richiedevano un ricovero in passato oggi si effettuano in attività ambulatoriale).

L'analisi delle cure sul territorio erogate nelle ASL piemontesi parte dall'esame del primo livello di responsabilità del servizio sanitario nei confronti dei cittadini, rappresentato dai medici di famiglia: nel 2011 in Piemonte vi erano circa 3.300 medici di medicina generale (che prendono in cura gli adulti dai 14 anni in su) e 445 pediatri di libera scelta (che si prendono carico dei bambini fino a 13

anni). Su questo versante oggi la medicina generale tradizionale, ancora troppo spesso basata sul rapporto “singolo medico – singolo paziente”, rischia di essere inadeguata di fronte alla complessità della presa in carico della cronicità.

La risposta all'aumento della domanda posta dai pazienti cronici richiede risposte proattive e integrate tra i professionisti e i servizi dell'ASL: la diffusione delle forme di associazionismo della medicina generale rappresenta il miglior veicolo per lo sviluppo dell'integrazione e della medicina di iniziativa nell'ambito dell'Assistenza primaria. Le Asl piemontesi fanno rilevare una buona diffusione delle forme di associazionismo: il 30 % dei medici di medicina generale piemontesi lavorava in modalità di gruppo nel 2011, un restante 30 % in rete.

Tali forme di associazionismo rappresentano però, di fatto, modalità di aggregazione monoprofessionali, nelle quali più professionisti mettono insieme risorse e modalità di lavoro.

I Centri di Assistenza Primaria (CAP), strutture polifunzionali e multiprofessionali, che raggruppano e coordinano le professionalità e i servizi dell'Assistenza primaria e dei Distretti, rappresentano le strutture previste dal Piano Socio Sanitario Regionale 2012-15 del Piemonte per avviare la medicina di iniziativa e aggregare le professionalità dei Distretti.

Le risposte assistenziali socio-sanitarie erogate sul territorio dei Distretti delle ASL piemontesi sono rappresentate dalle cure domiciliari e dall'assistenza residenziale e semiresidenziale a favore di anziani, disabili, minori.

Le cure domiciliari prevedono differenti setting assistenziali, suddivisi, nella normativa regionale del Piemonte, tra cure domiciliari a prevalente contenuto sanitario (Assistenza Domiciliare Integrata e Cure Palliative) e cure domiciliari in lungoassistenza per pazienti cronici (Lungoassistenza e Interventi Economici a sostegno della domiciliarità). Un confronto tra il Piemonte e il gruppo di regioni medio grandi del centro nord circa la copertura dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata fa rilevare un basso tasso di interventi, più basso di tutte le altre Regioni medio grandi del Centro nord e del valore medio nazionale.

In sintesi l'andamento della spesa sanitaria territoriale nel decennio successivo al 2000 è il seguente:

- a) l'assistenza primaria (medicina generale, pediatria di libera scelta e medici di continuità assistenziale) nel 2000 rappresentava il 5,9 % della spesa complessiva; nel 2009 tale percentuale era leggermente scesa, a 5,3 % del totale della spesa sanitaria;
- b) l'assistenza specialistica territoriale è la voce di spesa cresciuta nel primo decennio degli anni 2000, al ritmo più elevato: nel 2000 rappresentava il 12,9 % del totale della spesa del servizio sanitario, nel 2009 il 17,8%;
- c) l'incidenza delle attività erogate nelle strutture distrettuali delle ASL è leggermente scesa (assistenza domiciliare e residenziale socio sanitaria ad anziani non autosufficienti, disabili, minori, salute mentale): dal 17,6 al 16,6 %.

A queste spese si aggiungono le prescrizioni farmaceutiche territoriali, la cui incidenza sul totale è cresciuta dall'11,4 % del 2000 al 12,7 % del 2009.

Principi generali del riordino organizzativo

In tutti i paesi a maggiore sviluppo sta maturando sempre di più l'esigenza di fornire nuove e migliori risposte alle esigenze dei pazienti con patologie croniche e/o affetti da pluripatologie.

Tale percorso condiziona fortemente le politiche economiche e i processi di riorganizzazione programmatica della sanità. La risposta ottimale ai bisogni del paziente cronico pluripatologico dovrà necessariamente essere erogata nel contesto ove vengono massimizzate le risorse familiari e promosse le migliori azioni di compliance per il soggetto fragile: il domicilio.

In quest'ottica la Regione Piemonte, in coerenza con le indicazioni nazionali (L. n. 189/2012, Patto per la Salute), intende riorganizzare il proprio modello di governance del territorio al fine di realizzare un approccio più adeguato ai bisogni del cittadino, fornendo al paziente fragile anche un servizio di civiltà nel proprio ambiente sociale senza costringerlo a percorsi molto gravosi per lui, per i suoi cari e per la comunità.

Tale percorso di riorganizzazione persegue pertanto i seguenti obiettivi:

- migliorare l'organizzazione del sistema di assistenza, fondandola su principi quali:
 - la centralità del paziente e della persona,
 - la prossimità dei percorsi per le cronicità,
 - la tempestività di intervento ed efficienza,
 - il coordinamento degli interventi, specie per quanto attiene ai processi di integrazione sociosanitaria,
 - l'elaborazione di percorsi basati su evidenze scientifiche,
 - la semplificazione e la trasparenza organizzativa,
- garantire l'informazione e la partecipazione del paziente e delle famiglie al processo di cura,
- migliorare le modalità di integrazione con i servizi sociali comunali e del terzo settore.

Occorre in sostanza perseguire la strutturazione di reti territoriali, connesse con le reti ospedaliere, in modo tale da garantire:

- da un lato la corretta presa in carico del cittadino in tutte le fasi e passaggi del suo percorso di salute;
- dall'altra la continuità delle cure in un sistema integrato dove i livelli di intensità degli interventi possano essere modulati dall'ospedale al territorio e viceversa.

Ciò rappresenta un obiettivo di cultura sanitaria e di "civiltà assistenziale" nella misura in cui evita inutili e dispendiosi passaggi del paziente tra i vari soggetti erogatori del S.S.N., restituendogli una sensazione di attenzione e di presenza da parte della sanità pubblica.

Il percorso finalizzato al riordino della rete territoriale trae i suoi riferimenti, dal punto di vista normativo regionale:

- dai Programmi Operativi Regionali 2013-2015 di cui alla D.G.R. n. 25-6992 del 30.12.2013, Programma 14 "Riequilibrio Ospedale-Territorio";
- dalla D.G.R. n. 1-600 del 19.11.2014 e s.m.i. avente ad oggetto "Adeguamento della rete ospedaliera agli standard della legge 135/2012 e del Patto per la Salute 2014/2016 e linee d'indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale"(Appendice), dove sono definite le linee d'indirizzo per la realizzazione di una modello di assistenza sanitaria integrata e coordinata finalizzato a fornire risposte appropriate alle maggiori criticità attuali, che *"sembrano risiedere nella gestione territoriale della cronicità, nella prevenzione della riacutizzazioni, nonché nel monitoraggio della fragilità sia sociale che sanitaria"*.

Il principale spunto che emerge da tali linee d'indirizzo è l'orientamento verso logiche organizzative prioritariamente fondate sulla sinergia tra le reti sanitarie e socio-sanitarie sui versanti:

- della programmazione dei fabbisogni e delle adeguate risposte da erogare,
- dell'interazione gestionale in funzione della continuità assistenziale ospedale-territorio e viceversa,
- del dialogo informatizzato tra i sistemi, in armonia e coerenza con le vigenti normative in materia.

Tutto ciò avviene attraverso la programmazione ed erogazione dei percorsi di prevenzione e di intervento sanitario e socio-sanitario, a partire dal livello più prossimo al cittadino e alla comunità locale: ovvero la medicina di territorio, articolata nelle nuove forme organizzative monoprofessionali e multiprofessionali dell'Assistenza primaria previste dalla normativa vigente, le quali operano mediante l'utilizzo di protocolli e strumenti condivisi a livello regionale, validati e verificati attraverso le linee organizzative e sotto la responsabilità del Distretto.

La cronicità rappresenta per il sistema sanitario una sfida ove ad oggi è impossibile giungere a una vittoria definitiva, ma dove si può concretamente agire dando "qualità agli anni": ovvero ritardando

l'insorgenza dei sintomi e controllandone l'evoluzione al fine di ritardare la medicalizzazione del paziente e conseguentemente ottenere anche un processo virtuoso di ottimizzazione delle risorse

La riorganizzazione della rete dei servizi territoriali

Il modello di riordino della rete dei servizi territoriali delineato nel presente provvedimento si fonda sui seguenti principi ispiratori:

è orientato a perseguire un riequilibrio funzionale del sistema sanitario fondato sull'integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, partendo dai bisogni di salute della popolazione;

intende realizzare e garantire la continuità assistenziale nella presa in carico e nei percorsi di cura fra territorio ed ospedale e viceversa, nella fase post dimissione ospedaliera;

mira a garantire la partecipazione, nell'adozione delle scelte strategiche inerenti le politiche sanitarie e socio-sanitarie territoriali, sia dei cittadini e della comunità locale, sia degli operatori che operano nel sistema.

Le direttrici del modello organizzativo della rete territoriale, di seguito sviluppate, sono le seguenti:

la rete dei Distretti sanitari e dell'Assistenza primaria nell'organizzazione del Sistema Sanitario Regionale

la rete degli altri servizi territoriali delle ASL (dipartimenti territoriali e transmurali)

l'integrazione con i servizi socio-assistenziali

la continuità assistenziale, specie nelle funzioni di collegamento tra i macrolivelli assistenziali, con particolare riferimento al processo di ricovero e di dimissione.

1. Il modello organizzativo per il governo del territorio: il ruolo del Distretto.

La ridefinizione del modello organizzativo territoriale parte dal rilancio del ruolo e delle funzioni del Distretto, considerato che la rete territoriale, in base alla normativa definita nel P.S.S.R., punto 3.3.2 e in coerenza con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., artt. 3-4 e segg., è innanzitutto costituita dai Distretti.

Il Distretto, quale articolazione territoriale, organizzativa dell'A.S.L., svolge una funzione essenziale nella governance del sistema territoriale; quale garante della presa in carico e continuità nei percorsi di salute della popolazione, assicura l'espletamento delle funzioni e delle relative attività territoriali indicate dall'art. 3-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., orientandole secondo gli obiettivi definiti nel P.S.S.R.

La suddetta normativa affida pertanto al Distretto, oltre ad una funzione di erogazione produttiva e di coordinamento della rete dei servizi, anche un funzione di garanzia e di "accompagnamento" nell'accesso dei servizi. Nell'ambito di tale funzione, il distretto ha il compito di valutare i bisogni di salute della popolazione di riferimento e di pianificarne le modalità di soddisfazione, anche attraverso un forte coinvolgimento degli Enti locali e del terzo settore.

1.1. Situazione attuale, criticità e prospettive

L'articolazione distrettuale oggi esistente nelle tredici ASL del territorio regionale vede la presenza di 52 distretti (Tabella A), il 90% dei quali configurato come struttura complessa aziendale e per la restante quota come struttura semplice.

Nella situazione attuale il Distretto si configura tuttavia, in gran parte delle realtà aziendali, più come una struttura di gestione di alcuni servizi territoriali e socio-sanitari che come un effettivo centro di responsabilità per la tutela della salute dei cittadini ed il governo dei relativi percorsi assistenziali.

Il P.S.S.R. 2012-2015, al punto 3.3.2 "La rete Territoriale" stabilisce che il rafforzamento del ruolo del Distretto nel senso descritto nel capitolo successivo presuppone "la riconsiderazione delle attuali articolazioni e l'individuazione di aree territoriali più ampie delle attuali, idonee a superare

la parcellizzazione oggi rappresentata da un numero di distretti di dimensione limitata, che non consentono la funzione di governance, né le condizioni per ricondurre a sistema la sommatoria di servizi, interventi, prestazioni e per garantire le necessarie efficienze organizzative”.

Gli indirizzi contenuti nel presente provvedimento sono finalizzati a realizzare un effettivo rilancio del ruolo e delle funzioni del Distretto quale:

- braccio organizzativo e operativo dell’ASL per il governo del territorio e per la garanzia del coordinato e continuativo svolgimento dei percorsi di salute;
- “garante” istituzionale e facilitatore della rete dei rapporti tra assistenza primaria, ospedale e servizi socio-sanitari territoriali;
- presa in carico e interfaccia per l’attivazione/organizzazione di tutti gli interventi correlati all’appropriatezza del percorso assistenziale, dal domicilio agli ambulatori, ai presidi sanitari, con particolare riferimento alla fase post dimissioni ospedaliere.

1.2. Linee d’indirizzo per la riorganizzazione delle funzioni del Distretto

Il Distretto è l’articolazione dell’A.S.L. deputata a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sul proprio territorio mediante l’integrazione tra i diversi servizi sanitari e socio-sanitari competenti e coinvolti, in modo da assicurare una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della popolazione, con particolare riferimento alle problematiche connesse alle cronicità e alle situazioni di fragilità sociale.

Come tale il Distretto rappresenta:

- l’ambito organizzativo territoriale dell’assistenza primaria e delle relative forme associative;
- il livello organizzativo dell’A.S.L. per il governo, la programmazione, l’erogazione e la gestione del budget relativo ai servizi territoriali, anche in continuità con quelli ospedalieri:
 - sia per le aree produttive a gestione diretta da parte del Distretto,
 - sia per le aree rispetto alle quali il Distretto esercita un ruolo di committenza, coordinamento funzionale e di condivisione dei volumi di attività da erogare a garanzia dei percorsi assistenziali integrati, nonché di contrattazione del budget assegnato alla struttura erogatrice;
- la sede più idonea per il confronto con le autonomie locali e la gestione dei rapporti del S.S.R. con i cittadini e la comunità locale.

In considerazione del ruolo attribuito e in coerenza con la programmazione strategica aziendale e regionale, il Distretto svolge la propria attività istituzionale di tutela della salute della popolazione residente attraverso:

- l’analisi dei bisogni di salute rilevati sul territorio;
- la programmazione (come descritta al successivo punto 1.9);
- i rapporti istituzionali, rispetto ai quali il Direttore del Distretto coadiuva e supporta la Direzione aziendale nell’interfaccia con il Comitato dei Sindaci/Conferenza dei Presidenti di Circoscrizione, gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali, il Volontariato e privato sociale, ecc.;
- l’organizzazione, ovvero coordinamento della propria attività con gli altri Distretti, con i presidi ospedalieri e con le altre articolazioni organizzative aziendali;
- la negoziazione, finalizzata ad assicurare i livelli di attività (prestazioni o percorsi diagnosticoterapeutico-assistenziali e relativo budget) ritenuti necessari e appropriati per assolvere ai reali bisogni di salute della popolazione, come evidenziati nell’analisi e previsti nell’ambito della programmazione territoriale, in coerenza con gli obiettivi strategici e il budget assegnato a livello aziendale.

La negoziazione si configura come:

- interna, con tutte le strutture produttive aziendali;

○ esterna, rispetto alla quale il direttore del Distretto coadiuva la direzione aziendale nei rapporti con i fornitori di servizi sanitari e socio-sanitari esterni all'ASL e operanti in regime di convenzione o accreditamento con il S.S.R.

Il processo di negoziazione comporta l'assegnazione alle suddette strutture/fornitori di obiettivi stabiliti in linea con le strategie aziendali e regionali riguardanti:

- la produzione delle attività (tipologia, volumi e qualità di prestazioni);
- l'equità e omogeneità nell'erogazione del servizio nell'ambito territoriale di competenza;
- l'efficienza organizzativa del servizio;

il monitoraggio della produzione, così articolato:

- monitoraggio continuo del processo di erogazione delle attività e controllo dei processi organizzativi finalizzato a garantire la trasversalità e l'interrelazione nella rete dei servizi;
- monitoraggio e valutazione qualitativa dell'attività e dei relativi costi indotti dai MMG/PDLS, con particolare riferimento al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, nonché all'interazione con il macrolivello ospedaliero in relazione ai ricoveri ed ai percorsi post dimissione dei propri assistiti;
- verifica della corretta gestione del personale assegnato;
- gestione e verifica dei flussi informativi aziendali, regionali e ministeriali riguardanti i dati di attività e l'impiego delle risorse aziendali;
- raccordo con il controllo di gestione, al fine di:
 - *mantenere* un monitoraggio costante degli assetti erogativi in relazione alle risorse assegnate;
 - agevolare la produzione di un sistema di reporting delle attività territoriali che supporti l'attività gestionale delle strutture afferenti alla rete territoriale.

1.3. Dimensioni del Distretto

In base all'art. 19 della L.R. n. 18/2007 e s.m.i. i distretti comprendono una popolazione non inferiore a 70.000 abitanti; la definizione degli ambiti territoriali distrettuali spetta al Direttore Generale dell'A.S.L., nell'ambito dell'atto aziendale, sulla base dei criteri e delle finalità indicate dalla legge stessa e dal presente provvedimento e d'intesa con la Conferenza dei Sindaci.

La D.G.R. n. 1-600/2014 e s.m.i., Allegato A, punto 4, ha previsto un dimensionamento del Distretto compreso fra 80.000 e 150.000 abitanti: il superamento di tale limite non può comunque eccedere la popolazione di riferimento dell'Ospedale HUB.

Quindi il numero dei Distretti attivabili nel presente modello di riordino della rete territoriale è in decremento rispetto alla situazione attuale e la loro articolazione per A.S.L. è individuata nell'ambito dei range minimi e massimi riportati nella Tabella A.

Per le aree montane come disciplinate dalla L.R. n. 11 del 28.9.2012 e s.m.i. e dalla L.R. n. 3 del 14.3 2014 e s.m.i., e/o per le aree a scarsa densità abitativa con bacini d'utenza inferiori al suddetto limite, l'ambito distrettuale si configura quale articolazione organizzativa ed operativa (struttura semplice) di altro Distretto territorialmente contiguo.

Al fine di assicurare l'ottimale svolgimento delle prestazioni dell'area dell'integrazione sociosanitaria, l'ambito territoriale del Distretto deve garantire l'effettiva fruibilità dei servizi ed il necessario raccordo con i/il Soggetti/o gestori/e dei servizi socio-assistenziali, per la razionalizzazione organizzativa ed il contenimento della spesa. Tale ambito deve pertanto essere coincidente con l'ambito territoriale di uno o più Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e, nel caso della Città di Torino, con quelli di più Circoscrizioni.

Pertanto ove gli ambiti territoriali dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali siano diversamente articolati, questi dovranno comunque afferire ad un solo distretto.

1.4. Collocazione organizzativa del distretto nell'organigramma ASL

I Distretti con bacino d'utenza non inferiore a 80.000 abitanti sono configurati come struttura complessa; in presenza di bacino d'utenza inferiore, trattandosi di zone montane e/o a scarsa densità abitativa, sono configurati come struttura semplice afferente ad altro Distretto individuato come struttura complessa.

L'A.S.L. individua, nell'Atto aziendale, l'articolazione e l'organizzazione distrettuale più consona alle esigenze ed alle caratteristiche del proprio territorio, procedendo contestualmente al riordino e alla razionalizzazione delle strutture oggi operanti in ambito territoriale o a supporto delle relative attività:

- a. riconducendo al Distretto tutte le funzioni allo stesso attribuite dall'art. 3-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., ivi comprese le relative attività organizzative, di governo e monitoraggio della spesa, dovendo garantire la funzionalità descritta al punto 1.2;
- b. garantendo il necessario supporto tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle attività distrettuali ed interdistrettuali, anche con riferimento alle attività del tavolo di coordinamento di cui al successivo punto 1.6, senza creazione di ulteriori nuove strutture.

Le funzioni di cui al punto a. possono essere articolate e organizzate nell'ambito di apposite strutture semplici, più snelle e funzionali dal punto di vista operativo ed afferenti alla S.C. Distretto. Tale intervento di razionalizzazione, da porre in essere nell'ambito dell'atto aziendale e del relativo piano di organizzazione sulla base delle nuove linee guida regionali, è preordinato a garantire maggiore certezza nell'individuazione dei centri di responsabilità, evitando sovrapposizioni di competenze e confusione organizzativa dovuta all'eccessiva proliferazione e parcellizzazione di strutture, con inevitabile aggravio in termini di oneri gestionali ed economici a carico del bilancio aziendale.

1.5. Il Direttore del Distretto

Il Direttore del Distretto, nominato in base all'art. 3-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., svolge prioritariamente le seguenti funzioni:

- coordina le attività produttive gestite direttamente o indirettamente dal distretto;
- promuove e presidia l'integrazione organizzativa tra le strutture territoriali per la garanzia di un coordinato svolgimento dei percorsi di presa in carico e di continuità assistenziale.

Trattasi delle strutture competenti nelle diverse aree di attività rispetto alle quali il Distretto si configura quale committente, nell'esercizio della funzione di analisi/valutazione del fabbisogno del proprio territorio, programmazione e controllo.

Limitatamente alle suddette funzioni di integrazione, facenti capo istituzionalmente alla figura del Direttore del Distretto (rif. D.Lgs 502/1992, art. 3-sexies), si determina un rapporto di sovra ordinazione funzionale del medesimo nei confronti dei responsabili delle strutture territoriali analogamente alla figura del Direttore medico di Presidio ospedaliero.

Il Direttore del Distretto si avvale dell'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD), come previsto e disciplinato dall'art. 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., a cui partecipano di diritto anche i dirigenti responsabili degli eventuali sub-distretti configurati come struttura semplice, come citati al punto 1.3.

La Direzione Regionale Sanita' fornirà indirizzi e strumenti alle ASL per assicurare omogeneità nei criteri di scelta dei Direttori di Distretto e per garantire adeguata valorizzazione dell'esperienza manageriale specifica nella valutazione dei candidati. Analogo supporto regionale sarà assicurato per l'aggiornamento e la formazione continua di questi Dirigenti.

1.6. Il Coordinamento dei distretti

Nelle ASL in cui il numero di Distretti è superiore a uno il coordinamento dei Distretti viene garantito dalla Direzione aziendale mediante l'istituzione di un tavolo di coordinamento funzionale composto dai Direttori dei Distretti stessi.

Il tavolo, facente capo alla Direzione Aziendale, è finalizzato a garantire omogeneità ed equità di procedure, criteri gestionali/valutativi e percorsi nello svolgimento delle funzioni territoriali e distrettuali, fermi restando gli orientamenti programmatici connessi alle specificità del fabbisogno delle diverse aree territoriali.

E' facoltà della Direzione Aziendale delegare la funzione di coordinamento del tavolo al Direttore Sanitario.

Tale funzione costituisce il riferimento univoco:

- a. per la Direzione Aziendale, per gli ambiti di attività territoriali;
- b. per il raccordo con i produttori di servizi pubblici (AO/AOU, Presidi Ospedalieri, Dipartimenti, strutture complesse e semplici aziendali) e privati accreditati, ai fini della negoziazione/programmazione congiunta in relazione al fabbisogno del territorio, nonché agli obiettivi e al budget assegnati dall'A.S.L. nell'ambito del Piano delle attività territoriali distrettuali (vedi punto 1.9);
- c. per il raccordo con l'area socio-assistenziale ai fini della programmazione e gestione congiunta delle attività afferenti all'area socio-sanitaria.

Ferme restando le funzioni esercitate a livello aziendale dal Collegio di Direzione, come disciplinato dall'art. 17 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., al fine di garantire l'ottimale ed efficace esercizio delle funzioni distrettuali di cui al precedente punto 1.2, il tavolo di coordinamento funzionale rappresenta la sede per il sistematico raccordo fra i Distretti ed i Responsabile delle aree sopra indicate ai punti b e c (es. Direttori di Dipartimento, Direttori dei Servizi socioassistenziali).

La funzione di coordinamento prevede inoltre:

- l'adozione di strategie comuni al fine di garantire l'equità nell'erogazione delle prestazioni fornite dai vari produttori, pubblici e privati accreditati come sopra descritti, pur mantenendo le specificità distrettuali;
- la garanzia dell'uniforme applicazione della azioni organizzative e amministrative territoriali;
- il coordinamento a livello interdistrettuale dei Nuclei Distrettuali di Continuità delle Cure (NDCC) di cui alla D.G.R. n. 27-3628 del 28.3.2012, delle Commissioni UVMD e delle altre Commissioni/organismi operanti nel Distretto;
- la ripartizione concordata di funzioni o ambiti di intervento, per aumentare l'efficienza complessiva, condividendo informazioni e decisioni;
- il monitoraggio dei risultati attesi, in funzione degli obiettivi assegnati, nel rispetto delle specificità di ciascun Distretto e garantendo la coerenza con gli obiettivi generali aziendali;
- la referenza nei tavoli tecnici regionali relativi alle funzioni espletate nell'ambito distrettuale.

Ai fini dell'attuazione e del monitoraggio del presente modello di riordino distrettuale viene istituito, con apposito provvedimento regionale, il Tavolo Regionale di Coordinamento dei Distretti.

1.7 Il Sistema informativo aziendale a supporto delle funzioni distrettuali.

Il supporto informativo necessario per l'ottimale funzionalità del Distretto può essere distinto in due tipologie:

- flussi informativi sulle attività svolte;
- procedure operative a supporto dell'attività distrettuale.

Il primo tipo è composto da informazioni differite relative all'attività ordinaria, consolidate mensilmente, mentre il secondo tipo attiene alle procedure che ne gestiscono in tempo reale l'attività.

La nuova organizzazione del Distretto presuppone l'esistenza delle seguenti condizioni:

- 1) che la struttura distrettuale abbia un accesso mirato al S.I. attraverso cruscotti specifici relativi ai propri residenti, contenenti gli indicatori e le misure definite nel Programma delle attività territoriali-distrettuali di cui al punto 1.9, relativamente alle attività di competenza del Distretto, come specificate nell'allegata Tabella C;
- 2) che la struttura distrettuale possa procedere ad un dialogo informatizzato con le altre strutture del SSR per una gestione attiva in tempo reale, con particolare riferimento:
 - a. agli assistiti segnalati dall'ospedale, per i quali si rende necessaria l'attivazione di percorsi che prevedono cure domiciliari, inserimenti in strutture residenziali/semiresidenziali sociosanitarie oppure dei follow up ambulatoriali nel sistema della cure primarie;

b. alla gestione dei PDTA per pazienti cronici, che prevede contatti periodici in cui il sistema sanitario territoriale (infermiere del distretto o della rete AFT/UCCP) contatta l'assistito per l'esecuzione delle previste prestazioni diagnostiche/terapeutiche, come calendarizzate nel rispettivo Piano individuale definito con il MMG;

c. alla gestione delle risorse disponibili presso tutti i punti di erogazione del sistema sanitario pubblico e privato accreditato per ottimizzarne l'uso a risposta dei fabbisogni.

Così come i flussi informativi sono definiti e organizzati centralmente per esigenze di omogeneità di lettura e condivisione delle informazioni, è necessario quindi pianificare un processo di informatizzazione delle procedure operative, a regole comuni, che permetta lo stesso approccio uniforme per tutti i Distretti, a garanzia dei percorsi regionali e nel rispetto delle regole amministrative e operative che saranno definite.

1.8 Il ruolo dei Sindaci nella programmazione territoriale-distrettuale

Richiamando la piena applicazione di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 18 del 6.8.2007 riguardo al ruolo della Conferenza dei Sindaci di ASL e della Conferenza dei Presidenti di Circostrizione per la Città di Torino, l'efficace esercizio della funzione del Distretto quale centro di riferimento per il governo della rete dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, presuppone un costante confronto con le autonomie locali al fine di raggiungere la massima condivisione sugli obiettivi, sulle strategie perseguite e sulla valutazione dei risultati raggiunti.

In tale ottica, il Comitato dei Sindaci di Distretto previsto dall'art. 3-quater, comma 4 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dall'art. 8 della L.R. n. 18 del 6.8.2007 e s.m.i. è l'organo di partecipazione alla programmazione socio-sanitaria a livello distrettuale.

In particolare, il citato art. 3-quater del decreto D.Lgs. 502/92 e s.m.i. stabilisce che compete al Comitato dei Sindaci di Distretto, quale organismo rappresentativo di tutte le amministrazioni comunali presenti nell'ambito territoriale del Distretto, quanto segue:

l'espressione del parere obbligatorio sulla proposta, formulata dal Direttore del Distretto, relativa al Programma delle attività territoriali-distrettuali;

l'espressione del parere obbligatorio, limitatamente alle attività socio-sanitarie, sull'atto del Direttore Generale con il quale viene approvato il suddetto Programma, coerentemente con le priorità stabilite a livello regionale;

la diffusione dell'informazione sui settori socio-sanitari e socio-assistenziali e la promozione, a livello di indirizzo politico, delle relative attività in forma integrata e coordinata.

In base all'art. 14 della L.R. n. 18/2007 compete inoltre al Comitato dei Sindaci la predisposizione ed approvazione dei Profili e Piani di salute (PEPS) relativi alla rete dei servizi socio-sanitari, secondo le modalità indicate nella legge stessa.

Per favorire la piena esplicazione delle funzioni di partecipazione alla programmazione da parte del Comitato dei Sindaci di Distretto le ASL territorialmente competenti forniranno la necessaria assistenza alle iniziative del Comitato rendendo, in particolare, disponibili le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni sanitari della popolazione del Distretto.

Nei Distretti delle AA.SS.LL. esistenti sul territorio del Comune di Torino, le funzioni del Comitato dei Sindaci sono svolte dal Comitato dei Presidenti di Circostrizione, ai sensi del citato art. 3-quater, comma 4 del D.Lgs. n.502/1992 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 18/2007 e s.m.i., composto dai Presidenti delle Circostrizioni comunali facenti capo all'ambito territoriale del Distretto.

Ai fini dell'espressione dei pareri previsti dalla legge, il Comitato dei Sindaci è da intendersi come rappresentativo degli indirizzi relativi alle politiche sociali propri di ciascun Comune e dell'Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali esistenti nell'ambito territoriale del Distretto, dei quali ciascun Sindaco fa parte in qualità di membro dell'organo di indirizzo politico.

1.9 Programma delle attività territoriali-distrettuali (PAT)

Nell'ambito delle risorse assegnate in relazione agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento ed al fabbisogno rilevato sul proprio territorio, il Distretto definisce il Programma delle attività territoriali-distrettuali (PAT), coerentemente con gli indirizzi della programmazione strategica aziendale e regionale e con le risorse assegnate.

Tale Programma, adottato in coerenza con gli strumenti di programmazione socio-sanitaria locale previsti dalla L.R. n. 18/2007, ha durata coincidente con quella del P.S.S.R. e comunque non inferiore ad un triennio; è aggiornato ogni anno contestualmente alla definizione del bilancio ed è redatto secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 3-quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il PAT, definito sulla base di uno schema-tipo, da approvarsi con determinazione regionale entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente provvedimento, individua gli obiettivi da perseguire, in attuazione delle strategie aziendali, come definite nei relativi atti di programmazione e sulla base del fabbisogno rilevato nell'area di riferimento, definendo le attività da svolgere per conseguirli e la relativa distribuzione delle risorse assegnate.

In fase di prima attuazione del presente provvedimento il PAT dovrà essere adottato entro il 31.12.2015 e rogiarderà l'attività dell'anno 2016. Contestualmente all'adozione del bilancio aziendale, il PAT verrà aggiornato ed integrato con la programmazione triennale.

Costituiscono obiettivi strategici del Distretto che necessitano di programmazione e di un costante monitoraggio nell'ambito del PAT:

rendere esplicita la definizione della rete di offerta dei servizi sanitari e socio sanitari per pazienti fragili, cronici e disabili;

adottare un modello di presa in carico al fine di aumentare l'appropriatezza del contesto di cura;

sviluppare percorsi strutturati per pazienti fragili e disabili volti a superare le disuguaglianze di accesso.

Il PAT comprende, in appositi capitoli, anche la pianificazione delle attività dei Dipartimenti e dei Servizi Territoriali, con particolare riferimento a quelle svolte a livello distrettuale. A tal fine il PAT sarà orientato ad armonizzare eventuali indirizzi e priorità specifiche di un'area distrettuale con gli obiettivi fissati della pianificazione nazionale, regionale e aziendale della materia.

Il PAT individua inoltre, sulla base di indicatori misurabili definiti a livello regionale in allegato al suddetto schema tipo, le modalità di verifica e valutazione degli effettivi risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati, al fine di rendere possibili periodici riadeguamenti delle attività.

Il PAT rappresenta l'ambito d'integrazione, sul piano della definizione degli obiettivi e della destinazione delle rispettive risorse, fra i servizi sanitari distrettuali e quelli sociali gestiti dai Comuni singoli o associati, al fine di offrire al cittadino interventi coordinati e completi, in un'ottica di ottimizzazione nell'impiego delle risorse disponibili e sulla base di una comune analisi dei bisogni di salute presenti sul territorio di riferimento.

E' proposto dal Direttore del Distretto, sulla base delle risorse assegnate, previa negoziazione e coordinamento con i responsabili delle strutture territoriali ed ospedaliere competenti nelle diverse aree di attività e sentito l'ufficio di coordinamento delle attività distrettuali (UCAD) di cui all'art. 3-sexies, comma 2 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

La proposta di Programma, corredata del parere del Comitato dei Sindaci di Distretto/Comitato dei Presidenti di Circostrizione di riferimento territoriale, è trasmessa al Direttore Generale per i successivi adempimenti.

2. Il riordino delle forme organizzative dell'Assistenza primaria sul territorio regionale.

Nell'ambito degli interventi di riordino dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria territoriale, la normativa nazionale e regionale sottolinea l'esigenza di procedere ad incisivi interventi di riorganizzazione del sistema delle cure primarie con l'obiettivo di promuovere una medicina di territorio:

sempre più accessibile, facilmente fruibile e visibile, considerata la funzione centrale delle cure primarie quale primo livello clinico di contatto dei cittadini con il sistema sanitario regionale;

che rivesta, agli occhi dei cittadini, la stessa autorevolezza dell'ospedale attraverso reti capillarmente diffuse sul territorio;

fondata sulla sistematica interazione tra i medici di famiglia, i servizi specialistici, l'area infermieristica e l'area socio-sanitaria, quale modello di riferimento per garantire la continuità delle cure e dell'assistenza a favore delle malattie croniche.

L'obiettivo perseguito è, in sostanza, quello di "rimodellare" l'organizzazione territoriale dell'Assistenza primaria favorendo forme associative sempre più integrate e multiprofessionali, onde realizzare la presa in carico globale del paziente, spostandone l'asse assistenziale sul territorio e lasciando al polo ospedaliero la gestione delle acuzie e delle complessità.

Il disegno strategico di riordino dell'Assistenza primaria mira altresì a promuovere la salute della popolazione di riferimento attraverso il passaggio dalla sanità di "attesa", improntata sulla gestione della malattia quando questa si presenta a quella di "iniziativa", improntata sulla gestione della malattia in modo tale da rallentarne il decorso, garantendo al paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio, attraverso la valorizzazione:

dei percorsi diagnostico-terapeutici per le patologie croniche invalidanti,

delle iniziative di promozione ed educazione alla salute.

2.1. Quadro normativo nazionale e regionale

Il riordino delle forme organizzative dell'Assistenza primaria trae i propri indirizzi dalle seguenti norme:

Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale 29.7.2009, artt. 26 bis e 26 ter, che introduce la disciplina delle nuove forme organizzative:

○ aggregazioni funzionali territoriali (AFT), finalizzate all'integrazione professionale delle attività dei singoli MMG/PDLS per il conseguimento degli obiettivi di assistenza;

○ unità complesse di cure primarie (UCCP), finalizzate ad assicurare l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria e di diagnostica di base, realizzando nel territorio la continuità dell'assistenza, 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e garantendo un'effettiva presa in carico dell'utente a partire, in particolare dai pazienti cronici, anche al fine di ridurre l'uso improprio del Pronto Soccorso ospedaliero.

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali 29.7.2009, art. 30 bis.

L. n.189 dell'8.11.2012, art. 1 che, nell'individuare gli interventi finalizzati al riordino dell'assistenza sanitaria territoriale in forma integrata con il sociale e con i servizi ospedalieri, disciplina l'istituzione delle forme organizzative monoprofessionali (AFT) e multiprofessionali (UCCP) delle cure primarie.

"Linee d'indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7.2.2013 che disciplina gli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle cure primarie nell'arco dell'intera giornata.

Patto della Salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10.7.2014, art. 5 – assistenza territoriale – che prevede incisivi interventi di riorganizzazione, sia della rete e del ruolo strategico dei distretti sanitari, sia del sistema delle cure primarie, con l'istituzione delle UCCP e delle AFT e il loro orientamento verso la medicina d'iniziativa, per contribuire ad ottimizzare la risposta nell'assistenza territoriale per i soggetti affetti da patologia cronica che hanno scarsa necessità di accessi ospedalieri ma che richiedono interventi di tipo ambulatoriale o domiciliare nell'ambito di PDTA predefiniti e condivisi.

Decreto n. 70/2015, Regolamento sugli standard dell'assistenza ospedaliera di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5.8.2014, che prevede che le Regioni riorganizzino la rete ospedaliera in base al modello hub & spoke e che contestualmente procedano al riassetto dell'assistenza primaria e all'organizzazione in rete delle strutture territoriali, quale intervento fondamentale per garantire una risposta continuativa sul territorio e un utilizzo appropriato dell'ospedale.

Piattaforma SISAC per il rinnovo dell'ACN MMG/PDLS/SAI limitatamente alla parte normativa, presentata ad aprile 2014, laddove si prevede, il "superamento di tutte le forme organizzative esistenti nel sistema delle cure primarie e la loro sostituzione con le A.F.T. e U.C.C.P.", nonché "il riutilizzo, secondo modalità definite dalle Regioni, delle indennità e degli incentivi oggi erogati per lo sviluppo strutturale ed organizzativo (es. associazionismo, indennità

informatica, incentivi per il personale), *allo scopo di finanziare i fattori produttivi delle A.F.T. e delle U.C.C.P., in un quadro di invarianza delle risorse economiche attualmente investite sui medici convenzionati*".

A livello regionale, il riordino dell'Assistenza primaria è delineato nell'ambito delle seguenti fonti normative:

D.G.R. n. 26-3627 del 28.3.2012, con la quale sono state definite le linee d'indirizzo per la sperimentazione regionale dei Centri di Assistenza Primaria (CAP).

D.G.R. n. 25 del 30.12.2013, Adozione del Programma Operativo 2013-2015 collegato al Piano regionale di rientro, che nell'ambito del Programma 14-Riequilibrio Ospedale-Territorio, Intervento 14.3-Assistenza Primaria prevede le seguenti azioni:

- Unità di cure primarie e studi multiprofessionali: individuazione o rimodulazione delle forme di associazionismo nell'ambito degli Accordi con MMG/PDLS;
- sviluppo della sperimentazione dei CAP e loro evoluzione verso le nuove forme organizzative della medicina di territorio.

D.G.R. n. 1-600/2014, come integrata dalla D.G.R. n.1-924/2015, in premessa richiamate, che nell'Allegato A, punto 4 individua le "Linee di indirizzo per lo sviluppo della rete territoriale" nell'ambito delle quali è previsto che l'organizzazione dei servizi territoriali di assistenza primaria deve fondarsi sulla rete AFT e UCCP.

2.2. Le attuali forme associative dell'Assistenza primaria.

L'attuale articolazione dell'Assistenza primaria e delle relative forme associative sul territorio regionale è sintetizzata nell'allegata Tabella B.

Per quanto attiene alla medicina generale, le forme associative disciplinate dal vigente AIR di cui alla D.G.R. n. 28-2690 del 24.4.2006 e s.m.i. , articolate nelle tipologie medicina in associazione, medicina di gruppo e medicina in rete, coinvolgono a livello regionale circa l'83% dei MMG, ai quali fa capo l'86,5% del totale degli assistiti (PDLS: circa il 62% ai quali fa capo il 64,37% degli assistiti).

In particolare, la progressiva tendenza alla contrazione dell'associazionismo semplice verso le altre tipologie associative, manifestatasi a partire dal 2009, ha evidenziato la necessità di definire un percorso di superamento di tale forma associativa. Inoltre la sperimentazione regionale relativa ai Gruppi di Cure Primarie (GCP.) avviata nel 2009 ha comportato un implemento dell'associazionismo nella tipologia Medicina di Gruppo in cui sono confluiti gran parte degli ex GPC una volta conclusa la sperimentazione il 31.12.2011.

Le 232 equipe territoriali coinvolgono il 98% del totale dei MMG: nell'ambito dei Programmi Operativi regionali di cui alla D.G.R. n. 25-6992/2013, Programma 14, Azione 14.3.1, è prevista la riconsiderazione del ruolo e della connotazione di tali forme associative, riorientandole in direzione delle nuove forme organizzative monoprofessionali AFT, *"come contesto del governo clinico e del coordinamento dell'assistenza primaria sul territorio con attribuzione di precisi obiettivi quantificabili e misurabili a cui commisurare, solo se raggiunti, i relativi compensi incentivanti"*.

Le forme organizzative multiprofessionali attualmente operative, a livello sperimentale, sul territorio regionale sono le seguenti:

I CAP avviati sulla base delle linee guida di cui alla sopra richiamata D.G.R. n. 26-3627/2012, così dislocati:

- - A.S.L. To3, Distretto di Susa, CAP Avigliana, c/o ex presidio ospedaliero
- - A.S.L. To4, Distretto di Cuorgnè, CAP Castellamonte, c/o ex presidio ospedaliero
- - A.S.L. VC, Distretto di Vercelli, CAP Santhià, c/o ex presidio sanitario polifunzionale
- - A.S.L. NO, Distretto di Arona, CAP Arona, c/o ex presidio ospedaliero
- - A.S.L. AL, Distretto di Valenza, CAP Valenza, c/o ex presidio ospedaliero

Le Case della Salute ed ex GCP avviati nell'ambito della sperimentazione regionale di cui alla D.G.R. n.57-10097 del 17.11.2008 e conclusasi il 31.12.2011, oppure a livello aziendale: nelle maggior parte dei casi l'attività di tale forme organizzative è proseguita nella configurazione di medicina di gruppo garantendo, nella stessa sede, l'integrazione con le attività infermieristiche, diagnostiche e specialistiche, nonché con le aree socio-sanitarie della domiciliarità e residenzialità.

□ □ Gli Ospedali di comunità con sede in Varallo (ASL VC) e Demonte (ASL CN1) le cui caratteristiche funzionali e strutturali saranno definite con apposito provvedimento da emanarsi entro il 2016, coerentemente con gli indirizzi di cui al Decreto n. 70/2015, punto 10.1 e con i requisiti che verranno stabiliti nel provvedimento previsto dal Patto per la Salute, punto 17.

In tale contesto si inserisce anche il recente progetto di sperimentazione avviato sul territorio del Verbano Cusio Ossola (ASL VCO), finalizzato a potenziare, anche tramite l'interazione fra il sistema di emergenza e la medicina di territorio, l'assistenza territoriale. Il progetto, mira a corrispondere alle peculiari caratteristiche di quel territorio (Provincia montana) ed è finalizzato allo sviluppo di un modello utilizzabile su scala nazionale e sarà per questo realizzato in collaborazione con Agenas.

2.3 Linee d'indirizzo per l'evoluzione verso le nuove forme organizzative dell'Assistenza primaria: UCCP-AFT

Le nuove forme organizzative dell'Assistenza primaria, nella configurazione di Aggregazioni Funzionali Territoriali (di seguito: AFT) e di Unità Complesse di Cure Primarie (di seguito: UCCP), come individuate e definite dalla vigente normativa nazionale, sono tendenzialmente destinate a garantire, nel nuovo disegno organizzativo regionale, l'erogazione dell'assistenza primaria in forma capillarmente diffusa su tutto il territorio, attraverso la gestione collaborativa ed integrata del paziente e dei suoi percorsi assistenziali.

Nell'ottica di realizzare l'uniformità assistenziale su tutto il territorio, in coerenza con le strategie di governo e di programmazione aziendale e distrettuale, le nuove forme organizzative dell'Assistenza primaria sono destinate a sostituire, in un disegno di rete organicamente articolato e accessibile nelle diverse aree del territorio, coordinato con il livello ospedaliero, tutte le forme associative monoprofessionali e multiprofessionali, gestionali e funzionali, oggi esistenti nel panorama territoriale.

Come previsto dal Patto per Salute, art. 5, comma 3, *“entro sei mesi dalla stipula dei nuovi ACN”* e comunque entro il periodo di vigenza del Patto (2016), *“le AFT e le UCCP costituiscono le uniche forme di aggregazione dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, sostituendo le diverse tipologie di forme associative della medicina generale e le altre tipologie di aggregazioni funzionali e/o strutturali realizzate nelle varie Regioni”*.

Le presenti linee d'indirizzo rappresentano pertanto il tendenziale riferimento per la definizione della piattaforma relativa ai nuovi Accordi integrativi regionali per i professionisti convenzionati, ai quali si rinvia per tutto quanto non disciplinato nel presente modello.

2.3.1 Aggregazioni funzionali territoriali MMG/PDLS (AFT)

Le Aggregazioni funzionali territoriali sono definite quali reti monoprofessionali (MMG/PDLS) *“che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi”* (L. n. 189/2012, art. 1, co.1).

L'AFT è composta da un numero di medici (MMG/PDLS) compreso fra i 15 e i 20. Inoltre possono essere previste AFT composte da medici specialisti ambulatoriali interni.

La popolazione assistita afferente a ciascuna AFT non è superiore a 30.000 abitanti e rappresenta il bacino d'utenza dei medici che hanno in carico il cittadino che esercita la scelta nei confronti dei singoli medici. Nelle realtà metropolitane sarà possibile prevedere aggregazioni anche maggiori, mentre nelle realtà territoriali montane o a scarsa densità abitativa potranno essere previste organizzazioni più snelle ed articolate, tali comunque da garantire la completa copertura assistenziale anche nelle aree più disagiate del territorio regionale.

Ogni AFT è funzionalmente collegata ad una UCCP (vedi punto 2.3.2): ovvero l'UCCP assicura l'erogazione delle prestazioni di medicina generale (MMG/PDLS) tramite le AFT alla stessa collegate, garantendo la copertura assistenziale su tutto il territorio distrettuale h 24 tramite il coordinamento operativo con il servizio di Continuità assistenziale (ex Guardia Medica).

Compete all'AFT la tutela della salute della popolazione di riferimento. In particolare l'AFT deve garantire le seguenti funzioni e attività:

assistenza ambulatoriale e domiciliare a favore della popolazione in carico ai MMG/PDLS che la compongono;

l'applicazione dei PDTA definiti a livello regionale, aziendale e distrettuale a favore dei pazienti affetti da patologie croniche;

interrelazione con tutti i professionisti del sistema sanitario (dipartimenti e strutture territoriali e ospedaliere) e con l'area socio-assistenziale, al fine di assicurare la continuità di cura agli assistiti, con particolare riferimento ai percorsi post dimissioni ospedaliere.

Il Distretto deve individuare chiaramente gli obiettivi di salute che le AFT devono perseguire.

2.3.2 Unità complesse di Cure primarie (UCCP)

Le Unità complesse di cure primarie sono costituite da reti multiprofessionali, operanti in sedi uniche sotto forma di strutture polifunzionali territoriali dotate di strumentazione di base per la diagnostica di primo livello (h 12), facenti capo al Distretto al quale ne compete il governo e la gestione organizzativa.

Le UCCP operano attraverso il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle Cure primarie, dell'area specialistica territoriale ed ospedaliera, della prevenzione, dell'area infermieristica, dell'area socio-sanitaria e socio-assistenziale e, a garanzia della copertura h 24, della C.A. (ex G.M.), fino all'istituzione del ruolo unico della medicina generale come previsto dalla vigente normativa nazionale.

Le UCCP operano in forma integrata, nell'ambito ed in coerenza con la programmazione del fabbisogno sanitario e socio-sanitario distrettuale, al fine di:

assicurare l'erogazione delle prestazioni territoriali a livello ambulatoriale e domiciliare (MMG/PDLS tramite le AFT), delle prestazioni specialistiche (tramite le AFT previste dall'art.30bis del vigente ACN), delle attività infermieristiche, tecnico-sanitarie, socio-sanitarie e diagnostica di base;

garantire l'accessibilità e la continuità dell'assistenza nell'arco dell'intera giornata, nelle tre declinazioni:

○ gestionale, grazie all'interazione fra l'area della medicina generale (articolata nelle AFT), il servizio di C.A. e l'area della medicina specialistica ambulatoriale ed ospedaliera;

○ relazionale, attraverso la presa in carico e il governo del percorso, avvalendosi di un approccio proattivo e d'iniziativa, dal territorio all'ospedale e viceversa, nella fase post dimissione ospedaliera, che si concretizza nell'ambito di protocolli operativi condivisi, definiti dal distretto con le aree:

- medicina specialistica e della prevenzione,

- dell'emergenza-urgenza,

- socio-sanitaria e socio-assistenziale;

○ informativa/informatizzata, in quanto l'aggiornamento della scheda sanitaria individuale (a regime F.S.E.) avviene in forma integrata nella rete telematica aziendale, garantendo così il collegamento e la condivisione delle informazioni cliniche riguardanti il paziente ed i relativi percorsi in essere, con le altre strutture ospedaliere e territoriali, tra cui ovviamente le AFT e i servizi di Continuità assistenziale.

Le professionalità coinvolte nelle UCCP sono: MMG/PDLS/MCA, Specialisti ambulatoriali interni e specialisti ospedalieri, personale dell'area infermieristica, tecnico-sanitaria, socio-sanitaria, socio assistenziale e amministrativa.

Il coinvolgimento degli specialisti nel contesto dell'Assistenza primaria è rivolto a garantire la continuità tra il livello primario e secondario dell'assistenza, nell'ottica di un approccio sistemico fondato sull'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare nell'ambito di protocolli diagnostico-terapeutici predefiniti (PDTA).

Le UCCP rappresentano l'evoluzione, secondo un modello a rete capillarmente diffuso sul territorio, delle forme organizzative multiprofessionali già sperimentate su alcune aree distrettuali (es. Case della Salute) e in fase di sperimentazione (es. CAP); di norma si sviluppano nell'ambito di strutture aziendali/distrettuali e possono essere istituite nel numero di una o, in considerazione della specificità territoriale, al massimo due per ogni Distretto delle dimensioni sopra indicate (punto 1.3.a).

Articolazione territoriale UCCP

L'articolazione territoriale delle UCCP prevede:

una sede di riferimento aziendale istituita in ambito distrettuale, riconsiderando in tale sede gli attuali CAP distrettuali e riconvertendo strutture aziendali già esistenti in ambito ospedaliero e/o territoriale;

eventuali altre sedi accessorie dislocate sul territorio distrettuale e collegate telematicamente alla sede centrale. I relativi ambiti operativi devono essere coincidenti con quelli di una o più AFT, garantendo la copertura dell'intero territorio, con particolare riferimento alle aree montane e/o a bassa densità abitativa.

L'UCCP si sviluppa in strutture agevolmente accessibili e fruibili da parte degli utenti, individuate dalle ASL, in ambito distrettuale, nel seguente ordine di priorità:

presidi ospedalieri e territoriali aziendali oggetto di riconversione;

poliambulatori distrettuali;

CAP/Case della Salute operanti a seguito delle sperimentazioni avviate a livello regionale;

altre strutture aziendali, comunali o comunque pubbliche;

Entro tre mesi dalla data dell'approvazione dell'AIR, le ASL effettuano una ricognizione delle strutture già operanti a livello distrettuale (es. poliambulatori) rispetto alle quali è possibile prevedere la progressiva riconversione o riallocazione presso l'UCCP.

Le singole UCCP potranno avere una complessità organizzativa e prestazionale diversa a seconda del contesto in cui gravitano.

In relazione all'andamento della sperimentazione regionale, come risultante dal monitoraggio dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi previsti nell'ambito dei Programmi Operativi regionali e tenendo conto delle specificità del territorio regionale, viene definito a livello aziendale/distrettuale il percorso di riconversione dei CAP in UCCP, salvaguardandone il patrimonio operativo e di servizi garantiti ai cittadini.

Attività erogate dall'UCCP

Come stabilito dall'art.5, comma 4 del Patto per la Salute, l'UCCP è strutturata come un sistema integrato di servizi che concorre alla presa in carico della comunità di riferimento, in continuità con le AFT ed i MMG/PDLS che le compongono.

Nell'ambito dell'UCCP vengono erogate le seguenti attività:

assistenza primaria (MMG/PDLS), tramite le relative AFT alla stessa funzionalmente collegate, negli orari diurni 8-20 dei giorni feriali;

continuità assistenziale (ex guardia medica) con orario durante le ore notturne 20-8,00, nei giorni festivi 8-20 e prefestivi 10-20;

attività specialistica ambulatoriale, da individuare sulla base dei bisogni dei pazienti relativi allo specifico bacino d'utenza.

diagnostica strumentale di primo livello a supporto dell'attività dei medici operanti nell'ambito della rete UCCP/AFT, anche correlate al percorso di presa in carico del paziente e all'erogazione di PDTA per patologie croniche;

punto prelievi;

servizi infermieristici ambulatoriali, territoriali e domiciliari, in rapporto numerico da individuare sulla base dei bisogni di salute, delle attività istituite e dei modelli organizzativi e assistenziali orientati ad un approccio proattivo nella gestione di persone con patologie croniche;

sportello unico socio-sanitario (con la presenza e l'integrazione con i servizi sociali), operante secondo le modalità di raccordo con la rete dei servizi socio-assistenziali, come individuate nel successivo Capitolo 4.

Le prestazioni erogabili dall'UCCP si distinguono in:

Prestazioni ordinarie di assistenza primaria, come previste e disciplinate dall'ACN e dagli AIR, erogate tramite le reti AFT funzionalmente collegate, per la presa in carico dei pazienti;

prestazioni sanitarie ambulatoriali (diagnostiche/specialistiche), riconducibili alle classi di priorità previste dalla vigente normativa regionale;

prestazioni sanitarie programmate a favore di pazienti fragili affetti di patologie croniche;

prestazioni dell'area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle cure domiciliari e all'assistenza residenziale, tramite le AFT funzionalmente collegate e nell'ambito degli obiettivi e dell'organizzazione definita a livello aziendale e distrettuale.

2.3.3. Collegamenti operativi fra le cure primarie e le altre reti aziendali

Il collegamento fra la rete UCCP/AFT e le altre reti produttive aziendali viene condiviso e disciplinato, attraverso la funzione distrettuale di interfaccia e di coordinamento, nell'ambito di appositi protocolli operativi che coinvolgono:

la rete dell'emergenza-urgenza (ASL e Ospedale Hub di riferimento territoriale);

l'area specialistica ambulatoriale e ospedaliera, con l'obiettivo di definire percorsi integrati fra le aree specialistiche ambulatoriali del distretto e dell'ospedale in modo tale da:

○ garantire la presa in carico e la continuità assistenziale del paziente;

○ assicurare l'appropriato svolgimento dei PDTA a favore della popolazione fragile e/o affetta da patologie croniche;

l'area socio-sanitaria, per la garanzia dell'erogazione delle prestazioni afferenti all'area dell'integrazione, con particolare riferimento alla domiciliarità e residenzialità per persone non autonome e/o non autosufficienti;

l'area dell'assistenza farmaceutica territoriale per le attività previste nell'ambito del progetto della "farmacia dei servizi".

Il collegamento operativo con il sistema di emergenza/urgenza

La rete UCCP/AFT non svolge attività di emergenza ed urgenza: quindi non è un punto della rete dell'emergenza ospedaliera.

Operando nell'area delle cure primarie, l'UCCP e le AFT alla stessa collegate sono tuttavia destinate ad intercettare quelle situazioni che presentano problematiche risolvibili in forma più appropriata a livello ambulatoriale tramite la rete dell'assistenza primaria coordinata con la rete specialistica aziendale.

Per l'efficace operatività di tale collegamento devono essere definiti a livello aziendale o interaziendale protocolli condivisi che disciplinino l'interfaccia fra la rete delle cure primarie, articolata nelle UCCP e relative AFT ed il sistema di emergenza/urgenza, garantendo la netta separazione dei percorsi e la condivisione del fascicolo sanitario del paziente.

Con particolare riferimento alla condivisione informatizzata dei dati clinici, è essenziale:

che le informazioni contenute nella scheda sanitaria del MMG possano essere condivise per via telematica con il sistema informativo dell'emergenza-urgenza;

che al tempo stesso i referti clinici del sistema emergenza-urgenza (DEA) siano acquisibili per via informatica e in tempo reale dal sistema delle cure primarie.

Per i pazienti che presentano sintomatologie tali da non escludere un possibile rischio evolutivo e quindi la necessità di trattamenti urgenti e/o complessi, la rete UCCP/AFT attiva la rete dell'emergenza/urgenza che espletterà l'intervento secondo i protocolli operativi vigenti, per la stabilizzazione e per l'eventuale ospedalizzazione presso la struttura più idonea, per il proseguimento delle cure in considerazione del quadro clinico evidenziato.

3. I servizi territoriali dell'ASL

La rete dei servizi territoriali delle ASL si compone, oltre che dei Distretti, di una serie di servizi territoriali cui sono affidati compiti specifici per i quali è necessario mantenere una dimensione organizzativa aziendale.

In base alle caratteristiche delle funzioni svolte si distinguono:

dipartimenti territoriali

servizi territoriali aziendali

risorse professionali trasversali

area della continuità tra ospedale e territorio

servizi di dimensione regionale

I servizi territoriali non distrettuali sono dotati di risorse organizzative proprie definite dall'atto aziendale e nel piano di organizzazione.

La funzione distrettuale di definizione dei bisogni e delle priorità assistenziali dovrà pertanto essere armonizzata con la programmazione annuale di attività dei dipartimenti, che formerà oggetto di appositi capitoli ricompresi nel PAT di ciascun Distretto.

3.1 I dipartimenti territoriali

Esistono articolazioni del servizio sanitario regionale che svolgono funzioni sanitarie e socio sanitarie caratterizzate dall'esistenza di linee progettuali specifiche di derivazione nazionale o regionale, (Piano Nazionale di Prevenzione, Progetto Obiettivo Materno Infantile, Piano Nazionale Salute Mentale, Piano nazionale Dipendenze Patologiche, ecc.) che comportano la finalizzazione delle attività al raggiungimento di obiettivi generali comuni.

Per questo i servizi che operano in questi ambiti svolgono funzioni sia di produzione di interventi sia di elaborazione per la progettazione locale e concorrono alla pianificazione territoriale di competenza dei distretti armonizzando i propri piani locali specifici con le priorità derivanti dalla pianificazione distrettuale (Peps, PAT, ecc.).

L'esercizio di queste funzioni richiede un'articolazione organizzativa che consenta, per garantire multiprofessionalità e multidisciplinarietà, di ricomprendere strutture, servizi, entità e soggetti anche estranei al servizio sanitario nazionale, la cui integrazione funzionale è essenziale per lo sviluppo di politiche di promozione e tutela della salute e per la messa in atto di interventi sanitari coerenti con tali politiche.

Si tratta di contenitori organizzativi che finalizzano le proprie azioni sia tramite gli strumenti tipici delle articolazioni dipartimentali (la disponibilità di sistemi informativi per il governo e per l'esercizio, la responsabilità diretta dell'impiego delle risorse umane e finanziarie assegnate), sia attraverso strumenti specifici previsti dai progetti finalizzati di cui sono responsabili (in primo luogo gli strumenti di valutazione dei risultati raggiunti).

Di seguito vengono descritte le linee di riordino previste per i Dipartimenti Territoriali in Piemonte.
Dipartimento di Prevenzione (DP)

Le politiche di prevenzione e di promozione della salute e tutti gli interventi sanitari previsti per questa funzione sono indicati dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP).

La Giunta regionale ha approvato, con DGR n. 25-1513 del 3/06/2015, il Piano regionale di prevenzione per gli anni 2015-2018. Il provvedimento costituisce atto valutabile in sede di verifica

annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza (ex art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni rep. atti 2271), nonché atto necessario all'attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 (di cui alla DGR 30 dicembre 2013, n. 25-6992). Il PRP impegna le ASL del Piemonte alla predisposizione e alla realizzazione di un Piano locale della Prevenzione (PLP) finalizzato all'attuazione degli obiettivi stabiliti dalle linee progettuali approvate.

Il PRP contiene anche un apposito capitolo dedicato alla governance di questa funzione che prevede, tra l'altro, una revisione organizzativa da attuarsi nel corso del 2015.

A tal fine si indicano le principali direttrici di tale riordino:

tutte le funzioni di prevenzione esercitate dal SSN del Piemonte vanno ricomprese nell'ambito della pianificazione regionale e locale della prevenzione;

per sostenere la pianificazione locale della prevenzione e armonizzarla con quella territoriale dei distretti le ASL attribuiranno una specifica responsabilità e specifici obiettivi al DP;

tutte le articolazioni organizzative territoriali che esercitano funzioni e che erogano prestazioni di prevenzione sono ricondotte nell'ambito del DP;

sono trasferite al DP tutte le funzioni e i servizi di Medicina Legale;

per gli interventi che richiedono la collaborazione dei servizi di prevenzione con entità organizzative esterne al DP (ad esempio con le strutture diagnostiche specialistiche per l'esecuzione degli screening) saranno elaborati specifici progetti finalizzati di attività (con indicazione delle responsabilità, delle risorse e delle metodi di valutazione) evitando la costituzione di articolazioni organizzative specifiche (anche solo funzionali);

lo sviluppo delle funzioni distrettuali definito dal presente documento (punto 1) consentirà l'identificazione e la sperimentazione di forme più avanzate di integrazione tra le strutture organizzative distrettuali e quelle della prevenzione in particolare negli ambiti di erogazione delle prestazioni di prevenzione rivolte alle persone.

Gli atti aziendali stabiliranno in modo dettagliato l'articolazione dei servizi che compongono il DP.

Si conferma un unico dipartimento per la città di Torino Dipartimento Materno Infantile (DMI)

Dal punto di vista sanitario, nell'area materno-infantile (MI), trovano posto attualmente: Consultori familiari, SC di ostetricia e ginecologia (per la parte di ostetricia), Attività specialistica ostetrica di poliambulatorio, Punti-nascita, TIN, SC di pediatria, SC di NPI, Pediatria di famiglia, Pediatria di comunità, Consultori pediatrici, Consultori per adolescenti, servizi residenziali e semiresidenziali per minori (comunità terapeutiche, comunità riabilitative psico-sociali, centri diurni, etc). Inoltre attività che fanno capo all'ambito della psicologia, del RRF, nonché ai Dipartimenti di Prevenzione ed al Distretto (es ADI).

Dal punto di vista socio-assistenziale, i servizi per minori quali comunità educative residenziali, affidi, sostegno alla disabilità, ecc.

Dal punto di vista educativo, gli asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, educativa di strada, ecc.

Le relazioni di rete con tutte le altre agenzie del territorio coinvolte sull'area MI sono garantite attraverso rapporti definiti e consolidati (Servizi sociali-Comuni, Scuole, Tribunale).

Gli ambiti di azione dell'area MI sono :

assistenza alla coppia nella pianificazione familiare;

assistenza alla donna durante la gravidanza, il parto e il puerperio;

assistenza al neonato sano e patologico;

promozione e tutela della salute del bambino;

promozione e tutela della salute dell'adolescente;

assistenza al bambino con bisogni particolari e malattie croniche;

riabilitazione dei minori;

raccolta ed elaborazione dei dati epidemiologici relativi all'infanzia ed alla donna.

La definizione dei tre percorsi basali (nascita, crescita, patologia cronica) e la loro collocazione all'interno di uno stesso ne permette il governo.

Dal punto di vista funzionale si formulano, per la razionalizzazione e il potenziamento delle azioni in corso, le seguenti linee di indirizzo:

la domanda prevalente è una domanda di promozione della salute e di prevenzione (circa l'85% delle gravidanze sono fisiologiche, circa l'85% dei neonati nasce sano).

Per tale ragione risulta necessario:

- un potenziamento delle attività consultoriali attraverso un riconoscimento organizzativo adeguato e un'assegnazione di operatori che tenga conto delle funzioni ad esso attribuite (contraccezione compresa quella d'emergenza, ecografie ostetriche di 1° livello, applicazione 194, gravidanza fisiologica, prevenzione serena, prevenzione infezioni sessualmente trasmesse);

- un contenimento della medicalizzazione della gravidanza e del parto (% cesarei, % ecografie in gravidanza, % gravidanze seguite dall'ostetrica, etc)

- un'analisi territoriale dei Bilanci di salute svolti dai pediatri di famiglia lungo il percorso di crescita del bambino con obiettivi specifici effettuata dal DMI con la finalità di leggerli come indicatori di salute/di domanda di specialistica

- una ridefinizione della presa in carico pediatrica che riequilibri l'eccesso di ricorso al Pronto Soccorso/DEA ed alla ospedalizzazione inappropriata (anche determinata da obiettivi prestazionali errati quali il tasso di occupazione PL in reparti pediatrici).

La domanda di cura nelle situazioni di patologia richiede un superamento delle modalità di risposta non integrate fra loro, ed in particolare:

- il consolidamento e lo sviluppo della rete locale e interaziendale di presa in carico delle gravidanze a rischio con attenzione al PN cui riferire la donna per il parto;

- la relazione tra l'attività specialistica degli Hub e gli operatori di riferimento del territorio (PdF,...) nelle patologie acute e croniche del minore.

- l'integrazione delle diverse figure professionali (NPI, psicologi, logopedisti, fisioterapisti, terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, educatori...) all'interno di un unico luogo e con un unico coordinamento che garantisca al minore con patologia cronica ed alla sua famiglia risposte appropriate, condivise, anche in ottemperanza agli obblighi giuridici assegnati alla NPI.

Relativamente alla NPI negli anni si è assistito (fonte dati Npi-Net/Smile) ad un incremento della domanda di salute con passaggio della prevalenza da un 5.75% (sulla pop 0-17) all'8.07% in 8 anni, con aumento della multimorbilità, cronicità e fragilità. Si ritengono, pertanto, definitivamente superate le modalità organizzative che non garantiscono l'azione coordinata dei servizi e delle professionalità coinvolte nella presa in carico del minore (ad esempio le NPI esclusivamente monoprofessionali).

In conseguenza della natura e delle caratteristiche delle funzioni descritte, sul piano organizzativo di indicano le seguenti linee di indirizzo:

il DMI è dipartimento strutturale transmurale, integrato con modalità funzionale con i pediatri di famiglia, con le attività di psicologia dell'area materno-infantile e di RRF dell'età evolutiva, con i dipartimenti di prevenzione e con il distretto;

il DMI può, inoltre, configurarsi in alcune realtà come interaziendale;

il DMI programma la sua attività in base al profilo di salute della sua popolazione ed agli obiettivi regionale.

Dipartimento di Salute Mentale

E' l'insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute mentale nell'ambito del territorio definito dall'Azienda sanitaria locale (ASL).

Il DSM è dotato di servizi per l'assistenza diurna (i Centri di Salute Mentale - CSM), servizi semiresidenziali (i Centri Diurni) servizi residenziali (strutture residenziali distinte in residenze terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative) e servizi ospedalieri (i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura - SPDC e i Day Hospital).

L'offerta assistenziale è completata dalle Cliniche universitarie e dalle case di cura private.

La realtà piemontese, interessata da una serie di azioni di riordino organizzativo del SSR, presenta alcune criticità che riguardano questo ambito di attività e interessano in modo specifico l'area della residenzialità dove vengono segnalati un numero eccessivo di posti letto autorizzati/accreditati e la dislocazione disomogenea degli stessi, lunghi tempi di permanenza in struttura e una carente politica di programmazione.

A tal fine, si indicano le principali direttrici funzionali di riordino per l'immediato futuro:

sviluppo della progettazione regionale e locale basate su una approfondita conoscenza dei bisogni di salute mentale e sulla identificazione di obiettivi di riabilitazione e inclusione sociale in condivisione con i diversi soggetti interessati (pazienti, famigliari, associazioni, enti locali, terzo settore, erogatori di servizi, ecc.);

creazione di una funzione regionale di osservazione epidemiologica estesa all'ambito generale della salute mentale e delle patologie delle dipendenze;

attuazione dei provvedimenti regionali finalizzati al riordino della materia, al miglioramento dei trattamenti e alla riduzione delle disomogeneità (in particolare completamento del programma di valutazione dei bisogni sanitari dei pazienti attualmente inseriti in strutture residenziali);

completamento e pieno utilizzo del sistema informativo specifico con attivazione di sistemi di valutazione degli esiti e conseguenti strumenti di remunerazione delle attività realizzate;

potenziamento della dotazione di posti letto nei SPDC per far fronte alle carenze che si determineranno in conseguenza del riordino della rete ospedaliera;

potenziamento delle attività domiciliari;

completamento del percorso di superamento degli OPG.

Dal punto di vista organizzativo occorre perseguire:

il raggiungimento dell'obiettivo di un posto letto in SPDC ogni 10.000 abitanti (con 16 letti per servizio) collocati esclusivamente nella rete ospedaliera pubblica. La funzione e l'organizzazione del SPDC è integrata con quella dei servizi territoriali dai quali dipende anche quando il servizio è strutturalmente inserito in azienda ospedaliera oppure in un ospedale hub. A tal fine andranno stipulati appositi accordi tra le aziende sanitarie interessate;

la semplificazione della struttura dei DSM rimuovendo le separazioni organizzative e amministrative.

Gli atti aziendali stabiliranno in modo dettagliato l'articolazione dei servizi che compongono il DSM, valutando la opportunità di aggregazioni interaziendali a Torino Dipartimento Patologia delle Dipendenze (DPD)

L'accordo Stato Regioni del 15 marzo 1999 ha fornito indicazioni per la Riorganizzazione dei sistemi di assistenza ai Tossicodipendenti.

Le azioni di prevenzione, trattamento e riabilitazione delle diverse forme di patologia delle Dipendenze sono disciplinate, in Piemonte, dalla DGR 48-9094 del 1 luglio 2008 che fornisce indirizzi per realizzare gli interventi in modo uniforme su tutto il territorio regionale.

Da allora l'attività viene programmata con specifici atti di indirizzo regionale e finanziata con apposito budget.

Alla base di tali indirizzi si riconoscono:

- l'elaborazione del Piano Locale delle Dipendenze;
- la partecipazione alla valutazione dei bisogni anche tramite l'estensione della funzione di osservazione epidemiologica all'intero ambito della salute mentale;
- la organizzazione di dipartimenti misti (Pubblico- Privato accreditato);
- la definizione di un budget regionale di spesa per la residenzialità;
- il coinvolgimento e la corresponsabilizzazione dei diversi soggetti nella pianificazione e nell'uso delle risorse;
- la valutazione degli esiti e la sperimentazione di interventi innovativi.

Lo sviluppo futuro richiede la individuazione di uno standard di intervento per tutti i servizi della Regione per la presa in carico dei cittadini che hanno problemi di abuso rispetto alle sostanze illegali, alle bevande alcoliche, al tabacco, problemi di dipendenza da comportamenti senza sostanze (gioco d'azzardo, internet ecc..), interventi di prevenzione rivolti sia verso una popolazione in cui non sono evidenti comportamenti a rischio, che ad un target in cui sono già in atto comportamenti problematici (scuole, luoghi di frequentazione della popolazione giovanile).

Dal punto di vista funzionale, le azioni e le esperienze si articolano in:

- attività clinica di diagnosi, trattamento e riabilitazione
- attività di prevenzione e interventi rivolti alla popolazione giovanile
- attività di prossimità, riduzione del danno e di prevenzione delle patologie correlate
- progetti (Integrazione con i medici di Medicina Generale, Interventi a carattere locale sul gioco d'azzardo patologico (GAP), Interventi a carattere locale sul l'inclusione lavorativa, Interventi di prevenzione e diffusione epatite C)
- politiche, organizzazione e programmazione di livello regionale (monitoraggio residenzialità, prevenzione, reinserimento lavorativo, accertamenti per i lavoratori addetti alle mansioni a rischio, valutazione degli esiti)

Per sostenere, dal punto di vista organizzativo, le linee di sviluppo funzionale illustrate si formulano le seguenti linee di indirizzo:

- attivazione di un DPD in ogni ASL prevedendo la possibilità di eventuali aggregazioni interaziendali per le funzioni di progettazione locale e di integrazione con i soggetti esterni al servizio sanitario.

Gli atti aziendali stabiliranno in modo dettagliato l'articolazione dei servizi che compongono il DPD.

3.2. I servizi territoriali aziendali

Interessano funzioni che riguardano ambiti specifici per i quali è necessario mantenere una dimensione organizzativa aziendale per ragioni di identità disciplinare, per la natura delle relazioni esterne coinvolte e per assicurare possibili economie di scala.

Servizio Farmaceutico Territoriale

Svolge specifiche funzioni di programmazione e gestione dell'assistenza farmaceutica agendo sui seguenti ambiti:

- farmaceutica convenzionata (in particolare per la partecipazione a programma locali e regionali di politica del farmaco, per il monitoraggio dei profili prescrittivi e dei consumi e per la vigilanza e il controllo sulla corretta applicazione delle indicazioni normative in materia)

Vigilanza farmacie, depositi medicinali e altre strutture territoriali (anche in collaborazione con altri servizi)

Documentazione sul farmaco e farmacovigilanza (in particolare per l'allestimento di indicazioni sull'appropriatezza d'uso dei prodotti, la formazione e l'informazione, la partecipazione al sistema di sorveglianza e a studi specifici)

Assistenza farmaceutica diretta e distrettuale (in particolare per la programmazione e la gestione delle funzioni di erogazione dell'assistenza farmaceutica distrettuale)

Gli atti aziendali stabiliranno in modo dettagliato l'articolazione del Servizio Farmaceutico Territoriale.

Servizio di Sanità Penitenziaria (SSP)

L'assistenza sanitaria alla popolazione detenuta deve essere garantita su tutto il territorio nazionale attraverso una specifica rete articolata secondo un modello che è stato oggetto di un apposito accordo tra lo Stato e le Regioni in data 22 gennaio 2015 che la Regione Piemonte ha recepito e che sarà oggetto di uno specifico atto di programmazione.

Per questo il riordino della rete territoriale deve garantire, in ogni azienda sede di carcere, la presenza di una figura di riferimento per le funzioni di raccordo con i diversi soggetti istituzionalmente competenti al fine di equilibrare la garanzia del diritto alla salute con le inderogabili esigenze di sicurezza e di custodia.

Dal punto di vista funzionale si indicano i seguenti obiettivi:

attivare il tavolo regionale per la sanità penitenziaria e garantire il coordinamento dei referenti locali

completare lo specifico sistema informativo

utilizzare in modo condiviso i centri di riferimento regionali

○ reparto ospedaliero per detenuti presso l'AUO Città della salute e della Scienza

○ il centro di osservazione "Il Sestante" (presso il carcere Lorusso e Cutugno) afferente al DSM della Asl T02

○ il servizio multiprofessionale integrato (presso il carcere Lorusso e Cutugno)

Dal punto di vista organizzativo, alla luce delle funzioni richiamate, si ritiene che le eventuali entità dedicate debbano essere organizzativamente integrate con il Distretto territorialmente competente.

E' necessario che gli atti aziendali assegnino a questa funzione una identità organizzativa riconoscibile e un centro di responsabilità specifico per assicurare le funzioni di raccordo istituzionale sopra richiamate e per garantire la disponibilità presso gli istituti penitenziari di interventi sanitari che richiedono competenze professionali e specialistiche appartenenti ad altre articolazioni del SSR (in primo luogo psichiatria, psicologia, malattie infettive).

Risorse professionali trasversali

Insieme alle funzioni specifiche finora descritte, si riconoscono altre funzioni di rilevante impatto organizzativo che riguardano professionalità che, pur essendo caratterizzate da una identità disciplinare che configura specifici ambiti di responsabilità e di autonomia, vengono utilizzate in modo trasversale in molteplici servizi della reti territoriali e ospedaliere del SSR.

Per queste funzioni le ASL dovranno, nell'ambito dei propri atti aziendali e considerando la numerosità e la complessità delle entità interessate, adottare soluzioni organizzative adeguate ad assicurare il razionale utilizzo di queste risorse.

3.2.1. Area della continuità tra ospedale e territorio

L'invecchiamento della popolazione, la presenza di patologie croniche a rilevante impatto sociale, le disabilità motorie-sensitive costituiscono una problematica sicuramente in crescita e di particolare rilevanza per i risvolti clinico-assistenziali e riabilitativi che investono gli Ospedali ed il territorio.

La principale criticità è correlata alla difficoltà di interazione fra strutture e funzioni ospedaliere e territoriali che devono intervenire in modo appropriato temporalmente e quali-quantitativamente nei percorsi di cura ed assistenziali.

Questa fragilità induce spesso inappropriately nell'uso di risorse sanitarie con outcome inferiori alle attese. Appare quindi necessario che le Aziende sviluppino una specifica progettualità organizzativa per la gestione della continuità ospedale-territorio, prevedendo la partecipazione di strutture e funzioni sia aziendali (ospedaliere e territoriali) che extra aziendali pubbliche e private ,secondo un modello di rete che definisca il ruolo di ciascuna struttura/funzione all'interno di percorsi aziendali clinico-assistenziali riabilitativi predefiniti.

Le ASL, nella definizione dei percorsi di presa in carico e continuità assistenziale, secondo i criteri e le modalità già indicate dalla D.G.R. n. 27-3628 del 28.3.2012, coinvolgono obbligatoriamente le Aziende Ospedaliere che assicurano il proprio intervento coerentemente con le loro specifiche funzioni.

Il progetto organizzativo deve articolarsi su specifici percorsi e per specifici problemi e avvalersi di tutti i possibili strumenti utili a finalizzare le azioni delle articolazioni organizzative coinvolte. Si indicheranno, pertanto, gli strumenti tipici delle articolazioni dipartimentali coinvolte (sistemi informativi dedicati, responsabilità diretta dell'impiego delle risorse umane e finanziarie assegnate) e strumenti specifici dei progetti finalizzati: sistemi di valutazione dei risultati raggiunti e metodi di remunerazione per percorsi o per risultato.

Afferiscono all'area della continuità assistenziale i seguenti programmi ed iniziative in corso nelle varie articolazioni del servizio sanitario regionale, che dovranno essere ricondotti organizzativamente all'ambito distrettuale:

l'ospedalizzazione a domicilio

Trattasi di un setting assistenziale, simile a quello riscontrabile nell'attività di ricovero ospedaliero per acuti, destinato a pazienti che necessitano di cure di tipo ospedaliero per le quali non è necessario un monitoraggio intensivo e le cui condizioni abitative e la collaborazione della famiglia ne consentono una sorveglianza continua. Tali forme assistenziali sono attualmente caratterizzate dalla presa in carico del paziente a totale responsabilità dell'ospedale oppure dalla presa in carico a cura dei servizi territoriali: quindi con la piena responsabilizzazione dei medici di medicina generale o dei pediatri di libera scelta ma con un'assistenza specialistica resa dalla struttura ospedaliera.

l'assistenza diagnostica e specialistica domiciliare

Consiste nell'effettuazione al domicilio del paziente di indagini diagnostiche di semplice esecuzione e di basso contenuto tecnologico a sostegno di percorsi di deospedalizzazione. In particolare, trattasi di programmi di radiologia domiciliare e delle attività di svariate reti specialistiche che operano anche interventi domiciliari di diagnosi e cura (cure palliative, terapia del dolore, ecc.).

la continuità assistenziale a valenza sanitaria rappresenta un setting in cui prevale la componente assistenziale rispetto alla parte clinicointernistica, che pur è presente in modo significativo; deve seguire specifici criteri di tipo clinico, assistenziale, riabilitativo e socio-ambientale. I ricoveri riguardano le tipologie di pazienti e le durate indicate dalla D.G.R. n.13-1439 del 28 gennaio 2011.

progetti sperimentali di teleassistenza e di telemedicina, finalizzati a realizzare un sistema di cure integrate e continuative tra ospedale e territorio (area dell'assistenza primaria), con particolare attenzione a pazienti fragili e/o affetti da patologie croniche (es.scompenso cardiaco).

Il PAT relativo all'anno 2016 dovrà contenere una dettagliata analisi di tutte le forme organizzative esistenti sul territorio distrettuale e definire specifici programmi per la loro stabilizzazione e sviluppo, nonché per l'eventuale avvio di altre esperienze negli ambiti territoriali che ne sono attualmente privi.

Reti integrate ospedale-territorio

Come stabilito dalla D.G.R. n. 1-600/2014 e s.m.i. (Allegato 1, punto 2.f) la definizione di dettaglio relativa all'articolazione di discipline inerenti a servizi di natura principalmente territoriale è rinviata alla redazione degli atti aziendali, i quali dovranno conformarsi agli indirizzi in materia già previsti dalla vigente normativa regionale emanata in attuazione dei Programmi Operativi Regionali 2013-2015, Programma 13. Reti assistenziali per intensità di cura.

In tale occasione sarà verificata la natura e l'adeguatezza organizzativa delle strutture complesse specialistiche territoriali esistenti in coerenza con gli standard dimensionali stabiliti dal Comitato LEA.

Servizi a dimensione regionale

A completamento del disegno organizzativo delineato dal presente provvedimento di riordino della rete dei servizi territoriali è necessario indicare anche le entità che svolgono funzioni di supporto (sia alle funzioni di governo che a quelle di esercizio) per l'intera rete regionale dei servizi territoriali e ospedalieri.

Si tratta di una serie di servizi (in parte esistenti e in parte di nuova attivazione) necessari ad assicurare competenze specialistiche ed elementi informativi indispensabili sia per le funzioni regionali di programmazione e controllo, sia per il funzionamento coordinato delle reti di servizi di clinici e di prevenzione:

Dipartimento Interaziendale Interregionale Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Dipartimento Interaziendale 118

Centro di riferimento per la prevenzione dei tumori e di supporto all'assistenza e alla ricerca clinica presso l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

Servizio regionale di epidemiologia presso l'ASL TO3

Servizio regionale per le sorveglianze di sanità pubblica e per il controllo delle infezioni presso l'ASL AL

Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) previste dall'art. 3 ter della legge 9.2.2012, n. 9, collocate presso l'ASL TO3 e l'ASL Biella.

Si procederà con appositi provvedimenti al riordino e all'adeguamento dei servizi esistenti indicando in modo dettagliato le funzioni, i compiti e le modalità di remunerazione di questi servizi.

4. Le competenze della rete territoriale rispetto ai Livelli di assistenza da garantire al cittadino

L'organizzazione del ruolo Distretto quale struttura aziendale per l'esercizio delle funzioni di garanzia della tutela della salute dei propri residenti e di produzione di prestazioni sanitarie territoriali è necessariamente complessa e comporta la costante interfaccia con le altre strutture aziendali ai fini della condivisione di obiettivi, volumi di attività/risorse da impiegare a fronte del fabbisogno rilevato sul proprio territorio.

Per schematizzare questo ruolo si è assunto come riferimento il modello ministeriale L.A. che sintetizza tutti i **livelli di assistenza** come risultano dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 e s.m.i.

Come illustrato nella Tabella C, a ciascuna area di programmazione corrispondono livelli assistenziali rispetto ai quali il Distretto:

1) non ha competenze dirette ma concorre alla definizione delle priorità nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione;

2) deve concordare con le competenti strutture operative e/o produttive aziendali o interaziendali, i livelli e l'articolazione dei servizi per i propri residenti in relazione ai fabbisogni rilevati ed al budget assegnato, definendo i volumi di attività/prestazioni da erogare nonché i relativi indicatori di verifica;

3) è direttamente responsabile per l'erogazione delle prestazioni attraverso la propria organizzazione oppure mediante acquisizione da soggetti terzi.

Nel caso di cui al punto 2) la Tabella riporta nella colonna a fianco il principale interlocutore, ovvero la struttura della rete territoriale e ospedaliera competente rispetto alla gestione delle relative attività.

Nel caso di cui al punto 3) la Tabella riporta nella colonna a fianco l'articolazione organizzativa/operativa distrettuale responsabile.

5. Il raccordo con la rete dei servizi dell'area dell'integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale.

L'esigenza di cura e assistenza della popolazione in stato di fragilità, sia essa derivante da una patologia o da un contesto sociale, richiede l'attivazione di servizi non esclusivamente sanitari.

La presa in carico di queste persone sempre più necessita di interventi di sostegno di carattere assistenziale ed integrato socio-sanitario.

In Piemonte l'integrazione tra i due comparti, sanitario e sociale, si è sviluppata con elementi di originalità e innovazione, caratterizzata da una crescente attenzione dei comuni alle problematiche legate a fasce di popolazione vulnerabili e in costante aumento a causa dell'andamento demografico del paese nonché dell'incidenza della crisi economica che non cessa di far sentire i suoi effetti.

Occorre infatti ricordare che la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*", assegna ai comuni la titolarità "*delle funzioni concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale*" (art. 6) e il D.Lgs. 502/1992 assegna al Sindaco la titolarità "*delle funzioni di tutela socio sanitaria e del diritto alla salute*".

Analogamente a quanto sta avvenendo per l'assetto sanitario regionale, anche l'area dell'integrazione socio-sanitaria mostra l'esigenza di una sensibile riforma organizzativa al fine di rispondere ai bisogni crescenti ed alla limitata disponibilità di risorse nazionali, regionali e comunali.

La Regione, di conseguenza, intende *in primis* riformare l'assetto organizzativo socio-sanitario, rispondendo in maniera positiva alla richiesta di intervento più volte pervenuta dal territorio, laddove la necessità di convergenza tra i due ambiti, sanitario e sociale, diventa viepiù un'esigenza ineludibile per il miglioramento della programmazione e di una più efficace allocazione delle risorse.

Questa convergenza richiede quindi che ai Distretti sanitari, così come individuati dal presente modello organizzativo, corrispondano ambiti territoriali ottimali, rappresentati da Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali territorialmente corrispondenti, multipli dei Distretti o sottomultipli degli stessi. Al fine di rispondere correttamente ai principi di efficienza, omogeneità ed equità territoriale, individuati dall'art. 2 della citata Legge regionale 1/2004, dovrà essere sviluppato un percorso congiunto tra Regione ed Enti locali al fine di individuare un adeguato modello organizzativo in grado di permettere lo svolgimento delle attività integrate socio-sanitarie in ambiti territoriali omogenei superando la frammentazione in più distretti.

La Regione, al fine di agevolare questo percorso di riorganizzazione, può promuovere proposte di gestione unitaria dell'attività socio-sanitaria, anche in via sperimentale, alla ricerca di un modello gestionale condiviso.

Contestualmente alla riforma organizzativa la Regione persegue un disegno di una più incisiva e trasparente programmazione, intendimento perseguito attraverso l'emanazione di norme in grado di delimitare con certezza gli interventi socio-sanitari, contenute nell'approvando "Patto per il sociale" e gli enti locali daranno congiuntamente attuazione agli interventi.

Quest'ultimo documento fornisce gli indirizzi essenziali della programmazione in ambito sociosanitario e socio-assistenziale, puntualizzando modalità di raccordo stabili tra la Direzione Coesione Sociale e Direzione Sanità nella ricerca di modalità operative condivise.

All'interno di questa cornice, a livello locale, anche la programmazione e l'attività degli Enti gestori e delle ASL necessita di uno strumento programmatico congiunto nel quale devono essere individuati obbligatoriamente quattro elementi:

- a) analisi dei bisogni;
- b) obiettivi di servizio;
- c) indicatori di risultato;
- d) budget assegnato dai due ambiti.

Questo strumento programmatico di carattere non descrittivo ma operativo, risulta vincolante per le parti, deve inoltre indicare gli strumenti concordati per gestire il budget complessivo.

6. L'interazione tra il Servizio di Continuità Assistenziale ed il sistema di Emergenza e Urgenza.

Le strategie finalizzate al riordino della rete territoriale, per poter generare concretamente un'adeguata ed efficace risposta in grado di intercettare il bisogno espresso dai cittadini, necessitano di essere supportate con idonei strumenti che agevolino lo scambio delle informazioni e l'interfaccia in tempo reale non solo fra le reti sanitarie e socio-sanitarie ma anche fra i cittadini e le reti stesse.

Pertanto, fra gli obiettivi perseguiti nell'intervento di riordino della rete territoriale, vi è la definizione di un modello finalizzato a garantire, nel pieno rispetto dei percorsi differenziati, l'interazione tra i servizi della Continuità Assistenziale-ex Guardia Medica (di seguito: C.A.) e del sistema di Emergenza/Urgenza, attraverso la centralizzazione delle chiamate che oggi interessano 80 linee di C.A. attive nella Regione Piemonte, su un numero unico "116.117".

Tale numero, oltre che dedicato al servizio di cure mediche da erogarsi negli orari di competenza della C.A., è destinato a rappresentare anche un valido riferimento sia per i pazienti e le loro famiglie sia per gli operatori sanitari e sociali del territorio nonché per gli operatori dell'ospedale, al fine di agevolarne e supportarne i percorsi nell'ambito della rete organizzativa ed operativa dei servizi sanitari e socio-sanitari territoriali.

Quadro normativo nazionale e regionale

Con la D.G.R. 46-1982 del 29.4.2011 e la D.G.R. n. 32-4961 del 28.12.2012, in attuazione dell'Addendum al Piano di rientro sono state poste le basi per la riorganizzazione del sistema regionale di C.A., in coerenza con le misure di contenimento della spesa sanitaria e di riequilibrio economico-finanziario poste in essere nell'ambito della programmazione regionale.

Nell'ambito di tali provvedimenti, come richiamato nel Programma Operativo Regionale di cui alla D.G.R. n. 25-6992/2013, Programma 14, Azione 14.3.1, sono stati espressamente previsti i seguenti interventi:

la riorganizzazione delle postazioni operative di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) esistenti sul territorio regionale, sentite le OO.SS. di categoria più rappresentative a livello regionale, favorendone la progressiva integrazione organica con la rete di S.E.S.T. 118 e con la rete delle cure primarie;

definizione di linee guida cliniche ed organizzative per l'erogazione uniforme sul territorio regionale del servizio di C.A.; promozione di adeguati piani formativi per i medici di C.A.;

"la centralizzazione delle chiamate ad un numero unico verde regionale afferente alle Centrali Operative del Servizio di Continuità Assistenziale e la loro allocazione presso le Centrali Operative E.S.T. 118, secondo l'assetto già ridefinito dalla D.G.R. n. 3-2249 del 27.6.2011, pur mantenendo la piena autonomia organizzativo-funzionale dei rispettivi Servizi aziendali"

Tali interventi programmati a livello regionale sono coerenti con il quadro normativo nel contempo delineato a livello nazionale, in adempimento alle indicazioni europee e rappresentato dai seguenti atti d'indirizzo:

Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 7.2.2013 recante "Linee d'indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza-urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" che prevede e fornisce indicazioni utili a favorire l'adozione, a livello regionale, di "sistemi di ricezione delle richieste di assistenza primaria nelle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e ad intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, centralizzando almeno su base provinciale le chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, condividendo con il Sistema di Emergenza-Urgenza le tecnologie e integrando i sistemi informativi regionali, lasciando comunque distinti l'accesso degli utenti alle numerazioni del 118 e della Continuità Assistenziale".

Intesa Stato-Regioni/Province Autonome del 10.7.2014 contenente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, laddove all'art. 5, comma 12, viene espressamente prevista l'attivazione del "numero a valenza sociale 116.117 dedicato al Servizio di Guardia Medica non urgente", demandando ad apposito Accordo tra le Regioni ed il Ministero

della Salute la definizione delle modalità e dei tempi per la sua realizzazione ed attivazione sul tutto il territorio nazionale. A seguito di tale Accordo “*le Regioni, in quanto Enti utilizzatori del numero, provvederanno ad effettuare tutte le necessarie operazioni tecniche per implementarne l'utilizzo*”.

Decreto n.70/2015, Regolamento recante “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, che al punto 9.2.5 prevede la necessità, nell’ambito degli interventi di razionalizzazione:

○ che le dotazioni tecnologiche delle centrali operative 118 siano messe a disposizione della C.A., “*con indiscutibili benefici in termini di ottimizzazione degli interventi, monitoraggio delle attività e riduzione dei tempi di attesa dell’utenza*”;

○ che le Regioni procedano ad una più corretta distribuzione delle postazioni di C.A., con adeguati dimensionamenti in rapporto all’attività attesa ed alla distribuzione territoriale.

A livello nazionale sono tuttora in corso le attività del Tavolo interministeriale-Agenas-Regioni “Proposta di linee d’indirizzo e requisiti minimi per l’attivazione del numero 116.117” preordinate alla definizione di un modello in cui siano individuate le funzioni da assegnare al numero unico e le relative modalità di gestione da parte delle ASL/Distretti.

6.1. Il modello regionale a cui tendere: la centralizzazione delle chiamate di C.A.

Con l’attivazione del numero unico europeo 116117 destinato al servizio di cure mediche non urgenti, ad avvenuta definizione del sopra citato modello di riferimento, le chiamate di C.A. confluiranno, su tutto il territorio regionale, sulle quattro Centrali Operative (di seguito: C.O.) collegate alla piattaforma tecnologica 118.

Il numero unico 116117 si affiancherà pertanto al 118, utilizzando la medesima piattaforma tecnologica, per chiamare la C.A. territoriale.

Nello sviluppo del presente modello compete alla Regione:

il governo strategico finalizzato a garantire l’omogeneità del servizio sull’intero territorio, dalla fase sperimentale fino alla completa realizzazione del modello a regime;

il coordinamento delle C.O., anche avvalendosi di professionalità distrettuali;

il supporto logistico e tecnologico correlato a tale processo, che procede contestualmente alla realizzazione degli interventi e delle azioni previste per la riorganizzazione del servizio regionale di C.A.

Compete all’A.S.L. ed ai relativi Distretti:

l’individuazione dell’elenco delle funzioni distrettuali per le quali si rende opportuna l’attivazione della funzione informativa esercitata dal numero unico, sulla base degli indirizzi contenuti nel modello nazionale come declinati a livello regionale;

la predisposizione degli strumenti informativi relativi alle modalità di accesso e di funzionamento della rete dei servizi a gestione diretta e privati accreditati, per consentire l’efficiente ed efficace funzionamento del servizio erogato dal numero unico;

la formazione degli operatori tecnici addetti all’espletamento della funzione informativa di competenza del numero unico.

6.2. Fasi del percorso per la realizzazione del progetto “116117”

La messa a disposizione delle risorse tecnologiche condivise con il sistema dell’emergenza sanitaria territoriale, deve tener conto della situazione legata alla applicazione del ruolo unico della medicina generale ed alla progressiva implementazione delle nuove forme organizzative delle Cure primarie di cui al Capitolo 1.

La realizzazione del progetto “116117”, a supporto delle Cure primarie, può svilupparsi in fasi successive, come di seguito indicato:

in fase iniziale possono venire attivate Centrali di ricezione e filtro ovvero di ricezione e smistamento delle chiamate di C.A., nelle ore previste da tale attività.

Le due varianti possono prevedere:

○ un’azione di filtro effettuata già nella fase di ricezione delle chiamate da parte di medici di Centrale oppure

○ la ricezione e lo smistamento della chiamata da parte di operatori tecnici con conseguente spostamento della fase di filtro ai medici di postazione.

E' comunque sempre il medico che valuta la richiesta e decide se optare per una consulenza telefonica, per una visita ambulatoriale o per una visita domiciliare.

Contemporaneamente, dove già attive oppure in una fase successiva, quando l'Assistenza primaria abbia attivato in tutto o in parte la sua riorganizzazione sotto forma di AFT/UCCP, potrà essere offerto dalla C.O. un servizio disponibile all'Utenza sulle 24 ore per quanto attiene al collegamento/interfaccia con le seguenti aree:

- attività di trasporto sanitario non urgente
- cure domiciliari,
- cure palliative
- assistenza ai pazienti cronici
- attività specialistiche
- farmacie aperte al pubblico
- altri servizi individuati dal competente settore regionale

Il Servizio 116117 deve comunque:

utilizzare un'infrastruttura tecnologica strettamente integrata con quella in uso per il sistema di emergenza urgenza, al fine favorire ogni utile scambio di informazioni e trasferimento di richieste da un Servizio all'altro;

offrire un servizio il più omogeneo possibile sull'intero territorio regionale nell'arco delle 24 ore;

prevedere che la richiesta di accesso telefonico sia sempre gestita da un operatore e non da risponditori automatici.

A regime, ad avvenuta piena realizzazione della nuova rete organizzativa dell'Assistenza primaria, nelle ore diurne, notturne, prefestive e festive, la Centrale 116117 potrà quindi essere configurata quale servizio medico non urgente, disponibile nell'arco delle 24 ore: ovvero come centro organizzato di ricezione e di smistamento delle chiamate, per il Servizio di disponibilità delle Cure primarie, facilmente collegabile con altre Centrali e con altri Servizi sanitari al fine di favorire una più efficace ed integrata risposta alle diverse esigenze di salute espresse dall'Utenza.

Fin dalla prima fase è necessario che il Distretto sia direttamente coinvolto:

nell'individuazione degli standard per l'attivazione del servizio,

nella comunicazione e condivisione del percorso con gli stakeholders,

nella valutazione dei risultati ottenuti, onde poter effettuare le necessarie manovre correttive nella programmazione dei volumi di attività e relativi budget assegnati ai diversi servizi.

6.2.1 Modalità operative

A monte devono essere definite alcune scelte organizzative quali:

l'ampiezza del territorio e della popolazione di riferimento per ciascuna Centrale,

l'afferenza gestionale del servizio alle ASR.

Non appena disponibili:

l'integrazione con la piattaforma infrastrutturale S.E.S.T. 118,

un numero di Operatori adeguato rispetto al bacino di utenza da coprire,

le informazioni necessarie per rispondere alle richieste formulate dai cittadini per le funzioni previste dal nuovo servizio, potrà essere attivato, sempre per distretto telefonico o per multipli di esso, il Servizio 116117 in grado di fornire nelle 24 ore informazioni ai cittadini in ordine alle modalità di accesso ai servizi sanitari non urgenti.

Tale servizio costituisce la modalità di accesso alle cure primarie territoriali non urgenti e potrà essere operativo sia nel periodo in cui ancora è attivo il servizio di C.A., sia quando sarà attiva la rete AFT/UCCP.

6.2.2. Sala operativa “116 117”

Informatica

In relazione alla attivazione della centrale per la continuità assistenziale, la dotazione informatica del servizio di emergenza 118, deve prevedere la gestione della continuità assistenziale per:

- la ricezione delle richieste e collegamento con le postazioni;
- il movimentazione dei mezzi dedicati alla C.A.;
- il trasferimento delle schede dal sistema di C.A. a quello di Emergenza e viceversa.

Il progetto del numero europeo 116117 prevede l'accorpamento delle attuali diverse opzioni di risposta nelle centrali di C.A., a partire dalla centrale della città di Torino (5 postazioni di C.O.), per estenderlo poi alla gestione del territorio provinciale (fino a 12 postazioni di C.O.).

A regime, ogni centrale 118 avrà la corrispondente centrale di C.A. relativa al proprio territorio.

Telefonia

Il Sistema 118 condividerà, a fronte di ampliamenti delle tecnologie dedicate al sistema di emergenza, gli apparati dedicati alla telefonia ed i sistemi di registrazioni delle chiamate con la nuova sala 116117.

6.3. Sperimentazione regionale sul territorio torinese (AA.SS.LL. To 1 e To2)

Nelle more dell'implementazione del numero unico 116.117 sul quale confluiranno, a regime, tutte le chiamate dirette al servizio di C.A. sul territorio regionale, viene avviata una prima fase sperimentale sul territorio della città di Torino.

L'obiettivo della sperimentazione, perseguito attraverso l'integrazione del servizio di C.A. con il sistema 118, è quello intercettare preventivamente la domanda a bassa intensità assistenziale indirizzandola, ove possibile, ai servizi distrettuali e alla medicina di territorio.

Il modello prevede l'utilizzo del numero 5747, già attualmente operativo per le chiamate di C.A. sul territorio delle AA.SS.LL. To1 e To2, con estensione del servizio nell'arco della giornata, come di seguito indicato:

- a) in orario notturno e nei giorni prefestivi e festivi, rientranti nella competenza del servizio di C.A., il numero 5747 continua ad essere operativo per le chiamate dirette a tale servizio;
- b) negli orari diurni (in fase sperimentale: h 8,00-20,00), non rientranti nella competenza del servizio di C.A., è possibile rivolgersi al numero 5747 per ottenere informazioni e ogni riferimento utile riguardo all'accesso ed al collegamento con la rete dei servizi garantiti dall'ASL sulle seguenti aree di attività territoriale:
 - rete dei servizi distrettuali,
 - rete dell'assistenza primaria,
 - cure domiciliari,
 - servizi specialistici ambulatoriali,
 - Nuclei Distrettuali di Continuità delle Cure (NDCC),
 - servizi e procedure CUP,
 - farmacie aperte al pubblico.

Rispetto alle chiamate indicate al punto a), rientranti nell'ordinario servizio di competenza della C.A., il servizio 5747 provvede alla gestione clinica della richiesta e pertanto la C.O. che riceve le chiamate procede al loro smistamento sulle singole postazioni territoriali di C.A.

Rispetto alle chiamate indicate al punto b), il numero unico costituisce il riferimento per la richiesta di informazioni riguardo alle suddette attività e per il collegamento con i relativi soggetti erogatori.

Pertanto, negli orari diurni, il numero unico non è destinato alla gestione clinica della chiamata bensì a rappresentare un servizio e uno strumento a supporto del distretto e della rete delle cure primarie, sia come punto informativo sulle attività sanitarie territoriali, sia come ambito di filtro e di

distribuzione delle chiamate e/o del loro collegamento con la rete territoriale dei servizi/strutture dell'ASL.

6.4. Indirizzi per la riorganizzazione del Servizio di C.A.

Contestualmente all'avvio della fase sperimentale come descritta al punto 3, occorre procedere alla riorganizzazione dei servizi di C.A. al fine di pervenire ad una più corretta distribuzione degli stessi sul territorio regionale.

Partendo dall'attuale articolazione territoriale della C.A., e tenendo conto del nuovo assetto distrettuale e della rete delle cure primarie come delineato nel Capitolo 1, occorre perseguire le seguenti strategie di riordino del servizio di C.A.:

definire una redistribuzione sul territorio delle postazioni, recuperando le ridondanze, al fine di agevolare l'integrazione professionale e la condivisione dei dati clinici inerenti alle attività dei singoli medici dell'assistenza primaria (h 12) e della continuità assistenziale (h 24);

prevedere, nel rispetto dell'autonomia organizzativo-funzionale dei rispettivi servizi aziendali, una progressiva centralizzazione delle attività di continuità assistenziale come descritta al precedente punto 2.3, con particolare riferimento all'adozione di sistemi di ricezione delle richieste di assistenza primaria nell'arco delle 24 ore finalizzati ad assicurare la continuità delle cure e ad intercettare prioritariamente la domanda a bassa intensità, anche al fine di ridurre l'uso improprio del Pronto Soccorso ospedaliero;

prevedere la fruizione da parte della C.A. dei dati clinici condivisi relativi alla scheda sanitaria informatizzata del paziente attraverso la dotazione di sistemi informatici, con particolare attenzione ai pazienti già in carico alle UCCP;

valutare l'inserimento della presenza infermieristica nella C.O., a supporto delle attività mediche, con particolare riferimento a quelle inerenti all'area delle cronicità.

Il disegno organizzativo deve tendere a costituire una rete complessiva, integrata e coordinata, dell'Assistenza primaria sul territorio.

Distretti ABITANTI (1) N. Comuni N. Distretti (2) N. Distretti massimo (4) N. Distretti minimo

TOTALE ASL 4.436.798 1.207 52 46 26

PUGLIA

DGR 26.5.15, n. 1173 - D.G.R. 21/07/2012 n. 1591 "D.M. 18 maggio 2001, n. 279 - Rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, diagnosi, la terapia delle malattie rare - Ricognizione dei Centri interregionali di riferimento (CIR) e dei presidi della Rete Nazionale (PRN) di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2238 del 23/12/2003 e s.m.i." - Rettifiche ed integrazioni. (BUR n. 92 del 29.6.15)

Note

PREMESSA

In attuazione dell'art.5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, il Ministro della sanità, con D.M. n. 279 del 18 maggio 2001, ha adottato il "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie".

Ai sensi dell'art. 2 dello stesso Decreto ministeriale n. 279/2001, è stata istituita la "Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare". Detta rete è costituita da presidi accreditati, individuati dalle Regioni sulla base di documentata esperienza in attività diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, con idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che richiedono, servizi per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare.

LA RICADUTA SULLA REGIONE

La Regione Puglia con deliberazione di Giunta regionale n. 1591 del 31/07/2012 ha effettuato una ricognizione dei Centri interregionali di riferimento (CIR) e del Presidi della Rete Nazionale (PRN) di cui alla precedente DGR n. 2238 del 23/12/2003 e s.m.i.”.

I centri interregionali di riferimento assicurano, ognuno per il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 2, comma 3, D.M. 279/2001.

Lo stesso D.M. 279/2001, all’art. 3, ha previsto presso l’Istituto Superiore di sanità il Registro nazionale delle malattie rare al fine di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da malattie rare e di attuare la sorveglianza delle stesse. Con deliberazione n. 171 del 19/02/2008 la Giunta regionale ha recepito l’Accordo Stato-Regioni del 10 maggio 2007 che prevede di favorire il riconoscimento di Centri di Coordinamento regionali e/o interregionali che garantiscano le funzioni previste dal D.M. 279/2001.

A tal fine la Regione Puglia con la legge n. 23 del 19/10/2008 “Piano regionale della salute” ha istituito un Centro di coordinamento regionale in grado di assicurare il collegamento funzionale con ogni singolo presidio della rete, di raccogliere le richieste dei medici e dei pazienti per smistarle verso i Presidi, di rendere disponibili ed efficaci reti operative di comunicazione, di supportare l’attività di raccolta e di smistamento delle informazioni e l’inserimento in rete di notizie, attribuendo al predetto Centro le funzioni previste dal D.M. 279/2001.

Con deliberazione n. 2485 del 15/12/2009 la Giunta regionale ha istituito in Puglia un Centro di assistenza e ricerca sovraziendale per le malattie rare con funzioni di collegamento in fatto di assistenza (ambulatoriale ed ospedaliera), di diagnosi prenatale (presa in carico della gestante, raccordo con ginecologi e con il laboratorio di genetica), di ricerca e di contact center (attività diurna e registrazione contatti).

La stessa deliberazione n. 2485/2009 ha identificato quale Centro di assistenza e ricerca sovraziendale per le malattie rare il Centro Interregionale di riferimento per la Teleangectasia Emorragica Ereditaria (HHT) (cfr. deliberazione G.R. n. 2238 del 23.12.2003) attualmente in carico alla U.O. di Geriatria dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria “Policlinico” di Bari, demandando al Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria l’organizzazione interna del predetto Centro nel rispetto dei compiti e delle funzioni rivenienti dalla vigente normativa.

Inoltre, la deliberazione n. 2485/2009 ha costituito presso l’Agenzia Regionale Sanitaria il Coordinamento regionale per le malattie Rare (CoReMaR), nominandone i Componenti, con il compito di affiancare e sostenere nelle funzioni innanzi riportate il predetto Centro sovraziendale. Il Coordinamento Malattie Rare ha effettuato una ricognizione delle attività svolte dai Centri di Riferimento già identificati dalla DGR 2238/2003 e successive integrazioni. La rispondenza del CIR ai criteri della DGR 2238/2003 6 stata certificata dai Direttori Sanitari delle A.O. e I.R.C.S.S. La ricognizione effettuata dal Coordinamento Malattie Rare ha portato all’approvazione della DGR n. 1591/2012.

Le malattie per le quali sono accreditati i Centri sono solo quelle identificate dal D.M. 279/2001.

Non possono essere considerate nel processo di accreditamento le Malattie Rare che, pur elencate da Orphanet, non sono elencate dal predetto Decreto Ministeriale.

Inoltre, con DGR n. 158 del 10/02/2015 6 stato recepito l’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad oggetto “Piano Nazionale per le malattie rare 2013-2016”, contestualmente all’approvazione del Documento “Piano Programmatico 2013-2016 del Coordinamento Regionale Malattie Rare (CoReMaR) Puglia” ed il Documento “Linee Guida ed istruzioni operative in materia di Assistenza ai pazienti affetti da Malattia rara”.

LA DISPOSIZIONE

Tenuto conto della ricognizione dei Centri effettuata con la DGR n. 1591/2012, sono apportate delle rettifiche ed integrazioni alla predetta deliberazione, così come richieste e comunicate dal Coordinamento regionale per le malattie Rare .

Viene quindi riapprovata la ricognizione dei Centri interregionali di riferimento (CIR) e dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) di cui alla DGR n. 1591/2012 con le modifiche ed integrazioni segnalate dal Coordinamento regionale per le malattie Rare. Il suddetto elenco di Centri costituisce l'allegato A ad oggetto "Elenco dei Centri Regionale di Riferimento e dei Presidi della Rete Nazionale per le malattie rare", che fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, composto da n. 75 pagine.

Viene approvato l'allegato B ad oggetto "Elenco Malattie Rare" al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale e composto di n. 127 pagine, predisposto al fine di permettere una facile consultazione da parte dell'utente, e nel quale è riportato un elenco delle malattie rare con relativo codice, il presidio ospedaliero individuato come Centro della Rete Nazionale ed il medico referente.

SICILIA

DASS 29.5.15 - Integrazioni della procedura operativa rete dei servizi di trasporto assistito materno (STAM). Protocolli operativi per la gestione della comunicazione STAM e STEN. Sistema di verifica del monitoraggio semestrale attività Sues 118 STAM e STEN. (GURS n. 27 del 3.7.15

Art. 1

Integrazioni procedura STAM

Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata, standardizzata su tutto il territorio regionale - come da allegato 1, parte integrante del presente decreto - l'integrazione della procedura operativa del Servizio di trasporto assistito materno (STAM) di cui al D.A. n. 767 del 30 aprile 2015.

Per l'ottimale lettura da parte degli operatori del settore in considerazione della responsabilità degli interventi, la procedura operativa integrativa STAM, di cui al precedente comma, unanimemente condivisa dai responsabili dei seguenti cinque centri STAM della Regione siciliana e dai rispettivi responsabili delle centrali operative Sues 118, sostituisce integralmente quella già approvata con il D.A. n. 767/2015.

Sicilia occidentale

- Centro STAM - Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello di Palermo - P.O. Cervello
- Centrale operativa Sues 118 Palermo

Sicilia centrale

- Centro STAM - Azienda sanitaria provinciale di Enna
- P.O. Umberto I
- Centrale operativa Sues 118 Caltanissetta

Sicilia orientale

- Centro STAM - AUOP di Catania - P.O. Santo Bambino
- Centrale operativa Sues 118 di Catania
- Centro STAM - AUOP di Messina - P.O. G. Martino di Messina
- Centro STAM - ASP di Messina - P.O. Barone Romeo di Patti
- Centrale operativa Sues 118 di Messina.

Art. 2

Protocollo operativo gestione comunicazione

È approvato, standardizzato su tutto il territorio regionale, come da allegato 2 parte integrante del presente decreto, il protocollo operativo per la gestione della comunicazione relativa ai servizi di trasporto STAM e STEN tra le unità operative di ostetricia e ginecologia delle strutture pubbliche e private accreditate, le unità di terapia intensiva neonatale (UTIN), le centrali operative regionali 118.

Art. 3

Sistema di verifica monitoraggio semestrale attività Sues 118 STAM e STEN

È approvato, standardizzato su tutto il territorio regionale, come da allegato 3 del presente decreto, il sistema di verifica e monitoraggio semestrale sull'attività del servizio Sues 118, mirato al trasporto in emergenza della madre e/o del neonato (STAM e STEN).

Art. 4

Commissione regionale per la verifica e l'appropriatezza della rete dei servizi STAM e STEN

È istituita presso l'Assessorato regionale della salute, Dipartimento per la pianificazione strategica, servizio 4 "Programmazione ospedaliera", la commissione regionale per la verifica e l'appropriatezza della rete dei servizi STAM e STEN e dei relativi trasferimenti, degli esiti, degli eventuali eventi avversi ed individuare possibili aspetti di inappropriata dell'utilizzo della rete e/o di problematiche relative alla sicurezza ed apportate le opportune azioni di miglioramento.

La commissione di cui al precedente comma è così costituita:

Dipartimento per la pianificazione strategica

- il dirigente del servizio 4 "Programmazione ospedaliera"
- dr. Giacomo Scalzo (con compiti di presidente)
- il dirigente del servizio 6 "Emergenza urgenza" - dr. Sebastiano Lio

Centri STAM

- il dirigente medico responsabile dell'UO di ostetricia e ginecologia del P.O. Umberto I di Enna - ASP di Enna
- dr. Giuseppe La Ferrera
- il dirigente medico responsabile dell'UO di ostetricia e ginecologia dell'AUOP di Catania - dr. Antonino Rapisarda

Centri STEN

- il dirigente medico responsabile dell'UO di ostetricia e ginecologia dell'AUOP di Messina - prof. Alessandro Arco
- il dirigente medico responsabile dell'UO di ostetricia e ginecologia dell'AO Villa Sofia Cervello di Palermo - dr. Giorgio Sullioti

DD 16 giugno 2015 - Adozione delle linee guida della gestione sanitaria accentrata.*Articolo unico*

È approvato l'allegato documento "Linee guida per le modalità di rilevazione contabile dei fatti gestionali della gestione sanitaria accentrata" parte integrante del presente provvedimento, con effetti a partire dall'1 gennaio 2014.

N.B. - *L'allegato al decreto è consultabile nel sito del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.*

DASS 16 giugno 2015 - Nuova nomina dei componenti del CPNr e dei CPNa istituiti ai sensi del decreto 2 dicembre 2011, recante "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita". (GURS n.28 del 10.7.15)

Art. 1

Costituzione Comitato Percorso Nascita regionale (CPNr)

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 7 del D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante "Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita", viene costituito, come di seguito indicato, il Comitato Percorso Nascita regionale (CPNr):

Presidente

- Dirigente generale, Assessorato regionale della salute, Dipartimento pianificazione strategica (DPS) – dr. Gaetano Chiaro o suo referente.

Componenti

- Direttore generale Azienda sanitaria
– Arnas Civico di Palermo - dr. Giovanni Migliore.
- Dirigenti referenti Assessorato regionale della salute - Dipartimento della pianificazione strategica
– Area interdipartimentale 2 - Ufficio del piano di rientro ex art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - d.ssa Tatiana Agelao.
– Area interdipartimentale 4 - Sistemi informativi - Statistiche - Monitoraggi - Flussi informativi CEDAP e SDO - dr. Sergio Buffa.

- Servizio 4 - Programmazione ospedaliera - dr. Giacomo Scalzo.
 - Servizio 6 - Programmazione emergenza/urgenza - dr. Sebastiano Lio.
 - Servizio 8 - Programmazione territoriale - dr. Guglielmo Reale.
 - Dirigente referente Assessorato regionale della salute - DASOE
 - Servizio 5 - Qualità, governo clinico e sicurezza dei pazienti - dr. Giuseppe Murolo.
 - Dirigente referente coordinatori consultori familiari – ASP di Palermo - d.ssa Francesca Cappello.
 - Dirigenti referenti medici direttori di UOC di ostetricia e ginecologia
 - ARNAS Garibaldi di Catania - dr. Giuseppe Ettore.
 - Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo - d.ssa Maria Rosa D’Anna.
 - A.O. Cannizzaro di Catania - dr. Paolo Scollo.
 - Dirigenti referenti medici direttori di UOC di pediatria e neonatologia DG aziendale Gaetano Sirna Giovanna Fidelio Fabrizio De Nicola Capo dipartimento Rosario La Spina Francesco Tumminelli Massimo Petronio Referenti direttore UOC ostetricia e ginecologia Giuseppe Bonanno Giuseppe La Ferrera Giuseppe Canzone Sebastiano Caudullo Bartolo Parrinello Referenti direttore UOC pediatria e neonatologia Alberto Fischer Aldo Pacino Marcello Vitaliti Referenti direttore UOC anestesia e rianimazione Sergio Pintaudi Michele Politi Pietro Costa Referenti direttori di distretto Annamaria Longhitano Rosaria Riccobene Ezio Luca Fazio Referente coordinatori CF Giuseppe Camilleri Michele Palmeri Marisa Guarino Referente MMG Roberto Licitra Ignazio Morgana Gaspare Caruso Referente PLS Antonino Gulino Eugenio Taschetta Milena Lo Giudice Referente professione infermieristica Carmelo Spina Roberto Ferrara Anna Nuccio
- SICILIA ORIENTALE SICILIA CENTRALE SICILIA OCCIDENTALE
Catania/Messina/Ragusa/Siracusa Agrigento/Caltanissetta/Enna Palermo/Trapani
- Comitato Percorso Nascita aziendale*
- AUOP di Palermo - prof. Giovanni Corsello.
 - ASP di Palermo - dr. Angelo Rizzo.
 - Dirigente referente medico direttore di UOC di anestesia e rianimazione – A.O. Cannizzaro di Catania - dr. Carmelo Denaro.
 - Dirigente referente professione ostetrica – AUOP di Catania - d.ssa Maria Santo.
 - Dirigente referente professione infermieristica
 - A.O. Villa Sofia Cervello di Palermo - dr. Enrico Virtuoso.
 - Dirigente referente medici di medicina generale – dr. Domenico Grimaldi.
 - Dirigente referente pediatri di libera scelta – dr. Adolfo Porto.
 - Rappresentante utenza
 - dr. Pier Emilio Vasta.
 - Rappresentante legale AIOP – dr.ssa Barbara Cittadini.

Art. 2

Costituzione Comitati Percorso Nascita aziendale/locale (CPNa)

Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 7 del D.A. n. 2536 del 2 dicembre 2011, recante “Riordino e razionalizzazione della rete dei punti nascita”, vengono costituiti, come di seguito indicati, i Comitati Percorso Nascita aziendali (CPNa):

Art. 3

Partecipazione al CPNa ed al CPNa

La partecipazione ai Comitati di cui al presente decreto non prevede alcun compenso.

Gli oneri derivanti dalla partecipazione alle sedute dei predetti comitati sono a carico degli enti di appartenenza.

DASS 25 giugno 2015 - Rettifica del decreto 15 aprile 2015, concernente determinazione degli aggregati di spesa per il triennio 2015-2017 per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/78.

Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa che qui si intendono riportate, l'ammontare complessivo degli importi remunerabili per l'attività dei centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n.833/78, per gli esercizi finanziari 2015/2017 fissato ai sensi dell'art. 2 del D.A. n. 640 del 15 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 30 aprile 2015, viene rettificato come segue:

aggregato aggregato aggregato

Azienda	anno 2015	anno 2016	anno 2017
€ € €			
ASP di AG	6.934.600,00	6.934.600,00	6.934.600,00
ASP di CL	9.610.000,00	9.610.000,00	9.610.000,00
ASP di CT	75.019.000,00	75.019.000,00	75.019.000,00
ASP di EN	2.114.000,00	2.114.000,00	2.114.000,00
ASP di ME	19.450.664,00	19.450.664,00	19.450.664,00
ASP di PA	30.707.956,00	30.707.956,00	30.707.956,00
ASP di RG	5.663.600,00	5.663.600,00	5.663.600,00
ASP di SR	15.525.000,00	15.525.000,00	15.525.000,00
ASP di TP	20.697.000,00	20.697.000,00	20.697.000,00
TOTALE	185.721.820,00	185.721.820,00	185.721.820,00

UMBRIA

DGR 28.5.15, n. 746 - Piano regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte 2 - I progetti: approvazione. (BUR n. 33 del 1.7.15)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con la D.G.R. n. 1799 del 29 dicembre 2014 la Giunta regionale ha approvato il documento “Piano regionale della Prevenzione 2014/2018 - Parte 1 - Analisi di contesto e programmazione strategica” che ha delineato i 10 programmi attraverso i quali, sulla base dell’analisi di contesto, costruire azioni intersettoriali e sistemiche erogate su scala regionale e possibilmente fondate sulle migliori evidenze di efficacia, finalizzate al raggiungimento di tutti gli obiettivi centrali del PNP stesso e a quelli individuati come espressione tipica del territorio umbro e dei suoi bisogni di salute.

Il Piano suddetto (parte 1) è stato presentato a tutti i principali stakeholders in un evento realizzato il 20 gennaio 2015; in tale occasione è stato avviato un “laboratorio” di progettazione partecipata che ha coinvolto, accanto ai professionisti del Servizio Sanitario, i diversi attori individuati per la realizzazione del Piano regionale della Prevenzione per un totale di circa 350 persone nella elaborazione degli specifici. La filosofia alla base della scelta di tale modalità di programmazione è quella di considerare il Piano non un semplice atto programmatico, ma un vero e proprio processo, che attraverso il coinvolgimento non solo dei professionisti sanitari, ma di tutte le risorse presenti nella comunità e nei territori, possa affrontare tematiche non tradizionali e costruire programmi/progetti il più possibile intersettoriali.

I portatori di interesse sono stati numerosi, rappresentanti della società civile, di associazioni no profit, della scuola, di altri enti, del sindacato e delle associazioni datoriali, degli organismi paritetici, degli ordini e collegi professionali organizzati in 21 tavoli di progettazione, in seno ai quali, sulla base di uno specifico mandato individuato dal Servizio Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare, si è lavorato per individuare spunti e idee che sono stati trasformati, dopo i lavori durati due mesi, nei 65 progetti che compongono questo PRP.

I tavoli di progettazione sono stati coordinati da alcuni tecnici del Servizio prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza alimentare esperti in progettazione partecipata e da un gruppo di esperti della Società Puntodock, che aveva già collaborato con l’Assessorato al Welfare e istruzione di questa Regione.

La seconda parte del PRP 2014-2018 dell’Umbria, costituita di 65 progetti, distribuiti nei 10 programmi già approvati con D.G.R. n. 1799 del 29 dicembre 2014, è integrata dal “Piano di

monitoraggio e valutazione” previsto dall’accordo tra Stato, Regioni e Province Autonome del 25 marzo 2015 e da un documento relativo alle attività formative da realizzare a supporto delle azioni del Piano regionale di Prevenzione.

NB

SI RINVIA ALLA LETTURA INTEGRALE DEL TESTO

DGR 28.5.15, n. 698 - Protocollo d’intesa tra Regione Umbria e Regione Sardegna per collaborazione rispetto all’assistenza sanitaria per i pazienti con disturbi alimentari: approvazione. (BUR n, 33 del 1.7.15)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Con l’occasione del precedente PRP 2010-2013 sono state prodotte in un percorso partecipato e condiviso le linee guida per il trattamento dei DCA, approvate con la DRG n. 5 del 16 gennaio 2013 e successivamente implementate con un percorso formativo che ha coinvolto operatori del settore accanto a MMG e PLS sviluppato nel corso dello stesso anno. In Umbria sono stati attivati tutti i livelli di trattamento indicati dal Ministero della Salute che consentono di fornire un percorso assistenziale coordinato e complessivo durante le diverse fasi della patologia: le unità ambulatoriali distribuite su tutto il territorio regionale; le unità semiresidenziali Diurne e Day Hospital a carattere riabilitativo; due centri di riabilitazione residenziale; una unità di ricovero ospedaliero per il trattamento della fase acuta della patologia. Tutto ciò ha permesso che i Centri per i Disturbi del Comportamento Alimentari della ASL Umbria 1 siano considerati Centri Pilota del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio all’interno del progetto Le Buone Pratiche nella cura e nella prevenzione dei Disturbi Alimentari (2008-2010) e all’interno del progetto “Fattori Predittivi nei DCA infantili e preadolescenziali” (2010-2103). Per questa ragione nel 2013 è stato siglato un protocollo d’intesa anche con Repubblica di Malta, che ha consentito all’Azienda USL n. 1 di svolgere attività di formazione e supporto ai professionisti di quella nazione per l’apertura di un centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. La Regione Sardegna intende costituire una rete completa di assistenza per i il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare, che risponda alla necessità del territorio regionale, dove la patologia è in costante aumento, in linea con i dati epidemiologici nazionali. Per questa ragione ha fatto richiesta di poter avvalersi della professionalità ed esperienza organizzativa della rete di servizi della regione Umbria, nello specifico della USL1 dell’Umbria, con un progetto di collaborazione formalizzato che consenta la formazione dell’equipe multidisciplinare, l’avviamento e l’affiancamento per l’attivazione delle due strutture dedicate a tale patologia, nonché il supporto scientifico alla definizione di un percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo ottimale per le persone.

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COLLABORAZIONE RISPETTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA PER I PAZIENTI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE

TRA

La Regione Umbria CF. 8000130544, rappresentata dal Dott. Catuscia Marini in qualità di Presidente della Regione Umbria

E

La Regione Sardegna, C.F. 80002870923 rappresentata dal Prof. Francesco Pigliaru in qualità di Presidente della Regione Sardegna

PREMESSO CHE:

I Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sono da alcuni anni oggetto di attenzione crescente da parte del mondo scientifico e della comunità degli operatori sanitari e sociali, in virtù della loro diffusione tra le fasce più giovani della popolazione e della loro eziologia multifattoriale complessa.

La diffusione della patologia ha una rapidità ed una rilevanza sconcertanti tale da costituire oggi un’emergenza sanitaria.

La Commissione di Studio del Ministero della Sanità per l’Assistenza ai pazienti affetti da Anoressia e Bulimia Nervosa ha pubblicato nel 1998 alcune indicazioni specifiche in merito al trattamento dei Dca che ipotizzano quattro livelli di trattamento, a seconda delle necessità di intervento (ambulatorio, day-hospital, ricovero ospedaliero in fase acuta e residenzialità extraospedaliera) prospettando una futura rete di assistenza su tutto il territorio nazionale.

- il nuovo Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2014 – 2018 (intesa 156/CRS Stato-Regioni del 13.11.2014) individua tra gli obiettivi quello del trattamento precoce dei DCA. L'obiettivo in questione riguarda in particolare l'identificazione precoce dei soggetti in età preadolescenziale/adolescenziale/giovanile a rischio di disagio mentale e individua come indicatore la percentuale di adolescenti affetti da DCA presi in carico entro 1 anno dall'insorgenza dei sintomi. Stante l'obbligatoria multidisciplinarietà degli interventi in tema di DCA, l'obiettivo ha un carattere di assoluta novità, costituendo una sfida ed un'opportunità per l'elaborazione di un percorso centrato sull'individuo in una logica di superamento delle tradizionali barriere riscontrabili tra diversi dipartimenti e funzioni all'interno delle aziende sanitarie;

- Le *Linee di indirizzo per la tutela della Salute Mentale in Sardegna – anni 2012-2014* (DGR n. 33/19 del 31/07/2012) individuano per il trattamento dei DCA un modello organizzativo che prevede una équipe multi professionale operante con metodologia integrata e composta di psichiatri, psicologi, endocrinologi, nutrizionisti e dietisti. Il percorso terapeutico delineato prevede una prima fase ambulatoriale di accettazione, valutazione, motivazione alla cura e trattamento psicofarmacologico e psicoterapeutico individuale e/o di gruppo seguita, in caso di mancato miglioramento clinico, da una seconda fase in Day Hospital ed, eventualmente, una terza fase di ospedalizzazione ordinaria in medicina generale e/o psichiatria;

-la Regione Sardegna ha avviato una nuova programmazione che individua una risposta a queste esigenze di cura. Attraverso una specifica Commissione regionale è stata effettuata una ricognizione dell'esistente ed è stata rilevata la necessità di:

- attivare équipe funzionali multidisciplinari in tutti i territori/ASL e
- costituire dei centri di secondo livello in grado di offrire interventi ambulatoriali e semiresidenziali diurni e l'accesso a interventi in day hospital e ricovero. Per le strutture semiresidenziali allocate in questi centri si è già definito un primo fabbisogno di posti, pari a 15 pazienti/die per il Nord e 15 pazienti/die per il Sud Sardegna (approvato con la DGR n. 53/8 del 29.12.2014). Suddetto fabbisogno è previsto che venga corretto sulla base della attualizzazione delle stime da parte delle AASSLL

- la Regione Umbria ha recepito tempestivamente le indicazioni della Commissione di Studio del Ministero della Salute, ha approvato le linee guida per il trattamento dei DCA con D.G.R. N. 1671 del 2.11.2002, successivamente revisionate con DRG n.5 del 16/01/2013, presenta tutti i livelli di trattamento indicati dal Ministero della Salute che consentono di fornire un percorso assistenziale coordinato e complessivo durante le diverse fasi della patologia: unità ambulatoriali distribuite su tutto il territorio regionale; unità semiresidenziali Diurne e Day Hospital a carattere riabilitativo; due centri di riabilitazione residenziale; unità di ricovero ospedaliero per il trattamento della fase acuta della patologia;

- i Centri per i Disturbi del Comportamento Alimentari della ASL Umbria 1 sono considerati Centri Pilota del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio all'interno del progetto Le Buone Pratiche nella cura e nella prevenzione dei Disturbi Alimentari (2008-2010) e all'interno del progetto "Fattori Predittivi nei DCA Infantili e preadolescenziali" (2010-2103) ;

- i Centri DCA della ASL Umbria 1 gestiscono in collaborazione con l'istituto Superiore di sanità e con specifico finanziamento della Presidenza del Consiglio un Numero Verde nazionale "SOS Disturbi Alimentari" e il Portale "Chiediloqui", con la gestione e l'aggiornamento della Mappa delle strutture DCA del Ministero della Salute.

- i Centri DCA della ASL Umbria 1 hanno assunto il ruolo di coordinamento della *Consensus Conference* in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità 24-25 ottobre 2012 e hanno curato la redazione del rapporto ISTISAN con le raccomandazioni di Buona Pratica nazionali sui DCA di rilevanza nazionale.

PRECISATO CHE

- è interesse comune della Regione Sardegna e della Regione Umbria l'avvio di una collaborazione reciproca quale percorso di crescita e di reciproco arricchimento per l'implementazione/sperimentazione di un modello organizzativo per la Regione Sardegna che preveda la costituzione di una rete ospedaleterritorio, allo scopo di assicurare una precoce diagnosi, cura e trattamento per le persone con disturbi del comportamento alimentare, nonché la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo ottimale e l'individuazione delle figure professionali da coinvolgere e la formazione dell'équipe multidisciplinare.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

La premessa è parte integrante del presente Protocollo d'Intesa

Art. 2 Obiettivi

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

la Regione Sardegna e la Regione Umbria intendono avviare una collaborazione con il fine del reciproco arricchimento e crescita, diretto all'individuazione di un modello organizzativo specifico per la Regione Sardegna che preveda la costituzione di una rete ospedale-territorio, allo scopo di assicurare una precoce diagnosi, cura e trattamento per le persone con disturbi alimentari nei diversi cicli di vita, nonché la definizione di un percorso diagnostico-terapeutico-riabilitativo ottimale per le persone con Disturbi del Comportamento Alimentare, l'individuazione delle figure professionali da coinvolgere e la formazione dell'équipe multidisciplinare. Il modello organizzativo dovrà prevedere l'avvio, all'interno delle strutture

pubbliche (ASL), di centri capaci di offrire interventi di valutazione diagnostica ed interventi terapeutici e riabilitativi a carattere ambulatoriale e semiresidenziale diurno per adolescenti e adulti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA).

Art. 3 Modalità operative

Gli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa saranno raggiunti mediante la definizione di una specifica progettualità, nella quale saranno individuati gli ambiti e le modalità della collaborazione, da riportare in uno schema tipo di convenzione, da stipularsi fra la ASL 1 dell' Umbria e la ASL della Regione Sardegna che verrà individuata quale azienda sanitaria capofila.

Verrà individuato a tal fine un gruppo di lavoro che elaborerà, entro 30 giorni dalla stipula del presente Protocollo:

- l'azione progettuale contenente gli ambiti di intervento e i contenuti specifici delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi in premessa
- lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la ASL 1 dell'Umbria e la ASL della Regione Sardegna che verrà individuata quale azienda sanitaria capofila.

Qualora la Regione Sardegna o la Regione Umbria individuino esigenze ulteriori rispetto al presente Protocollo, le stesse saranno valutate e concordate dal gruppo di lavoro.

Art. 4 Durata del Protocollo d'Intesa e rinnovo

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità per tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione con possibilità di rinnovo, d'intesa tra le parti.

Art. 5 Eventuali modifiche

Qualsiasi aggiunta, modifica o emendamento ad uno qualsiasi degli articoli del presente protocollo di intesa saranno possibili soltanto con il consenso scritto di entrambe le parti.

Per la Regione Sardegna Per la Regione Umbria

Il Presidente La Presidente

DGR 7.5.15, n. 588 - Accordo quadro interregionale triennale 2015-2017 tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la gestione della mobilità sanitaria. (BUR n. 34 dell'8.7.159

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il D.Lgs. 502/1992 all'art. 8 sexies, comma 8 prevede che "Il Ministro della Sanità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale".

L'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 luglio 2014, repertorio atti n. 82/CSR) al comma 3 dell'articolo 9 "Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie" recita "Dalla data della stipula del presente atto gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'art. 19 del precedente patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori."

Le Regioni Toscana e Umbria hanno da tempo promosso politiche collaborative volte a regolarizzare gli scambi di prestazioni attraverso l'integrazione dei servizi e la regolamentazione dei rapporti finanziari, nonché ad affrontare le problematiche specifiche delle aree di confine.

Con deliberazione n. 144 del 25 febbraio 2004 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo quadro tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la gestione della mobilità sanitaria.

Con deliberazione n. 600 del 22 marzo 2010, la Giunta regionale ha rinnovato lo schema di Accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria fra la Regione Umbria e la Regione Toscana e, sulla base di tale Accordo, sono stati successivamente concordati e definiti i Piani di attività a riferimento annuale.

In considerazione della maturata esperienza di confronto e collaborazione, si ritiene necessario procedere ad aggiornare lo stesso Accordo quadro ampliando le aree di attività comuni e le linee di collaborazione.

L'Accordo quadro è stato predisposto in conformità ai principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l'appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell'assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi.

Gli obiettivi che entrambe le Regioni intendono perseguire attraverso l'Accordo sono, fondamentalmente, la gestione della mobilità e la qualificazione dell'offerta.

L'Accordo quadro determina l'ambito della collaborazione, individua i principi generali ed i compiti di ciascun ente sottoscrittore nonché gli ambiti di lavoro relativi alla determinazione dei volumi di attività e dei relativi corrispettivi, rimandando ad un Piano triennale di attività la definizione analitica del programma di collaborazione che rende operativo l'Accordo stesso.

ACCORDO TRIENNALE 2015-2017 PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ SANITARIA FRA

LE REGIONI TOSCANA E UMBRIA

PREMESSA

Il quadro istituzionale

Il D.Lgs. 502/92 e successive integrazioni e modifiche, al comma 8 dell'art. 8 sexies prevede che le Regioni possano stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna Regione, nonché l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

L'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, al punto 10, stabilisce che: "Laddove la Regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle

stesse, in caso di mobilità sanitaria, dovrà avvenire sulla base di:

- un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità
- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate".

Il Patto per la Salute 2010-2012 siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 indica gli accordi sulla mobilità interregionale tra i settori strategici in cui operare al fine di qualificare i sistemi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa. Inoltre, per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, viene data indicazione alle Regioni, di individuare adeguati strumenti di Governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:

- evitare fenomeni distortivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definiti;
- favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale;
- individuare meccanismi di controllo dell'insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.

Il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (provvedimento del 10 Luglio 2014, repertorio atti n. 82/CSR) che al comma 3 dell'articolo 9 "Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie" recita "Dalla data della stipula del presente atto gli accordi bilaterali fra le

regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'art. 19 del precedente patto per la Salute sottoscritto il 3 dicembre 2009, sono obbligatori.

Le linee dell'accordo

La Regione Toscana e la Regione Umbria hanno sottoscritto nel 2004 un accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria con il quale sono stati definiti gli ambiti di collaborazione e sono stati fissati i criteri per la determinazione dei volumi di attività con particolare riferimento alle prestazioni di degenza ospedaliera e specialistiche.

I risultati dell'analisi effettuata sui dati di attività a partire dal 2004 hanno evidenziato che i criteri indicati hanno introdotto stimoli coerenti con le finalità prefissate dall'accordo. Inoltre, nell'ambito dell'accordo quadro fra la Regione Toscana e la Regione Umbria,

l'Azienda Ospedaliera Meyer, centro di riferimento della rete regionale Toscana dei servizi pediatrici e la Rete Regionale Umbra dei servizi pediatrici hanno condiviso un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo di garantire il più elevato livello di accessibilità alle cure neonatologiche e pediatriche, promuovendo l'appropriatezza delle prestazioni e la qualità dei trattamenti. La collaborazione e l'integrazione fra le due reti regionali, attraverso la condivisione di esperienze, conoscenze e buone pratiche, si propone di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza e la qualità dell'assistenza pediatrica nelle due Regioni.

Sempre nello spirito di collaborazione e di integrazione fra le strutture delle due regioni, è stata avviata una collaborazione

- per l'utilizzo da parte delle strutture dell'Umbria della Banca del sangue cordonale presso l'AOU Careggi.

- per la valutazione esterna di qualità dei laboratori di analisi cliniche.

Le Regioni, tenuto conto dei risultati raggiunti, intendono rinnovare la stipulazione dell'accordo.

Gli obiettivi

Gli obiettivi delle Regioni Toscana e Umbria

La Regione Toscana e la Regione Umbria hanno scambi di mobilità sanitaria per l'attività di ricovero e specialistica ambulatoriale con valori reciprocamente pari a circa 30 ml. di € e 14 ml. di € - dati **2013**, ultimo anno consolidato.

La stipulazione dell'accordo avviene nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l'appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell'equilibrio di bilancio.

Gestione della mobilità

Con il presente accordo, le Regioni intendono definire i principi e le modalità per regolare le attività che caratterizzeranno, nel periodo di vigenza, i rapporti tra loro.

Qualificazione dell'offerta

Il rapporto strutturato tra le Regioni, comporta altresì l'assunzione di responsabilità dirette in merito alla qualità e appropriatezza delle cure, in termini sia di qualità dei servizi offerti sia di qualità percepita dall'utenza.

Ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell'assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi.

Le Regioni intendono stipulare l'accordo definendo linee di collaborazione con particolare riferimento alle attività erogate nelle zone di confine.

Si condivide di collaborare nelle seguenti linee di sviluppo:

□ programmare tetti massimi di finanziamento per i volumi di prestazioni erogate, programmando anche l'attività delle strutture private;

□ eliminare progressivamente le eventuali differenze tariffarie, prevedendo aggiornamenti puntuali;

- condividere programmi di monitoraggio e controllo dell'attività effettuata e di valutazioni dell'appropriatezza delle tipologie e delle prestazioni erogate;
- prevedere eventuali misure di penalizzazione degli effetti distorsivi (superamento tetti, ricoveri inappropriati, ricoveri ripetuti o troppo brevi);
- definire livelli essenziali di assistenza comuni (concordanza della esclusione di peculiari prestazioni e condivisione dei criteri di accesso).

Ambiti di lavoro dell'accordo

L'accordo si articola nei seguenti ambiti di lavoro:

a) Analisi dei fenomeni di mobilità ospedaliera

Si ritiene che il fenomeno della mobilità per essere governato debba essere ben conosciuto e quindi si propone di approfondire le problematiche specifiche degli scambi tra le due Regioni individuando le diverse tipologie di domanda a cui il fenomeno risponde e l'eventuale livello di inappropriata.

b) Mobilità specialistica ambulatoriale

Si condivide la criticità determinata dalla disomogeneità dei criteri di accesso e/o delle indicazioni volte al miglioramento della appropriatezza, si intende, inoltre, promuovere un lavoro per la condivisione di un Nomenclatore tariffario comune per la Specialistica ambulatoriale.

c) Problematiche specifiche delle Aree di confine

È il tema di maggior interesse, poiché le aree di confine costituiscono l'ambito ove sperimentare concretamente l'idea di un federalismo solidale.

Si condivide la necessità di approfondire la possibilità di definire accordi relativi a tali aree finalizzati a garantire la miglior qualità e continuità assistenziale in un sistema funzionalmente integrato di servizi che sappia valorizzare le opportunità presenti in un'ottica di ottimizzazione complessiva delle risorse impegnate.

Validità dell'accordo

Il presente accordo resterà in vigore per un periodo di tre anni a partire dall'anno 2015.

Ad esso verrà data attuazione attraverso specifici piani di attività definiti in base ai criteri di seguito indicati.

Piano di attività

Il piano di attività definisce, per il triennio 2015 -2017, i volumi e le tipologie di prestazioni oggetto dell'accordo: le parti, di comune accordo, possono aggiornare il piano di attività, per specifiche esigenze di committenza o di produzione.

Gli ambiti di attività oggetto dell'accordo sono:

- prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che day-hospital;
- prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Il tetto di riferimento è il dato 2013 per l'attività ospedaliera e il dato 2014 per la specialistica, come risultanti dagli accordi, con possibilità di rivalutazione per gli anni successivi al primo.

Le parti si impegnano inoltre ad effettuare il monitoraggio dell'attività e qualora, in particolari aree, emergano eventuali scostamenti rispetto all'andamento atteso, ad intervenire al fine di eliminare le criticità.

Per quanto riguarda l'attività della Banca sangue cordonale e la valutazione esterna di qualità dei laboratori saranno definiti i termini del rapporto e le specifiche determinazioni operative tramite apposito accordo/convenzione anche direttamente stipulato fra le Aziende interessate.

Ricoveri Ospedalieri

Vengono definite le categorie di prestazioni:

- DRG di alta specialità
- DRG ad alto rischio di inappropriata
- restanti DRG
- Attività di riabilitazione

Per ciascuna categoria di ricovero viene definito un "tetto di attività complessivo", le tariffe e le regole di determinazione dei volumi finanziari corrispondenti. Per ciascuna classe di DRG individuata verranno stabiliti:

- il volume programmato dell'attività attesa;
- le tariffe da applicare;
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che superano i volumi programmati.

Specialistica ambulatoriale

Verranno individuate le tariffe e le regole di determinazione dei volumi finanziari. In particolare verrà definito l'elenco delle prestazioni sottoposte a particolari regole di contenimento dei volumi di attività e/o di spesa.

Per ciascuna categoria di prestazioni individuate verranno stabiliti:

- il volume programmato dell'attività attesa;
- le tariffe da applicare;
- gli abbattimenti da applicare alle tariffe per la valorizzazione dei casi che superano i volumi programmati.

Trasferimento del Piano triennale di attività nella programmazione aziendale

Per le attività definite dal Piano triennale di attività, le Aziende Sanitarie dovranno adottare misure, all'interno della programmazione della propria attività e dei rapporti che intercorrono con le strutture private del proprio territorio, che garantiscano la coerenza con quanto definito dal Piano, così da mantenere i flussi di attività entro i volumi programmati.

Il sistema dei controlli di qualità e appropriatezza

Ciascuna Regione garantisce un accurato monitoraggio della qualità e della appropriatezza delle prestazioni erogate.

Modalità di gestione e monitoraggio dell'accordo

Al fine di consentire il monitoraggio dell'accordo, le parti stabiliscono di scambiarsi i dati di attività relativi ai ricoveri e alla specialistica ambulatoriale, come da flusso di mobilità secondo il tracciato definito dall'Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria e comprensivo di importo.

Le scadenze di trasmissione sono le seguenti:

- I invio – 6 mesi di attività – entro il 31 agosto;
- II invio – 9 mesi di attività – entro il 31 dicembre;
- III invio – attività dell'intero anno – entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Resta inteso che continuano ad essere valide le scadenze per l'invio dei dati di mobilità secondo le regole previste dall'Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria.

I tecnici delle due Regioni firmatarie si incontrano con cadenza semestrale per valutare l'andamento della produzione. Degli incontri viene stilato un verbale che resta agli atti dei rispettivi Assessorati.

Entro il mese di aprile di ogni anno viene inoltre definita la chiusura dell'anno precedente e vengono pertanto certificati i volumi economici da porre in mobilità. Tali volumi costituiranno il dato economico che definirà la matrice degli addebiti dell'anno di competenza.

Infine, tenuto conto che già nell'ambito del gruppo tecnico della mobilità interregionale sono stati condivisi i criteri di appropriatezza dei ricoveri, formalizzati anche nell'Accordo per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria, le due Regioni si impegnano a rispondere alle segnalazioni eventualmente ricevute e ad approfondire specifiche problematiche che dovessero emergere dalle analisi effettuate e/o dal monitoraggio delle attività di cui al presente accordo. Le due Regioni si impegnano anche a fornire reciprocamente ulteriori informazioni richieste per tutti gli approfondimenti ritenuti utili.

Per la Regione Toscana

Per la Regione Umbria

VENETO

DGR 28.4.15, n. 646 - Dotazione di mezzi medicalizzati e di ambulanze di supporto avanzato delle funzioni vitali, con infermiere (ALS). DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Deliberazione n. 184/CR del 23 dicembre 2014. (BUR n.68 del 10.7.15)

Note

Viene approvata la dotazione di mezzi medicalizzati e di ambulanze di supporto avanzato delle funzioni vitali, con infermiere (ALS) delle Aziende sanitarie

BOLZANO

DD 3.7.15, n. 9479 - Modalità di distribuzione dei farmaci del PHT

Note

Vengono sostituiti i principi attivi dei farmaci del PHT oggetto del vigente accordo per la distribuzione dei farmaci di cui al Prontuario della Distribuzione Diretta per la continuità assistenziale Ospedale – Territorio, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, n. 73 e risultanti dall' allegato 1 di tale accordo, con quelli contenuti nell'elenco di cui all'allegato A al presente decreto.

Viene approvato l'elenco allegato B che contiene i principi attivi e i codici gruppo equivalenza o i codici AIC dei farmaci inclusi nel PHT che verranno distribuiti a carico del Servizio sanitario provinciale esclusivamente dalle strutture dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, ai sensi del punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale 20 gennaio 2015, n. 73.

TUTELA DEI DIRITTI
BASILICATA

DGR 9.6.15, n. 756 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014. Rep. Atti n. 146/CU del 27 novembre 2014. Recepimento ed approvazione requisiti integrativi.).(BUR n. 23 del 1.7.15)

LOMBARDIA

DD. 26.615 - n. 5383 - Modifica della composizione del tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne (art. 5 comma 3 l.r. 11/2012), di cui al decreto 10741 del 21 novembre 2013

Note

Viene approvato l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, «Nuova composizione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne», che tiene conto di quanto definito nelle premesse;

NUOVA COMPOSIZIONE DEL TAVOLO PERMANENTE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE RAPPRESENTANZA

ISTITUZIONALE - 12 componenti:**SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI:**

- Laura Canale**, assessore con delega alle Pari Opportunità, Politiche temporali, Immigrazione, Sanità, Casa, Innovazione sociale del Comune di Pavia
- Tatiana Cocca**, Sindaco del Comune di Cormano (MI)
- Marta Contessa**, Consigliere comunale delegata alle Pari opportunità del Comune di Marcheno (BS)
- Cristina Galimberti**, Sindaco del Comune di Buguggiate (VA)
- Alessandra Pozzoli**, Sindaco del Comune di Arosio (CO)
- Pierfrancesco Majorino**, Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute del Comune di Milano

SISTEMA SANITARIO:

□ **Giovanni Rozzoni**, direttore del distretto socio-sanitario di Treviglio e Romano di Lombardia e responsabile del *Centro per il Bambino e la Famiglia* dell'ASL di Bergamo

□ **Angela Furini**, dirigente di Pronto soccorso presso l'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova.

□ **Alessandra Kustermann**, responsabile del Centro di assistenza alle vittime di violenza, direttrice dell'UOC di Pronto soccorso e accettazione ginecologica della **Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore - Policlinico di Milano** e del centro antiviolenza SVS&D.
SISTEMA EDUCATIVO:

□ **Luigia Ciceri**, funzionaria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Como - Ufficio Intercultura, Pari Opportunità, Neoimmessi in ruolo

SISTEMA GIUDIZIARIO:

□ **Fabio Roia**, giudice presso la Sezione Penale (Sezione Autonoma Misure di Prevenzione) del Tribunale di Milano

1 SISTEMA EDUCATIVO:

□ **Luigia Ciceri**, funzionaria dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Como - Ufficio Intercultura, Pari Opportunità, Neoimmessi in ruolo
SISTEMA GIUDIZIARIO: □ **Fabio Roia**, giudice presso la Sezione Penale (Sezione Autonoma Misure di Prevenzione) del Tribunale di Milano

SISTEMA DELLA PUBBLICA SICUREZZA:

Alessandra Simone, prima dirigente di P.S. e dirigente del Commissariato sezionale di P.S. "Porta Genova" a Milano.

RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, LETTERE B) E C) DELLA L.R.11/2012 - 12 componenti.

□ **Milva Sira FACCHETTI** - SIRIO CSF Soc. Coop. Onlus - Treviglio (BG)

□ **Maria Teresa CANNONE** - Casa delle Donne Onlus - Brescia

□ **Laura TETTAMANTI** - Telefono Donna Como Onlus - Como

□ **Rosaria ITALIANO** - Associazione Donne contro la Violenza - Crema (CR)

□ **Amalia BONFANTI** - L'Altra Metà del Cielo - Telefono Donna di Merate - Merate (LC)

□ **Marta FERRARI** - L'Orsa Minore Onlus - Lodi

□ **Marzia MONELLI** - Centro di Aiuto alla Vita - Mantova (CAV)

□ **Manuela ULIVI** - Casa d'Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano

□ **Maria Luisa CARTA** - C.A.DO.M. APS - Centro di Aiuto per le Donne Maltrattate - Monza

□ **Maria Grazia ROSSI** - LiberaMente - Percorsi di donne contro la violenza - Coop. soc. Onlus - Pavia

□ **Gloria CIAPPONI** - Associazione "Tua e le Altre"- Ardenno (SO)

□ **Gabriella SBERVIGLIERI** - EOS Onlus - Centro di ascolto e accompagnamento contro la violenza sessuale e i maltrattamenti alle donne e ai minori - Varese

INVITATE/I AI SENSI DELLA D.G.R. 4758 DEL 28/12/2012

Ombretta COLLI, Presidente del Consiglio per le Pari Opportunità presso il Consiglio regionale della Lombardia

Le Direzioni Generali della Regione Lombardia Le Direzioni Generali potranno essere invitate alle sedute del Tavolo Regionale Antiviolenza al fine di garantire la necessaria integrazione delle specifiche politiche ed interventi previsti dalla legge regionale 11/2012 con l'insieme delle politiche regionali

Rappresentanti di soggetti pubblici e privati Ai lavori del Tavolo Regionale Antiviolenza potranno, su invito del presidente, essere chiamati a partecipare i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora gli argomenti d'interesse lo rendessero opportuno.

